

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	14
GIUSTIZIA (II)	»	48
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	121
DIFESA (IV)	»	133
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	145
FINANZE (VI)	»	171
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	199
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	221
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	225
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	247
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	256
AFFARI SOCIALI (XII)	»	274
AGRICOLTURA (XIII)	»	286
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	297

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	<i>Pag.</i>	328
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	334
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	335
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	337
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	338
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	340
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	343
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	»	345
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	346

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

Audizione, in videoconferenza, del Capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sulle tematiche relative all'accoglienza dei profughi ucraini	3
--	---

Mercoledì 13 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, del Capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sulle tematiche relative all'accoglienza dei profughi ucraini.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale con osservazioni</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato</i>)	7

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	5
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	11

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 6 aprile 2022.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, illustra, anche a nome della collega correlatrice ORRICO, un'ulteriore nuova proposta di documento finale con osservazioni (*vedi allegato 1*). Auspica che le Commissioni procedano alla sua votazione, perché ritiene che su di essa si sia coagulato un ampio consenso.

Federica ZANELLA (LEGA) ringrazia le relatrici per aver accolto nel nuovo testo le indicazioni da lei avanzate nel corso della precedente seduta e preannuncia il voto favorevole della propria forza politica.

Paolo GIULIODORI (MISTO-A) preannuncia il voto contrario della componente Alternativa. Argomenta infatti che la proposta di documento finale delle relatrici contiene certamente degli elementi condivisibili, ma nella sua impostazione generale risente esclusivamente della visione propria delle aziende del settore e prevede

troppo poco a tutela dei diritti del cittadino. È a suo avviso il trionfo del modello americano, in cui sono le *big company* a dettare legge. In generale, fa presente che il regolamento in oggetto è espressione di competenze tecniche: che sono certamente importanti, ma dovrebbero essere poi subordinate al momento decisionale espresso dall'autorità politica.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, ribatte al collega Giuliodori che le sue affermazioni sono gratuite. Nel proporre il regolamento in oggetto la Commissione europea ha posto in primo piano la tutela dei diritti dei cittadini, in particolar modo rispetto alle discriminazioni sociali e di genere: dunque, il punto di partenza è esattamente opposto. Ricorda poi che l'atto in discussione è un regolamento, non una direttiva: le Commissioni hanno avanzato dei rilievi tecnici in modo tale che il legislatore europeo potesse avere un chiaro riscontro degli orientamenti del Parlamento italiano.

Mauro ROTELLI (FDI) sottolinea come in generale Fratelli d'Italia sia sempre stata a favore di un'armonizzazione generale, in particolar modo normativa, su queste tematiche. Preannunzia dunque il voto favorevole del proprio gruppo.

Mirella LIUZZI (M5S) preannunzia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, ringraziando le relatrici per aver accolto le indicazioni emerse nel corso dell'esame delle Commissioni e per aver redatto una proposta di documento finale «dalla parte del cittadino». In particolar modo, nota il grande equilibrio raggiunto nella condizione di cui alla lettera *m*), che prevede la possibilità dell'istituzione di un'Autorità di controllo apposita, ma anche quella del conferimento di funzioni a organismi già esistenti.

Le Commissioni approvano la proposta di documento finale con osservazioni delle relatrici (*vedi allegato 1*).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso,

oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Atto n. 362.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato da ultimo nella seduta del 6 aprile 2022.

Luciano NOBILI (IV), *relatore per la IX Commissione*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (*vedi allegato 2*), ringraziando il collega Piastra, relatore per la X Commissione, per il lavoro svolto insieme. Fa presente che la proposta di parere in esame si fonda su una serrata interlocuzione con le associazioni a tutela dei diritti della disabilità, con l'Agenzia per l'Italia digitale, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità di regolazione dei trasporti. Rimarca infine che la finalità dell'intervento legislativo non dev'essere quella di creare un apparato sanzionatorio fine a se stesso, bensì di porre le premesse per un'effettiva fruizione dei prodotti e dei servizi: si prevede dunque che la sanzione venga irrogata al termine di un percorso di interlocuzione con l'azienda non in regola, che non abbia prodotto le reazioni sperate.

Carlo PIASTRA (LEGA), *relatore per la X Commissione*, ringrazia il collega Nobili, relatore per la IX Commissione, per l'esautiva illustrazione, in cui si riconosce pienamente, rimarcando la necessità di tenere viva l'attenzione sul rispetto per la disabilità.

La sottosegretaria Tiziana NISINI formula un orientamento positivo sulla proposta di parere dei relatori.

Antonio PALMIERI (FI) ringrazia i relatori per l'importante lavoro svolto: in particolar modo per aver introdotto una condizione volta a dirimere un equivoco che si era creato. Ricorda di essere stato uno dei principali promotori della legge n. 4 del 2004 (c.d. legge Stanca), che ha rappresentato il primo intervento in termini di accessibilità digitale, a suo avviso importante tanto quanto quella fisica.

Massimiliano DE TOMA (FDI) rimarca che la dilazione prevista alla condizione affinché le imprese possano mettersi in regola rispetto alle previsioni del decreto non è a suo avviso sufficiente, giacché si era in principio parlato di un anno; in ogni modo, apprezza la disponibilità mostrata dai relatori e preannunzia il voto favorevole di Fratelli d'Italia. Fa poi presente che nel testo del parere viene utilizzata l'espres-

sione « persone con abilità diversa », non conforme al dettato della Convenzione di Oviedo, e chiede di sostituire tale espressione con la più corretta « con disabilità ».

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) preannunzia il voto favorevole della propria forza politica e ringrazia i relatori per il lavoro svolto, che ha tenuto adeguatamente conto di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte.

Luciano NOBILI (IV), *relatore per la IX Commissione*, rispondendo al collega De Toma, riconosce la necessità di sostituire nel testo l'espressione « con abilità diversa » con la più corretta dicitura « con disabilità ». Per quanto riguarda invece la dilazione a sei mesi anziché ad un anno, ricorda che essa è stata posta in una condizione anziché in un'osservazione, com'è invece accaduto al Senato; in ogni modo, continua, i soggetti erogatori sono imprese con più di 500 milioni di euro di fatturato, dunque perfettamente in condizione di mettersi in regola.

Le Commissioni approvano all'unanimità la proposta di parere con condizione e osservazioni dei relatori (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e X (Attività produttive, Commercio e Turismo)

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione;

premessi che:

la proposta di regolamento rappresenta il primo tentativo di regolare l'intelligenza artificiale (IA) in un contesto globale caratterizzato dalla sostanziale assenza di discipline normative di carattere generale;

la proposta è stata preannunciata in una serie di documenti programmatici della Commissione europea, tra i quali il Libro Bianco sull'Intelligenza artificiale – un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia COM(2020)65 su cui la IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) ha adottato un documento conclusivo in data 19 maggio 2021;

l'atto della Commissione rappresenta uno dei dossier legislativi che fondano la visione strategica dell'UE sulla trasformazione digitale e le nuove tecnologie, nell'ambito della quale sono state adottate, tra l'altro, le proposte di legge sui servizi digitali, sui mercati digitali e sulla *governance* dei dati;

è apprezzabile l'approccio antropocentrico alla base della nuova disciplina, in funzione del quale le tecnologie devono essere al servizio delle persone e in linea

con i valori, i diritti fondamentali e i principi dell'Unione;

è condivisibile la scelta di introdurre un regime orizzontale volto a garantire sicurezza, affidabilità e conformità al sistema valoriale europeo degli strumenti che rientrano nella gamma della IA, applicabile alla maggior parte dei settori socio-economici, e sul piano soggettivo, a tutti i soggetti inclusi nella catena del valore dei sistemi di intelligenza artificiale;

rilevato che:

il concetto di intelligenza artificiale (IA) include un'ampia gamma di tecnologie utilizzata nella maggior parte dei settori socio economici, tra l'altro, dotate di un alto grado di autonomia nelle loro azioni, e impiegate per la capacità di elaborare rapidamente ingenti volumi di dati;

l'uso crescente dell'IA può porre una serie di rischi riconducibili alle modalità specifiche di progettazione, alla tipologia di dati immessi nei sistemi, nonché all'utilizzo degli utenti finali, nell'ambito della catena del valore;

i rischi possono attenerne alla sicurezza delle persone, come anche alla protezione dei dati e al diritto alla vita privata, nonché alla discriminazione sociale ed economica in base a distorsioni nelle immisioni di dati, anche con riguardo alle differenze di genere;

l'esigenza di disciplinare l'IA con un quadro giuridico comune in grado di ridurre al massimo l'esistenza di tali rischi deve essere bilanciata dalla necessità di consentire alle imprese nazionali ed europee di liberare i rispettivi sforzi sul piano

dell'innovazione tecnologica pionieristica, al fine di tenere il passo nella concorrenza globale con i maggiori competitor nel settore digitale, USA e Cina;

considerato che:

la proposta introduce un'ampia definizione di IA, basata sul combinato disposto dell'articolo 3, recante una nozione di software che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono, nonché dell'allegato I, che stila una lista di tecniche e approcci con cui tale software può essere sviluppato;

la proposta esclude dall'ambito oggettivo di applicazione l'IA sviluppata o impiegata per scopi esclusivamente militari, nonostante taluni sistemi di intelligenza artificiale nel settore della difesa implicino potenzialmente una capacità lesiva dei diritti fondamentali del tutto assimilabile alle minacce che si intendono neutralizzare con la disciplina proposta per le tecniche di IA ad uso civile;

al fine di stabilire un regime tecnologicamente neutro, alla Commissione è attribuito un potere, esercitato mediante atti delegati, di aggiornamento del citato elenco di cui all'allegato I, in funzione degli sviluppi tecnologici e di mercato sulla base di caratteristiche simili alle tecniche e agli approcci ivi indicati;

l'approccio della Commissione europea è volto a graduare i sistemi di IA in relazione al livello di rischio per i diritti fondamentali dell'UE;

in particolare, è istituito un sistema di oneri per i dispositivi di IA ad alto rischio che si traduce, tra l'altro, in una serie di obblighi di certificazione o di autocertificazione in materia di conformità del prodotto ai requisiti stabiliti nel regolamento;

tra gli obblighi di *compliance* che devono essere rispettati dai sistemi di IA la proposta attribuisce significativa rilevanza agli standard previsti per i set di dati di

addestramento, convalida e prova che devono essere, tra l'altro, pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi;

a tal proposito, è condivisibile l'obiettivo di garantire la qualità dei dati immessi nei sistemi ai fini dell'addestramento, convalida e prova, al fine di evitare la generazione di effetti indesiderati, per esempio in termini di discriminazione sulla base del genere o di altri aspetti attinenti ai diritti fondamentali delle persone;

nonostante la rilevanza fondamentale della qualità dei dati immessi in un sistema ai fini della correttezza dell'output del sistema di IA, in ogni caso il livello di complessità delle tecnologie di IA è tale da imporre una riflessione sul fatto che eventuali distorsioni ed errori possono derivare da scelte progettuali e di design indipendenti dagli standard in materia di dati;

la complessità dell'ecosistema digitale proprio dell'intelligenza artificiale può sfuggire all'impostazione tradizionale basata sul rapporto fornitore-utente ed è pertanto opportuno verificare se è possibile delineare un sistema di responsabilità che tenga maggiormente conto delle modalità di utilizzo e del contesto di esecuzione di un sistema di intelligenza artificiale;

la proposta definisce un complesso sistema di *governance* che essenzialmente si articola su tre livelli che comprendono la Commissione europea, un comitato europeo per l'intelligenza artificiale, nonché autorità istituite o designate a livello nazionale competenti al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del regolamento;

la disciplina conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta di istituire un'autorità ad hoc cui affidare i profili di *governance* a livello nazionale, oppure attribuire tali compiti ad un organismo esistente;

è condivisibile l'intento della Commissione europea di sostenere l'innovazione, in particolare attraverso la previsione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA e altre misure per ridurre gli oneri normativi e sostenere le piccole e medie imprese e le *start-up*;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sul documento dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 29 marzo 2022;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di intervenire sul complesso delle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I della proposta, con particolare riguardo alla definizione di « intelligenza artificiale », al fine di stabilire un criterio di individuazione che ponga l'accento non solo sulla modalità tecnica di funzionamento del sistema informatico, ma anche sulle finalità e peculiarità proprie dello strumento, nonché sulla capacità di replicare funzioni, abilità e comportamenti propri delle persone;

b) si valuti la portata della definizione di « intelligenza artificiale », al fine di verificare se talune tecnologie elencate nell'allegato I, come i sistemi statistici tradizionali e gli approcci modellistici che garantiscono spiegabilità e trasparenza, siano effettivamente riconducibili alla definizione più aggiornata dei sistemi di IA e al perimetro di applicazione del nuovo regime, nonché di evitare profili di incertezza giuridica;

c) pur essendo condivisibile l'obiettivo di rendere il nuovo regime tecnologicamente neutro, abilitandone la capacità di

stare al passo con i progressi scientifici ed industriali, è opportuno prevedere che il potere di aggiornamento della definizione di sistema sia esercitato in maniera da consentire il massimo grado di partecipazione degli Stati membri, anche attribuendo considerazione prioritaria alle conseguenze di eventuali modifiche dell'ambito applicativo oggettivo sui rispettivi sistemi produttivi nazionali e sulle loro peculiarità;

d) si valuti l'opportunità di adottare orientamenti comuni circa le facoltà degli Stati membri di prevedere la possibilità di autorizzare in tutto o in parte sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal paragrafo 4 dell'articolo 5, al fine di evitare la frammentazione normativa;

e) occorre migliorare le previsioni di coordinamento tra il nuovo regime e le altre discipline, sia a carattere orizzontale (quale il regolamento generale sulla protezione dei dati), sia di tipo settoriale (ad esempio le norme future in materia di finanza digitale e la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali), al fine di evitare duplicazioni di oneri, o disallineamenti in grado di compromettere il raggiungimento dei rispettivi obiettivi, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali;

f) appare utile una riflessione sull'effettiva applicabilità del disposto di cui all'articolo 10 relativamente al rispetto dei requisiti di pertinenza, rappresentatività, esenzione da errori e completezza degli standard per quanto riguarda i dati di addestramento, convalida e prova utilizzati dai sistemi di IA ad alto rischio, anche alla luce di quanto recita il considerando 44 il quale richiede che tali set di dati debbano essere sufficientemente pertinenti, rappresentativi e privi di errori, nonché completi alla luce delle finalità previste dal sistema, e tenuto conto del fatto che eventuali distorsioni ed errori possono derivare da scelte progettuali e di design indipendenti dagli *standard* in materia di dati;

g) con riferimento al capo 3, appare utile definire con un maggior grado di precisione un sistema di *accountability*, che rifletta il ruolo attivo dei soggetti nella catena del valore dell'IA, inclusi quelli che svolgono un ruolo nell'implementazione di adattamenti e personalizzazioni che modifichino in modo sostanziale le modalità di erogazione o finanche le finalità stesse del sistema originariamente concepite dal fornitore;

h) si rafforzino gli strumenti per migliorare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni relative ai sistemi di IA;

i) per quanto concerne i codici di condotta di cui la Commissione e gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione ai sensi dell'articolo 69, appare particolarmente necessario agevolare e promuovere l'adozione di un codice etico di autoregolamentazione da parte dei fornitori di IA, inclusi quelli inseriti nelle categorie ad alto rischio, senza però determinare oneri eccessivi per il mercato; a tal fine, sarebbe opportuno istituire un tavolo di lavoro degli stakeholder che potrebbe avviare la discussione di tale codice già nel corso dell'esame della proposta di regolamento presso le istituzioni dell'Unione europea;

l) l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA nei diversi Stati membri a livello nazionale, già prevista all'articolo 53, dovrebbe essere particolarmente incoraggiata, costruendo un *framework* il più possibile omogeneo al fine di evitare eccessi di burocratizzazione, di favorire incentivi per le imprese innovative e scongiurare il rischio di una frammentazione della regolamentazione del mercato,

nonché garantire uniformità nelle pratiche amministrative;

m) con riferimento alle opzioni relative al modello di *governance* da adottare a livello nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 59 della proposta, sia nel caso dell'istituzione di un'autorità di controllo apposita, sia nel caso di conferimento delle rispettive funzioni ad un organismo esistente, è indispensabile dotare tali soggetti delle risorse specialistiche necessarie, oltreché assicurarne la necessaria sfera di indipendenza, attesa la rilevanza dei diritti fondamentali, specie quelli individuali, che possono essere incisi da strumenti di IA non in linea con il regolamento;

n) è opportuno sensibilizzare gli Stati membri affinché avviino le attività preparatorie che saranno necessarie per l'implementazione del regolamento;

o) dovrebbero essere implementate politiche volte a migliorare l'alfabetizzazione digitale, nonché le competenze in materia di IA, in particolare quelle ibride, che sono particolarmente adatte alla complessità delle questioni poste dall'uso dell'intelligenza artificiale; l'accento su tali politiche è, altresì, necessario anche alla luce delle risultanze dell'ultimo DESI (*Digital Economy and Society*);

p) è opportuno infine che la strategia nazionale sull'IA adottata nel novembre 2021 sia implementata con particolare riguardo agli obiettivi riconducibili alle politiche volte a migliorare le competenze in materia di IA e in raccordo con la futura cornice normativa europea, considerando anche il lavoro che il Consiglio d'Europa sta avviando sul tema.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto
n. 362.**

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e X (Attività produttive, Commercio e Turismo),

premessi che:

è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo che recepisce il contenuto della direttiva UE 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

lo schema attua la delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 (c.d. legge di delegazione europea 2019-2020) e, più precisamente, dall'Allegato A il quale, al n. 17, menziona, tra gli atti che il Governo è delegato a recepire, appunto la direttiva 2019/882;

la direttiva, il cui termine di recepimento scade il 28 giugno 2022, persegue l'obiettivo dell'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per vari prodotti e servizi quali, ad esempio, i servizi di comunicazione elettronica, di trasporto passeggeri, di commercio elettronico, non solo al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, ma anche allo scopo di migliorare l'inclusività sociale con particolare riferimento alla condizione delle persone con disabilità;

tra le novità più rilevanti che lo schema introduce nell'ordinamento nazionale si rileva la previsione, all'articolo 3, dell'esenzione delle microimprese (ossia le imprese con meno di 10 dipendenti e che non abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo superiore a 2 milioni di euro) dall'obbligo di rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti, così come l'introduzione, all'articolo 6, di nuovi e rilevanti obblighi per i fabbricanti in relazione ai requisiti, alla documentazione tecnica di

conformità ed alle istruzioni e informazioni da fornire al consumatore;

anche per gli importatori ed i distributori sono previsti degli obblighi prima di immettere un prodotto sul mercato: rispettivamente, l'articolo 8 prescrive che gli importatori verifichino in via preventiva che il fabbricante abbia assolto gli obblighi che gravano su di lui ai sensi del predetto articolo 6, essendo in caso contrario tenuti a trattenere la merce ed informarne il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato; l'articolo 9, analogamente, impone ai distributori di verificare che il prodotto rechi il marchio CE, sia accompagnato dai documenti utili per il consumatore e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai rispettivi obblighi (anche il distributore, in caso contrario, è tenuto a non mettere in commercio il bene e ad informarne il fabbricante o l'importatore ed il Ministero dello sviluppo economico);

le autorità tenute a vigilare sul rispetto dei requisiti di accessibilità sono individuate, per il mercato dei prodotti, nel Ministero dello sviluppo economico (artt. 17 - 20) e, per il mercato dei servizi, nell'AgID (art. 21);

le Commissioni hanno udito i relatori Nobili e Piastra nella seduta del 16 marzo 2022, hanno svolto un ciclo di audizioni e hanno acquisito i contributi e le posizioni dell'AgID, dell'OND, dell'UDICOM, del professore Stefano Capolongo, della FAND, della FISH, dell'ANGLAT, del professore Roberto Scano per Uni CT/531 «*eAccessibility*», dell'ART e delle associazioni aderenti a Confindustria;

è emerso, in definitiva, che lo scopo fondamentale della Direttiva in via di re-

cepimento e del decreto legislativo emanando può collocarsi nel solco dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, il quale fa carico alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della personalità e, dunque, viene incontro alle esigenze delle persone con disabilità, soprattutto con riferimento ai prodotti a tecnologia avanzata quali, a titolo esemplificativo, i sistemi operativi informatici, i terminali *self-service* di pagamento, le apparecchiature per fruire dei servizi audiovisivi;

non sono esclusi dai requisiti di accessibilità, ovviamente, i prodotti e i servizi tradizionali, che in tutta l'Unione europea devono possedere caratteristiche *standard* di accessibilità, anche per assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

a quest'ultimo proposito, diverse associazioni tra quelle ascoltate nel ciclo di audizioni hanno rappresentato l'esigenza di sopprimere l'esenzione contenuta nell'Allegato 1, Sez. IV, lett. c), dello schema, relativa ai servizi di trasporto passeggeri aerei, su autobus, su ferrovia e per vie navigabili;

la FISH, in particolare, inoltre, ha sottolineato l'esigenza delle persone cieche e sorde e, pertanto, di dare piena attuazione al requisito di cui alla Sez. I dell'Allegato 1, n. 1, in particolare alle lettere a), punto i), e b), punto i), e Allegato 1, n. 2, vale a dire dell'offerta attraverso più di un canale sensoriale;

nella seduta del 30 marzo 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso, sullo schema di decreto legislativo in esame, parere favorevole subordinato all'accettazione dell'emendamento di modifica dell'articolo 21, comma 1, formulato dalle Regioni nella riunione tecnica del 15 marzo 2022 e ritenuto accoglibile dalle Amministrazioni statali competenti;

appare opportuno che il testo del decreto legislativo contempli un ruolo consultivo dell'ART nell'emanazione delle linee guida da parte dell'AgID nel contesto dei poteri sanzionatori;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 25, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente:

3-bis. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. I siti *web* e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro sei mesi dall'emanazione delle predette linee guida »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1, di aggiungere il seguente periodo: « Nei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è sempre assicurata la disponibilità di più canali sensoriali »;

2) dopo il comma 2, di aggiungere il seguente:

« 2-bis. I siti *internet* e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale indicano anche i percorsi accessibili alle persone con disabilità »;

b) all'articolo 21 di:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi, qualora sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, ne valuta la conformità rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Ove accerti che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3,

lettere a), b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti di accessibilità di cui al presente decreto, essa richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da essa stabilito. Se il fornitore di servizi interessato non adotta le misure correttive richieste entro il termine indicato, l'Agenzia indica al fornitore di servizi un termine ragionevole per procedere all'oscuramento dello specifico servizio *on line* che non rispetta i requisiti dell'accessibilità e ove necessario al ritiro dell'applicazione mobile dallo *store*, ovvero adotta le necessarie misure inibitorie dell'utilizzo del servizio. Tali misure sono adottate secondo i principi di

proporzione e ragionevolezza e sono, comunque, revocate se il fornitore si adegua al rispetto delle misure correttive. Qualora la mancata adozione delle misure correttive inerisca a servizi di trasporto, prima di adottare le misure inibitorie l'Agenzia acquisisce il parere dell'Autorità per la regolazione dei trasporti. »;

2) aggiungere al comma 2 il seguente periodo: « Per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), acquisisce il parere dell'Autorità per la regolazione dei trasporti. »;

c) all'articolo 1, comma 3, lettera c), e, conseguentemente, all'Allegato 1, Sez. IV, lettera c), alinea, di sostituire le parole: « a eccezione » con le seguenti: « ivi compresi ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059-A (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 15

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 42

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 20

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 21

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio*) 21

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 22

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere del relatore*) 45

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (*Seguito esame e rinvio*) 33

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (*Seguito esame e rinvio*) 41

ALLEGATO 4 (*Proposta di nuovo testo della proposta di legge c. 1854 da adottare come testo base*) 47

AVVERTENZA 41

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1059-A.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, la proposta di legge C. 1059-A, recante modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che la VIII Commissione ha iniziato l'esame in sede referente della proposta di legge C. 1059 Foti nella seduta del 3 aprile 2019 e lo ha concluso nella seduta del 7 aprile 2021, deliberando di conferire mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea. Nella seduta del 12 ottobre 2021 l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione della proposta di legge; nel corso dell'ulteriore esame in sede referente, successivo al rinvio, non sono state apportate modifiche al testo del provvedimento.

In sintesi, la proposta di legge, che si compone di un solo articolo, costituito da un solo comma, è volto ad escludere, per le associazioni di promozione sociale che svol-

gono (anche occasionalmente) attività di culto, l'applicazione della normativa di favore prevista, dall'articolo 71, comma 1, del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore.

Al fine di comprendere il quadro normativo in cui si inserisce l'intervento normativo, rileva come il predetto articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 dispone che «le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica». Al di fuori di tale disciplina di favore, invece, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile è considerato urbanisticamente rilevante (indipendentemente dal fatto che avvenga con o senza opere a tanto preordinate) e, come tale, necessita quindi di un titolo edilizio abilitativo.

Solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, si integra in questa ipotesi una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, e ciò, indipendentemente dall'esecuzione di opere.

L'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia) dispone che «salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b)

produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale ».

Il richiamo alle leggi regionali recato dal citato articolo 23-ter tiene conto del disposto dell'articolo 10 del medesimo testo unico, ove, tra l'altro, si assoggettano a permesso di costruire « gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso » e si dispone che « le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività ». Lo stesso articolo, al comma 3, dispone che « le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire ».

A titolo esemplificativo, segnala come la legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005 (« Legge per il governo del territorio »), all'articolo 52, comma 3-bis, stabilisce che i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire. Si tratta quindi di una disposizione che estende, anche al di fuori delle zone A (definite dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968), quanto previsto dal citato articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Segnala, inoltre, come la citata legge regionale lombarda (n. 12 del 2005), come modificata dalla legge regionale n. 2 del 2015, preveda, all'articolo 70, alcuni principi in materia di edificazione dei luoghi di culto delle confessioni diverse da quella cattolica. Le nuove norme si applicano alle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato, nonché in virtù della riformulazione derivante

dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2016, agli enti delle altre confessioni religiose.

Con la citata sentenza, la Corte costituzionale ha giudicato costituzionalmente illegittimi i requisiti previsti per gli enti delle confessioni religiose prive di intesa con lo Stato (« presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo » e « relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione »).

Osserva inoltre come il mutamento di destinazione di edifici al fine di un loro utilizzo quali luoghi di culto sia stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali volte, da un lato, a definire le caratteristiche in presenza delle quali l'edificio è da ritenersi destinato ad attività di culto, e, dall'altro, a considerare l'aspetto autorizzativo del citato mutamento di destinazione.

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 683 del 2011) « emerge come le deroghe al piano regolatore comunale non possano essere di tale entità da elidere le esigenze di ordine urbanistico sottese al piano e, in particolare, non possano legittimare eccezioni alle destinazioni di zona, sulle quali si fonda la struttura concettuale stessa del piano regolatore generale nelle scelte fondanti sull'uso del territorio. Appare quindi corretto affermare che anche i permessi in deroga debbano osservare tali principi e sono quindi legittimi nella misura in cui si allineano alle destinazioni d'uso ammesse dal piano regolatore all'interno delle singole zone ». Sul punto richiama anche la recente sentenza del T.A.R. Veneto n. 91 del 27 gennaio 2015, ove si legge che « occorre distinguere il caso di [...] esercizio di un'attività associativa all'interno di un capannone industriale-artigianale, nel quale si svolgono, privatamente e saltuariamente, preghiere religiose, attività espressione dello *ius utendi* del proprietario ed inidonea a comportare l'assegnazione dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale, da altri e ben diversi casi di mutamenti di

destinazione d'uso suscettibili, per l'afflusso di persone o di utenti, di creare centri di aggregazione (chiese, moschee, centri sociali, ecc.) aventi come destinazione principale o esclusiva l'esercizio del culto religioso o altre attività con riflessi di rilevante impatto urbanistico, che richiedono la verifica delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a dette destinazioni (si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 5778/2011) ».

Nella sentenza n. 34812 del 17 luglio 2017, la Corte di cassazione ha ricordato che « è stato chiarito (richiama la sentenza della Sezione 3, n. 5712 del 13/12/2013, e le successive sentenze conformi, tra cui Sezione 3, n. 39897 del 24/06/2014, e Sezione 3, n. 26455 del 05/04/2016, citate) che il mutamento di destinazione d'uso senza opere è attualmente assoggettato alla S.C.I.A., purché intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria omogenea. Dunque deve ritenersi consentita la modifica di destinazione d'uso funzionale che non comporti una oggettiva modificazione dell'assetto urbanistico ed edilizio del territorio e non incida sugli indici di edificabilità, che non determini, cioè, un aggravio del carico urbanistico, inteso come maggiore richiesta di servizi cosiddetti secondari, come ad esempio gli spazi pubblici destinati a parcheggio e le esigenze di trasporto, smaltimento di rifiuti e viabilità (si veda la sentenza della Sezione 3, n. 24852 del 8/5/2013), derivante dalla diversa destinazione impressa al bene. Per quanto riguarda la destinazione a luogo di culto, la stessa non è astrattamente incompatibile con le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e cioè quella residenziale, quella turistico-ricettiva, quella produttiva e direzionale, quella commerciale e quella rurale, in quanto può coesistere con tali destinazioni, a condizione che non determini l'assegnazione dell'immobile a una diversa categoria funzionale tra quelle

suddette e non comporti, ancorché tale destinazione non sia accompagnata dalla esecuzione di opere edilizie, un aggravio del carico urbanistico nel senso anzidetto. In linea generale, osserva che l'attività di culto non rientra in alcuna delle suddette categorie funzionali, sicché il suo svolgimento, di per sé, non determina l'assegnazione dell'immobile a una di esse diversa da quella originaria, salvo che ciò venga in concreto accertato, unitamente, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 44, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, all'aggravio del carico urbanistico (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 4943 del 17/01/2012, Bittesini, Rv. 251984; Sez. 3, n. 19378 del 15/03/2002, Catalano, Rv. 221951; Sez. 3, n. 26209 del 30/04/2003, Censullo, Rv. 225515) ».

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge incida su un profilo rientrante nella materia « governo del territorio », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Al riguardo segnala come il « nucleo duro » della disciplina del governo del territorio sia rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia (si vedano le sentenze n. 303 e n. 362 del 2003).

Al tempo stesso, all'indomani della riforma, la Corte ha messo in evidenza come la materia vada ben oltre questi aspetti, affermando che il governo del territorio « comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti e attività » (si veda la sentenza n. 307 del 2003). L'ambito disciplinato dal Testo unico in materia edilizia è ricompreso per giurisprudenza costante nella competenza concorrente in materia di « governo del territorio » (sentenze n. 196 del 2004, n. 362 e n. 303 del 2003; sentenza n. 233 del 2015). In questo settore, la Corte ha da sempre annoverato molteplici disposizioni dello stesso testo unico tra i principi fondamentali del « governo del territorio » (*ex plurimis*, sentenze n. 282, n. 272, n. 231 e n. 67 del 2016,

n. 259 e n. 167 del 2014, n. 64 del 2013 e n. 309 del 2011).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da considerarsi, tra gli altri, principi fondamentali della legislazione dello Stato le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenza n. 309 del 2011).

Degna di nota è anche la sentenza n. 63 del 2016 della Corte costituzionale, con la quale è stata censurata la legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale lombarda n. 12 del 2005 (introdotte dalla successiva legge regionale n. 2 del 2015). Secondo la Corte la normativa regionale illustrata, in quanto disciplina la pianificazione urbanistica dei luoghi di culto, attiene senz'altro al « governo del territorio », cosicché, riguardata dal punto di vista materiale, rientra nelle competenze regionali concorrenti, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost. (*ex plurimis*, sentenze n. 272, n. 102 e n. 6 del 2013). Nondimeno, la valutazione sul rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, richiede di tenere conto, oltre che dell'oggetto, anche della *ratio* della normativa impugnata e di identificare correttamente e compiutamente gli interessi tutelati, nonché le finalità perseguite (*ex plurimis*, sentenze n. 140 del 2015, n. 167 e n. 119 del 2014). Il legislatore regionale, nell'esercizio delle sue competenze, qual è quella in materia di « governo del territorio » che qui viene in rilievo, non può mai perseguire finalità che esorbitano dai compiti della Regione. Da questo punto di vista occorre ribadire che la legislazione regionale in materia di edilizia del culto « trova la sua ragione e giustificazione – propria della materia urbanistica – nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi » (sentenza n. 195 del 1993). In questi limiti soltanto la regolazione dell'edilizia di culto resta nel-

l'ambito delle competenze regionali. Non è, invece, consentito al legislatore regionale, all'interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolano o compromettano la libertà di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto. Poiché la disponibilità di luoghi dedicati è condizione essenziale per l'effettivo esercizio della libertà di culto, un tale tipo di intervento normativo eccederebbe dalle competenze regionali, perché finirebbe per interferire con l'attuazione della libertà di religione, garantita agli articoli 8, primo comma, e 19, della Costituzione, condizionandone l'effettivo esercizio.

Pertanto, una lettura unitaria dei principi costituzionali sopra richiamati porta a concludere che la Regione è titolata, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e realizzazione di luoghi di culto; viceversa, essa esorbita dalle sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di eguaglianza, se, ai fini dell'applicabilità di tali disposizioni, impone requisiti differenziati, e più stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Assume, inoltre, rilievo (con riferimento al regime delle destinazioni d'uso degli immobili) il limite esterno alla materia « governo del territorio » derivante dalla materia della sicurezza, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Ciò in quanto, se nel governo del territorio rientrano gli usi ammissibili del territorio e la localizzazione di impianti o attività, ne restano esclusi i profili legati alla sicurezza degli edifici.

Alla luce della finalità della proposta di legge in esame, può assumere anche rilievo il quadro costituzionale delle garanzie della libertà religiosa, definito dagli articoli 8, primo comma, 19 e 20 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 19 della Costituzione prevede che « tutti hanno diritto di

professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume », mentre l'articolo 20 della Costituzione dispone che « il carattere ecclesastico e il fine di religione d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ».

Rileva in materia anche la giurisprudenza costituzionale sul principio di laicità, che la Corte costituzionale annovera tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Tale principio supremo trova fondamento negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, ed implica la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. In tale quadro, la Corte costituzionale ha ricordato (nella sentenza n. 195 del 1993) come la realizzazione dei servizi religiosi ha per effetto di rendere concretamente possibile, e comunque di facilitare, le attività di culto, che rappresentano un'estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa espressamente enunciata nell'articolo 19 della Costituzione.

Più di recente, la Corte costituzionale ha ribadito (con la sentenza n. 67 del 2017) come l'ordinamento repubblicano sia contraddistinto dal principio di laicità, da intendersi, secondo l'accezione che la stessa giurisprudenza costituzionale ne ha dato (sentenze n. 63 del 2016, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989), non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità. [...] Altresì consolidato è il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove « rendere concretamente possibile, o comunque [...] facilitare, le attività di culto » (sentenza n. 195 del 1993) rientra nella tutela di cui all'articolo 19 della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare la

propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016).

Da ultimo, con la sentenza n. 254 del 2019 la Corte costituzionale ha sottolineato che « la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017) e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo – in applicazione del citato principio di laicità – esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici (sentenze n. 63 del 2016, n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993) ». Nella medesima pronuncia la Corte (punto 6.3 del considerato in diritto) pone in evidenza il carattere assoluto della previsione, giudicata incostituzionale, dell'articolo 72, comma 2, della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005 (che subordinava l'installazione di qualsiasi attrezzatura religiosa all'esistenza del piano delle attrezzature religiose) in ragione del fatto che essa riguardava « indistintamente (ed esclusivamente) tutte le nuove attrezzature religiose, a prescindere dal loro carattere pubblico o privato, dalla loro dimensione, dalla specifica funzione cui sono adibite, dalla loro attitudine a ospitare un numero più o meno consistente di fedeli, e dunque dal loro impatto urbanistico, che può essere molto variabile e potenzialmente irrilevante ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione (Agricoltura), la proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Evidenzia quindi come, nel corso dell'esame in sede referente, sia stata soppressa la disposizione che recava una delega al Governo per lo sviluppo dell'ippicoltura, disposizione a cui tuttavia fa ancora riferimento il titolo del provvedimento, che andrebbe dunque modificato in sede di coordinamento formale.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che si compone di tre articoli, l'articolo 1 definisce cosa debba intendersi per ippicoltura. Più nel dettaglio, ai sensi del comma 1, si prevede che le attività dell'ippicoltura interessano tutti gli equidi, sia destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano sia non destinati alla produzione di alimenti.

Tali attività, ai sensi del comma 2, riguardano l'allevamento, la riproduzione, la gestazione, la nascita e lo svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale, e sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Inoltre, ai sensi del comma 3, sono considerate connesse all'attività agricola le seguenti attività:

l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione della produzione del seme;

la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli;

la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone;

la gestione e il mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi;

la promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e allevamenti e le cliniche veterinarie;

la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia (cioè delle attività ferratura dello zoccolo degli animali).

Ai sensi del comma 4, la formazione in materia di discipline equestri, nonché l'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e dell'intera filiera della ippicoltura.

In base al comma 5, alle attività di ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo.

Ai sensi del comma 6, alla cessione e vendita degli equidi si applica l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

Il comma 7 prevede che gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai fini previdenziali e assistenziali, lavoratori agricoli dipendenti.

Il comma 8 stabilisce il divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento, pur attenendo all'ippicoltura, ne reca la disciplina ai fini civilistici, fiscali e previdenziali, risultando pertanto riconducibile alle materie « sistema tributario dello Stato », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) della Costituzione.

Per quanto riguarda invece l'ippicoltura come disciplina zootecnica, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 173 del 2014 ha sostenuto che: « il significato corrente del termine “zootecnia” richiama indubbiamente l'attività diretta all'allevamento e allo sfruttamento degli animali “produttivi”, cioè idonei a fornire all'uomo un'utilità di natura economica »; e che « ciò è confermato dal rilievo che l'attività zootecnica è stata sempre considerata, proprio in tema di riparto di competenze tra Stato e regioni, come inscindibile dalla materia dell'“agricoltura” – di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione – ed anzi come un settore, un aspetto particolare di questa » (sentenza n. 123 del 1992).

La Corte ha, viceversa, ritenuto che al paradigma della « tutela della salute », materia ascrivibile alla competenza concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono riconducibili gli obiettivi di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria (sentenza n. 222 del 2003).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.15.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 16.15.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta di esame si era convenuto di rinviare la discussione della Relazione, al fine di consentire al Governo di approfondire il contenuto della proposta di risoluzione formulata dalla relatrice, Baldino, e della proposta di risoluzione presentata dal gruppo Fratelli d'Italia.

Rammenta che tale ultima risoluzione sarà posta in votazione dopo la risoluzione formulata dalla relatrice, per le parti non eventualmente precluse o assorbite.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO chiede di rinviare ulteriormente l'esame della Relazione, al fine di consentire ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio di svolgere i necessari approfondimenti sulle risoluzioni presentate.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta che sarà convocata per la giornata di martedì 19 aprile.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 16.20.**Documento di economia e finanza 2022.**

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5, Annesso e allegati).

Avverte che il parere sul Documento dovrà essere espresso entro il pomeriggio di martedì 19 aprile prossimo, atteso che esso sarà discusso in Assemblea nella seduta di mercoledì 20 aprile prossimo.

Da quindi la parola al relatore, Cecanti, per l'illustrazione del Documento e la formulazione di una proposta di parere, che è già stata anticipata informalmente a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC). Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cosiddetto Semestre europeo. Il

Semestre europeo fornisce un quadro, temporalmente scandito, per la gestione delle varie tappe della strategia di coordinamento delle politiche economiche tra i paesi dell'UE.

Il DEF, secondo l'articolo 10 della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), si compone di tre sezioni e di una serie di allegati.

La prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. La sezione espone gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle PA, articolati per i sottosectori della PA, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi. Ciò anche ai fini di dar conto del rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT), qualora si sia verificato uno scostamento dall'obiettivo medesimo. La sezione contiene, inoltre, le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità.

La seconda sezione « Analisi e tendenze della finanza pubblica » riporta, principalmente, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della PA riferite almeno al triennio successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione

sociale e alla sanità, al debito delle amministrazioni pubbliche ed al relativo costo medio, nonché all'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati; le informazioni, infine, sulle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

La terza sezione reca lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale. In tale ambito sono indicati:

lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità;

i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

Passando quindi a illustrare il contenuto del DEF 2022, rileva come la Sezione I si articola in 6 capitoli, relativi, rispettivamente, al quadro complessivo e alla politica di bilancio, al quadro macroeconomico, all'indebitamento netto e al debito pubblico, sensitività e sostenibilità delle finanze pubbliche, alle azioni intraprese e alle linee di tendenza, nonché agli aspetti istituzionali delle finanze pubbliche. Vi è quindi un'appendice che descrive gli effetti netti della manovra di finanza pubblica sull'indebitamento netto della PA.

In questa prima Sezione si evidenzia come, dopo la forte contrazione registrata nel 2020 a causa della pandemia, il PIL mondiale sia cresciuto sopra ai livelli precrisi nel corso del 2021, grazie soprattutto alla crescente disponibilità dei vaccini contro il COVID-19.

Nel quadro complessivo della politica di bilancio, infatti, si rileva che nel 2021 l'Italia ha conseguito un forte recupero del prodotto interno lordo e un notevole miglioramento della finanza pubblica. Il prodotto interno lordo (PIL) è cresciuto del 6,6 per cento in termini reali, dopo l'eccezionale caduta del 9,0 per cento registrata nel 2020 in connessione con lo scoppio della pandemia. L'indebitamento netto della Pubblica amministrazione (PA) è sceso al 7,2 per cento del PIL, dal 9,6 per cento del 2020. Grazie alla sostenuta crescita del prodotto in termini nominali (7,2 per cento), il rapporto tra debito pubblico e PIL a fine 2021 è sceso al 150,8 per cento, dal picco del 155,3 per cento toccato nel 2020. Tuttavia, dopo la notevole ripresa registrata nei due trimestri centrali del 2021, negli ultimi mesi dell'anno scorso il ritmo di crescita del PIL è stato rallentato dalla quarta ondata dell'epidemia da Covid-19, da carenze di materiali e componenti, nonché dall'impennata dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, che peraltro avevano già registrato forti aumenti a partire dalla tarda primavera.

Nel primo bimestre di quest'anno gli indicatori del ciclo internazionale si sono indeboliti, pur rimanendo moderatamente positivi.

Le prospettive legate al protrarsi della fase di rialzo dei mercati finanziari si sono dunque indebolite negli ultimi mesi del 2021, sia, in un primo momento, a causa delle aspettative di politiche monetarie maggiormente restrittive, in connessione con l'innescarsi di tendenze inflazionistiche; sia, in un secondo momento, in ragione delle instabilità geopolitiche emerse già nel mese di gennaio man mano che si concretizzava il rischio di un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

In Italia, l'impatto del rialzo dei prezzi energetici sui costi delle imprese e sui bi-

lanci familiari si è aggravato, sebbene gli interventi finanziati dalla Legge di bilancio 2022 e da successivi provvedimenti del Governo lo abbiano ridotto di oltre un quarto per quanto riguarda il primo semestre del 2022. A gennaio, la produzione dell'industria e delle costruzioni ha segnato una decisa battuta d'arresto, mentre il tasso di inflazione segnava nuovi rialzi, in Italia così come negli altri Paesi europei.

Il forte impulso inflazionistico proveniente dall'energia e dalle materie prime ha anche causato una revisione al rialzo delle aspettative di mercato sulla futura politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE). Di conseguenza, i tassi di interesse hanno registrato aumenti significativi e il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e il Bund si è ampliato.

Su questo già complesso quadro economico, a fine febbraio si è quindi inserito l'attacco militare della Russia all'Ucraina.

Tale instabilità, acuitasi a seguito dell'esplosione della guerra, ha determinato significative revisioni al ribasso non solo degli indici azionari, ma più in generale di tutti gli elementi di rischio che agiscono sullo scenario globale. Come evidenziato dal DEF, l'economia internazionale è chiamata a fronteggiare una forte inflazione sul fronte delle materie prime con possibili interruzioni nelle catene di approvvigionamento. Inoltre, gli effetti del conflitto potrebbero condurre ad una maggiore fragilità dei mercati emergenti, all'estromissione dell'undicesima economia mondiale dai canali commerciali e finanziari e ad un'ulteriore volatilità nei mercati.

Le implicazioni della crisi in Ucraina potrebbero influire negativamente, inoltre, sul percorso di normalizzazione della politica monetaria intrapreso da numerose banche centrali dopo l'orientamento espansivo consolidatosi nel biennio 2020-2021, finalizzato al contrasto delle conseguenze economiche negative della crisi pandemica.

Il mutato contesto internazionale ha indotto l'OCSE a rivedere al ribasso le stime sulla crescita globale nel suo Rapporto intermedio di marzo 2022.

Tra i principali rischi economici di grave entità rilevati dall'OCSE rientra la cessa-

zione delle esportazioni di energia della Russia verso l'UE. Fino a qualche tempo fa, la Russia forniva infatti all'Europa oltre il 40 per cento delle sue importazioni di gas naturale, fonte di energia fondamentale per il riscaldamento e per la produzione di energia elettrica. L'impatto di una rapida riduzione o interruzione degli approvvigionamenti dalla Russia, pur di difficile quantificazione, sarebbe fortemente negativo, a causa delle limitate possibilità di rinvenire fonti alternative di approvvigionamento energetico sui mercati mondiali a breve termine, nonché della scarsità delle riserve di gas naturale. La guerra ha messo in evidenza, dunque, l'importanza di ridurre al minimo la dipendenza dalla Russia per alcune importazioni essenziali, in particolare al fine di garantire la sicurezza energetica e agevolare la transizione verso un'economia verde.

In questo contesto di grande incertezza, la fiducia delle famiglie italiane, già in fase di lieve discesa da ottobre, è dunque scesa marcatamente in marzo a causa della guerra in Ucraina. In particolare, le famiglie sono risultate assai più pessimiste sulle prospettive economiche dell'Italia e meno orientate a effettuare acquisti di beni durevoli, mentre la loro valutazione sulle proprie condizioni economiche non è sensibilmente peggiorata. Il peggioramento della fiducia delle imprese secondo l'indagine congiunturale Istat è risultato più contenuto, con un moderato calo per l'industria manifatturiera e dei servizi e un peggioramento più sensibile del commercio al dettaglio. Nelle costruzioni, invece, l'indice di fiducia ha toccato un nuovo massimo sebbene un'elevata quota di imprese riporti pressioni al rialzo sui prezzi. Gli investimenti nel 2021 hanno registrato un aumento notevole (17 per cento). Gli investimenti in costruzioni hanno sperimentato l'incremento più ampio (22,3 per cento), sostenuto anche dai provvedimenti governativi a favore del settore, seguiti da quelli in macchinari e attrezzature (19,5 per cento). L'aumento degli investimenti nelle costruzioni si è accompagnato all'andamento positivo dei volumi di compravendita e alla crescita dei prezzi delle abitazioni.

Per quanto riguarda le prospettive dell'economia italiana e il quadro tendenziale, lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2022 riflette un quadro economico fortemente condizionato dall'incertezza sull'evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina e dal conseguente aumento dei prezzi delle materie prime e dalle oscillazioni osservate nei mercati finanziari.

Come già rilevato, prima del conflitto – sottolinea il DEF – l'economia italiana era attesa in forte ripresa anche nel 2022, grazie al miglioramento del quadro sanitario, alle politiche fiscali espansive e alle condizioni finanziarie favorevoli.

Tuttavia, già sul finire dell'anno erano emersi segnali di indebolimento della ripresa.

I dati più recenti sugli indicatori di fiducia fanno emergere ulteriori segnali di rallentamento legati all'insorgere del conflitto. Le sopraggiunte tensioni internazionali hanno innescato un'ulteriore accelerazione dei prezzi delle *commodity* energetiche e alimentari, giunti a livelli eccezionalmente elevati, il cui impatto su imprese e famiglie si è aggravato, nonostante i provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento dei costi. Secondo i dati preliminari dell'Istat, i prezzi al consumo a marzo risultano in crescita tendenziale del 6,7 per cento secondo l'indice nazionale (NIC), dal 5,7 per cento di febbraio, e del 7,0 per cento secondo l'IPCA.

Dopo l'incremento congiunturale dello 0,6 per cento della crescita registrato dal PIL nel quarto trimestre del 2021, ci si attende ora una contrazione del PIL dello 0,5 per cento nel primo trimestre di quest'anno, attribuibile principalmente a una contrazione del valore aggiunto dell'industria.

Per il secondo trimestre si prevede una moderata ripresa della crescita del PIL, trainata principalmente dai servizi, che beneficerebbero delle riaperture a partire dalla primavera, con la fine dello stato di emergenza.

Tuttavia, il DEF segnala che, nonostante si stimi anche un rimbalzo della produzione industriale a febbraio, nell'indagine Istat di marzo le aspettative delle imprese

manfatturiere su ordinativi e produzione denotano un netto peggioramento, il che denota rischi al ribasso per il secondo trimestre.

Il DEF 2022, in particolare, mette in evidenza l'andamento negativo della produzione industriale che, dopo la flessione di dicembre (-1,1 per cento rispetto al mese precedente), ha registrato una forte caduta a gennaio (-3,4 per cento rispetto a dicembre), che porta l'indice destagionalizzato a collocarsi 1,9 punti percentuali al di sotto dei livelli pre-crisi pandemica.

A fronte di questi andamenti congiunturali dovuti al peggioramento del quadro internazionale, le prospettive di crescita dell'economia appaiono oggi più deboli e assai più incerte di quanto ipotizzato a settembre ed anche a inizio anno.

Anche in conseguenza di un livello di partenza del PIL trimestrale più elevato a fine 2021 rispetto a quanto stimato a settembre 2021, e considerando l'impatto economico del conflitto e delle sanzioni imposte nei confronti della Russia, la previsione tendenziale di crescita in termini reali del PIL per il 2022 viene rivista al 2,9 per cento, al ribasso di 1,8 punti percentuali rispetto al 4,7 per cento prospettato nello scenario programmatico della NADEF del settembre scorso.

La previsione del PIL per il 2023 scende in confronto alla NADEF, al 2,3 per cento rispetto al 2,8 per cento previsto a settembre 2021, a seguito delle ripercussioni delle tensioni economiche ed internazionali in corso; mentre per il 2024 si prevede solo una lieve riduzione, dall'1,9 per cento all'1,8 per cento rispetto alla previsione della NADEF.

La previsione per il 2025 viene posta all'1,5 per cento, seguendo l'approccio secondo cui il tasso di crescita su un orizzonte a tre anni converge verso il tasso di crescita « potenziale » dell'economia italiana. Quest'ultimo, ipotizzando l'attuazione del programma di investimenti e riforme previsto dal PNRR, è cifrato all'1,4 per cento.

La revisione al ribasso della previsione per il 2022 – si spiega nel DEF – è dovuta

essenzialmente al peggioramento delle variabili esogene della previsione.

Risultano infatti riviste al ribasso le previsioni di crescita sia del commercio mondiale sia delle importazioni dei *partner* commerciali dell'Italia. In aggiunta, va considerato l'impatto specifico dei minori flussi di commercio bilaterale tra Italia e Russia dovuti alla situazione bellica e alle sanzioni.

Incidono negativamente sul nuovo quadro previsionale anche i livelli più elevati attesi dei prezzi delle materie prime e dell'energia e dei tassi di interesse. Anche il tasso di cambio ponderato dell'euro risulta meno competitivo, sebbene l'euro resti debole nei confronti del dollaro.

Nel quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2022 e successivi, il Governo dichiara di confermare gli obiettivi (previsti dalla NADEF) del deficit di 5,6 per cento del PIL nel 2022, di 3,9 per cento nel 2023, 3,3 per cento nel 2024. Per il 2025 il nuovo obiettivo di deficit è fissato al 2,8 per cento del PIL.

Le proiezioni più favorevoli del rapporto deficit/PIL (indebitamento netto) a legislazione vigente per il 2022 (5,1 per cento di PIL) consentono un margine di circa 0,5 punti percentuali di PIL che il Governo dichiara di voler utilizzare per finanziare un nuovo provvedimento.

Con il nuovo decreto-legge preannunciato nel mese di aprile saranno ripristinati i fondi di bilancio utilizzati a parziale copertura del decreto-legge n. 17 del 2022 (riguardante, tra l'altro, misure per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale), con un onere di finanza pubblica pari a 4,5 miliardi.

Le restanti risorse saranno destinate ai seguenti interventi:

l'incremento dei fondi per le garanzie sul credito;

l'aumento delle risorse necessarie a coprire l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche;

ulteriori interventi per contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell'energia;

ulteriori misure necessarie per assistere i profughi ucraini e per alleviare l'impatto economico del conflitto in corso in Ucraina sulle aziende italiane;

sostegno al sistema sanitario e ai settori maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica.

Si prevede che con il suddetto intervento la crescita del PIL reale salirà al 3,1 per cento nel 2022 (+0,2 rispetto al tendenziale) e al 2,4 per cento nel 2023 (+0,1). Le maggiori risorse stanziare, rivolte a famiglie e imprese, contribuiranno ad aumentare rispetto allo scenario tendenziale gli investimenti dello 0,3 per cento e i consumi delle famiglie di circa 0,1 punti percentuali nel 2022 corso. Nel 2023 i consumi delle famiglie nel quadro macroeconomico programmatico cresceranno del 2,1 per cento (in linea con il quadro tendenziale) e gli investimenti fissi lordi totali del 5,5 per cento (di 0,4 punti percentuali in più rispetto allo scenario tendenziale).

Lo scenario programmatico del DEF prevede un maggior numero di occupati e un minor tasso di disoccupazione rispetto al quadro tendenziale, che si attesta al 8,1 per cento nel 2023, per poi ridursi ulteriormente all'8,0 per cento nel 2024 e al 7,9 per cento nel 2025. Le previsioni di crescita del PIL per il 2024 e il 2025 rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quelle riportate nello scenario a legislazione vigente. Per il resto, le differenze fra scenario programmatico e tendenziale risultano limitate in quanto il differenziale di deficit è ampio nel 2022, ma si riduce nel prossimo triennio fino a sostanzialmente annullarsi nel 2024-2025.

Il DEF analizza poi, come di consueto, diversi scenari di rischio per le principali variabili esogene della previsione, fra cui la possibilità di una recrudescenza della pandemia, di rialzi dei tassi di interesse e di apprezzamento del tasso di cambio dell'euro superiori a quanto ipotizzato nel quadro tendenziale, evidenziando uno scenario di rischio legato alla guerra in Ucraina ed in particolare all'eventualità che un ulteriore inasprimento delle sanzioni porti

all'interruzione degli afflussi di gas e petrolio dalla Russia. Nella simulazione più sfavorevole, i risultati mostrano una caduta del PIL, in confronto allo scenario tendenziale, di 2,3 punti percentuali nel 2022 e 1,9 nel 2023. Pertanto, la crescita del PIL in termini reali nel 2022 sarebbe pari a 0,6 per cento e nel 2023 a 0,4 per cento.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, nel Programma nazionale di riforma 2022 il Governo individua quattro priorità di azione per modernizzare e rendere più efficiente e competente la pubblica amministrazione, anche in risposta alle sfide poste dal PNRR, che affida alla PA il compito di gestire un ingente ammontare di risorse e al contempo di contribuire a formulare le riforme strategiche per il Paese.

Le quattro direttrici del percorso sono:

il miglioramento dei meccanismi di accesso e delle procedure di selezione in modo da favorire il ricambio generazionale;

la semplificazione di norme e procedure;

la qualificazione e la riqualificazione delle risorse umane;

la digitalizzazione.

Si tratta delle riforme a cui, negli ultimi anni, le istituzioni europee hanno invitato l'Italia a dare priorità. In particolare, la Raccomandazione n. 3 del Consiglio europeo per il 2019 – riprendendo sostanzialmente quanto già previsto nelle omologhe Raccomandazioni per il 2017 e 2018 – invitava l'Italia a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali.

Lungo la stessa linea direttrice, nelle Raccomandazioni 2020 il Consiglio aveva invitato l'Italia ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a realizzare « un'infrastruttura digitale rafforzata per

garantire la fornitura di servizi essenziali » (Raccomandazione n. 3) e a « migliorare [...] il funzionamento della pubblica amministrazione » (Raccomandazione n. 4), nella considerazione che « un'amministrazione pubblica efficace è cruciale per garantire che le misure adottate per affrontare l'emergenza e sostenere la ripresa economica non siano rallentate nella loro attuazione. »

Nelle Raccomandazioni del 2 giugno 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha invitato l'Italia a dare priorità agli investimenti sostenibili e propizi per la crescita, sostenendo in particolare la transizione digitale, nonché la transizione verde; a privilegiare le riforme strutturali di bilancio che contribuiranno al finanziamento delle priorità delle politiche pubbliche e alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Per quanto concerne l'accesso alla pubblica amministrazione e la qualificazione delle risorse umane, dopo aver evidenziato la necessità di dar vita ad un ricambio generazionale del personale della pubblica amministrazione, il Governo evidenzia le misure adottate al fine di migliorare e semplificare i meccanismi di accesso e le procedure di selezione del suddetto personale, nonché di allineare le competenze alle esigenze di una amministrazione moderna, investendo su qualificazione e riqualificazione delle risorse umane.

Tra le misure attuative di tali obiettivi, previsti nel PNRR, il Documento ricorda, in particolare:

la riforma del pubblico impiego e la revisione dei meccanismi di accesso e reclutamento del personale, adottati rispettivamente con il decreto-legge n. 80 e con il decreto-legge n. 44 del 2021, che verranno completate nel primo semestre 2022;

l'attivazione, dal 23 novembre 2021, del nuovo Portale di reclutamento della Pubblica amministrazione « inPA »;

il reclutamento di 2.800 funzionari per il Mezzogiorno, la cui disciplina è stata dettata con il decreto-legge n. 44 del 2021;

il conferimento di 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti,

per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse connesse all'attuazione del PNRR, la cui disciplina è dettata dal decreto-legge n. 80 del 2021;

la possibilità per i comuni, che realizzano gli interventi previsti dal PNRR, di assumere con contratto a tempo determinato personale (con qualifica non dirigenziale) in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, *ex* articolo 31-bis del decreto-legge n. 152 del 2021;

la presentazione del Piano strategico « Ri-formare la PA », diretto a migliorare la formazione dei dipendenti pubblici, anche al fine di sostenere le transizioni previste dal PNRR.

Per quanto concerne la semplificazione, il Governo ricorda che la semplificazione amministrativa è considerata una riforma trasversale abilitante l'attuazione del PNRR.

Interventi mirati sono previsti nel secondo asse di intervento della componente 1 della Missione 1, dedicato alle misure di modernizzazione della pubblica amministrazione (M1C1.2). In particolare, alla semplificazione amministrativa il Piano dedica un investimento e un'azione di riforma, recanti risorse complessivamente pari a 717,8 milioni di euro.

In base alle attese del PNRR l'investimento e l'azione di riforma perseguono i seguenti obiettivi specifici:

ridurre i tempi per la gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti, quale presupposto essenziale per accelerare gli interventi cruciali nei settori chiave per la ripresa;

liberalizzare, semplificare (anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari), reingegnerizzare e uniformare le procedure, quali elementi indispensabili per la digitalizzazione e la riduzione di oneri e tempi per cittadini e imprese;

digitalizzare le procedure amministrative per edilizia e attività produttive, per migliorare l'accesso per cittadini e imprese e l'operatività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAP e SUE);

monitorare gli interventi per la misurazione della riduzione degli oneri e dei tempi, al fine di assicurarne la rapida implementazione a tutti i livelli amministrativi e la corretta informazione ai cittadini.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei progetti del PNRR in materia di semplificazione, la Relazione del Governo del 23 dicembre 2021 ha dato conto dei risultati raggiunti nel primo semestre di attuazione in relazione ai primi 51 obiettivi previsti dal Piano, di cui tre concernenti la semplificazione (M1C1 – 52, 53 e 54). Ulteriori dettagli sui progetti in via di realizzazione sono stati illustrati, nell'ambito dell'esame della Relazione, nel corso dell'audizione del 10 marzo 2022 del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro.

In relazione alle misure necessarie al rafforzamento della macchina amministrativa e alla semplificazione per la gestione del PNRR, il Governo evidenzia, in primo luogo, che nel corso del 2021 sono state adottate alcune procedure direttamente collegate all'attuazione del piano.

Nell'ambito della semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, la normativa primaria attuata con il decreto-legge n. 77 del 2021 ha introdotto:

modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate a rafforzare il silenzio assenso e i poteri sostitutivi per accelerare anche le procedure del PNRR, agli articoli da 61 a 63;

semplificazione della disciplina sulla Valutazione di impatto ambientale (VIA) e la Valutazione ambientale strategica (VAS) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente, agli articoli da 17 a 29;

semplificazioni delle procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili, agli articoli 32 e seguenti, e della disciplina per fruire del cosiddetto « *Superbonus* », all'articolo 33;

semplificazioni in materia di opere pubbliche, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono indicate nel PNRR o incluse nel Fondo complementare, agli articoli 44 e seguenti.

Successivamente, il decreto-legge n. 152 del 2021 ha proseguito l'adozione di misure di semplificazione necessarie per un'efficace attuazione del PNRR, con particolare riferimento:

alle procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS e RFI al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, all'articolo 5;

agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, all'articolo 6;

alla presentazione dei progetti di nuove attività nelle Zone economiche speciali (ZES), all'articolo 11;

ai requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio, all'articolo 12;

alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, all'articolo 15;

alla digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 27;

all'attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica, all'articolo 30;

al procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale, all'articolo 40.

Segnala inoltre che il disegno di legge recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2469), all'articolo 23, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari.

In secondo luogo, nel DEF 2022 si riferisce che è in corso la definizione delle modalità attuative della riforma per la semplificazione e la standardizzazione delle procedure nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione 2020-2023 adottata in attuazione del decreto-legge n. 76 del 2020, ed è stata avviata la mappatura dei procedimenti.

In proposito, si ricorda che il PNRR prevede lo *screening* dei procedimenti amministrativi, identificandone i regimi di esercizio, e la conseguente semplificazione dei procedimenti, mediante eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, estensione dei meccanismi di silenzio-assenso ove possibile o adottando gli strumenti di SCIA o della mera comunicazione.

Nel dettaglio, si prevede l'attuazione completa del processo di ridefinizione/semplificazione (inclusa l'entrata in vigore degli atti attuativi) di 200 procedimenti che interessano cittadini e imprese entro il 2024 e di 50 ulteriori procedimenti che interessano cittadini entro il 2025. Le procedure semplificate devono riguardare i seguenti settori:

certificazioni digitali dell'anagrafe;

certificati di stato civile *online*;

notifiche digitali e identità digitale;

certificazione liste di leva;

domicilio digitale dei cittadini;

deleghe per l'accesso ai servizi *online*.

Entro il secondo trimestre del 2026 si prevede di completare lo *screening* dei regimi procedurali esistenti, unitamente alla loro ulteriore semplificazione, per un totale di 600 procedimenti critici. L'azione si concluderà con la pubblicazione del repertorio delle procedure e dei relativi regimi amministrativi sul sito istituzionale del Ministero competente.

Infine, il Governo annuncia che entro la prima metà del 2022 è prevista la creazione di un portale in cui pubblicare i dati relativi alla durata delle procedure per tutte le amministrazioni.

In merito, si fa presente che nel corso dell'audizione svolta il 10 marzo 2022 dinanzi alle Commissioni riunite I e XI della Camera, il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta ha riferito che sono allo studio anche misure normative per l'ulteriore riduzione dei termini generali di conclusione dei procedimenti fissati dalla legge n. 241 del 1990, accompagnata da monitoraggi automatizzati dei tempi e dal supporto, a questo fine, dei 1.000 esperti in forza alle Regioni per sostenere le riforme di semplificazione.

Ulteriori misure riguarderanno le garanzie di massima trasparenza su ogni passaggio dei procedimenti amministrativi e di responsabilizzazione dei dirigenti, con l'attivazione di un sistema di premialità per chi rispetta i tempi.

Per quanto riguarda la digitalizzazione, rileva come la trasformazione digitale del Paese è tra gli obiettivi centrali del Programma nazionale di riforma 2022. La strategia digitale, anche attraverso il PNRR, dovrà portare nel lungo periodo l'Italia tra i Paesi più avanzati nell'utilizzo del digitale. Inoltre, il sostegno degli investimenti digitali consentirà il rafforzamento della competitività internazionale delle imprese italiane.

In questo quadro un ruolo fondamentale è svolto dalla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, che a sua volta costituisce uno dei pilastri del più ampio processo di modernizzazione delle funzioni pubbliche anch'esso centrale nel PNR.

Gli strumenti per la transizione digitale recati nel PNR si inseriscono nel solco del

percorso programmatico contenuto nella Strategia nazionale per le competenze digitali (maggio 2020) volta ad accrescere le competenze digitali dei cittadini in sintonia con il 2030 *Digital Compass: the European Way for the Digital Decade*, la nuova strategia per la trasformazione digitale dell'Unione Europea.

Nelle Raccomandazioni del 2 giugno 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha invitato l'Italia a dare priorità agli investimenti sostenibili e propizi per la crescita, sostenendo in particolare la transizione digitale, nonché la transizione verde; a privilegiare le riforme strutturali di bilancio che contribuiranno al finanziamento delle priorità delle politiche pubbliche e alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

In precedenza, nelle Raccomandazioni specifiche all'Italia del 20 luglio 2020, il Consiglio dell'Unione europea ha invitato l'Italia ad adottare provvedimenti, volti a realizzare « un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali » (Raccomandazione n. 3) e a « migliorare [...] il funzionamento della pubblica amministrazione » (Raccomandazione n. 4), nella considerazione che « un'amministrazione pubblica efficace è cruciale per garantire che le misure adottate per affrontare l'emergenza e sostenere la ripresa economica non siano rallentate nella loro attuazione. »

Il Governo, nel Programma nazionale di riforma 2022, sottolinea che con l'adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza il Paese si sia dotato di uno strumento strategico per il raggiungimento dei *target* digitali europei.

Nel PNR si ricorda che il 27 per cento delle risorse totali del PNRR sono dedicate alla transizione digitale che si basa su due assi principali:

infrastrutture e connettività a banda ultra-larga;

trasformazione della pubblica amministrazione in chiave digitale.

I due assi di intervento dovranno coinvolgere tutta la popolazione garantendo a

tutti i cittadini l'accesso ad una «vita digitale equa e sicura», che comprende tra l'altro l'obiettivo di raggiungere entro il 2026 del 100 per cento delle famiglie e imprese con le reti a banda ultra-larga.

Per quanto riguarda la transizione digitale della pubblica amministrazione, il PNR si sofferma su alcuni dei principali interventi del PNRR da realizzarsi entro il 2026, quali:

l'investimento relativo alle «Competenze digitali di base», con uno stanziamento di 195 milioni per il Servizio civile digitale e le Reti di servizi di facilitazione digitale;

la sicurezza cibernetica, cui il PNRR destina ingenti risorse per l'attuazione della disciplina del Perimetro di sicurezza nazionale e per l'Agenzia per la *cyber*-sicurezza nazionale, istituita con il decreto-legge n. 82 del 2021;

gli strumenti di identità digitale, con il raddoppio entro il 2026 della loro diffusione e con un uso regolare da parte del 70 per cento della popolazione;

la costruzione della piattaforma *cloud* della pubblica amministrazione per il passaggio di almeno il 75 per cento delle pubbliche amministrazioni al *cloud* (in proposito si ricorda che è in corso la gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, l'infrastruttura *cloud* nazionale);

l'erogazione dei servizi pubblici *online* (almeno l'80 per cento dei servizi).

Ricorda che la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni è la prima delle due aree di intervento della componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» compresa nella Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo» del PNRR.

Nell'ambito della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni il PNRR prevede ulteriori interventi, tra i quali:

l'abilitazione e facilitazione al *cloud* per le pubbliche amministrazioni locali,

con l'obiettivo di garantire la migrazione dei dati e delle applicazioni delle predette amministrazioni verso un'infrastruttura *cloud* sicura;

lo sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che consentirà alle amministrazioni di scambiarsi le informazioni secondo il principio dell'*once only*;

la digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali quali Ministero dell'Interno, Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Consiglio di Stato e Guardia di finanza;

la razionalizzazione ed accelerazione della procedura di appalto per l'acquisto delle risorse ITC.

Inoltre, gli investimenti nella connettività a banda larga, che possono contare su 6,7 miliardi stanziati dal PNRR, costituiscono il vettore della digitalizzazione del Paese con l'obiettivo di portare la connettività su tutto il territorio nazionale, inclusi scuole, ospedali, periferie urbane, piccoli centri e le isole.

Proseguendo nell'esame dei profili di competenza della I Commissione, per quanto riguarda le politiche per le pari opportunità, nel DEF viene ricordata la presentazione, nel corso del 2021, della prima Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 – in linea con l'omonima Strategia europea 2020-2025 – e il nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, oltre all'istituzione, con la legge di Bilancio per il 2022, di una Cabina di regia interistituzionale contro la violenza sessuale e di genere e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere

Ai fini dell'Obiettivo 5 dell'Agenda 2030 (Uguaglianza di genere ed *empowerment* delle donne) viene ricordato come la posizione dell'Italia nel percorso di avvicinamento all'Obiettivo 5 ha registrato un peggioramento per alcune dimensioni, seppure

bilanciato da segnali di avanzamento nel tasso di partecipazione delle donne alla vita politica ed economica.

È, infatti, in aumento il numero delle donne che presiede consigli regionali (al 22 per cento) e la quota femminile negli organi di amministrazione delle società italiane quotate in borsa ha raggiunto il 39 per cento alla fine del 2020.

A fronte di questi progressi, nel 2020, sono aumentate le donne vittime di violenza. Le disuguaglianze di genere continuano a caratterizzare l'accesso al mercato del lavoro, con maggiori difficoltà per le donne con figli, la cui situazione è peggiorata durante la pandemia, e gli squilibri sono marcati anche per quanto riguarda la ripartizione delle cure domestiche. Nella consapevolezza di dover colmare diversi *gap*, viene ricordato come l'azione del Governo si sia svolta su più fronti, tra cui il rifinanziamento del Fondo per le pari opportunità.

Sono poi ricordate le misure adottate dirette alla riduzione dei divari di genere e alla conciliazione tra vita privata e lavorativa, richiamando altresì la Relazione al Parlamento sul bilancio di genere 2021 che fornisce i dati sulle norme e le politiche pubbliche per promuovere la parità di genere.

Il DEF ricorda altresì come le politiche per l'inclusione dei cittadini migranti o con *background* migratorio si inseriscono nella cornice europea del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo e del Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, e con l'asse strategico « Inclusion sociale » e la Missione 5 « Coesione e inclusione » del PNRR.

Si preannuncia che il Governo intende proseguire l'impegno contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei migranti, diffusi in diversi settori, e promuovere misure a favore del lavoro dignitoso e della cultura della legalità, l'inserimento socio-lavorativo e l'autonomia di migranti particolarmente vulnerabili, come richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, speciale o temporanea, minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, di sfruttamento o di violenza di genere.

Sono previste azioni per favorire la partecipazione e l'inclusione socio-lavorativa delle donne migranti, vittime di una doppia penalizzazione per genere e *status*. In generale, si intende valorizzare il pieno potenziale dei giovani stranieri in età scolastica e dei cittadini migranti nell'accesso al mercato del lavoro, anche declinando su questa sfida il Piano Nazionale Nuove Competenze e il Programma GOL e promuovere la partecipazione dei migranti alla vita sociale e culturale, per contrastare discriminazioni e marginalizzazione, e promuovere nella cittadinanza un'informazione qualificata per i migranti e sulle migrazioni.

Rileva, infine, come a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo abbia previsto 20 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio. I seguenti disegni di legge collegati investono i profili di competenza della I Commissione:

« Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione »;

« revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Emanuele PRISCO (FDI), nel rilevare l'esigenza di aggiornare il contenuto del PNRR alla luce delle evoluzioni intervenute nel contesto politico ed economico internazionale, ritiene che il parere sul DEF debba essere espresso solo dopo aver concluso l'esame, ancora in corso da parte della Commissione, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata per la giornata di martedì 19 aprile prossimo, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 16.30.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro, recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Comunica che i deputati Ungaro, Pezzopane, Sangregorio e Longo sottoscrivono gli emendamenti Siragusa 1.11 e La Marca 1.10 e 1.597 e che il deputato Ungaro sottoscrive anche l'emendamento Siragusa 1.6.

Comunica inoltre che il deputato Carè sottoscrive gli emendamenti La Marca 1.10 e 1.597

Avverte che si passerà ora all'espressione del parere sulle proposte emendative ammissibili.

Osserva preliminarmente che, oltre alla proposta di accantonamento di diverse proposte emendative, formulerà un parere contrario sulle proposte emendative che, pur non essendo estranee alla materia della cittadinanza, si pongono al di fuori del perimetro più specifico dello *ius scholae*,

formulando invece un invito al ritiro delle altre proposte emendative, che, pur rientrando in tale ambito, coinvolgono altre valutazioni politiche di merito non ritenute condivisibili.

Dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Siragusa 1.12, Baldino 1.13, Marco Di Maio 1.14 e Ceccanti 1.15, degli emendamenti D'Ettore 1.28, Calabria 1.30, 1.641 e 1.31, Montaruli 1.35, Ceccanti 1.58, degli identici emendamenti Ceccanti 1.56 e Baldino 1.57, degli emendamenti Ceccanti 1.60, 1.61 e 1.62, Sarro 1.81 e 1.91, Calabria 1.100, Tonelli 1.115, Sarro 1.117, Baldino 1.118, degli identici emendamenti Montaruli 1.119 e Calabria 1.120, degli emendamenti D'Ettore 1.124, Calabria 1.148, Fogliani 1.151, Iezzi 1.160, Ceccanti 1.240, degli identici emendamenti Magi 1.242 e Baldino 1.243, degli emendamenti Ceccanti 1.262, Di Muro 1.263, Ceccanti 1.338, degli identici emendamenti Fornaro 1.339 e Magi 1.340, degli emendamenti Siragusa 1.474, Marco Di Maio 1.475, degli identici emendamenti Fornaro 1.502, Magi 1.503 e Baldino 1.504, degli identici emendamenti Marco Di Maio 1.505 e Ceccanti 1.342, degli emendamenti Marco Di Maio 1.358, Baldino 1.631 e 1.632, Fornaro 1.633, Magi 1.634, Baldino 2.51, Siragusa 2.59 e dell'articolo aggiuntivo Ceccanti 2.01.

Invita, invece, al ritiro degli emendamenti Siragusa 1.6, Ungaro 1.7, Magi 1.8, Marco Di Maio 1.9, Corneli 1.155, Marco Di Maio 1.298, Siragusa 1.343, 1.344 e 1.345, Boldrini 2.52, Magi 2.53, precisando che altrimenti il parere è contrario.

Esprime infine, parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO intende fornire preliminarmente indicazioni sui criteri adottati per i pareri sulle proposte emendative che si accinge a esprimere. Trattandosi, infatti, di una proposta di legge di iniziativa parlamentare su una materia nella quale la maggioranza ha posizioni eterogenee, il Governo ritiene di non esprimere una propria posizione, rimettendosi alla Commissione sulle singole proposte, ad eccezione di quelle che potrebbero presentare incertezze applicative o difformità interpretative, in relazione alle quali,

pertanto, inviterà al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. In ogni caso, nel corso dell'esame delle proposte emendative, si dichiara disponibile a fornire ulteriori chiarimenti sulla posizione che il Governo intende assumere.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che quello del Sottosegretario sia un intervento politico, a cui i deputati devono potere rispondere.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, osserva che il Sottosegretario si è limitato a illustrare i criteri di giudizio adottati, allo scopo di rendere chiare le ragioni che sottendono i pareri che si accinge a esprimere.

Edoardo ZIELLO (LEGA), concordando con le osservazioni del deputato Iezzi, sottolinea la natura politica dell'intervento del Sottosegretario Scalfarotto.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Meloni 1.1 e Iezzi 1.2, sugli emendamenti Di Muro 1.3, Siragusa 1.6, Fogliani 1.16, Meloni 1.18, Fogliani 1.19, Di Muro 1.20, Tonelli 1.21, Iezzi 1.24, Magi 1.34, sugli identici emendamenti Montaruli 1.38 e Tonelli 1.39 sugli emendamenti Ravetto 1.45, Siragusa 1.48, Ravetto 1.51, Montaruli 1.52, Stefani 1.53, Ziello 1.54, Iezzi 1.55, Tonelli 1.78, Boldrini 1.106, Fogliani 1.107 e 1.110, Di Muro 1.123, Stefani 1.125, Invernizzi 1.126, Bordonali 1.127 e 1.133, Marco Di Maio 1.142, Forciniti 1.153, Di Muro 1.223, Ziello 1.225, Di Muro 1.244, Bordonali 1.268, sugli identici emendamenti Ziello 1.269 e Montaruli 1.270, sugli emendamenti Di Muro 1.274, Iezzi 1.275, Ravetto 1.276, Montaruli 1.277, Ravetto 1.278, Stefani 1.279, Ziello 1.280, Bordonali 1.281, Di Muro 1.282, Fogliani 1.283 e 1.284, Iezzi 1.285, Invernizzi 1.286, Ravetto 1.287, Stefani 1.288 e 1.289, Iezzi 1.299, Invernizzi 1.305, Bordonali 1.320, Fogliani 1.328, Iezzi 1.329, Invernizzi 1.330, Fogliani 1.399, Di Muro 1.400 e 1.401, Siragusa 1.343, Invernizzi 1.402, Fogliani 1.404,

Tonelli 1.405, Bordonali 1.406, Di Muro 1.411, Bordonali 1.412 e 1.413, Ziello 1.414, Di Muro 1.415, Tonelli 1.417, Bordonali 1.418, Di Muro 1.419, Ravetto 1.420, Ziello 1.436, Tonelli 1.437, Stefani 1.439, Ravetto 1.440, Invernizzi 1.441, Iezzi 1.442, Fogliani 1.443, Di Muro 1.445, Bordonali 1.444, Iezzi 1.461, Magi 1.471, Iezzi 1.513, Bordonali 1.501, Siragusa 1.344 e 1.345, Di Muro 1.561, sugli identici emendamenti Montaruli 1.346 e Stefani 1.347, sugli identici emendamenti Montaruli 1.359 e Invernizzi 1.360, sugli emendamenti Ravetto 1.381, Ziello 1.382, sugli identici emendamenti Montaruli 1.388 e Invernizzi 1.389, sugli emendamenti Montaruli 1.393, Di Muro 1.635, Invernizzi 1.637, Fogliani 1.638, sugli identici emendamenti Prisco 2.1 e Ziello 2.2, sugli emendamenti Di Muro 2.8, Bordonali 2.17, Fogliani 2.18, Tonelli 2.19, Di Muro 2.20, Ravetto 2.39, Invernizzi 2.40, Stefani 2.41, Ravetto 2.42, Fogliani 2.49, Bordonali 2.60, Iezzi 2.61, Fogliani 2.62, Invernizzi 2.63, Stefani 2.64, Ravetto 2.65 e Fogliani 2.67.

Formula, quindi, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sulle restanti proposte emendative che non siano state accantonate.

Laura RAVETTO (LEGA), dopo avere segnalato un errore materiale riguardante il testo del suo emendamento 1.149, ritiene che sarebbe stato preferibile che il Sottosegretario Scalfarotto avesse motivato i pareri espressi con riferimento alle singole proposte emendative. Infatti, la discrezionalità o l'incertezza applicativa è un principio che non ritiene sia applicabile a tutte le proposte emendative su cui il Governo ha espresso un invito al ritiro. A titolo di esempio, infatti, la previsione di due cicli scolastici, prevista dal suo emendamento 1.109, non presenta, a suo avviso, alcun margine di discrezionalità né si presta ad ambiguità interpretative. Pertanto, poiché quello espresso dal Sottosegretario è un giudizio politico, che dimostra mancanza di rispetto per le opinioni diverse dalle sue, auspica che, nel prosieguo dei lavori, egli voglia piuttosto attenersi alla massima imparzialità.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda alla deputata Ravetto che il Sottosegretario Scalfarotto si è detto disponibile a fornire tutti gli elementi di chiarimento che saranno eventualmente richiesti nel corso dell'esame delle singole proposte emendative.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), dopo essersi scusato per l'intemperanza dei suoi interventi precedenti, tiene a ribadire che il relatore, che è anche il Presidente della Commissione, non solo si è già espresso in maniera netta contro le proposte emendative contrarie al testo, ma è arrivato addirittura a insultare i presentatori. È, pertanto, evidente che manca il necessario clima di dialogo tra le forze politiche, essendo in dubbio l'imparzialità di chi dovrebbe garantire il corretto andamento dei lavori. Del resto, è sintomatico di tale atteggiamento di preclusione il fatto che lo stesso relatore abbia espresso un parere contrario solo sulle proposte emendative presentate dalla Lega, limitandosi a invitare al ritiro delle proposte da lui non condivise presentate dagli altri gruppi politici.

Esprime, quindi, il suo rammarico perché il metodo improntato alla collaborazione e al dialogo proficuamente adottato su altri temi non sembra possa essere utilizzato anche su questo argomento, in relazione al quale, al contrario, registra una netta chiusura, che si augura che non sia condivisa dagli altri colleghi.

Venendo, quindi, al merito dei pareri espressi dal rappresentante del Governo, ritiene che questi rappresentino esclusivamente l'opinione del Sottosegretario Scalfarotto, in quanto non sono il frutto del confronto non solo con i colleghi del Governo ma anche con le forze di maggioranza. Gli stessi criteri da lui adottati sono di natura politica. Infatti, ad esempio, se la natura discriminatoria di una proposta fosse stata oggettivamente riconoscibile, il presidente non avrebbe potuto ammetterla.

In ogni caso, poiché il Sottosegretario ribadisce la natura tecnica dei pareri da lui espressi, chiede la trasmissione alla Commissione di una vera e propria relazione tecnica esplicativa, allo scopo di agevolare

i lavori sulle proposte emendative. Si tratta di una richiesta che dimostra la volontà della Lega, sicuramente contraria al provvedimento, di discutere nel merito e di consentire il confronto tra i gruppi.

Ricorda quindi che, proprio per avere garanzia circa il corretto svolgimento dei lavori, il suo gruppo si è appellato al Presidente Fico e auspica, pertanto, che ogni gruppo abbia la possibilità di esprimersi e che chi è responsabile del corretto andamento dei lavori deponga ogni arroganza e consenta l'esame di tutte le proposte emendative, anche quelle di contenuto ostruzionistico.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, dopo avere ricordato che il Presidente Fico, in risposta alle doglianze avanzate dal gruppo della Lega, ha dato atto della correttezza del procedimento seguito, nonché del suo comportamento, sottolinea di avere formulato l'invito al ritiro solo delle proposte volte ad ampliare il perimetro del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'opportunità che, al fine di consentire un voto consapevole da parte dei commissari, il rappresentante del Governo chiarisca il significato della decisione di rimettersi alla Commissione o di invitare al ritiro di proposte emendative. In particolare, chiede che venga chiarito se la rimessione alla Commissione esprima un orientamento favorevole del Governo.

Ritiene infatti tali chiarimenti necessari ai fini della serena prosecuzione dei lavori, anche per cancellare l'ombra delle affermazioni rese dal Presidente Brescia al quotidiano *Avvenire*, secondo le quali gli emendamenti presentati dalla Lega avrebbero carattere ostruzionistico o addirittura oltraggioso.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa presente di aver già chiarito il senso e il criterio ispiratore dei pareri da lui espressi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passerà

ora alla discussione e alla votazione delle proposte emendative.

Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come la delicatezza della materia sia tale da richiedere un dibattito approfondito e un'adeguata riflessione e si associa alle considerazioni del deputato Iezzi, rilevando come il parere reso dal Sottosegretario Scalfarotto non possa essere considerato espresso a nome dell'intero Governo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come, dovendosi procedere alla discussione e alla votazione delle proposte emendative, non possano essere consentiti in questa fase ulteriori interventi sull'ordine dei lavori su temi che siano già stati oggetto di discussione e che siano già risolti.

Gianni TONELLI (LEGA) rileva come il rappresentante del Governo si sia espresso a titolo personale e sia portatore di una specifica visione politica sul tema oggetto del provvedimento in esame. Osserva come ciò ponga un problema politico all'interno della maggioranza e ricorda come nella maggioranza medesima, in considerazione della sua natura di maggioranza di unità nazionale, vi fosse un'intesa per non affrontare argomenti divisivi. Sottolinea come tale problema all'interno della maggioranza venga creato proprio dalla parte politica che in questo periodo accusa ingiustamente la Lega di creare difficoltà al Governo. Chiede, infine, che il rappresentante del Governo chiarisca le motivazioni dei pareri resi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come sarà possibile affrontare tutte le questioni di merito nel corso dell'esame delle proposte emendative.

Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come non sia stata data risposta alle questioni poste dal deputato Ziello e stigmatizza il modo in cui il Presidente Brescia svolge il duplice ruolo di Presidente e relatore, anche alla luce

delle affermazioni rese nella sua recente intervista al quotidiano *Avvenire*, nelle quali egli ha espresso valutazioni politiche.

Edoardo ZIELLO (LEGA) chiede di parlare per richiamo al Regolamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come il deputato Iezzi abbia chiesto di intervenire prima del deputato Ziello.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ricorda come gli interventi per richiamo al Regolamento abbiano la priorità.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come spetti alla Presidenza dirigere la discussione e invita il deputato Iezzi a svolgere il proprio intervento, sottolineando come alle questioni regolamentari poste la Presidenza abbia già dato risposta.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) critica le modalità con le quali si sta procedendo e stigmatizza l'atteggiamento, a suo giudizio inaccettabile, di indifferenza nei confronti delle posizioni dissenzienti. Sottolinea nuovamente come il Sottosegretario Scalfarotto abbia espresso un parere a nome del Governo senza tuttavia aver consultato gli altri membri del Governo medesimo e le altre forze politiche della maggioranza e denuncia quello che considera un atteggiamento di stizza nei confronti della sua parte politica.

Passando a illustrare il suo emendamento 1.2, identico all'emendamento Meloni 1.1, rileva come esso sia volto a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento in esame, in quanto tale articolo rappresenta il tentativo, già compiuto nella precedente Legislatura, di scardinare un meccanismo di trasmissione della cittadinanza che fa parte della cultura giuridica del nostro Paese.

Ritiene quindi che il provvedimento in esame sia inopportuno, inutile e pericoloso, e osserva come esso divida le forze politiche della maggioranza affrontando un tema che non può certamente essere considerato

prioritario in un momento di notevole difficoltà per il Paese, nel quale le famiglie italiane sono appena uscite dall'emergenza derivante dalla pandemia, nel corso della quale sono state adottate misure restrittive particolarmente incisive anche nella sfera del lavoro e della vita privata, e si trovano ad affrontare una situazione di grave difficoltà economica derivante dalla guerra in Ucraina.

Ritiene che le forze politiche che sostengono il provvedimento in esame non si rendano conto delle difficoltà che le famiglie italiane stanno attraversando in questo momento, a fronte delle quali viene proposta una legge sulla cittadinanza di cui non si comprende l'urgenza e che viene esaminata dalla Commissione con precedenza rispetto ad altri argomenti che, a suo avviso, dovrebbero essere considerati prioritari, quali le proposte di legge in materia di *quorum* per la validità delle elezioni comunali, in vista delle prossime consultazioni amministrative, e le proposte di legge in favore delle vittime del dovere.

Rileva come il provvedimento in esame sia inutile e ispirato da motivazioni ideologiche che non tengono conto delle ricadute pratiche della disciplina che si intende introdurre.

Stigmatizza inoltre il fatto che, nel motivare l'intervento legislativo, ci si rifugi dietro l'asserita esigenza di tutelare i bambini, osservando come ai bambini stranieri residenti nel nostro Paese sia già oggi garantita, come è doveroso, la possibilità di svolgere il proprio percorso scolastico, di praticare attività sportiva, di fruire dall'assistenza sociale e sanitaria e come, dunque, i bambini stranieri abbiano le stesse opportunità che hanno i bambini cittadini italiani. Ritiene, dunque, che il provvedimento abbia in realtà lo scopo di favorire non tanto i bambini, i quali sono già tutelati, come è giusto che sia, bensì i loro genitori, in quanto è del tutto evidente che una volta concessa la cittadinanza italiana ai minori diventerebbe impossibile allontanare dal territorio nazionale i loro genitori. Considerato che si stima che i minori che potrebbero fruire del provvedimento in esame siano circa un milione, osserva come

con il provvedimento medesimo si impedirebbe l'espulsione di due milioni di cittadini stranieri e ritiene che questo sia lo scopo principale che viene perseguito, vale a dire una sanatoria generalizzata e l'introduzione surrettizia dello *ius soli*.

Osserva quindi come tra le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento vi sia quella di consentire ai minori stranieri che praticano attività sportive di partecipare alle competizioni nelle rappresentanze nazionali italiane, sottolineando al riguardo come si tratti di un'esigenza condivisibile, ma che, riguardando poche centinaia di persone, può essere soddisfatta con iniziative specifiche.

Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo per un richiamo al Regolamento, fa notare che l'articolo 8, comma 2, del Regolamento prevede che il Presidente, tra l'altro, diriga la discussione e chiarisca il significato del voto. Non comprende, dunque, come sia possibile che non venga fornita una motivazione adeguata su certe modalità di espressione del parere del Governo su talune proposte emendative.

Dopo aver fatto notare che il rappresentante del Governo ha motivato alcuni suoi pareri non favorevoli sulla base di una loro presunta valenza discriminatoria, non comprende come possano essere considerate tali alcune proposte emendative della Lega, come ad esempio l'emendamento Ravetto 1.168, che richiede semplicemente il superamento di una prova orale consistente in un colloquio sulla cultura italiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ribadisce come la questione regolamentare, già posta in precedenza, sia stata ampiamente discussa e risolta, facendo notare che la Presidenza ha fornito al riguardo tutte le necessarie delucidazioni.

Augusta MONTARULI (FDI) illustrando l'emendamento Meloni 1.1, di cui è cofirmataria, fa notare che esso mira a sopprimere l'articolo 1, dal momento che si ritiene che il provvedimento in titolo, così come formulato, rechi disposizioni irricevibili. Ritiene infatti inaccettabile che si

preveda il riconoscimento della cittadinanza senza previamente verificare la sussistenza di requisiti fondamentali, che attestino la volontà di far parte di un sistema democratico.

Fa quindi notare che si è dinnanzi ad una proposta normativa che cela in sé l'intenzione di introdurre, in forme mascherate, lo *ius soli*, rilevando come non sussista alcuna emergenza in materia di cittadinanza, dal momento che l'Italia è uno dei primi Paesi in Europa per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza agli stranieri. Ritiene che la reale volontà sia dunque quella di individuare una scorciatoia, non tanto per tutelare i minori coinvolti, quanto per riconoscere la cittadinanza ai loro genitori.

Osserva che il suo gruppo, in subordine, è disponibile a confrontarsi nel merito, nel tentativo di migliorare tale provvedimento, discutendo le proposte emendative del suo gruppo che mirano quantomeno a formulare delle soluzioni alternative, ad esempio prevedendo che i minori completino tutti i cicli di studi. Ritiene infine ingiusto che un tema così delicato venga affrontato a fine Legislatura con modalità accelerate, chiedendosi per quale ragione i gruppi di maggioranza, tra i quali richiama il gruppo del M5S, decidano solo ora di affrontare tale questione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento è piuttosto risalente, essendo avvenuto il 24 ottobre 2018.

Marco BELLA (M5S) ritiene che il provvedimento in esame sia volto ad affrontare un'urgenza reale, che consiste nel riconoscere diritti fondamentali a milioni di persone, osservando che un soggetto è più disposto a contribuire al bene della collettività se è a sua volta rispettato dallo Stato.

Fa infatti notare che i problemi principali per i soggetti stranieri, alla luce della disciplina vigente, sorgono dopo il raggiungimento della maggiore età, considerato che, da questo momento in poi, essi rischiano di diventare dei veri e propri « fantasmi », privi di diritti, con il pericolo di

rimanere coinvolti nel lavoro nero e di entrare nel mondo dell'illegalità. Non comprende per quale ragione non si debba dunque decidere di rendere la vita meno problematica a tali soggetti, peraltro esposti al rischio dell'espulsione, facendo notare che esistono in Italia molti casi emblematici di soggetti che dopo tanti anni di lavoro, pur avendo superato i trent'anni ed avendo vissuto a lungo in Italia, risultano ancora privi della cittadinanza, scontando peraltro i ritardi della burocrazia.

Osserva inoltre che intervenire in tale ambito aiuterebbe anche a risolvere il problema delle espulsioni, che spesso richiedono procedure complesse e lunghe.

Richiamando alcune considerazioni svolte da alcuni deputati in relazione ad una presunta volontà di aiutare i genitori dei minori, ritiene che tale argomentazione sia priva di fondamento, in quanto tali genitori già potrebbero acquisire la cittadinanza dopo 10 anni di residenza ininterrotta, in base alla normativa vigente.

Rivolgendosi infine a chi sostiene che in Italia vi siano altre urgenze, osserva che tale argomentazione sia posta strumentalmente, considerato che potrebbe essere sollevata in qualsiasi altra occasione, sulla base delle proprie ragioni di convenienza. Invita dunque i gruppi che non condividono tale provvedimento quantomeno a ritirare quelle proposte emendative palesemente ostruzionistiche, il cui contenuto appare privo di reale portata normativa, dal momento che non contribuiscono in alcun modo alla discussione di merito.

Emanuele PRISCO (FDI) osserva come le proposte emendative in esame muovano dalla constatazione che il testo di cui esse propongono la soppressione ha lo scopo non tanto di introdurre lo *ius culturae* bensì lo *ius soli*, assecondando la volontà della sinistra di concedere la cittadinanza a chiunque sia nato in Italia, senza l'accertamento della sua effettiva integrazione nel nostro Paese.

Ritiene che la vigente legge sulla cittadinanza sia pienamente adeguata e osserva come l'Italia sia il Paese in Europa che concede il maggior numero di cittadinanze per naturalizzazione. Rileva come il fatto

che, in un momento di grave difficoltà per le famiglie italiane, si pensi alla modifica della legge sulla cittadinanza evidenzi che l'agenda della sinistra è totalmente distaccata dalla realtà.

Osserva quindi come la cittadinanza italiana debba essere sentita e meritata e non possa derivare da un automatismo burocratico e rileva come alcune proposte emendative presentate dal suo gruppo vadano appunto in questa direzione.

Ricorda come l'ordinamento vigente preveda quale principio generale lo *ius sanguinis* e soltanto in alcuni casi residuali, quali i figli di genitori ignoti, apolidi o che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori, lo *ius soli*. Sottolinea come Fratelli d'Italia ritenga inderogabile che l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione derivi da un'esplicita dichiarazione di volontà resa direttamente dall'interessato, e non da altri soggetti. Osserva, infatti, come alcuni Paesi non consentano la doppia cittadinanza e come pertanto prevedere che l'acquisto della cittadinanza da parte del minore derivi da una manifestazione di volontà dei genitori comporti il rischio che, qualora i genitori decidano di fare rientro nel Paese di provenienza, i figli non abbiano più la cittadinanza di tale Paese a seguito dell'acquisto della cittadinanza italiana. Ritiene pertanto che non sia opportuno consentire l'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori se non per nascita e come sia necessario prevedere che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza possa essere presentata esclusivamente dall'interessato che abbia compiuto la maggiore età.

Osserva, inoltre, come l'ordinamento vigente tuteli adeguatamente la posizione di chi ha presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza, attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno che consente la permanenza nel nostro Paese fino alla definizione del procedimento. Ricorda, quindi, l'inopportunità di alcuni interventi di modifica dei cosiddetti « decreti sicurezza », volti a cancellare le norme finalizzate a distinguere chi vuole effettivamente diventare cittadino italiano da chi cerca soltanto un modo surrettizio per ri-

manere in Italia. Rileva come il provvedimento in esame introduca uno *ius scholae* molto ampio, che ricomprende percorsi formativi che non possono essere considerati indicativi di una reale conoscenza della lingua e della cultura italiana, e sottolinea come Fratelli d'Italia, in un'ottica di riduzione del danno, abbia presentato alcune proposte emendative al riguardo.

Ritiene che la materia debba essere affrontata in maniera più serena e con il contributo di tutte le forze politiche e stigmatizza il fatto che le forze politiche che dispongono di una maggioranza parlamentare tentino di imporre posizioni che non sono condivise dalla maggioranza degli italiani.

Ritiene conclusivamente che vada mantenuto l'attuale impianto della legge sulla cittadinanza fondato sullo *ius sanguinis* e che possa peraltro essere preso in considerazione il criterio dello *ius scholae* quale garanzia della condivisione dei valori alla base della cittadinanza, ma in termini ben più rigorosi rispetto a quanto previsto dal provvedimento in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, invita i deputati a contenere la durata dei propri interventi, al fine di concludere i lavori entro le ore 19, come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Cristian INVERNIZZI (LEGA) non comprende per quale ragione si richieda tanta tempestività nello svolgimento degli interventi, ritenendo paradossale che tale richiesta provenga da esponenti del gruppo M5S, che nella passata legislatura è ricorso a pratiche ostruzionistiche estreme.

Richiamando quindi le considerazioni svolte dal deputato Bella, ritiene che non si possa chiedere ai membri del gruppo della Lega di rinunciare ad un ruolo che è proprio di qualsiasi parlamentare. Rivendica dunque il diritto del suo gruppo di manifestare il proprio dissenso rispetto ad un provvedimento ritenuto sbagliato, ricorrendo a tutti gli strumenti regolamentari a sua disposizione per difendere le proprie idee.

Ritiene che il provvedimento in esame rappresenti il simbolo di una battaglia politica ed ideologica, facendo notare che in Italia non esiste alcuna emergenza in materia di riconoscimento della cittadinanza, dal momento che il nostro Paese è tra i primi in Europa per quanto riguarda la naturalizzazione degli stranieri. Ritiene ipocrita considerare un segnale di civiltà affrontare la questione della cittadinanza in tali termini, ovvero facendo credere che da tale riconoscimento deriverebbe il reale godimento di diritti fondamentali. Ricorda infatti che dal riconoscimento della cittadinanza deriva esclusivamente la possibilità di fruire di facoltà o diritti molto specifici, come ad esempio la possibilità per un atleta straniero di vestire la maglia della nazionale o di votare, osservando che il tema dell'integrazione richiama questioni più complesse, rispetto al quale le problematiche si pongono sia per i cittadini italiani sia per gli stranieri. Dopo aver richiamato il caso della Svizzera, citato come esempio virtuoso di integrazione degli stranieri, anche per quanto riguarda la normativa sul riconoscimento della cittadinanza, ritiene necessario evitare di illudere milioni di persone, invitando dunque a concentrarsi su un concetto di cittadinanza attiva.

Fa inoltre notare che non ha senso prevedere il riconoscimento della cittadinanza laddove non sussistano effettivi requisiti, ritenendo che la previsione di un ciclo di istruzione di cinque anni non sia adeguata a garantire la reale integrazione di soggetti che spesso arrivano in Italia senza neanche conoscerne la lingua.

Ritiene infine che tale tema dovrebbe essere affrontato con trasparenza ad inizio Legislatura da schieramenti che lo abbiano previamente inserito nel proprio programma politico o da un Governo che sia stato investito dai cittadini di tale compito, non potendolo certo fare un Governo tecnico che si è formato per affrontare tematiche emergenziali.

Laura RAVETTO (LEGA) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti lo strumento, per alcune forze politiche, di prevedere in maniera subdola il riconosci-

mento dello *ius soli*, facendo notare che si è fatto ricorso ad una soluzione di compromesso solamente per mascherare la reale volontà di perseguire un obiettivo più ampio.

Dopo aver ricordato che l'Italia è uno dei Paesi più all'avanguardia nel riconoscimento della cittadinanza, osserva che, se l'obiettivo fosse realmente quello di porre rimedio alle lungaggini della burocrazia in materia, come richiamato da alcuni deputati, il suo gruppo sarebbe ben disponibile a discutere nel merito. Reputa invece che vi sia la volontà di affrontare la tematica con spirito demagogico, proponendo un intervento normativo formulato in modo generico, senza che vi sia una verifica della reale volontà del soggetto straniero di integrarsi nel Paese. Paventa dunque il rischio che si voglia in realtà prevedere il riconoscimento della cittadinanza in termini più estesi, consentendo di beneficiarne anche ai genitori dei minori coinvolti.

Gianni TONELLI (LEGA), riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni sul merito nel prosieguo della discussione, con riferimento all'intervento del deputato Bella dichiara di rispettare, pur non condividendole, le opinioni dal lui espresse, osservando come non abbia riscontrato un analogo atteggiamento di rispetto delle opinioni altrui nell'intervento del medesimo deputato Bella, il quale, invece di esprimere la sua verità, ha affermato di esprimere la verità.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Meloni 1.1. e Iezzi 1.2.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, facendo seguito a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata per martedì 19 aprile prossimo.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione riprenda oggi l'esame delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut, C. 2961 Ceccanti e C. 3118 Meloni, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica

Avverte che, come già chiarito in precedenza, essendosi concluso l'esame preliminare, l'esame delle proposte di legge costituzionale è stato disgiunto dall'esame delle proposte di legge ordinarie (C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri), recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

Fa quindi presente che il Comitato ristretto, al termine di un lavoro protrattosi per diversi mesi, è giunto a definire una proposta di nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1854 Barelli, che i relatori, Calabria e Ceccanti, proporranno

di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Calabria, formula una proposta di nuovo testo della proposta di legge C. 1854 (*vedi allegato 4*), che i relatori propongono di adottare come testo base.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta che, come convenuto in occasione dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, sarà convocata per martedì 19 aprile prossimo, nel corso della quale si procederà all'adozione del testo base.

La seduta termina alle 19.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività (C. 1059-A).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1059-A, recante « Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività »;

osservato come il provvedimento sia volto ad escludere, per le associazioni di promozione sociale che svolgono – anche occasionalmente – attività di culto, l'applicazione della normativa di favore prevista, dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore;

rilevato come la proposta di legge incida su un profilo rientrante nella materia « governo del territorio », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

segnalato come, secondo la giurisprudenza costituzionale, il governo del territorio « comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti e attività » (sentenza n. 307 del 2003), oltre al « nucleo duro » della stessa disciplina del governo del territorio rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia;

evidenziato come l'ambito disciplinato dal Testo unico in materia edilizia sia ricompreso per giurisprudenza costante nella

competenza concorrente in materia di « governo del territorio » (sentenze n. 196 del 2004, n. 362 e n. 303 del 2003; sentenza n. 233 del 2015);

osservato altresì come, secondo la giurisprudenza costituzionale, siano da considerarsi, tra gli altri, principi fondamentali della legislazione dello Stato le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenza n. 309 del 2011);

rilevato, inoltre, come assuma rilievo, con riferimento al regime delle destinazioni d'uso degli immobili, il limite esterno alla materia « governo del territorio » derivante dalla materia della sicurezza, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, dal momento che, se nel governo del territorio rientrano gli usi ammissibili del territorio e la localizzazione di impianti o attività, ne restano esclusi i profili legati alla sicurezza degli edifici;

osservato come, alla luce della finalità della proposta di legge in esame, assuma rilievo anche il quadro costituzionale delle garanzie di esercizio della libertà religiosa, definito dagli articoli 8, primo comma, 19 e 20 della Costituzione;

segnalato, al riguardo, come rilevi in materia la giurisprudenza costituzionale sul principio di laicità – che la Corte costituzionale annovera tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale – il quale trova fondamento negli articoli 2, 3, 7, 8, 19

e 20 della Costituzione ed implica la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale;

evidenziato, a tale ultimo proposito, come la Corte costituzionale abbia affermato il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove « rendere concretamente possibile, o comunque [...] facilitare, le attività di culto » (sentenza n. 195 del 1993) rientri nella tutela di cui all'articolo 19 della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016);

rilevato altresì come la stessa Corte costituzionale abbia sottolineato, da ultimo, con la sentenza n. 254 del 2019, che « la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017) e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo —

in applicazione del citato principio di laicità — esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici (sentenze n. 63 del 2016, n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993) »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione del provvedimento, stabilendo che la prevista esclusione dall'applicazione dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, per le associazioni di promozione sociale che svolgono — anche occasionalmente — attività di culto, non costituisca una regola generale assoluta, ma sia prevista in casi puntuali e tassativi, specificamente motivati come necessari ai fini della tutela di beni pubblici fondamentali.

ALLEGATO 2

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore (Nuovo testo C. 2531).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2531, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato che il provvedimento, pur attenendo all'ippicoltura, ne reca la disciplina sostanzialmente sotto i profili civili, fiscali e previdenziali;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedi-

mento appaia dunque riconducibile alle materie « sistema tributario dello Stato », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) della Costituzione;

segnalata l'esigenza di modificare il titolo del provvedimento, in considerazione del fatto che, nel corso dell'esame in sede referente, è stata soppressa la disposizione recante delega al Governo per lo sviluppo dell'ippicoltura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Documento di economia e finanza 2022
(Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati);

evidenziato, per quanto concerne i profili di stretta competenza della I Commissione, come nel Programma nazionale di riforma 2022 (PNR) il Governo individui quattro priorità di azione per modernizzare e rendere più efficiente e competente la pubblica amministrazione, concernenti il miglioramento dei meccanismi di accesso e delle procedure di selezione in modo da favorire il ricambio generazionale, la semplificazione di norme e procedure, la qualificazione e la riqualificazione delle risorse umane, la digitalizzazione;

rilevato, quanto alla semplificazione amministrativa, come il PNR dedichi a tale obiettivo un investimento e un'azione di riforma, recanti risorse complessivamente pari a 717,8 milioni di euro, volti a: ridurre i tempi per la gestione delle procedure, quale presupposto essenziale per accelerare gli interventi cruciali nei settori chiave per la ripresa; liberalizzare, semplificare, anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari, reingegnerizzare e uniformare le procedure, quali elementi indispensabili per la digitalizzazione e la riduzione di oneri e tempi per cittadini e imprese; digitalizzare le procedure amministrative per edilizia e attività produttive, per migliorare l'accesso per cittadini e imprese e l'operatività degli Sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia (SUAP e SUE); monitorare gli interventi per la misurazione della riduzione di oneri e tempi e loro comunicazione, al fine di assicurarne la rapida implementazione a tutti i livelli amministrativi, e contempora-

neamente la corretta informazione ai cittadini;

rilevato, per quanto concerne la digitalizzazione della pubblica amministrazione, come la trasformazione digitale del Paese sia tra gli obiettivi centrali del Programma nazionale di riforma 2022 e come in tale quadro un ruolo fondamentale sia svolto dalla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, che a sua volta costituisce uno dei pilastri del più ampio processo di modernizzazione delle funzioni pubbliche;

evidenziato, in particolare, per quanto riguarda la transizione digitale della pubblica amministrazione, come il PNR si soffermi su alcuni dei principali interventi del PNRR da realizzarsi entro il 2026, quali: l'investimento relativo alle « Competenze digitali di base », con uno stanziamento di 195 milioni per il Servizio civile digitale e le Reti di servizi di facilitazione digitale; la sicurezza cibernetica; gli strumenti di identità digitale;

rilevato altresì come il DEF dia conto delle importanti misure adottate in materia di politiche per le pari opportunità, fra cui l'adozione della prima Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 – in linea con l'omonima Strategia europea 2020-2025 – e del nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne;

rilevato, inoltre, come, per quanto riguarda le politiche per l'inclusione dei cittadini migranti o con *background* migratorio, il Governo manifesti opportunamente l'intendimento di proseguire l'impegno contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei migranti e a favore del lavoro dignitoso e della cultura della legalità e di accompagnare l'accesso alle politiche attive del lavoro, l'inserimento socio-lavorativo e l'au-

tonomia di migranti particolarmente vulnerabili;

richiamato come il DEF indichi 20 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio nel periodo 2023-2025, tra i quali alcuni disegni di legge che investono i profili di competenza della I Commissione, in materia di:

« Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »;

« Revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali »;

segnalato, a quest'ultimo riguardo, dal punto di vista delle politiche della legislazione, come, a fronte di un numero elevato di provvedimenti collegati indicati dal DEF, solo tre appaiano riconducibili a misure legislative che dovranno essere adottate entro il 2022 sulla base dell'allegato alla decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 di approvazione del PNRR italiano (riordino IRCCS, già all'esame della Camera, C. 3475; valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca; legge annuale della concorrenza 2021, già all'esame del Senato, S. 2469); per un altro

provvedimento collegato, il sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, l'allegato alla decisione del Consiglio UE prevede l'approvazione entro il marzo 2023; non sono invece considerati collegati altri provvedimenti per i quali la decisione del Consiglio UE prevede l'adozione entro il 2022, quali la riforma del codice dei contratti pubblici (da approvare entro giugno 2022, C. 3514 approvato dal Senato); la riforma dei servizi idrici integrati (da approvare entro settembre 2022); la riforma degli istituti tecnici e professionali (da approvare entro dicembre 2022): potrebbe pertanto risultare opportuno indicare un numero più limitato di provvedimenti collegati, che tenga maggiormente conto delle scadenze previste dal PNRR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, nel riferire sul documento all'Assemblea, l'opportunità di approfondire i provvedimenti collegati indicati dal DEF, in modo da verificare la possibilità di un maggiore raccordo con le misure legislative previste dal PNRR.

ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni).

**PROPOSTA DI NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1854
DA ADOTTARE COME TESTO BASE**

Art. 1.

1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi. La legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, stabilisce forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale. »

2. In sede di prima attuazione della presente legge costituzionale, a Roma Capitale si applicano le leggi della Regione Lazio vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.

Art. 2.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione.

2. Il trasferimento dei poteri legislativi di cui al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1, decorre dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	48
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di Filomena Gallo, avvocato esperto in diritto di famiglia e biodiritto, di Francesca Re, avvocato penalista, di Cinzia Ammirati, avvocatessa esperta in diritto di famiglia e di Massimo Clara, avvocato esperto in diritto di famiglia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano	52
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
ERRATA CORRIGE	91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-

viene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.50.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla

seduta odierna in sede consultiva, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo dell'11 aprile, l'esame in Assemblea avrà luogo nella giornata di mercoledì 20 aprile. Pertanto il parere alla V Commissione dovrà essere trasmesso entro la mattinata di martedì 19 aprile.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede quando sia prevista l'espressione del parere da parte della Commissione Giustizia.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel precisare che la Commissione Giustizia è convocata nella seduta di domani per l'espressione del prescritto parere, dà la parola al relatore, onorevole Cataldi, per l'illustrazione del provvedimento.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza (DEF) relativo all'anno 2022, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 7 aprile scorso, e predisposto ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con allegata la Relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di esprimere il prescritto parere alla V Commissione.

A tale riguardo, rammenta che il DEF – articolato in tre sezioni e in una serie di allegati – costituisce il principale strumento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli im-

pegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC). Rammenta altresì che il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica in esso indicati, in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).

Con riguardo al quadro macroeconomico nazionale, fa presente che, secondo quanto riportato nel documento, nel 2021 l'economia italiana ha conseguito un recupero soddisfacente, con una crescita del PIL pari al 6,6 per cento in termini reali e una discesa del *deficit* e del debito della Pubblica amministrazione (PA) in rapporto al PIL più accentuata del previsto. Secondo quanto riportato dal Governo, la crescita del PIL registrata in corso d'anno dall'Italia (quarto trimestre 2021 su quarto trimestre 2020) è risultata la più elevata tra quella delle grandi economie europee, grazie anche alle politiche di sostegno alle famiglie e alle imprese e al successo della campagna di vaccinazione anti-Covid.

Al parziale deterioramento del quadro economico registrato tuttavia negli ultimi mesi del 2021, non solo per l'impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, si è aggiunta l'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime, conseguente all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e alle sanzioni economiche imposte dall'Unione europea, dal G7 e da numerosi altri Paesi. Pertanto, il DEF evidenzia che, a fronte di questi sviluppi, le prospettive di crescita dell'economia appaiono oggi più deboli e assai più incerte che a inizio anno, con previsioni in diminuzione rispetto allo scenario programmatico dell'ultima Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) del settembre 2021 (la previsione tendenziale di crescita del PIL passa dal 4,7 per cento al 2,9 per cento per il 2022; dal

2,8 per cento al 2,3 per cento per il 2023; dall'1,9 per cento all'1,8 per cento per il 2024).

Sottolinea che alle difficoltà sopra descritte si aggiungono alcune criticità solo apparentemente secondarie, che coinvolgono singoli settori produttivi o specifiche porzioni di territorio nazionale, rammentando in particolare le aree di crisi industriale complessa nonché i centoquaranta comuni dell'Italia centrale che ancora affrontano le conseguenze del terremoto.

Nonostante il momento difficile, il Governo conferma, da un lato, gli obiettivi programmatici di disavanzo fissati in un quadro congiunturale più favorevole, a riprova della sostenibilità dei conti pubblici, e, dall'altro, l'impegno a promuovere una crescita economica più elevata e sostenibile, accelerando fortemente la diversificazione delle fonti energetiche e il conseguimento di una maggiore autonomia energetica nazionale e dando piena attuazione agli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ciò premesso, con particolare riferimento al settore della giustizia, il DEF 2022 evidenzia come la riforma del sistema giudiziario, che ha trovato ampio slancio nell'ambito del perseguimento degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), contribuirà – sulla base di ipotesi conservative – ad un aumento del PIL nel lungo periodo di 0,7 punti percentuali. La riduzione della durata dei processi e lo smaltimento dell'arretrato che appesantisce il sistema giudiziario dovrebbero infatti, secondo le previsioni, aumentare la produttività del sistema economico, con particolare riguardo allo stimolo degli investimenti. Sulla base di diversi studi empirici, l'ipotesi di fondo è che la maggiore efficienza del sistema giudiziario possa rendere i mercati maggiormente contendibili, ridurre l'incertezza sui futuri rendimenti del capitale, migliorare le condizioni di finanziamento per le famiglie e le imprese e stimolare maggiori investimenti, provenienti anche dall'estero.

Nel rammentare che l'obiettivo della riduzione della durata dei processi è stato ripetutamente oggetto delle Raccomanda-

zioni europee al nostro Paese, nel DEF si evidenzia che secondo i dati pubblicati dalla Commissione europea nell'edizione 2021 dello *Justice Scoreboard* l'Italia si colloca tra i Paesi europei con il *disposition time* più elevato, soprattutto per quanto riguarda il terzo grado di giudizio, dove il tempo medio stimato per risolvere i contenziosi civili e commerciali raggiunge i 1302 giorni; inoltre, il numero di procedimenti pendenti nel terzo trimestre del 2021 si è attestato intorno a 1,5 milioni di casi nel settore penale (seppur in diminuzione del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020) e intorno a 3 milioni di casi nel civile, in calo del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tendendo conto delle indicazioni dell'Unione europea nonché della domanda di giustizia dei cittadini, il Governo si è dunque prefissato l'obiettivo di abbattere del 40 per cento la durata dei processi civili, del 25 per cento quella dei processi penali e del 90 per cento l'arretrato del settore civile entro giugno 2026.

Si tratta dei traguardi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha destinato circa tre miliardi agli interventi nel settore ed ha inserito la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. L'obiettivo generale del Governo è quello di arrivare a un modello di efficienza e competitività di cui possa beneficiare l'intero sistema economico, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.

Per quanto riguarda la riforma del sistema giudiziario, il DEF ricorda i provvedimenti legislativi già approvati in attuazione del PNRR. In particolare, si tratta: della riforma del processo civile, prevista dalla legge 26 novembre 2021, n. 206; della riforma del processo penale, prevista dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, e degli interventi in materia di insolvenza, previsti dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,

dall'articolo 35-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e, da ultimo, dallo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, attuativo della direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Nel sottolineare a tale proposito il buon lavoro svolto dalla Commissione Giustizia con riguardo all'esame dei suddetti provvedimenti, evidenzia che, come indicato nel DEF, le riforme della giustizia civile e penale, definite nelle citate leggi delega, vedranno la luce nel 2022, con l'adozione dei relativi decreti attuativi, ai quali il Governo sta già lavorando. Questi interventi prevedono un'attuazione progressiva e ulteriori strumenti attuativi verranno realizzati anche nel 2023. Il DEF ricorda, inoltre, che tra le ulteriori riforme che dovranno essere portate a compimento in attuazione degli obiettivi posti dal PNRR, vi è anche la riforma della giustizia tributaria, da completare entro la fine del 2022, il cui disegno di legge è inserito tra i collegati alla manovra di bilancio. La realizzazione di tale riforma costituisce un impegno che il Governo considera prioritario tanto che, per rispettare la scadenza concordata con la Commissione europea, si ipotizza di intervenire con disposizioni di immediata applicazione, anziché con legge delega. Anche in questo settore, infatti, l'Italia sconta un elevato arretrato, con un numero di controversie pendenti che alla fine del 2020 è aumentato del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre i tempi medi del processo sono molto lunghi e in ulteriore aumento, sia nelle commissioni tributarie regionali (+ 16,3 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente), sia in quelle provinciali (+ 3,8 per cento). Questi dati impongono, secondo il Governo, un intervento organico volto a rendere il sistema più efficiente, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei ricorsi alla Corte di cassazione. Tale obiettivo sarà perseguito

assicurando un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico, introducendo il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione. Inoltre, in tale ottica, si rafforzeranno le dotazioni di personale e si interverrà, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario. In merito, ricordo che è stata istituita una commissione di studio interministeriale (MEF-Giustizia).

Infine, al di fuori degli obiettivi posti dal PNRR, il Governo ricorda il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, nonché l'intervento effettuato con la legge di bilancio, che ha previsto nuove risorse per attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina economica della magistratura onoraria, sulla spinta delle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea, e per coprire i costi per lo svolgimento di procedure concorsuali tese alla conferma dei magistrati onorari attualmente in servizio.

Per quanto riguarda gli investimenti, nel DEF il Governo ricorda come il recupero di efficienza del sistema giudiziario sia perseguito con il rafforzamento del capitale umano, in particolare attraverso l'ufficio del processo – istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e valorizzato nel corso del 2021 – volto a dotare il magistrato di un vero e proprio *staff* di supporto all'attività giurisdizionale, ma anche con la trasformazione digitale del sistema giudiziario e la riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Rammenta, con riguardo al primo aspetto, che il PNRR prevede il reclutamento di personale a tempo determinato da inserire nell'ufficio del processo, tanto negli uffici giudiziari ordinari (2.268 milioni di euro) quanto in quelli amministrativi (41,8 milioni di euro), che dovrebbe per il Governo tradursi in un incremento della produttività, con conseguente riduzione entro il 2026 sia delle cause pendenti che dei

tempi di trattazione. A tale proposito rammenta inoltre che, nell'audizione in Commissione del 15 febbraio 2022, la Ministra della Giustizia ha affermato che, all'esito della procedura per il reclutamento di 8.171 addetti all'ufficio del processo, sono stati coperti 7.212 posti, mentre sono rimasti vacanti 959 posti, con una percentuale di scopertura del 12 per cento. Come anticipato dalla Ministra in audizione, per ovviare a tali scoperture, l'articolo 33 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ha semplificato la procedura di assunzione degli addetti all'ufficio del processo, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie dei diversi distretti al fine di realizzare la copertura integrale dei posti messi a concorso.

Con riguardo alla trasformazione digitale del sistema giudiziario, nell'ambito del PNRR è previsto uno stanziamento di 140,5 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti. In particolare, il PNRR prevede la digitalizzazione del cartaceo residuo per completare il fascicolo telematico (83 milioni di euro), nonché la progettazione di un *data-lake* (un software che funge da unico punto di accesso a tutti i dati grezzi prodotti dal sistema giudiziario) per migliorare i processi operativi della giustizia ordinaria (cui sono destinati 50 milioni di euro) e del Consiglio di Stato (7,5 milioni di euro). È prevista, inoltre, la creazione di una banca dati gratuita e accessibile di tutte le decisioni civili. L'investimento del Ministero della Giustizia è stato avviato a luglio 2021 e si concluderà nel giugno 2026; quello del Consiglio di Stato, avviato nel luglio 2021, terminerà invece nel giugno 2025.

Quanto alla riqualificazione del patrimonio immobiliare, il Governo evidenzia, in una logica di lungo periodo, gli investimenti per l'efficientamento degli edifici giudiziari, per cui il PNRR prevede uno stanziamento di 410 milioni di euro. L'intervento – da concludere entro il 2026 – si focalizza sulla manutenzione dei beni esistenti nonché sulla tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico-arti-

stico, nelle disponibilità degli uffici dell'amministrazione della giustizia, con l'obiettivo di intervenire su 48 edifici.

A tale proposito rammenta che, nella citata audizione del 15 febbraio 2022, la Ministra della Giustizia ha affermato che gli interventi previsti dal PNRR sono per lo più affidati ai provveditorati delle opere pubbliche e consistono in 38 interventi di grande manutenzione e 10 interventi relativi a cittadelle della giustizia (Trani, Bergamo, Monza, Napoli, Benevento, Perugia, Roma, Latina, Velletri, Venezia).

Sull'argomento, il DEF ricorda che sono state sottoscritte con l'Agenzia del demanio le prime 5 convenzioni per la realizzazione delle cittadelle (segnatamente per quelle di Napoli, Benevento, Perugia, Trani e Bergamo), per un finanziamento complessivo di circa 30 milioni. Inoltre, sono già in corso altre due significative operazioni finanziate con fondi dello stesso Ministero della Giustizia e con l'Agenzia del Demanio in qualità di soggetto attuatore: il « Parco della Giustizia di Bari » e il « Parco della Giustizia di Bologna ».

Nel DEF si rammenta, infine, che sono previsti anche interventi di architettura penitenziaria finanziati con le risorse del c.d. « fondo complementare al PNRR ».

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 aprile 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di Filomena Gallo, avvocato esperto in diritto di famiglia e biodiritto, di Francesca Re, avvocato penalista, di Cinzia Ammirati, avvocatessa esperta in diritto di famiglia e di Massimo Clara, avvocato esperto in diritto di famiglia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di sur-

rogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 16.45.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, preliminarmente constata che non vi sono obiezioni alla richiesta pervenuta per le vie brevi di attivazione dell'impianto a circuito chiuso, che quindi dispone.

Avverte, quindi, che, prima della seduta, il rappresentante del gruppo Lega ha ritirato le seguenti proposte emendative: Bisa 0.12.13.6, Bisa 0.19.10.11, Bisa 0.19.10.12, Potenti 0.24.5.3, Potenti 0.25.8.4, Turri 0.29.21.5, Morrone 0.29.21.20, Potenti 29.4, Morrone 0.30.11.16, Morrone 0.31.4.2, Morrone 0.31.4.1, Turri 0.31.4.5, Turri 0.31.4.19, Turri 0.31.4.20, Turri 0.31.4.21, Potenti 0.32.2.1 e Turri 0.33.2.14.

Comunica, quindi, che, a seguito di un'attenta valutazione della proposta di riformulazione dell'emendamento Zanettin

0.2.73.67, non pienamente rispondente ai canoni propri della riformulazione, i relatori, concorde il collega Zanettin, hanno presentato il subemendamento 0.2.73.100 (*vedi allegato*).

Pierantonio ZANETTIN (FI) conferma quanto appena dichiarato dalla presidenza.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che i relatori hanno sostanzialmente riprodotto il subemendamento Zanettin 0.2.73.67. Invita, quindi, la presidenza a valutare la circostanza che ci si trovi di fronte a un nuovo emendamento e che, pertanto, occorra fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiarisce che i relatori hanno in realtà presentato un subemendamento all'emendamento 2.73 del Governo, la cui natura accessoria è indubbia.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ribadisce che, a suo avviso, l'intera sostituzione di una lettera dell'emendamento del Governo rappresenta, di fatto, una nuova proposta emendativa.

Maria Carolina VARCHI (FDI) domanda alla presidenza se il subemendamento 0.2.73.100 dei relatori verrà messo in votazione prima del subemendamento Zanettin 0.2.73.67 e se, in caso di approvazione, possa risultare precluso il subemendamento del collega di Forza Italia.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiarisce che il subemendamento dei relatori 0.2.73.100 verrà posto in votazione successivamente al subemendamento Zanettin 0.2.73.67.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) conferma il proprio convincimento che si tratti di una nuova proposta emendativa.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita ad approfondire la questione nel momento in cui in cui si passerà all'esame di tale

subemendamento. Avverte, quindi, che la Commissione riprende l'esame dall'emendamento 6.2 del Governo.

Cosimo Maria FERRI (IV) sottolinea l'importanza della discussione sul ruolo dei magistrati destinati all'ufficio del massimario e della Corte di cassazione e ritiene che il Governo avrebbe dovuto essere più chiaro nella scrittura della norma. In particolare, evidenzia come, attraverso l'ufficio del massimario, si possa pensare di avere un accesso più agevolato alla carriera di consigliere di cassazione e, pertanto, ritiene che dovrebbe essere prudentemente posto un limite di permanenza temporale minimo.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO) osserva che risultano accantonate alcune proposte emendative riferite all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e, pertanto, poiché il comma 2 dell'emendamento 6.2 del Governo fa riferimento esplicito all'esercizio di tali funzioni, ritiene che non si possa procedere alla votazione prima di avere sciolto la riserva sull'accantonamento stesso.

Mario PERANTONI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 17.05.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO evidenzia come nel subemendamento dei relatori l'unico riferimento al massimario che potrebbe in qualche modo legittimare l'impossibilità del voto dell'emendamento 6.2 del Governo è la parte in cui si richiama al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. Sottolinea quindi che le disposizioni che riguardano la regolamentazione dell'ufficio del massimario sono del tutto diverse rispetto alla mera citazione di una pregressa esperienza. Per tale ragione ritiene, fermo restando che si tratta di una decisione della presidenza, che non vi siano difficoltà nel porre in votazione l'emendamento 6.2 del Governo prima del subemendamento dei relatori.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO) sottolinea che il subemendamento Zanettin 0.2.73.64 prevede che nella misura in cui per la valutazione e per il collocamento fuori ruolo si debba tenere conto della pregressa esperienza, sia esclusa quella maturata presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ovvero presso organi di giurisdizione internazionale. Rammenta che il collega Zanettin ha affermato, nel corso dell'esame, che il collocamento fuori ruolo non è uguale per tutti i magistrati in quanto alcuni incarichi come quelli da lui citati non hanno connotazione politica. Evidenzia che il subemendamento del Governo invece non prevede distinzioni per i vari incarichi fuori ruolo. Si domanda quindi come faccia il rappresentante del Governo ad affermare che l'emendamento 6.2 del Governo non incida sulla materia. Ritiene che la spiegazione offerta dal sottosegretario Sisto sia offensiva dell'intelligenza dei commissari e che, se i relatori ed il Governo non sciolgono l'accantonamento sulla proposta subemendativa del collega Zanettin, non si possa procedere all'esame dell'emendamento del Governo 6.2. A suo avviso la risposta avuta dal rappresentante dell'Esecutivo è inopportuna e si rifiuta di discutere nel merito un emendamento connesso ad un'altra proposta subemendativa accantonata. Nel reputare una indecenza il fatto che il presidente, che dovrebbe essere il garante di tutti, consenta di procedere nell'esame in questa maniera, si domanda per quale ragione i relatori non intervengano. Stigmatizza quindi il grave strappo procedurale che sta avvenendo in Commissione e ribadisce la richiesta di accantonare entrambe le proposte emendative per evitare di fare delle forzature di metodo. Nel preannunciare di voler riferire in Assemblea sulla questione, reputa assurdo il silenzio sulla questione da parte dei relatori.

Walter VERINI, *relatore*, sottolinea come anche altre volte, a parti inverse, legittime argomentazioni siano state accompagnate da un silente rifiuto. Per quanto riguarda la risposta resa dal rappresentante del Governo, fa presente che i relatori ne condividono la portata e sottolinea di non voler

ulteriormente intervenire per evitare che anche le sue parole vengano definite inopportune dalla collega Bartolozzi.

La Commissione approva l'emendamento 6.2 del Governo (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che la Commissione procederà ora all'esame del subemendamento Bartolozzi 0.7.5.7, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) illustra il subemendamento a sua firma 0.7.5.7 volto a prevedere la pubblicazione sul sito intranet di ogni tribunale di qualsiasi situazione di astratta incompatibilità di sede per ragioni di parentela o di affinità con esercenti la professione forense. A suo avviso tale disposizione, che prevede che vi sia sempre l'incompatibilità, è volta a prevenire disuguaglianze tra i magistrati che operano nelle sedi grandi e quelli che invece operano in quelle più piccole. Reputa, pertanto, che il parere contrario formulato dai relatori sul subemendamento in discussione sia la manifestazione del fatto che la maggioranza parli di cose delle quali non comprende il contenuto.

Cosimo Maria FERRI (IV) sottoscrive il subemendamento Bartolozzi 0.7.5.7 che introduce un principio di trasparenza e che fornisce maggiore credibilità alla magistratura. Sottolinea, inoltre, come anche ai parlamentari sia chiesto di adeguarsi a tale principio, dovendosi assumere l'onere di pubblicare i propri dati economici.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede se il regime di pubblicità prevista dal subemendamento Bartolozzi 0.7.5.7 debba essere accessibile a tutti o soltanto ai magistrati. Sottolinea, infatti, come tale proposta subemendativa faccia riferimento alla rete intranet e non a quella internet.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede di poter fornire al collega Colletti dei chiarimenti in merito.

Mario PERANTONI, *presidente*, sottolinea come la presente non sia la sede opportuna per tale discussione.

La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.7.5.7

Cosimo Maria FERRI (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come la richiesta di chiarimento del collega Colletti non fosse ostruzionistica. Ritiene che la modalità di procedere nella conduzione dei lavori della Commissione non sia pertanto corretta e stigmatizza la mancanza di volontà di approfondire le questioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che in Commissione non si debba creare un dialogo tra i singoli deputati e che alle richieste di approfondimenti su proposte emendative possano rispondere, qualora lo ritengono opportuno, i relatori che hanno formulato il proprio parere.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene di avere una concezione diversa da quella del Presidente per quanto riguarda le aule parlamentari. Sottolinea, inoltre, come il suo fosse un intervento tecnico e che sarebbe bastato un minuto per poter avere dei chiarimenti.

Mario PERANTONI, *presidente*, ribadisce che gli approfondimenti debbano essere forniti dai relatori e dal rappresentante del Governo e non dai singoli deputati.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.7.5.9, ritiene che quella in atto sia una « dittatura di voto ». Approfitta quindi dell'intervento a sua disposizione per rispondere al collega Colletti e per precisare di essersi limitata nella sua proposta subemendativa a prevedere la pubblicazione sulla rete intranet per una questione relativa alla sensibilità dei dati. Evidenzia quindi che il subemendamento a sua firma 0.7.5.9, attualmente in discussione, estende il regime di pubblicità anche agli agenti di polizia giudiziaria. Manifesta quindi la propria sorpresa nel vedere come i colleghi del

Movimento 5 Stelle e quelli della Lega non sostengono tali proposte subemendative.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento Bartolozzi 0.7.5.9 ringraziando la collega per i preziosi chiarimenti che lo hanno convinto della bontà del subemendamento.

La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.7.5.9.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.7.5.10, identico all'emendamento della Lega che è stato ritirato per ragioni di maggioranza, ne chiarisce le finalità evidenziando l'importanza che sia eliminata la possibilità di deroghe alle fattispecie di incompatibilità senza prevedere precisi limiti. Al riguardo evidenzia il rischio di decisioni discrezionali da parte del CSM.

La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.7.5.10.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento Paolini 0.7.5.3 osserva come esso non rappresenti una vera soluzione per il problema delle incompatibilità dal momento che si limita a prevedere una mera comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del circondario interessato. In ogni caso, preannuncia il suo voto favorevole.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), ringrazia i relatori ed il Governo per avere espresso parere favorevole e concorda con le osservazioni della collega Bartolozzi sul fatto che la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non rappresenti una soluzione definitiva al problema.

Nel segnalare che sono state presentate numerose proposte emendative senza dubbio più incisive, riferisce della prassi consolidata nei Paesi anglosassoni dove è prevista una mera autocertificazione da parte dei magistrati sulle situazioni di incompatibilità. Nell'auspicare che si possa adottare anche in Italia una soluzione analoga, ri-

leva come spesso le situazioni di incompatibilità di fatto siano quelle più critiche. Più in generale ritiene che il tema delle incompatibilità debba essere affrontato anche dal Governo nella sua complessità con misure efficaci.

Cosimo Maria FERRI (IV), preannuncia il voto favorevole sul subemendamento Paolini 0.7.5.3, che, pur essendo condivisibile, risulterà di fatto non particolarmente utile ad affrontare la questione delle incompatibilità, che, a suo giudizio, andrebbe vista nel suo complesso con serietà. Osservando anche che la Ministra Cartabia dovrebbe avere a cuore il rafforzamento della terzietà dei magistrati, evidenzia altresì come le disposizioni previste dalla riforma rappresentino un intervento troppo prudente e cauto. Aggiunge altresì che il problema delle incompatibilità riguarda fattispecie diverse. Anche su questo profilo, ritiene che la riforma in esame non si rivelerà certamente utile dal momento che si sceglie la strada più semplice e meno incisiva. Stigmatizza il fatto che sia stato espresso parere contrario su numerosi emendamenti certamente più incisivi. Ribadisce, infine, l'importanza di rafforzare la terzietà dei magistrati.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sul subemendamento Paolini 0.7.5.3, osserva come questo solleciti ulteriori riflessioni anche sul tema della separazione delle carriere al fine di avere una magistratura giudicante realmente terza. Nel giudicare l'emendamento del collega Paolini, certamente condivisibile, ricorda anche il ruolo sociale cui sono chiamati gli avvocati nelle situazioni di incompatibilità dei magistrati. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), osserva come il dibattito fin qui svoltosi gli abbia ricordato numerosi episodi di incompatibilità, di cui è venuto a conoscenza, che hanno coinvolto magistrati di Cassazione. Al riguardo, osserva come anche su tale profilo la riforma di fatto non individui soluzioni efficaci per affrontare il tema

delle incompatibilità sul quale ritiene doverosa una ulteriore riflessione da parte della Commissione.

La Commissione approva il subemendamento Paolini 0.7.5.3 (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.7.5.4, ne illustra le finalità evidenziando l'importanza di salvaguardare il principio della sussistenza delle incompatibilità soprattutto nei casi di esercizio di funzioni direttive di merito. Osserva in proposito come gravi situazioni di incompatibilità vengano in realtà considerate superabili laddove il servizio pubblico della magistratura dovrebbe essere del tutto imparziale. In conclusione, evidenzia come il parere contrario del Governo testimoni la mancanza di volontà effettiva di affrontare il tema delle incompatibilità.

Cosimo Maria FERRI (IV), intervenendo sul subemendamento Bartolozzi 0.7.5.4 evidenzia la necessità di criteri trasparenti che consentano di individuare le fattispecie di incompatibilità senza consentire alcuna deroga. Ricorda come spesso il CSM non abbia riconosciuto casi di incompatibilità evidenti assumendo decisioni del tutto discrezionali. In conclusione, nel cogliere l'occasione per ringraziare Radio Radicale per la trasparenza del servizio di trasmissione dei dibattiti, ribadisce come la riforma Cartabia non affronti temi cruciali con chiarezza. In particolare, ritiene che sul tema della incompatibilità non vengano individuati criteri chiari lasciando zone d'ombra dove si inserisce la discrezionalità delle decisioni del CSM e delle sue correnti che in tal modo risultano rafforzate.

La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.7.5.4

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'emendamento del Governo 7.5, osserva come esso testimoni la mancanza di volontà nell'affrontare seriamente il tema delle incompatibilità dei magistrati, riferendo numerosi episodi avvenuti nel di-

stretto di Palermo. Al riguardo, condivide alcune delle considerazioni del collega Ferri che ha evidenziato come i magistrati appartenenti a determinate correnti vengano da queste protetti mentre i magistrati indipendenti, che svolgono con serietà il proprio lavoro, non ricevono il medesimo trattamento. In conclusione, ritiene che l'approvazione della riforma Cartabia si tradurrà in un ulteriore vantaggio per i magistrati protetti dalle correnti.

Cosimo Maria FERRI (IV), con riferimento ai contenuti dell'emendamento del Governo 7.5, osserva come siano state utilizzate le stesse espressioni contenute nelle delibere del CSM senza peraltro rafforzare il principio della terzietà dei magistrati. Nel ribadire come sul tema delle incompatibilità il Governo e la maggioranza non abbiano voluto individuare alcuna soluzione realmente efficace, stigmatizza il metodo di azione del Governo che non intende realmente cambiare l'assetto del CSM. Più in generale si aspettava su tali questioni un confronto leale senza infingimenti anche da parte dei colleghi parlamentari che sono anche avvocati e ritiene che la riforma in esame rappresenti una sfida che il Governo sta perdendo.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'emendamento 7.5 del Governo, ne evidenzia il carattere estremamente tecnico, tale da non suscitare una particolare attenzione presso l'opinione pubblica, a differenza di quanto avvenuto in occasione del cosiddetto « scandalo Palamara » relativo al sistema di gestione delle nomine nei tribunali e negli uffici giudiziari. A suo avviso, invece, proprio in ragione dell'indiscutibile valore che contraddistingue l'operato della quasi totalità dei magistrati italiani, occorre introdurre nell'ordinamento regole più stringenti nei confronti della magistratura stessa, ad esempio in tema di incompatibilità negli incarichi, ciò proprio a tutela della funzione giudiziaria e dei diritti dei cittadini. Prende dunque a malincuore atto del fatto che, nonostante i ripetuti e roboanti annunci di riforma pronunciati a più riprese dalla Ministra Car-

tabia nel corso dei mesi passati, il Governo sottopone adesso al Parlamento previsioni normative assolutamente blande e inefficaci, tali da non offrire alcuna garanzia nella direzione di una seria riorganizzazione dell'intero sistema. In conclusione, ritiene che l'emendamento 7.5 del Governo, ora in discussione, costituisca un torto fatto innanzi tutto alla magistratura nel suo insieme nonché, in secondo luogo, al Governo medesimo, la cui azione in tale delicata materia risulterebbe senz'altro ridicolizzata dall'eventuale approvazione del predetto emendamento.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), evidenzia come nel sistema vigente il regime delle incompatibilità in magistratura sia sostanzialmente applicato esclusivamente per penalizzare coloro i quali sono considerati « nemici ». Ritiene che l'emendamento 7.5 del Governo non muterà pressoché nulla di tale sistema, nonostante la « gattopardesca retorica del cambiamento » che da più parti si sente ripetutamente evocare.

Cosimo Maria FERRI (IV) dichiara l'astensione del gruppo di Italia Viva sull'emendamento 7.5 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 7.5 del Governo (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un chiarimento circa l'ammissibilità tecnica del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori, giacché esso, sopprimendo la parte principale dell'emendamento 8.1 del Governo, sembrerebbe privare la parte conseguenziale di quest'ultimo di una sua autonoma valenza normativa. Chiede pertanto se sussistano al riguardo pareri della Giunta per il Regolamento o del Comitato per la legislazione e se dall'approvazione del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori possa derivare un effetto preclusivo.

Mario PERANTONI, *presidente*, replicando ai chiarimenti richiesti dal deputato Colletti, nel precisare che l'eventuale approvazione del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori non comporterebbe effetti preclusivi, fa presente, altresì, che l'eventuale soppressione della parte principale dell'emendamento 8.1. del Governo, che deriverebbe dall'eventuale approvazione del citato subemendamento dei relatori, non travolgerebbe comunque la parte conseguenziale dello stesso, nonostante la relativa correlazione, poiché la parte conseguenziale dell'emendamento 8.1 del Governo ha comunque un'evidente portata normativa innovativa che mantiene una sua autonomia rispetto alla parte principale dell'emendamento stesso eventualmente soppressa dal subemendamento dei relatori.

Pierantonio ZANETTIN (FI) osserva come la portata del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori sia sostanzialmente quella di mantenere inalterato la disciplina normativa attualmente vigente, evidenziando come in tema di trasferimenti d'ufficio per incompatibilità ambientale o a seguito di avvio del procedimento disciplinare l'emendamento 8.1 del Governo appare finalizzato ad introdurre una sorta di pregiudiziale della decisione rimessa alla sezione disciplinare rispetto a quella attribuita alla I Commissione del CSM, soluzione condivisibile dal punto di vista delle maggiori garanzie offerte agli interessati ma senz'altro caratterizzata da una minore snellezza procedurale e tempestività d'intervento. Per tali ragioni, reputa pertanto molto opportuna la finalità perseguita dal subemendamento 0.8.1.12 dei relatori.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) esprime stupore per l'apparentemente mutata posizione del gruppo di Forza Italia in tema di garantismo, quale sembrerebbe evincersi dalle parole ora pronunciate dal deputato Zanettin, evidenziando come per tal via si potrebbe, in ipotesi estrema, giungere al trasferimento di un magistrato anche solo sulla base della semplice attivazione di un procedimento disciplinare e non già a seguito della conclusione del procedimento stesso.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ribadisce che l'eventuale approvazione del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori, in realtà, lascerebbe immutata la normativa vigente.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) contesta tale interpretazione, invitando il collega Zanettin a valutare il contenuto della predetta proposta subemendativa dei relatori alla luce del combinato disposto tra la cosiddetta riforma Bonafede e quella ora proposta dalla Ministra Cartabia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel ricordare di avere anch'egli presentato una proposta emendativa di contenuto analogo a quella ora in esame, conviene circa la necessità che i trasferimenti dei magistrati debbano avvenire solo a conclusione dei procedimenti all'occorrenza avviati e non già sulla base della mera attivazione degli stessi, pur nel rispetto delle esigenze di celerità della decisione, ciò a tutela dell'ordine giudiziario intero e dei diritti dei cittadini.

Gianluca VINCI (FDI), sottolineando il carattere paradossale della situazione in cui si trova ora la discussione in Commissione, invita il presidente e i relatori a chiarire l'effettiva portata normativa del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO segnala che la cosiddetta riforma Bonafede, a differenza dell'emendamento 8.1 del Governo cui si riferisce il subemendamento 0.8.1.12 dei relatori ora in discussione, non incideva comunque sul regio decreto legislativo n. 511 del 1946, concernente le garanzie della magistratura.

Mario PERANTONI, *presidente*, in risposta alla richiesta avanzata dal deputato Vinci, precisa la portata normativa del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori, che è volto a sopprimere la modifica all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo n. 511 del 1946 che deriva dalla parte principale dell'emendamento 8.1 del Governo. Fa inoltre presente che la parte conseguenziale dell'emendamento del Go-

verno ha una sua autonomia anche in relazione ad altri emendamenti presentati dal Governo, ed in particolare all'emendamento 2.73 del Governo che sopprime la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, che prevedeva corsi di formazione per il conferimento di incarichi direttivi. Pertanto, anche tale consequenzialità sistematica giustifica il mantenimento dell'emendamento e la sua conseguente votazione.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) prende dunque atto che il ripensamento dei relatori è volto a correggere un errore del Governo, ripristinando lo *status quo ante*.

Maria Carolina VARCHI (FDI) non comprende l'intima *ratio* del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori, che – secondo quanto esplicitato da coloro che l'hanno preceduta – lascerebbe sostanzialmente immutato il quadro normativo attuale, e prende atto anch'essa della correzione operata dai relatori rispetto al testo iniziale presentato dal Governo.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che la modifica proposta dal subemendamento 0.8.1.12 dei relatori riveste carattere essenzialmente tecnico e risponde altresì ai suggerimenti in tal senso pervenuti dai competenti uffici ministeriali.

Cosimo Maria FERRI (IV) interviene sul subemendamento 0.8.1.12 dei relatori, che a suo avviso rappresenta la prova della totale inutilità della riforma delineata dal presente provvedimento con riguardo al complesso rapporto tra procedimento disciplinare e incompatibilità dei magistrati, sul quale da lungo tempo si discute. Evidenza, in particolare, come la I Commissione del CSM non abbia in materia, sulla base della legge, alcun potere di intervento in relazione a fatti non colpevoli, salva la riprovevole eccezione costituita dal trasferimento disposto a carico della giudice Clementina Forleo, in seguito assolta dagli addebiti ad essa imputati, ricordando del resto come in quella circostanza egli avesse espresso un voto orgogliosamente contrario rispetto alla decisione assunta dal citato

organo del CSM. Stigmatizza pertanto l'atteggiamento irresponsabile e rinunciatario del Governo, la cui Ministra Cartabia preferisce ora mantenere l'attuale quadro normativo senza affrontare tale complessa problematica, evidenziando come un tale comportamento rappresenti tuttavia una bruciante sconfitta della politica.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) in primo luogo, ringrazia il presidente per aver dato spazio al dibattito in Commissione, tornando indietro rispetto alle decisioni assunte precedentemente. In secondo luogo, dichiara di aver compreso che il Governo in otto mesi ha riscritto il testo dell'allora Ministro Bonafede, introducendovi anche propri errori. Fa presente a tale proposito che l'emendamento 8.1 del Governo aggiunge, ad un primo comma che interviene in materia di infermità, un secondo comma volto a modificare il regio decreto relativamente alle disposizioni sull'inamovibilità della sede, per poi introdurre in modo del tutto incongruo un nuovo articolo 8-*bis* relativo alla formazione dei magistrati. Evidenzia che un emendamento così organizzato sarebbe stato dichiarato inammissibile se fosse stato presentato da un deputato, mentre ciò non avviene nei confronti del Governo che in sede parlamentare può fare quello che vuole. Nel richiamare quindi le considerazioni svolte dal collega Ferri, il quale conosce particolarmente bene la storia del Consiglio superiore della magistratura, precisa che la citata magistratura non faceva parte di alcuna corrente e pertanto era avversata da gran parte dei componenti laici di stretta fede politica. A tale proposito, evidenzia che il Consiglio superiore della magistratura si è sempre proposto come difensore dello *status quo* indicando al pubblico ludibrio chiunque volesse cambiare il sistema. In conclusione concorda con il collega Ferri sulla inutilità della riforma Cartabia.

Pierantonio ZANETTIN (FI) replica al collega Ferri dichiarando che non dà una valutazione negativa delle procedure in seno alla prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura, della quale ha

fatto parte. Rammenta pertanto che il trasferimento d'ufficio è una soluzione alla quale si ricorre molto raramente. Richiamandosi all'intervento del collega Ferri, che ha rievocato il suo voto contrario alla delibera con cui il CSM ha trasferito la dottoressa Forleo, cita il caso di alcuni magistrati di Trani nei confronti dei quali egli ha attivato la procedura presso la prima Commissione del CSM. Nel sottolineare che, a seguito di tale attivazione furono gli stessi soggetti interessati, successivamente condannati in sede penale, a chiedere di essere trasferiti, ritiene che il caso descritto dimostri l'efficacia della procedura che consente il più delle volte di evitare il trasferimento d'ufficio.

La Commissione approva il subemendamento 0.8.1.12 dei relatori (*vedi allegato*).

Lucia ANNIBALI (IV) accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.8.1.9, avanzata dai relatori.

Cosimo Maria FERRI (IV) evidenzia in primo luogo che il subemendamento 0.8.1.9, di cui è cofirmatario e di cui è stata appena accettata la riformulazione, dimostra lo spirito costruttivo del gruppo di Italia Viva nel tentativo di migliorare il testo della riforma. Nel sottolineare che la Ministra Cartabia ha dato poco spazio agli argomenti avanzati dal suo gruppo, ci tiene a sottolineare la funzione di stimolo svolta su molti temi da Italia Viva. Precisa che il subemendamento in questione pone, oltre al tema della formazione dei magistrati dirigenti, anche quello indiretto del ruolo della Scuola superiore della magistratura. A tale proposito rammenta che suddetta Scuola ha avviato le sue attività grazie all'allora sindaco di Firenze Matteo Renzi che ha reso disponibile l'immobile per la sede di Scandicci. Nel ritenere molto importante che ci si ponga il problema del ruolo che si intende assegnare alla Scuola superiore della magistratura e delle risorse da destinare a tale obiettivo, rileva che nella sua versione originaria il subemendamento Annibali 0.8.1.9 prevedeva una durata maggiore per i corsi di formazione

al fine di consentire il rafforzamento delle competenze organizzative dei capi degli uffici giudiziari. Pur avendo accettato la riforma proposta, sottolinea tuttavia che anche in questa occasione il Governo non ha avuto il coraggio di essere incisivo, manifestando in sostanza un atto di sfiducia verso la scuola e la sua attività. Ribadisce in conclusione che il suo gruppo crede fermamente nella formazione dei magistrati dirigenti che può contribuire a migliorare l'efficacia del sistema giudiziario.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) dichiara di non comprendere come si possa accettare una riformulazione che stravolge la portata del subemendamento della collega Annibali che, nella sua versione originaria, prevedeva l'organizzazione di corsi della durata di tre mesi, con un inevitabile e conseguente investimento adeguato di risorse. A fronte di tale proposta il cosiddetto « Governo dei migliori » riduce la durata dei corsi a sole tre settimane e li rivolge esclusivamente ai dirigenti degli uffici giudiziari, per la semplice ragione che non intende destinare risorse alla formazione. Pertanto, nel far presente alla collega Annibali che la sua originaria proposta si è trasformata in un nulla di fatto, ritiene che anche in questa occasione il Governo si sia limitato a fare degli annunci cui non sono seguiti i fatti. In conclusione dichiara la sua intenzione di astenersi dalla votazione sul subemendamento Annibali 0.8.1.9 come riformulato per il rispetto che porta alla collega, ritenendo che più propriamente bisognerebbe esprimere un voto contrario.

Maria Carolina VARCHI (FDI) fa notare che subito dopo il subemendamento della collega Annibali nel fascicolo delle proposte emendative e subemendative segnalate figura il subemendamento 0.8.1.7 di analogo contenuto presentato dall'onorevole Maschio. Fa presente, dunque, che i relatori avrebbero dovuto proporre una identica riformulazione anche per il subemendamento Maschio 0.8.1.7, che condivide con quello della collega Annibali il medesimo intento di rafforzare la formazione di

magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi, prevedendo una durata di otto settimane per i corsi di formazione. Rileva pertanto come l'errore commesso dai relatori e dal Governo sia il sintomo che le riformulazioni proposte sono in realtà redatte in stanze diverse da quella presente. Nel leggere dallo sguardo del presidente il suo tentativo di sollecitare l'attenzione dei relatori, lo invita ad avere un sussulto di dignità, consentendo la più ampia riflessione sui temi avanzati dai deputati. Ritenendo inaccettabile che le riformulazioni vengano decise da pochissime persone, fa presente che il gruppo Fratelli d'Italia non ha preso parte al mercato delle trattative e che, dovendo concedere a Italia Viva « 300 grammi di emendamenti », al Governo è sfuggito il contenuto del subemendamento del collega Maschio. A suo parere è una situazione inaccettabile che il presidente abdichi al suo ruolo e non garantisca il rispetto delle prerogative parlamentari, paragonando l'esame del provvedimento ad una vera e propria via *crucis*. Considera molto grave in conclusione che il subemendamento Maschio 0.8.1.7 sia sfuggito all'attenzione di chi si occupa delle riformulazioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, su richiesta del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.45, riprende alle 18.50.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, formula un parere favorevole sul subemendamento Maschio 0.8.1.7 purché riformulato negli identici termini del subemendamento Annibali 0.8.1.9 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel dichiarare di accettare la riformulazione proposta per garbo istituzionale verso la Commissione, per i motivi precedentemente espo-

sti preannuncia comunque il suo voto contrario.

Mario PERANTONI, *presidente*, pone pertanto in votazione i subemendamenti Annibali 0.8.1.9 e Maschio 0.8.1.7, come formulati negli identici termini.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Annibali 0.8.1.9 (*nuova formulazione*) e Maschio 0.8.1.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Cosimo Maria FERRI (IV) deve una risposta alla collega Varchi, alla quale va tutta la sua stima, per precisare che Italia Viva non ha preso parte al mercato degli emendamenti. Fa presente quindi che il suo gruppo ha portato con coerenza le proprie battaglie nelle riunioni di maggioranza, ricavandone tuttavia un ascolto meramente formale, essendo state disattese tutte le sue osservazioni. Nel sottolineare che la Ministra Cartabia non ha ritenuto neanche di spiegare i motivi della propria contrarietà, rivendica il fatto che, a differenza delle altre forze di maggioranza, il gruppo di Italia Viva non abbia in alcun modo contribuito a questa riforma. Lascia pertanto alla Ministra e ai colleghi della maggioranza la paternità di un intervento normativo che il suo gruppo considera una « mini riforma », che non cambia le cose e anzi le peggiora in molti casi. Nel sottolineare come il Governo, giocando al ribasso, abbia finito per perdere una occasione, manifesta il proprio dispiacere per il fatto che la collega Varchi abbia pensato che Italia Viva si fosse accontentata delle briciole, pur di far approvare un suo subemendamento. Ribadisce in conclusione che il suo gruppo ha tenuto la propria posizione con coerenza, determinazione e dignità, augurandosi che, se, non i cittadini italiani, almeno gli addetti ai lavori riconoscano il valore di tale atteggiamento.

La Commissione approva l'emendamento 8.1 del Governo (*vedi allegato*).

Alfredo BAZOLI (PD), accetta la riformulazione del subemendamento a sua firma 0.9.43.33 avanzata dai relatori.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO) approfitta dell'occasione per sottolineare che il testo dell'allora Ministro Bonafede conteneva una disposizione transitoria volta a prevedere che la riabilitazione fosse applicata anche alle sanzioni irrogate precedentemente all'entrata in vigore della legge. Si domanda per quale motivo si sia deciso di sopprimere tale disposizione, salvo poi eventualmente introdurla in corsa durante l'esame in Assemblea, come avvenuto in occasione del provvedimento sul cosiddetto ergastolo ostativo. Pertanto, in un'ottica costruttiva di miglioramento del testo, sottopone il tema all'attenzione dei relatori e del Governo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO interviene per chiarire, con riguardo alle puntuali osservazioni dell'onorevole Bartolozzi, che non vi è alcun bisogno della disposizione transitoria, dal momento che la riabilitazione si applica comunque a tutte le sanzioni pregresse.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO) chiede nuovamente la parola, dal momento che l'intervento del sottosegretario Sisto ha riaperto il dibattito.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente alla collega Bartolozzi che le darà la parola dopo l'onorevole Ferri che gli ha chiesto di intervenire in precedenza.

Cosimo Maria FERRI (IV) ringrazia il sottosegretario Sisto per aver chiarito che la disposizione transitoria del testo Bonafede era superflua. Nel rammentare che la Ministra Cartabia punta molto sulla giustizia riparativa e sulla riabilitazione, ritiene giusto che essi siano affrontanti anche in riferimento agli illeciti disciplinari dei magistrati. Rammentando altresì che nel nostro ordinamento non era finora previsto l'istituto della riabilitazione, fa notare che evidentemente gli uffici ministeriali ignoravano fin qui quanto appena affermato dal sottosegretario Sisto. Ritiene pertanto un bene che tale aspetto sia stato chiarito per evitare equivoci e difficoltà interpretative.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO) ringrazia il sottosegretario Sisto per la risposta e rammenta che fu proprio lui, nel corso dell'esame della legge cosiddetta «spazzacorrotti» a invitarla a eliminare da tale testo una disposizione temporanea. Ritiene tuttavia che non si debba rimettere alla magistratura l'indicazione della portata di una norma e teme che, qualora non si prevedesse anche in questo provvedimento una disposizione temporanea, i magistrati potrebbero applicare retroattivamente la norma in maniera discrezionale. Sottolinea come la previsione di una disposizione chiara eviti che il giudice nell'applicazione della stessa possa esercitare una discrezionalità eccessiva. Ritenendo che la disposizione contenuta nel testo del disegno di legge in esame avesse quindi un fondamento, invita ancora una volta a inserirla all'interno dell'emendamento del Governo 9.43.

La Commissione approva il subemendamento Bazoli 0.9.43.33 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO), nel ribadire che le norme devono essere applicate e non interpretate dai giudici, chiede l'accantonamento dell'emendamento del Governo 9.43 al fine di consentire ai relatori e al Governo di valutare l'opportunità di inserire all'interno dello stesso una disposizione transitoria.

Walter VERINI (PD), *relatore*, a seguito degli interventi della collega Bartolozzi, anche a nome del correlatore, onorevole Saitta, chiede l'accantonamento dell'emendamento del Governo 9.43.

Mario PERANTONI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento del Governo 9.43 e delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 9. Chiede quindi ai relatori come intendano procedere per il prosieguo dell'esame.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che i relatori vorrebbero esaminare le proposte emendative accantonate riferite agli articoli 1 e 2 e successivamente for-

mulare i pareri sulle proposte emendative e subemendative riferite agli articoli 3 e 4.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede quindi ai relatori di esprimere il parere sull'emendamento Varchi 1.10.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, anche al nome del collega Verini, esprime parere contrario sull'emendamento Varchi 1.10.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento a sua firma 1.10 che introduce l'obbligo per i magistrati ordinari di scegliere, decorsi otto anni dall'ingresso in magistratura, tra le funzioni di giudicanti o di requirenti. Sottolinea che tale proposta emendativa, di assoluto buon senso, si riferisce alla separazione delle funzioni e che pertanto è prodromico all'introduzione del più ampio principio della separazione delle carriere. Evidenzia come tale disposizione sia coerente con lo spirito con cui i parlamentari di centro destra si sono candidati alle scorse elezioni politiche, avendo costituito il tema della separazione delle carriere dei magistrati uno dei punti del loro programma di governo. A suo avviso, l'approvazione dell'emendamento in esame potrebbe aprire la strada a quella più organica riforma auspicata da tali forze politiche. Nel far presente di aver ritenuto che l'accantonamento dell'emendamento in discussione fosse determinato da una possibile valutazione positiva dello stesso da parte dei relatori, prende atto del parere contrario formulato e raccomanda l'approvazione dello stesso.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO), nel sottolineare di essere favorevole alla separazione delle funzioni dei magistrati ma non a quella delle carriere, fa presente che prima di esercitare le funzioni requirenti sarebbe opportuno che il magistrato esercitasse per otto anni quelle giudicanti. Ribadendo quindi che avrebbe voluto che l'emendamento in discussione fosse mag-

giormente incisivo, preannuncia tuttavia il suo voto favorevole sullo stesso.

Catello VITIELLO (IV) ritiene che l'emendamento Varchi 1.10 sia un tentativo di modificare la disciplina relativa alla separazione delle funzioni ma sottolinea come tale separazione sia soltanto uno «specchietto per le allodole». A suo avviso la vera riforma sulla materia sarà quella costituzionale ispirata ad una proposta di Unioncamere, che auspica possa essere adottata nella prossima legislatura. Nell'evidenziare che sul tema anche all'interno del suo gruppo vi siano diverse sensibilità, ritiene che la separazione delle carriere sia doverosa se si vuole una cultura della giurisdizione. Evidenzia tuttavia che è necessario ancor prima avere la cultura della difesa dei diritti umani. Per tale ragione ritiene che, prima di fare il magistrato, sarebbe opportuno svolgere la professione di avvocato. Preannuncia quindi il suo voto contrario sull'emendamento Varchi 1.10 perché a suo avviso lo spirito della proposta non è quello giusto.

Ingrid BISA (LEGA), evidenziando come l'emendamento Varchi 1.10 sia rispondente a uno dei quesiti referendari sulla giustizia voluti dalla Lega, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta emendativa.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Varchi 1.10, evidenziando che le motivazioni di tale scelta sono speculari alle ragioni del collega Vitiello. Nel ritenere che sarebbe utile che i magistrati, prima di svolgere tale funzione, esercitassero per almeno un anno e mezzo la professione legale, sottolinea come proprio per questo motivo ritiene opportuno votare anche contro la separazione delle carriere.

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Varchi 1.10, ricordando come tuttavia il principio della separazione delle carriere costituisca una delle battaglie storiche di Forza Italia. Evidenzia, però, che

non ritiene opportuno affidare tale questione ad una delega e sottolinea come l'emendamento a sua firma 10.11, sul quale nel corso delle riunioni di maggioranza è stata predisposta una proposta di riformulazione che preannuncia di accettare, qualora dovesse essere formalizzata, prevede una norma immediatamente precettiva. Ribadisce quindi la contrarietà del suo gruppo ad un emendamento che introduce un principio di delega sulla separazione delle carriere e conferma la volontà dello stesso di introdurre nel provvedimento una disposizione sulla materia immediatamente precettiva.

Roberto TURRI (LEGA) sottolinea che il suo gruppo voterà favorevolmente sia, come preannunciato dalla collega Bisa, sull'emendamento Varchi 1.10, sia sulla riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11 di cui ha potuto prendere visione per le vie brevi.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.10.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 non ancora esaminate.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel rammentare di aver sottolineato come il subemendamento a sua firma 0.2.73.54 sia di contenuto analogo al subemendamento Sarti 0.2.73.6, che è stato ritirato dalla proponente, chiede che lo stesso venga comunque esaminato, avendo già fatto presente nella precedente seduta che si procedesse contemporaneamente all'esame delle due proposte subemendative.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che, non essendo il subemendamento a sua firma identico al subemendamento Sarti 0.2.73.6, il primo non può seguire le sorti del secondo e pertanto non può considerarsi segnalato.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) nel reiterare la propria richiesta, fa presente che

anche su tale questione si rivolgerà alla Presidenza e alla Giunta per il Regolamento.

Walter VERINI (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Saitta, chiede che si mantenga l'accantonamento degli identici subemendamenti Sarti 0.2.73.13, Annibaldi 0.2.73.71, Vitiello 0.2.73.76 e Ferro 0.2.73.80.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ritira il subemendamento 0.2.73.67 a sua prima firma.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ricorda che aveva a sua volta sottoscritto l'emendamento in esame e chiede pertanto che si proceda al relativo esame.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede al relatore di esprimere il suo parere sul subemendamento in esame.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Zanettin 0.2.73.67, benché in precedenza fosse stato espresso un parere favorevole sullo stesso subemendamento, dato che il contenuto della proposta emendativa in esame risulta sostanzialmente assorbito dal testo del subemendamento 0.2.73.100 dei relatori, presentato nella giornata odierna.

Mario PERANTONI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 20.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che circola la voce di un emendamento fuori sacco del Governo, il cui testo sarebbe già disponibile, ma che il Governo intenderebbe depositare più tardi nel corso della seduta odierna, al fine di comprimere i tempi per la relativa subemendabilità. Chiede pertanto che, ove sia effettivamente già disponibile, il testo dell'emendamento dei relatori in questione sia messo a disposizione dei commissari, prevedendo, in ogni caso, che, al momento della sua effettiva

presentazione, sia previsto un congruo termine per consentire ai gruppi parlamentari di presentare subemendamenti.

Mario PERANTONI, *presidente*, conferma che se e quando si porrà l'eventualità della presentazione di nuovi emendamenti da parte dei relatori, sarà, come di consueto, previsto un congruo termine per la relativa subemendabilità.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) esprime perplessità sulle ragioni che hanno indotto il deputato Zanettin a ritirare il subemendamento 0.2.73.67 a sua prima firma, stante che tale proposta emendativa propone, a suo avviso molto opportunamente, la valorizzazione della permanenza in servizio effettivo dei magistrati ai fini della relativa valutazione di professionalità. Ritiene inoltre che vada chiarito il motivo del parere contrario espresso dal relatore sul subemendamento in esame, dal momento che la ragione addotta, inerente a una presunta identità del suo contenuto con quanto previsto dal subemendamento 0.2.73.100 dei relatori, appare del tutto inverosimile. Osserva infatti che il citato subemendamento dei relatori riguarda tutt'altra materia, riferendosi persino ad un'altra lettera del testo subemendato, ovvero alla lettera c) e non alla lettera a), cui si riferisce invece il subemendamento Zanettin 0.2.73.67 in esame.

Cosimo Maria FERRI (IV) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento in esame, in quanto ritiene che esso aiuti la riforma Cartabia a trovare un punto di coerenza, valorizzando l'anzianità di servizio nei tribunali e negli uffici giudiziari, ai fini dell'accesso dei magistrati a incarichi direttivi. Si dichiara pertanto anch'egli perplesso sulle ragioni alla base del ritiro del subemendamento in questione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame del subemendamento dei relatori 0.2.73.100.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) evidenzia che il subemendamento dei relatori

0.2.73.100, sebbene da un punto di vista meramente formale si presenti come integralmente sostitutivo della lettera *c*) del comma 3 dell'emendamento 2.73 del Governo, in realtà si limita ad espungere – in rapporto al tema dei criteri di valutazione per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità – il riferimento, in sede di apprezzamento delle attitudini dei soggetti partecipanti, al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, lasciando viceversa intatto l'esclusivo riferimento al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; ciò si configura come una ingiustificabile « marchetta » a vantaggio di tale ultima categoria di personale di magistratura. Nel richiedere pertanto un chiarimento da parte dei relatori e del sottosegretario Sisto in ordine a tale specifico aspetto, esprime al contempo stupore per il singolare silenzio in proposito serbato dalle forze politiche di maggioranza, in passato sempre pronte a schierarsi contro qualsivoglia misura che apparisse come una sorta di raccomandazione a beneficio di pochi, determinati, soggetti.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO) si associa alle considerazioni critiche svolte dal deputato Colletti, condividendo l'interpretazione del subemendamento 0.2.73.100 dei relatori nei termini di un vero e proprio « regalo » in favore di una determinata parte della magistratura, per di più appartenente a ben individuate correnti interne all'ordinamento giudiziario. Rileva come l'intento della citata proposta emendativa sia evidentemente quello di assicurare una corsia preferenziale agli addetti all'ufficio del massimario, già avvantaggiati peraltro da ulteriori misure contenute nel presente provvedimento di delega, rappresentando d'altro canto un vero e proprio affronto nei confronti del lavoro assiduo e silenzioso di tanta altra parte della magistratura di merito. Si domanda pertanto come possano il collega Costa, che della valutazione della *performance* dei magistrati ha fatto un proprio cavallo di battaglia, nonché i colleghi appartenenti ai gruppi di Forza Italia e Lega, accingersi ad approvare una proposta

emendativa di simile contenuto. Invita, infine, i relatori a compiere un supplemento di riflessione, al fine di espungere dal testo del loro subemendamento 0.2.73.100 l'espressione « gravemente » anomala, riferita agli andamenti statistici degli esiti degli affari curati dai soggetti sottoposti a valutazione per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, che reputa foriera di potenziali esiti discriminatori in sede applicativa.

Cosimo Maria FERRI (IV) considera assai singolare l'intento del subemendamento 0.2.73.100 dei relatori, anche alla luce dell'ampio dibattito in corso all'interno del CSM proprio sull'opportunità di consentire un agevole accesso ai concorsi per consigliere di Cassazione anche agli addetti all'ufficio del massimario, segnalando il rischio di penalizzare i tanti giudici di merito che pure hanno maturato nel corso degli anni un'esperienza di notevolissima rilevanza, anche nell'ottica del buon funzionamento dell'intero sistema giudiziario. Censura quindi il contenuto contraddittorio, nonché profondamente sbagliato ed ingiusto, della proposta emendativa in esame, che si pone peraltro in un'ottica diametralmente opposta rispetto all'esigenza di incentivare l'ottimo lavoro svolto dai tantissimi magistrati italiani di merito incaricati delle funzioni giudicanti e requirenti nei tribunali di primo e secondo grado.

Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sul subemendamento 0.2.73.100 dei relatori, di cui lamenta la tardiva distribuzione ai commissari, ne evidenzia il carattere confuso e generico, tale da porsi al limite dell'ammisibilità, tenuto conto del circostanziato perimetro entro cui si colloca invece il provvedimento di delega in esame. Tanto premesso, preannunzia il proprio voto contrario.

Mario PERANTONI, *presidente*, tiene a precisare che il testo del subemendamento 0.2.73.100 dei relatori, una volta depositato in Commissione, è stato immediatamente posto in distribuzione, onde consentirne la

pronta visione da parte di ciascun componente.

La Commissione approva il subemendamento 0.2.73.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, invita quindi i relatori ad esprimere il proprio parere sugli identici subemendamenti Sarti 0.2.73.13, Annibaldi 0.2.73.71, Vitiello 0.2.73.76 e Ferro 0.2.73.80, in precedenza accantonati.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Verini, a seguito delle verifiche nel frattempo svolte, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Sarti 0.2.73.13, Annibaldi 0.2.73.71, Vitiello 0.2.73.76 e Ferro 0.2.73.80.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Sarti 0.2.73.13, Annibaldi 0.2.73.71, Vitiello 0.2.73.76 e Ferro 0.2.73.80 (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento 2.73 del Governo.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) dichiara che la sua valutazione dell'emendamento 2.73 del Governo non può prescindere dall'avvenuta approvazione del subemendamento 0.2.73.100 dei relatori, giacché – alla luce delle modifiche ad esso apportate – la proposta emendativa ora in discussione si manifesta chiaramente come una misura concepita ad « uso e consumo » esclusivo di una piccola parte dei magistrati italiani, ossia di quelli addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, che risultano – in virtù di una mera appartenenza a particolari correnti interne all'ordinamento giudiziario – immotivatamente avvantaggiati e persino esonerati dal rispetto delle regole generali di carriera valevoli per la restante totalità dei giudici di merito, inclusi quelli operanti

presso le Corti di appello. Ritiene che tale circostanza sia ancor più inopportuna e dannosa anche in considerazione delle mutate condizioni in cui viene oggi esercitata la tradizionale funzione nomofilattica della Corte di cassazione, spesso in un ruolo di supplenza rispetto a talune inefficienze mostrate proprio al livello di corti di appello, che a maggior ragione richiede, a suo avviso, il prezioso apporto derivante dell'esperienza maturata nello svolgimento delle funzioni di merito, giudicanti e requirenti.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO) rileva che quella in oggetto, che avrebbe dovuto essere la norma cardine della riforma Cartabia, fa al contrario un regalo alla giurisdizione domestica del Consiglio superiore della magistratura, peggiorando anche in questa occasione il testo dell'allora Ministro Bonafede. Richiama in tal senso la disposizione della lettera a) del comma 1 dell'emendamento 2.73 del Governo, relativa alla procedura di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nella quale si prevede che siano pubblicati gli atti dei procedimenti e non anche i verbali, rilevando come soltanto dalla lettura di questi ultimi sia possibile comprendere come sia stata raggiunta la decisione. Precisa che un ulteriore regalo è rappresentato dalla lettera b) in base alla quale si prevede che i procedimenti siano « definiti » – e non avviati, come invece previsto dal testo Bonafede – secondo l'ordine temporale con cui i posti si rendono vacanti. A tale proposito, fa notare che nel sistema delle correnti i necessari patti si concretizzano al momento della pubblicazione del bando e quindi nella fase di avvio e non nella fase di definizione dei procedimenti. Qualifica tra i « regali » al Consiglio superiore della magistratura anche le disposizioni della lettera c) relative all'audizione dei candidati alla copertura dei posti direttivi da parte della commissione competente nonché quelle della lettera f) che ripropone il criterio dell'anzianità a parità di valutazione. Richiama tra gli altri i contenuti della lettera g) che prevede che il Consiglio superiore della magistratura tenga conto nella sua valutazione anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, senza in

alcun modo specificare con quali modalità tali pareri vengano raccolti ed ignorando le criticità sottolineate dai soggetti auditi dalla Commissione. In conclusione, considera anche questo emendamento una occasione persa e, nel preannunciare il suo voto contrario, dichiara, nonostante le costi fare tale affermazione, che anche in relazione all'articolo 2 il testo Bonafede era migliore.

Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente preliminarmente di non essere intervenuto, per ragioni di tempo, sul subemendamento del suo gruppo che, intervenendo sulla lettera *i*) del comma 1 dell'emendamento 2.73 del Governo, porta da sei a cinque anni il termine per la partecipazione a concorsi di conferimento di ulteriori incarichi direttivi. Nel ringraziare il Governo per avere accolto una proposta migliorativa, fa presente che l'emendamento senza l'opportuna modifica finiva per penalizzare tutti i magistrati sessantacinquenni e interferiva con la procedura concorsuale. Sottolinea pertanto che è stato anche grazie al contributo di Italia Viva se si è potuta evitare un'ingiustizia. Nel domandarsi inoltre per quale motivo la Ministra Cartabia volesse intervenire su legittimazione e procedure concorsuali, fa presente che proprio da simili dubbi deriva la sua diffidenza verso la riforma. Ribadisce in conclusione che almeno su questo aspetto si è riusciti a correre ai ripari, sottolineando come l'incomprensibile scelta dei sei anni operata dal Governo rappresentasse una incoerenza anche rispetto al fatto che la prima conferma è prevista dopo quattro anni di assunzione della funzione.

Manfredi POTENTI (LEGA) interviene perché resti agli atti che con il subemendamento 0.2.73.31 a sua prima firma ha inteso evidenziare, in relazione alla lettera *c*) del comma 1 dell'emendamento 2.73 del Governo, l'inopportunità di mantenere un elemento di discrezione da parte della commissione competente del CSM, che può evitare di svolgere le audizioni nel caso in cui i candidati dovessero essere in numero eccessivo. Ribadisce, come già fatto in una seduta precedente, la non correttezza della

formulazione dell'emendamento del Governo, trattandosi di una procedura selettiva che ha profili rilevanti rispetto al conferimento di ruoli apicali, tanto più che non viene precisato quale sia considerato un numero eccessivo di candidati.

Gianluca VINCI (FDI) perché resti agli atti, ritiene inaccettabile che un disegno di legge delega sia fortemente condizionato nei suoi contenuti da un emendamento della lunghezza di quattro pagine con cui il Governo impone ciò che vuole e nello stesso tempo detta le modalità con cui si dovrebbe delegarlo. Sottolineando che in tal modo il Parlamento viene esautorato su un argomento delicato come quello in esame, fa presente che l'emendamento 2.73 è soltanto uno dei tanti presentati dal Governo. Ritiene dunque inaccettabile questo modo di lavorare, anche perché si impedisce ai parlamentari di valutare i reali contenuti della delega. Nel preannunciare in fine il voto contrario di Fratelli d'Italia sull'emendamento 2.73 del Governo, precisa che siamo ben oltre la semplice contrarietà.

Giulia SARTI (M5S) come già evidenziato in precedenti sedute, nel rilevare che il contenuto delle lettere *c*), *d*) ed *e*) è frutto di una valutazione che avrebbe potuto essere più organica, richiamando i contenuti del testo Bonafede, fa presente tuttavia come alcune lacune siano state colmate, ultima delle quali quella relativa al requisito dei cinque anni. Nel ringraziare il Governo per aver accolto la proposta di modifica del testo, fa presente che la questione sia stata posta in modo molto forte dal Movimento 5 Stelle che ha peraltro rilevato come il requisito dei cinque anni avrebbe creato problemi nel conferimento degli incarichi. In conclusione, rammenta che altri subemendamenti del Movimento 5 Stelle riferiti all'articolo 2 sono stati approvati in una precedente seduta.

La Commissione approva l'emendamento 2.73 del Governo (*vedi allegato*).

Franco VAZIO (PD) chiede al Presidente di convocare un Ufficio di presidenza per

fare il punto della situazione. Intende in quella sede formalizzare una proposta volta a consentire di concludere in maniera ordinata l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, accogliendo la proposta dell'onorevole Vazio, sospende la seduta per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che convoca per le ore 21.

La seduta, sospesa alle 20.45, è ripresa alle 21.15.

Mario PERANTONI, *presidente*, dispone la riattivazione del circuito chiuso. Dà atto che nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé conclusa, è stato convenuto di procedere fino alle 22.30 all'esame delle proposte emendative secondo le modalità stabilite in precedenza e successivamente alle votazioni senza dichiarazioni di voto. Riferisce inoltre che il gruppo di Fratelli d'Italia ha preannunciato di nominare l'onorevole Varchi relatrice di minoranza ai fini dell'esame in Assemblea. Avverte quindi che la Commissione riprenderà i propri lavori dall'articolo 3. Invita i relatori a formulare i pareri sulle proposte emendative e subemendative riferite a tali articoli.

Walter VERINI (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Saitta, con riferimento alle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 3 esprime parere contrario sui subemendamenti Delmastro Delle Vedove 0.3.34.7, Bartolozzi 0.3.34.25 e Colletti 0.3.34.1 mentre esprime parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), sui subemendamenti Vazio 0.3.34.41 e D'Ettore 0.3.34.32. Esprime parere favorevole sul subemendamento Zanettin 0.3.34.35 e parere favorevole sui subemendamenti Sarti 0.3.34.6 e Maschio 0.3.34.31 purché riformulati negli stessi identici testi riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula quindi parere favorevole sul subemendamento Costa 0.3.34.16 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e esprime

parere contrario sul subemendamento Ferri 0.3.34.39. Formula un parere favorevole sull'emendamento del Governo 3.34 e parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) sull'emendamento Zanettin 3.31. Con riferimento alle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), sui subemendamenti Bisa 0.4.13.30 e Colletti 0.4.13.1. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Varchi 0.4.13.42 e parere favorevole sul subemendamento Bazoli 0.4.13.47. Formula quindi parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), sul subemendamento Zanettin 0.4.13.44 e parere contrario sui subemendamenti Vitiello 0.4.13.45 e Colletti 0.4.13.9. Formula un parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato, sul subemendamento Potenti 0.4.13.29 (*vedi allegato*), parere contrario sugli identici subemendamenti Colletti 0.4.13.11 e Bartolozzi 0.4.13.41 e sul subemendamento Colletti 0.4.13.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.13 del Governo mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Delmastro Delle Vedove 4.05 e 4.06.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, esprimere parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione degli emendamenti 3.34 e 4.13 del Governo.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di essersi dichiarata disponibile, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al contingimento dei tempi per consentire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea nella giornata di martedì 19 aprile prossimo. Evidenzia tuttavia che i relatori hanno testé presentato numerose riformulazioni che riscrivono totalmente il testo delle proposte subemendative a cui si riferiscono. Ritiene che l'atteggiamento della maggioranza, che da un lato richiede un compromesso sull'andamento dei lavori e

dall'altro modifica continuamente i testi in esame, sia un affronto. Per tale ragione considera non più valido l'accordo raggiunto. Condivide inoltre le osservazioni che il collega Colletti ha avanzato nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza appena concluso, nella quale ha fatto presente di non accettare l'invito al contingentamento dei tempi e ha manifestato il proprio diritto ad intervenire nel corso dell'esame ogni volta che lo riterrà necessario.

Vittorio FERRARESI (M5S) nel sottolineare che, per un difetto di comunicazione, è stato ritirato un subemendamento a sua firma riferito all'emendamento 3.34 del Governo con il quale si tornava al diritto di tribuna così come previsto dal testo del disegno di legge Bonafede, desidera mettere agli atti la propria contrarietà relativamente al tema del voto degli avvocati sui magistrati. Ritiene che, sebbene tale previsione sia stata proposta in buona fede, la stessa possa determinare un pericoloso conflitto, consentendo, a quegli avvocati che hanno clienti legati alla criminalità organizzata, di porre in essere condizionamenti nei confronti dei magistrati.

Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.3.34.7, desidera ribadire che Fratelli d'Italia si è dimostrata disponibile a proseguire i lavori anche per tutta la nottata odierna e nella giornata di domani, ritenendo ingiusta la compressione dell'esame. Sottolinea nuovamente che gli interventi del suo gruppo non saranno ostruzionistici in quanto il provvedimento in discussione riveste un'importanza particolare. Per quanto attiene al contenuto della proposta emendativa in discussione, precisa che la stessa è volta a introdurre uno strumento completo per raggiungere in modo preciso la separazione delle carriere dei magistrati, prevedendo due concorsi separati. Nel ritenere incredibile che la maggioranza, formata anche da partiti del centrodestra, non sia favorevole a tale proposta subemendativa, sottolinea, con rammarico, come, a suo avviso, l'unica forza politica coerente rimanga Fratelli d'Italia.

Giulia SARTI (M5S), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.3.34.7, osserva che esso tratta un tema di grande importanza, inerente al voto degli avvocati e dei professori universitari nel processo di valutazione della professionalità dei magistrati. Osserva che anche nel dibattito in corso in Commissione emerge una grande diversità di vedute tra i gruppi parlamentari. Già nel disegno di legge Bonafede era previsto il diritto di tribuna per i professori e per gli avvocati, senza che a questi venisse riconosciuto il diritto di voto. Nel testo della riforma Cartabia si cerca invece un punto di mediazione nel quale il voto è riconosciuto, non al singolo avvocato, ma all'Ordine degli avvocati, in merito a eventuali segnalazioni pregresse pervenute sui giudici oggetto di valutazione. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato contrario a qualunque conflitto di interesse e a qualunque influenza che possa inficiare la correttezza del processo di valutazione, per cui è sempre stato favorevole a riconoscere unicamente un diritto di tribuna agli avvocati, nondimeno il suo gruppo accetta la mediazione del testo in esame, mantenendo invece un profilo di contrarietà sul voto diretto riconosciuto agli avvocati.

Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia la necessità che lo schermo che indica gli emendamenti in discussione sia costantemente aggiornato. Con riferimento all'emendamento Delmastro Delle Vedove 0.3.34.7 in esame, evidenzia che da tempo è avvertita la necessità che avvocati e giuristi, che costituiscono i fruitori del sistema giudiziario, esercitino il diritto di concorrere alla valutazione della professionalità delle controparti.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la volontà della maggioranza di silenziare le opposizioni a partire dalle 22 in poi.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che l'indicazione concordata nell'Ufficio di presidenza è quella di proseguire il dibattito fino alle 22.30, per poi procedere spe-

ditamente alla votazione delle proposte emendative in esame.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), proseguendo il proprio intervento sull'ordine dei lavori, stigmatizza inoltre l'atteggiamento ostruzionistico « al contrario » degli appartenenti al gruppo del Movimento 5 Stelle, i quali allungano la durata dei loro interventi principalmente con la finalità di comprimere il tempo concesso agli interventi dell'opposizione. Quanto alla materia trattata dall'emendamento in esame, si riserva di intervenire più avanti con riferimento a una proposta emendativa a sua firma ver-tente su materia analoga.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo a sua volta sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.3.34.7, evidenzia che ne condivide la finalità, avendo essa stessa presentato il subemendamento 0.3.34.25 seguente, vertente su materia analoga. Stigmatizza inoltre gli interventi svolti dai deputati Sarti e Ferraresi, che, parlando di intenzioni non nobilissime che animerebbero gli avvocati nell'esprimere il proprio voto nella valutazione dei magistrati, mostrano – a suo avviso – una totale assenza di cultura della giurisdizione. Evidenzia che, al contrario, la presenza degli avvocati nobiliterebbe la composizione dei consigli di giudicanti. Ricorda inoltre che non risulta fondata l'obiezione secondo la quale non ci sarebbe corrispondenza biunivoca nella composizione dei collegi che valutano gli avvocati, nei quali non sarebbe prevista la presenza dei giudici. Ricorda invece in proposito che la presenza dei pubblici ministeri sarebbe richiesta, sebbene essi disattendano spesso tale loro prerogativa. Ribadisce infine la necessità di riconoscere agli avvocati un diritto di voto effettivo, e di non limitare la loro espressione, prevedendo un mero diritto di tribuna, come nel disegno di legge Bonafede, o un voto temperato, come nella riforma Cartabia.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita la deputata Bartolozzi a rimanere nel merito

della proposta emendativa, senza esprimere giudizi personali.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) invita gli avvocati presenti in Commissione a sostenere con convinzione l'emendamento in esame e a non rinnegare la dignità della propria professione.

Cosimo Maria FERRI (IV) ritiene sia interessante ascoltare entrambe le parti e ricorda che anche le istanze degli avvocati arricchiscono la qualità delle valutazioni professionali espresse sui magistrati. Ritiene inoltre che il governo sia stato timido nel non valorizzare pienamente il ruolo dell'interscambio tra il mondo accademico e la magistratura. Anticipa in proposito che presenterà in Aula un emendamento volto a valorizzare il ruolo dei professori universitari. Ricorda inoltre che nel CSM sono presenti i membri cosiddetti « laici », eletti dal Parlamento, rappresentati da avvocati e professori universitari. Pertanto, tali categorie già esprimono, di fatto, il loro giudizio sulla professionalità dei magistrati. Evidenzia infine la necessità di fare passi avanti e trovare punti di mediazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, raccomanda di contenere gli interventi, ricordando che a partire dalle 22.30 si procederà solo alla votazione, senza dichiarazione di voto, delle proposte emendative in esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI) evidenzia che, al fine di limitare l'autoreferenzialità del corpo della magistratura, il voto temperato dell'ordine degli avvocati appare un punto di mediazione avanzato.

Ingrid BISA (LEGA) si dichiara basita e offesa, essendo lei un avvocato, da quanto espresso dagli esponenti del Movimento 5 Stelle, dalle cui parole risulta evidente la loro scarsa conoscenza delle aule di giustizia. Osserva che gli avvocati hanno il massimo rispetto dei giudici, che costituiscono la controparte del loro lavoro quotidiano. Sottoscrive in proposito quanto osservato dalla deputata Bartolozzi, ricordando che è

inaccettabile sostenere che gli avvocati eserciterebbero un'attività intimidatoria qualora avessero un diritto di voto sulla valutazione dei magistrati. Ricorda che anche lei aveva presentato sulla medesima materia il subemendamento 0.3.34.23, a sua prima firma, volto a riconoscere il voto pieno a ciascun avvocato componente collegi di valutazione, benché abbia poi accettato di ritirare tale proposta emendativa in ossequio agli accordi di maggioranza.

Catello VITIELLO (IV), al netto della simpatia che esprime comunque per i deputati Ferrarese e Sarti, evidenzia una distanza siderale rispetto ai valori da loro espressi. Intervendendo sull'ordine dei lavori, facendo presente inoltre che non è finora intervenuto nel dibattito, si riserva successivamente di intervenire su tre proposte emendative e chiede pertanto che tali interventi non siano compressi dai limiti temporali imposti al dibattito.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quante volte possano intervenire i componenti di ciascun gruppo su ogni proposta emendativa, dal momento che vede il riproporsi di più interventi di esponenti dello stesso gruppo.

Vittorio FERRARESI (M5S) contesta in primo luogo che gli siano attribuiti intenti ostruzionistici. Inoltre, replica agli attacchi di carattere personale sulla propria correttezza deontologica. Chiede rispetto per i pensieri altrui, specie quando questi sono espressi con chiarezza e non si prestano a essere equivocati. Osserva che i dubbi espolti in merito all'opportunità di riconoscere il voto pieno agli avvocati nel giudizio sui giudici non riguardano la correttezza deontologica degli esponenti dell'avvocatura, bensì si riferiscono all'inevitabile rapporto di esperienza che gli avvocati hanno necessariamente con le controparti giudicanti da cui emerge, in via di fatto, un inevitabile rischio di condizionamento. Ciò non esclude che in specifiche zone ad alto tasso di criminalità possono anche verificarsi casi di influenze intenzionali. Si tratta di un

profilo ampiamente dibattuto, non equivocabile con altre formulazioni semplicistiche e offensive che gli sono state attribuite nel corso del dibattito.

Anna Rita TATEO (LEGA) fa presente che non esiste solo il processo penale, ma, ad esempio, anche quello civile o amministrativo, nell'ambito dei quali spesso manca comunque il dovuto rispetto della magistratura nei confronti dell'avvocatura, da cui discende l'importanza a suo giudizio che gli avvocati possano avere voce nel processo di valutazione dei magistrati, i quali ultimi a volte si rendono responsabili di danni a carico dei cittadini, vuoi per gli errori materiali commessi vuoi per la lentezza dei tempi di definizione delle cause.

La Commissione respinge il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.3.34.7.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) illustra il subemendamento a sua firma 0.3.34.25 e segnala, soprattutto in riferimento alle parole poco rispettose in precedenza proferte dalla deputata Sarti, e non già a quelle da ultimo pronunciate dall'onorevole Ferrarese, la perdurante mancanza nel nostro Paese di un'adeguata cultura giuridica, per cui ancora si ritiene, a volte, che un avvocato che difende un mafioso o un corrotto debba in qualche modo dividerne le idee o rendersi per certi versi complice, laddove invece nel quadro costituzionale italiano anche il peggiore degli indagati ha pieno diritto ad essere tutelato in sede processuale. Confida pertanto che ogni avvocato, qualora fosse chiamato a partecipare con diritto di voto alle attività del consiglio direttivo della Corte di cassazione o dei consigli giudiziari, saprà mantenere ben distinti e separati il proprio ruolo di difensore da quello di delegato del Consiglio dell'ordine cui appartiene. In un'ottica di maggiore bilanciamento tra le posizioni della magistratura e dell'avvocatura, indica viceversa il rischio che nel nostro Paese possa prevalere una cultura del pregiudizio da parte della magistratura medesima, dalla quale provengono evidentemente le maggiori resistenze all'ingresso regolamentato

degli avvocati in taluni organismi interni, che segnerebbe invece, a suo parere, un deciso progresso lungo la strada di una maggiore civiltà giuridica.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento Bartolozzi 0.3.34.25.

La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.3.34.25.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra il subemendamento a sua firma 0.3.34.1, di contenuto analogo al precedente, lamentando la presunzione di circoscrivere per via normativa la partecipazione degli avvocati a talune specifiche fattispecie in cui si trovano ad operare il consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Chiede pertanto in proposito maggiori delucidazioni da parte del sottosegretario Sisto.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.3.34.1.

Mario PERANTONI, *presidente*, prende atto che il presentatore accetta la riformulazione del subemendamento Vazio 0.3.34.41.

La Commissione approva il subemendamento Vazio 0.3.34.41 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Martina PARISSE (CI) accetta la riformulazione del subemendamento D'Ettore 0.3.34.32, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva il subemendamento D'Ettore 0.3.34.32, (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) interviene sul subemendamento Zanettin 0.3.34.35 che, nel prevedere, in ogni caso, l'esclusione ai fini delle valutazioni di professionalità dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell'ambito del governo, negli enti territoriali e presso gli organismi

sovrnazionali, appare palesemente a rischio di pronuncia di incostituzionalità, tanto più nella mancata previsione di una apposita disciplina transitoria.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento Zanettin 0.3.34.35, che potrebbe porre fine a casi eclatanti e paradigmatici in senso negativo, come quello della ex Ministra Anna Finocchiaro che, pur non avendo esercitato materialmente per circa trent'anni le funzioni giurisdizionali, ha potuto tuttavia compiere, sebbene inopinatamente, un notevole progresso di carriera nella magistratura.

Cosimo Maria FERRI (IV) ritiene che quello in precedenza posto dall'onorevole Bartolozzi sia un tema giuridico di non trascurabile rilevanza, come tale meritevole di attento approfondimento.

La Commissione approva il subemendamento Zanettin 0.3.34.35 (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione del subemendamento Sarti 0.3.34.6, mentre i presentatori del successivo subemendamento Maschio 0.3.34.31 non ne accettano la riformulazione in un identico testo del precedente.

La Commissione approva il subemendamento Sarti 0.3.34.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, alla luce della votazione testé effettuata, il subemendamento Maschio 0.3.34.31 s'intende precluso. Prende, altresì, atto che i presentatori accettano la riformulazione del subemendamento Costa 0.3.34.16.

La Commissione approva il subemendamento Costa 0.3.34.16, (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Cosimo Maria FERRI (IV) illustra il subemendamento a sua firma 0.3.34.39, incentrato sul principio del *ne bis in idem*,

applicato anche alla valutazione dei magistrati e tradizionalmente adottato dal CSM, che invece ora il Governo sembrerebbe voler disattendere.

La Commissione respinge il subemendamento Ferri 0.3.34.39.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 41.0.100, volto a prevedere che l'entrata in vigore del presente provvedimento avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che risulta in distribuzione.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), pur non comprendendo le reali motivazioni sottostanti la presentazione di una simile proposta emendativa quasi a conclusione dei lavori, chiede che venga comunque stabilito un termine per gli eventuali subemendamenti.

Mario PERANTONI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 41.0.100 dei relatori è fissato alle ore 22.50 di oggi.

La Commissione approva l'emendamento 3.34 del Governo (*vedi allegato*).

Pierantonio ZANETTIN (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.31.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede un minimo di tempo per valutare il contenuto della riformulazione in discussione, fermo restando che già ad una prima lettura la versione proposta appare pressoché incomprensibile, caratterizzata da una sequela di espressioni linguistiche di segno negativo, ad ogni evidenza foriera di eccessiva discrezionalità in sede applicativa da parte del CSM.

Gianluca VINCI (FDI), associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Bartolozzi, ritiene che la riformulazione dell'emendamento Zanettin 3.31, per come è

stata redatta, appare del tutto incomprensibile, lasciando di fatto una libertà assoluta al Governo nella disciplina delle valutazioni di professionalità dei magistrati.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che, nonostante l'ora tarda, i componenti della Commissione sono perfettamente in grado di cogliere l'incomprensibilità della riformulazione del subemendamento del collega Zanettin, avanzata dai relatori. Rileva in particolare come sia indotto a ritenere dalla lettura del primo punto di tale riformulazione che, sulla base delle disposizioni vigenti, non vi possa essere una terza valutazione negativa.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ammette che la riformulazione del suo subemendamento possa essere di difficile comprensione per chi non conosce le dinamiche del Consiglio superiore della magistratura. Precisa pertanto che è attualmente vigente una norma ormai desueta che fa conseguire alla seconda valutazione negativa di un magistrato il suo licenziamento. Pur riconoscendo l'intento meritocratico di tale disposizione, sulla base dell'esperienza maturata, fa presente che il Consiglio superiore della magistratura, di fronte all'eventualità di una conseguenza così drastica, ha preferito in passato ricorrere ad una soluzione più benevola, evitando quindi una seconda valutazione negativa. Nel rammentare il recente caso di un magistrato occorso in comportamenti poco consoni nonché in sanzioni disciplinari, che ha suscitato grande scandalo sulla stampa e tra gli stessi deputati, fa presente che il suo subemendamento intendeva sopprimere una norma che di fatto è diventata un incentivo alle progressioni di carriera. Chiarisce pertanto che la riformulazione avanzata dai relatori riproduce, in una forma più tecnica, l'obiettivo di fare in modo che a due valutazioni negative conseguano, in luogo della dispensa dal servizio, ulteriori effetti negativi sulla progressione economica. Per tali motivi pertanto ha deciso di accogliere la riformulazione proposta dai relatori.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), essendo chiaro l'intento della norma, anche in con-

seguenza delle precisazioni del collega Zanettin, si domanda se il subemendamento non possa essere ulteriormente riformulato in modo più comprensibile, facendo riferimento al duplice giudizio negativo in modo da evitare l'eccesso di negazioni già evidenziati dai colleghi.

La Commissione approva l'emendamento Zanettin 3.31 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato concordato che dopo le ore 22.30 si sarebbe votato senza procedere ad interventi in dichiarazione di voto. In considerazione del fatto che per le ore 22.50 è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del Governo 41.0.100, differisce dalle 22.30 alle 23.00 l'orario precedentemente concordato. Avverte quindi che si passa alle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 4. Prende quindi atto che la collega Bisa accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 0.4.13.30 avanzata dai relatori.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), chiede che, in considerazione dell'analogia del contenuto, al subemendamento 0.4.13.30 della collega Bisa venga abbinato il suo subemendamento 0.4.13.36, contenuto nel fascicolo delle proposte emendative e subemendative non segnalate.

Mario PERANTONI, *presidente*, ad esito di una breve verifica, fa presente che il subemendamento Bartolozzi 0.4.13.36 non è di contenuto identico a quello della collega Bisa e che pertanto non potrà essere posto in votazione.

La Commissione approva il subemendamento Bisa 0.4.13.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede al collega Colletti se accolga la riformula-

zione del subemendamento a sua firma 0.4.13.1 avanzata dai relatori.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) considera inutile la riformulazione proposta dai relatori che sostanzialmente riscrive la lettera a) dell'emendamento 4.13 del Governo, integrandola con il contenuto del suo subemendamento. Pur non comprendendo le ragioni di una simile riformulazione, dichiara di accoglierla.

La Commissione, approva il subemendamento Colletti 0.4.13.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge il subemendamento Varchi 0.4.13.42.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento 0.4.13.47, fa presente che il collega Bazoli intende escludere anche gli incarichi presso organi di rilievo costituzionale dalla valutazione circa la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza ai fini del collocamento fuori ruolo di un magistrato. Ritiene inaccettabile tale esclusione dal momento che si tratta proprio degli incarichi che sono caratterizzati da un più stretto legame con la politica. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Cosimo Maria FERRI (IV), precisa che l'introduzione di deroghe comporta sempre il rischio di favorire alcuni soggetti in maniera particolare. Nel ritenere ingiusta l'estensione prevista dal subemendamento 0.4.13.47 del collega Bazoli, si sorprende che tale disposizione sia stata sposata da una Ministra che ha i principi costituzionali nel suo DNA.

La Commissione approva il subemendamento Bazoli 0.4.13.47 (*vedi allegato*).

Pierantonio ZANETTIN (FI) accoglie la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.4.13.44 avanzata dai relatori.

Cosimo Maria FERRI (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur comprendendo le ragioni della fretta con cui si sta svolgendo

l'esame del provvedimento, chiede al presidente se dal resoconto della seduta l'approvazione del subemendamento Bazoli 0.4.13.47 risulti avvenuta a maggioranza o all'unanimità.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisando che nel resoconto sommario della seduta figura esclusivamente l'approvazione del subemendamento, fa presente che qualora si voglia rendere nota la propria posizione è possibile intervenire per dichiarazione di voto.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), fa presente che con il suo subemendamento Zanettin fa un regalo ad alcuni magistrati. Ritiene che, avendo egli fatto parte del Consiglio superiore della magistratura e conoscendone le dinamiche interne, dovrebbe ben sapere che a ricoprire il ruolo di assistente di un giudice sarà soltanto qualcuno che ha stretti legami politici o che è supportato dalle correnti. Nel sottolineare che si sta concedendo ad alcuni soggetti una corsia preferenziale, rileva come la riforma realizzi obiettivi completamente opposti rispetto alla separazione delle funzioni e delle carriere nonché al superamento delle correnti.

Catello VITIELLO (IV), con riguardo alla riformulazione accolta dal collega Zanettin non ricorda che tra le deroghe concordate in sede di riunioni di maggioranza fossero previsti anche gli incarichi presso organi di Governo. Si chiede pertanto a cosa sia servita la riduzione a sette anni dai dieci attualmente previsti.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel far presente che avrebbe voluto svolgere il medesimo intervento del collega Vitiello, preannuncia il suo voto contrario.

La Commissione approva il subemendamento Zanettin 0.4.13.44 (*nuova formulazione*) (vedi *allegato*).

Catello VITIELLO (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori fa presente che la preclusione della votazione del subemenda-

mento a sua prima firma 0.4.13.45, anticipata in precedenza dal presidente in conseguenza dell'eventuale approvazione del subemendamento Zanettin 0.4.13.44, riguarda in realtà soltanto la prima parte. Ritiene quindi che il suo subemendamento possa essere messo in votazione limitatamente alla seconda parte che si limita ad aggiungere alcune parole alla lettera g) dell'emendamento del Governo.

Mario PERANTONI, *presidente*, assicura al collega Vitiello che svolgerà le opportune verifiche.

Cosimo Maria FERRI (IV), prima che il presidente tolga, come promesso, la parola ai deputati, tiene a far presente che con la riformulazione del subemendamento del collega Zanettin 0.4.13.44 è stato compiuto un atto molto grave da parte del Governo e della Ministra Cartabia, che hanno preso in giro la Commissione e mortificato il lavoro dei deputati. Precisa pertanto che, in aggiunta alla riduzione degli anni da dieci a sette, con la riformulazione del subemendamento del collega Zanettin si è finito con il trasformare la deroga in regola. Nel ribadire che si tratta di un atto gravissimo, di cui ci si dovrebbe vergognare, si domanda se ad operare tale riformulazione sia stata la stessa Ministra o i suoi uffici.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che effettivamente la preclusione del subemendamento Vitiello 0.4.13.45 è limitata alla prima parte. Pertanto si potrà procedere alla votazione limitatamente alla parte non preclusa. Prima di passare a tale votazione, fa presente che il rappresentante del Governo ha chiesto di intervenire.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, fa presente in primo luogo, che le riformulazioni delle proposte emendative e subemendative sono state distribuite ai deputati, mettendo tutti nelle condizioni di leggerle e di interloquire con i relatori ed il Governo. Considera sbagliato sostenere che la semplice distribuzione di un testo riformulato possa far maturare una presa in giro. Nel far notare che non ha interrotto

alcun intervento, fa presente che la distribuzione è avvenuta ben prima delle 22 e che pertanto se qualcuno non ha letto il testo riformulato ciò attiene alla responsabilità di ciascun parlamentare. Nel sottolineare che sarà poi l'espressione del voto a consentire di stabilire quale sia il proprio gradimento rispetto alla riformulazione proposta, considera un fuor d'opera utilizzare in questa occasione le parole dell'onorevole Ferri. A tale proposito, nel precisare che il dissenso e la critica sono del tutto legittimi, sottolinea come l'accusa relativa ad una presa in giro equivalga a sostenere che sia stato usato uno strumento artificioso per aggirare la volontà della Commissione. Pur comprendendo la *verve* del deputato Ferri, ritiene che non si possa rivolgere un'accusa alla Ministra in persona, quando la riformulazione è stata distribuita ai parlamentari che hanno potuto leggerla in maniera analitica. Ribadisce pertanto come non si possa tramutare un dissenso nel tentativo di aggirare la volontà della Commissione.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO), replica al sottosegretario Sisto che la sua difesa non è sostenibile, nel momento che la distribuzione dei testi riformulati è avvenuta tra le 21.30 e le 21.45 quando lo stesso rappresentante del Governo non era seduto al suo posto. Ricorda altresì che lei stessa aveva sottolineato in quella occasione che non si poteva distribuire ad ora tarda un gran numero di riformulazioni e pretendere che i testi venissero letti mentre contemporaneamente il dibattito proseguiva. Pertanto nel ritenere sbagliata la difesa *a priori* del sottosegretario Sisto, dalle parole dei colleghi Vitiello e Ferri deduce che la riformulazione proposta per il subemendamento Zanettin 0.4.13.44 era di tenore diverso rispetto a quanto concordato nelle riunioni di maggioranza. Chiede al sottosegretario Sisto di non offendere l'intelligenza dei deputati dal momento che ognuno di loro è in grado di leggere così come di operare una distinzione in ordine all'orario in cui è avvenuta la distribuzione. Ribadisce pertanto che evidentemente la riformulazione in questione è andata ben oltre i termini dell'accordo raggiunto.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel precisare che la sua critica alla riformulazione non riguardava il profilo della tecnica parlamentare, fa presente che si è sentito preso in giro perché alla riunione di maggioranza era stato convenuto di intervenire esclusivamente sulla riduzione da sette a dieci anni e non era stato concordato di mutare la deroga in regola generale. Pertanto nel ribadire che l'estensione della disposizione anche agli incarichi presso organi di governo costituisce una presa in giro rispetto agli impegni assunti in riunione di maggioranza, ritiene che in tal modo si voglia punire soltanto alcuni magistrati dimostrando peraltro di non credere alla distanza tra magistratura e politica. Sottolinea infine la gravità del metodo adottato, che disattende l'impegno precedentemente assunto.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente preliminarmente che sarebbe stato molto meglio se il rappresentante del Governo non fosse intervenuto. Nel sottolineare che il fascicolo dei testi riformulati reca stampato l'orario delle 20.30, si chiede per quale ragione la distribuzione sia avvenuta soltanto alle 21.45. Ritiene pertanto che ciò sia stato fatto nel tentativo di nascondere la « manina » che ha esteso l'esclusione ai magistrati collocati fuori ruolo per incarichi presso organi di Governo. A tale proposito si chiede a chi appartenga tale « manina », se direttamente alla Ministra, se ai suoi stretti collaboratori o addirittura alla Presidenza del Consiglio. Si dichiara certo che la manina non appartenga ai relatori del provvedimento.

Walter VERINI (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Saitta, conferma il parere contrario sul subemendamento Vitiello 0.4.13.45.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO concorda con i relatori.

Catello VITIELLO (IV) sottolinea che sulla materia della collocazione di studio interverrà successivamente quando ver-

ranno esaminate altre proposte emendative a sua firma sulla materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Vitiello 0.4.13.45. e Colletti 0.4.13.9.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel far presente che sono le ore 23, rammenta alla Commissione che si è convenuto di concludere i lavori entro la giornata odierna.

Franco VAZIO, ritiene che la Commissione possa procedere con questa modalità di lavoro ancora soltanto per 15 minuti, anche al fine di consentire agli Uffici di poter adeguatamente predisporre il testo da trasmettere alle Commissioni per i pareri.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che non parteciperà a quello che reputa un « mercanteggio dei minuti ».

Manfredi POTENTI (LEGA) accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.4.13.29

La Commissione approva il subemendamento Potenti 0.4.13.29 (*nuova riformulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione del subemendamento Potenti 0.4.13.29 (*nuova riformulazione*), è preclusa la votazione degli identici subemendamenti Colletti 0.4.13.11 e Bartolozzi 0.4.13.41.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.4.13.12

Andrea COLLETTI (MISTO-A) nel preannunciare il voto contrario di Alternativa sull'emendamento 4.13 del Governo, sottolinea come ritenga il contenuto dello stesso irricevibile.

La Commissione approva l'emendamento 4.13 del Governo (*vedi allegato*).

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 4.05, con il quale si mira a stabilizzare i magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa. Nell'evidenziare come i magistrati onorari siano spesso degli avvocati, ritiene che sia doveroso stabilizzare delle figure che di fatto, pur essendo molto competenti svolgono attività interinali. Ritiene in particolare che sia ingiusto che alcune cause di cittadini siano trattate da persone sfruttate e sottopagate.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 4.05.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 4.04, con il quale si prevede che, al fine di addivenire alla separazione delle carriere, siano banditi distinti concorsi per l'accesso alla Magistratura per la funzione inquirente e per quella giudicante. Ricorda in particolare come la separazione delle carriere dei magistrati sia uno degli obiettivi storici voluti dal centrodestra.

Roberto TURRI (LEGA) preannuncia il voto favorevole della Lega sull'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 4.04.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) preannuncia il voto contrario della componente di Alternativa sull'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 4.04, sottolineando come, a suo avviso, la separazione delle carriere non migliori l'efficienza e l'efficacia della giustizia.

Catello VITIELLO (IV) ritiene che l'approvazione di un articolo aggiuntivo di tale natura, senza la previsione di una copertura costituzionale, sia soltanto foriera di caos. A suo avviso infatti non è possibile procedere alla separazione delle carriere dei magistrati senza procedere contestualmente alla modifica dell'articolo 104 della Costituzione. Sottolinea quindi come sarebbe più opportuno votare contro l'articolo aggiuntivo in discussione, aspettando o auspicando che possa presto essere appro-

vata una riforma costituzionale che porti ad una vera separazione delle carriere e a un doppio Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 4.04.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che la Commissione passerà ad esaminare le proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 9 non ancora esaminate.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, anche a nome del correlatore, Onorevole Verini, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.43 del Governo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.43 del Governo.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ricorda come la proposta emendativa in discussione fosse stata accantonata per valutare l'opportunità di prevedere una disposizione transitoria. Fa presente di aver ricevuto dagli uffici del Governo rassicurazioni in merito alla mancanza di necessità di prevedere un tale tipo di disposizione in quanto l'emendamento 9.43 del Governo nella parte consequenziale, prevede che il Consiglio superiore della magistratura debba stabilire forme e modi per l'accertamento delle condizioni dettate per la riabilitazione. Sottolinea come tale tipo di disposizione demandi ad un atto di normazione secondaria, mentre l'articolo 9 del disegno di legge cosiddetto Bonafede, che l'emendamento del Governo sostituisce, conteneva una disposizione transitoria di rango primario immediatamente applicativa. Non soddisfatta quindi della risposta ricevuta fa presente che ripresenterà la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 9.43 (*vedi allegato*).

Gianluca VINCI (FDI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Delmastro Delle Vedove 9.32.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 9.32.

Walter VERINI (PD), *relatore*, nel confermare il parere favorevole purché riformulato sull'emendamento Costa 9.1 fa presente che nella seduta di ieri, per un mero errore materiale è stata presentata una riformulazione non corretta. Precisa quindi che in tale riformulazione la parola: « determinanti » deve essere sostituita dalla parola « rilevanti ».

Enrico COSTA (MISTO) accetta la riformulazione proposta dai relatori sull'emendamento a sua firma 9.1.

La Commissione approva l'emendamento Costa 9.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 9.34.

Manfredi POTENTI (LEGA) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Morrone 9.29, del quale è cofirmatario.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) non condivide il contenuto della riformulazione dell'emendamento Morrone 9.29, proposta dai relatori.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene che la riformulazione dell'emendamento Morrone 9.29 riguardi il cosiddetto « caso Davigo-Ermini ».

Mario PERANTONI, *presidente*, invita il collega Colletti ad attenersi al contenuto dell'emendamento e non a fatti di cronaca.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente come a suo avviso le due cose siano connesse.

La Commissione approva l'emendamento Morrone 9.29 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 23.25, è ripresa alle 23.35.

Mario PERANTONI, *presidente*, informa che sono stati depositati due subemendamenti dei relatori, in particolare il subemendamento 0.11.4.9 e il subemendamento 0.30.11.100.

Catello VITIELLO (IV) chiede che sia concesso ai componenti della Commissione un minimo di tempo per verificare il contenuto dei subemendamenti dei relatori appena distribuiti.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) osserva che in passato era consuetudine corredare le proposte emendative e subemendative depositate in corso di seduta di una breve relazione che desse sinteticamente conto del loro contenuto. Chiede se siano disponibili note tecniche con riferimento ai subemendamenti dei relatori testé depositati, dei quali, peraltro, gli risulta sia stato distribuito soltanto uno dei subemendamenti.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel confermare che entrambi gli subemendamenti presentati dei relatori sono stati distribuiti, acconsente alla richiesta del deputato Vitiello e concede una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle 23.40, è ripresa alle 23.45.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita i relatori a esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate a partire dall'articolo 10.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Verini, nell'esprimere i pareri sulle proposte emendative che non risultano già ritirate, esprime parere favorevole sul subemendamento Bazoli 0.10.24.19, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sui su-

bemendamenti Delmastro Delle Vedove 0.10.24.6, Varchi 0.10.24.11 e Maschio 0.10.24.12, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 10.24 del Governo. Invita al ritiro dell'emendamento Annibali 10.6. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Zanettin 10.11, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro degli emendamenti Zanettin 10.12, 10.13 e 10.14. Con riferimento all'articolo 11, raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.11.4.9 dei Relatori, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 11.4 del Governo; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 11.2, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato*). Con riferimento all'articolo 12, esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Costa 0.12.13.5 e Delmastro Delle Vedove 0.12.13.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 12.13 del Governo. Con riferimento all'articolo 13, esprime parere contrario sugli emendamenti Delmastro Delle Vedove 13.3 e Lucaselli 13.2. Con riferimento all'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1 del Governo. Con riferimento all'articolo 15 esprime parere contrario sull'emendamento Annibali 15.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 15.9 del Governo. Con riferimento all'articolo 16, esprime parere contrario sui subemendamenti Delmastro Delle Vedove 0.16.11.3, Bartolozzi 0.16.11.10 e 0.16.11.11, nonché sul subemendamento Annibali 0.16.11.21, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento D'Orso 0.16.11.1, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato*), nonché sui subemendamenti Vitiello 0.16.11.23 e D'Ettore 0.16.11.15, a condizione che vengano entrambi riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato*). Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Vitiello 0.16.11.22 e parere favorevole sull'emendamento 16.11 del Governo, invitando al ritiro dell'emendamento D'Orso 16.10. Con riferimento all'articolo 17, esprime parere favorevole sull'emendamento 17.3 del Go-

verno. Con riferimento all'articolo 18, esprime parere favorevole sull'emendamento 18.10 del Governo. Con riferimento all'articolo 19, esprime parere favorevole sul subemendamento Bordo 0.19.10.29, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato*). Invita quindi al ritiro del subemendamento Bazzoli 0.19.10.26 e esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Schullian 0.19.10.1 e Conte 0.19.10.2, nonché sui subemendamenti Vitiello 0.19.10.24 e 0.19.10.25. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti Colletti 0.19.10.3 e Annibali 0.19.10.23, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 19.10 del Governo. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 19.9. Con riferimento all'articolo 20, esprime parere favorevole sull'emendamento 20.3 del Governo. Con riferimento all'articolo 21, esprime parere contrario sul subemendamento Bartolozzi 0.21.6.8, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Scutellà 0.21.6.4. Invita al ritiro del subemendamento Colletti 0.21.6.1. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Cirielli 0.21.6.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 21.6 del Governo. Con riferimento all'articolo 22, esprime parere favorevole sul subemendamento Scutellà 0.22.4.3, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato*), mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 22.4 del Governo. Con riferimento all'articolo 24, esprime parere favorevole sul subemendamento Scutellà 0.24.5.1, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato*) ed esprime parere favorevole sull'emendamento 24.5 del Governo. Con riferimento all'articolo 25, esprime parere favorevole sull'emendamento 25.8 del Governo. Con riferimento all'articolo 27, esprime parere favorevole sull'emendamento 27.4 del Governo. Con riferimento all'articolo 28, esprime parere contrario sul subemendamento Colletti 0.28.5.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 28.5 del Governo. Con riferimento all'articolo 29, esprime parere contrario sui subemendamenti Varchi 0.29.21.9 e Colletti

0.29.21.1, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Turri 0.29.21.8, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato*). Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Ferri 0.29.21.19 e invita al ritiro del subemendamento Turri 0.29.21.6. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 29.21 del Governo e contrario sull'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 29.01. Con riferimento all'articolo 30, esprime parere contrario sul subemendamento Cirielli 0.30.11.3, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Ferri 0.30.11.19, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato*). Raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.30.11.100 dei Relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento 30.11 del Governo. Con riferimento all'articolo 31, esprime parere contrario sul subemendamento Ferri 0.31.4.15, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Pollastrini 0.31.4.14 e sull'emendamento 31.4 del Governo. Con riferimento all'articolo 32, esprime parere favorevole sull'emendamento 32.2 del Governo. Con riferimento all'articolo 33, esprime parere favorevole sull'emendamento 33.2 del Governo. Con riferimento all'articolo 34, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 34.3 del Governo e Annibali 34.1. Con riferimento all'articolo 35, esprime parere contrario sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.35.3.1 e parere favorevole sull'emendamento 35.3 del Governo. Con riferimento all'articolo 37, esprime parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 37.3. Con riferimento all'articolo 38, esprime parere favorevole sull'emendamento 38.1 del Governo. Con riferimento all'articolo 39, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferro 39.7 e 39.8 e sugli emendamenti Annibali 39.5 e Annibali 39.4.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur esprimendo apprezzamento per il prosieguo della seduta a

oltranza, lamenta una contraddittoria gestione dei lavori rispetto alle indicazioni fornite in precedenza.

Mario PERANTONI, *presidente*, avvisa che con riferimento all'articolo aggiuntivo è stato presentato un subemendamento che è stato ritenuto irricevibile.

Giulia SARTI (M5S) preannuncia che il suo gruppo non prenderà parte alla votazione sull'emendamento Zanettin 10.11 per molteplici ragioni. Osserva, in primo luogo, che si tratta di una norma immediatamente applicabile e non di un principio di delega; in secondo luogo, la relativa riformulazione proposta dai relatori contempla un solo passaggio tra la funzione giudicante e la funzione requirente. Ritieni che tale limitazione comporterebbe conseguenze dannose che non sono state a suo avviso adeguatamente considerate. Osserva altresì che altrettanto gravi potrebbero essere le conseguenze della norma transitoria prevista per i magistrati attualmente in servizio. Nell'osservare che il tema della separazione delle funzioni merita ulteriori approfondimenti, ribadisce l'intenzione del suo gruppo di non partecipare al voto sul succitato emendamento Zanettin 10.11.

Pierantonio ZANETTIN (FI) rimarca il valore politico e culturale del suo emendamento sulla separazione delle funzioni giudicante e requirente. Ricorda che si tratta di un tema sul quale il suo gruppo ha condotto una battaglia storica e si dichiara soddisfatto del risultato raggiunto di cui il suo gruppo rivendica con orgoglio la paternità. Ricorda nel merito che l'emendamento a sua firma 10.11 limita ad un solo passaggio, peraltro circoscritto ai primi anni di carriera, la possibilità per i magistrati di transitare da una funzione all'altra. Auspica anche che chi attualmente esprime il suo dissenso sulla proposta in esame, possa nel tempo apprezzare i vantaggi che tale separazione delle funzioni produrrà. Nel rivendicare con orgoglio la paternità di tale storico approdo normativo e rimarcandone nuovamente il fondamentale valore culturale, dissente dalle posizioni in precedenza

espresse dall'onorevole Vitiello, mentre esprime dispiacere per l'annunciata non partecipazione al voto da parte del gruppo M5S, confidando tuttavia che in futuro anche tale forza politica possa eventualmente ricredersi in merito alla bontà delle misure recate dall'emendamento 10.11 a sua prima firma, come riformulato.

Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo anch'egli sui temi oggetto della proposta di riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11, preannuncia su di essa il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, ricordando inoltre che un compromesso sul tema era stato già raggiunto in materia sotto il precedente Governo con il disegno di legge Bonafede ed aveva costituito a suo avviso un buon punto d'arrivo, tramite una prima riduzione del numero di passaggi consentiti dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti. Ritieni peraltro che la questione in esame sia a lungo stata, e sia tuttora, largamente sopravvalutata, dal momento che, rispetto alla cifra complessiva dei magistrati italiani, il numero di passaggi tra differenti funzioni si è rivelato essere, sulla base dei dati disponibili, decisamente esiguo. Pur permanendo da parte del suo gruppo talune valutazioni critiche in merito a punti specifici della riformulazione proposta, con particolare riguardo all'applicazione della disciplina all'esercizio delle funzioni di legittimità, che non convince ancora pienamente, segnala che la posizione favorevole del Partito Democratico si inserisce coerentemente all'interno di un percorso che è stato condiviso a livello della attuale maggioranza parlamentare, fermo restando che probabilmente si sarebbe potuto più opportunamente lasciare al Governo il compito di redigere le norme di dettaglio, proprio per evitare alcune incongruenze del testo in esame.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ritiene che la riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11, come in certa misura già è stato possibile desumere dalle posizioni su di essa illustrate dai gruppi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, rappresenta una soluzione senz'altro insoddisfa-

cente, che tradisce lo spirito più profondo delle storiche battaglie condotte in passato su tale delicata materia da Forza Italia. Confida tuttavia che le norme in discussione non siano suscettibili di incidere negativamente sullo svolgimento della prossima consultazione elettorale sul quesito referendario relativo alla separazione delle carriere dei magistrati che, se accolto, potrebbe portare ad un risultato ben altrimenti importante per la cultura giuridica del nostro Paese.

Cosimo Maria FERRI (IV) ritiene che la mediazione raggiunta con la riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11 rappresenti il trionfo dell'ipocrisia che sottende l'intero provvedimento in esame, trattandosi all'evidenza di una norma inutile che mette piuttosto in evidenza le palesi contraddizioni interne alla maggioranza di governo. Nel sottolineare come l'unità della giurisdizione sia un valore costantemente da tutelare e nel ritenere che, a differenza di quanto auspicato dalla deputata Bartolozzi, la soluzione individuata con la predetta riformulazione inciderà necessariamente anche sui quesiti referendari indetti per il prossimo mese di giugno, preannunzia il proprio voto contrario.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, nonostante gli interventi in corso sulla riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11, la Commissione non ha ancora proceduto all'esame del subemendamento Bazoli 0.10.24.19, che precede secondo l'ordine di votazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, replica che gli interventi sinora svolti riguardano semplicemente la tematica affrontata dall'emendamento Zanettin 10.11, come riformulato, che sarà messo in votazione nel rispetto della posizione occupata all'interno del fascicolo degli emendamenti.

Gianluca VINCI (FDI), nel premettere che la gestione di un provvedimento tanto delicato, come concretamente sviluppatasi in Commissione giustizia, non si è rivelata

affatto degna di siffatto organo parlamentare, ritiene che la riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11 rappresenti una plastica dimostrazione di come il presente provvedimento di delega non possa a diritto ancora definirsi tale, dal momento che per alcuni aspetti il suo contenuto appare fortemente condizionato dalla volontà del Governo, mentre su altri punti, quale quello ora in discussione, gli emendamenti parlamentari, sebbene riformulati, entrano direttamente nello specifico della disciplina. Tanto considerato, preannunzia il proprio voto contrario sulla riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11.

Walter VERINI (PD), *relatore*, a rettifica dei pareri in precedenza espressi dal collega Saitta, avverte, anche a nome di quest'ultimo, che il parere sugli emendamenti Annibaldi 39.5 e 39.4 è da intendersi favorevole.

Il sottosegretario di Stato Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario PERANTONI, *presidente*, alla luce delle intese informalmente intervenute tra la maggioranza dei gruppi nel corso della seduta, avverte che ora la Commissione procederà alla votazione delle proposte emendative rimanenti, consentendo un intervento di due minuti per ciascun gruppo in relazione ad ogni articolo.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) dichiara di non condividere tale modalità di prosecuzione dei lavori, riservandosi di non attenersi al criterio testé indicato dalla presidenza.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del subemendamento a sua firma 0.10.24.19.

La Commissione approva il subemendamento Bazoli 0.10.24.19, (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che, a seguito della votazione testé

effettuata, il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.10.24.6 è da intendersi precluso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Varchi 0.10.24.11 e Maschio 0.10.24.12 ed approva l'emendamento 10.24 del Governo (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che, a seguito della votazione testé effettuata, l'emendamento Businarolo 10.3 è da intendersi precluso.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo anch'egli sui contenuti della riformulazione dell'emendamento Zanettin 10.11, sottolinea come, nonostante si tratti all'evidenza di una materia assai complessa, la soluzione individuata non potrà che creare seri problemi applicativi.

Catello VITIELLO (IV) preannunzia la propria astensione sulla riformulazione proposta dell'emendamento Zanettin 10.11, giacché, da un lato, il tema è già in parte affrontato dai quesiti referendari di prossimo svolgimento, che propongono anzi di eliminare alla radice la possibilità di passaggio tra le diverse funzioni di magistratura, dall'altro, in quanto essa prevede comunque una deroga con riguardo all'esercizio delle funzioni di legittimità.

Pierantonio ZANETTIN (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 10.11.

La Commissione approva l'emendamento Zanettin 10.11 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che, a seguito della votazione testé effettuata, gli emendamenti Zanettin 10.12, 10.13 e 10.14 risultano preclusi.

Gianluca VINCI (FDI) intende lasciare agli atti la piena disponibilità da parte del gruppo Fratelli d'Italia a proseguire ad oltranza negli odierni lavori in sede referente, e prende atto che, sia pure in as-

senza di decisioni ratificate nella sede propria dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la presidenza è orientata a procedere nell'esame delle rimanenti proposte emendative senza di fatto consentire ai singoli deputati e gruppi di intervenire nel merito delle stesse. Ritiene pertanto personalmente inaccettabile una simile modalità di discussione di un provvedimento tanto rilevante.

Mario PERANTONI, *presidente*, segnala che da parte della presidenza non vi è alcuna volontà di impedire alle opposizioni il libero esercizio delle proprie prerogative parlamentari, ma che il criterio in precedenza indicato per il prosieguo dei lavori sembrava essere maturato sulla base di un'intesa di massima, sebbene informale, emersa tra i gruppi medesimi nel corso della lunga seduta odierna, fermo restando che, qualora i gruppi stessi lo ritenessero opportuno, la presidenza è disponibile a convocare anche immediatamente un apposito Ufficio di presidenza.

Walter VERINI (PD), *relatore*, ritiene che, allo stato in cui sono arrivati i lavori, anche per dare modo agli uffici di disporre del tempo necessario per la redazione del testo da inviare alle altre Commissioni permanenti, quali risultante dalle diverse modifiche apportate in sede referente, per l'espressione dei pareri, la Commissione giustizia debba procedere nella votazione delle rimanenti proposte emendative senza interventi in dichiarazione di voto. Non ritiene peraltro soddisfacente il criterio in precedenza illustrato dalla presidenza di un intervento per ciascun gruppo per non più di due minuti in relazione ad ogni articolo, giacché in tal modo ugualmente la seduta potrebbe concludersi a notte inoltrata, rendendo di fatto vana l'esigenza in premessa rammentata, pur convenendo sulla opportunità di consentire ai deputati che già lo hanno fatto in precedenza presente, come ad esempio gli onorevoli Vitiello e Colletti, limitate deroghe per l'illustrazione delle proposte emendative.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) considera invece ragionevole l'ipotesi di convocare

immediatamente un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, giacché su alcuni rilevanti argomenti trattati dagli articoli non ancora esaminati è giusto che i singoli deputati possano intervenire, pur nel rispetto di una tempistica concordata.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) dissente dalle affermazioni del relatore Verini, posto che il ritardo nella conclusione dell'esame del provvedimento, da cui potrebbe derivare un aggravio per gli uffici della Camera, non può essere certamente addebitato alle opposizioni, bensì è di esclusiva responsabilità del Governo e delle forze politiche che lo sostengono.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.11.4.9 dei relatori (*vedi allegato*) e l'emendamento 11.4 del Governo (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Delmastro Delle Vedove 11.2.

La Commissione approva l'emendamento Delmastro Delle Vedove 11.2, (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Gianluca VINCI (FDI) illustra il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.12.13.2, di cui è cofirmatario.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.12.13.2, la cui finalità è anche quella di liberare il CSM dal condizionamento dei partiti politici.

La Commissione respinge il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.12.13.2 ed approva l'emendamento 12.13 del Governo (*vedi allegato*).

Gianluca VINCI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento Delmastro Delle Vedove 13.3, volto a separare definitivamente la magistratura dalla politica, auspicando che

su di esso possa registrarsi anche il consenso delle forze di centrodestra.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Delmastro Delle Vedove 13.3 e Lucaselli 13.2, approva l'emendamento 14.1 del Governo (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Annibali 15.5 ed approva l'emendamento 15.9 del Governo (*vedi allegato*).

Gianluca VINCI (FDI) illustra le finalità del subemendamento 0.16.11.3, di cui è cofirmatario, volto ad introdurre più stringenti limitazioni al meccanismo delle cosiddette « porte girevoli », intervenendo anche sulla disciplina relativa ai magistrati collocati fuori ruolo.

La Commissione con distinte votazione respinge i subemendamenti Bartolozzi 0.16.11.10 e 0.16.11.11 e Annibali 0.16.11.21.

Valentina D'ORSO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.16.11.1 che estende la possibilità di essere collocato fuori luogo presso l'Avvocatura dello Stato anche ai magistrati ordinari, correggendo un errore materiale introdotto nella versione originaria. Sottolinea in conclusione che si tratta di un tema a cui tiene molto.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che a seguito della riformulazione, il subemendamento D'Orso 0.16.11.1 verrà posto in votazione dopo il subemendamento Vitiello 0.16.11.22.

Catello VITIELLO (IV) fa presente che non accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.16.11.23 avanzata dai relatori e che motiverà tale decisione quando verrà posto in votazione l'emendamento 16.11 del Governo che gli consente un intervento di ordine generale.

La Commissione respinge il subemendamento Vitiello 0.16.11.23.

Martina PARISSE (CI) accetta la riformulazione del subemendamento D'Ettore 0.16.11.15 avanzata dai relatori.

La Commissione approva il subemendamento D'Ettore 0.16.11.15 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Catello VITIELLO (IV) diversamente da quanto precedentemente dichiarato preferisce intervenire sul suo subemendamento 0.16.11.22 che è l'ultimo prima di procedere alla votazione dell'emendamento del Governo. Augurandosi di essere il più possibile sintetico e didascalico, fa presente che con l'articolo 16 il Governo ha operato un distinguo netto tra i magistrati, a seconda che siano stati eletti o che si siano candidati risultando non eletti, che svolgano funzioni di Ministro o di Sottosegretario, che siano Capi di gabinetto, presidenti di Commissioni di inchiesta o presidenti di *Authority*. Fa presente che si tratta di una presa di posizione forte e molto coraggiosa probabilmente dettata, rispetto alla scorsa legislatura, dai fatti del 2019 e da una circostanza specifica che ha determinato la scelta a favore dell'irrevocabilità del rientro in ruolo di un magistrato che sia stato eletto. Ritiene tuttavia che la soluzione adottata dal Governo sia in contraddizione con i principi costituzionali e in particolare con l'ultimo comma dell'articolo 51, dal momento che introduce una disparità di trattamento tra i magistrati. Precisa infatti a tale proposito che l'emendamento del Governo stabilisce che il magistrato che sia stato eletto rimanga collocato fuori ruolo, per quanto con una funzione diversa. Nel condividere tale scelta, vale a dire l'inopportunità che tale magistrato riprenda ad esercitare le funzioni requirenti e giudicanti, ritiene tuttavia che analoga soluzione avrebbe dovuto essere adottata anche per i magistrati che ricoprono incarichi di Governo. Nel precisare che a tali soggetti va tutta la sua stima dal momento che senza di loro la macchina governativa funzionerebbe sicuramente peggio, tiene tuttavia a sottolineare che essi devono essere trattati nello stesso modo, pena il rischio di determinare un « disagio »

costituzionale. Nel sollecitare inoltre il Governo a fare attenzione ai falsi premi, precisando che la collocazione per studio è prevista presso tutte le pubbliche amministrazioni, fa presente che voterà contro la disparità di trattamento all'interno della magistratura, tanto più che il magistrato che abbia scelto di presentarsi alle elezioni dimostra coraggio e si sovraesponde mentre al contrario i Capi di gabinetto, pur senza avere la medesima esposizione, ricoprono un ruolo ben più rilevante dal punto di vista politico.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) precisa che si tratta di un tema importante e che non ritiene di essere pregiudicata dalla sua posizione di magistrato eletto in Parlamento. Dichiarando di condividere le considerazioni del collega Vitiello, si richiama in particolare alla sentenza della Corte costituzionale del 2016, giudice *a latere* l'attuale Ministra Cartabia, in cui è stato scritto chiaramente che gli incarichi apicali sono di natura fiduciaria e pertanto soggetti a *spoils system*. Trattandosi quindi di incarichi di natura politica, ritiene indispensabile l'equiparazione dei magistrati collocati fuori luogo per svolgere funzioni di collaborazione con il Governo alla stessa stregua di coloro che, mettendoci la faccia, si sono candidati alle elezioni. Rileva infatti, in presenza di una simile disparità di trattamento, il mancato rispetto dell'articolo 3 della Costituzione.

Cosimo Maria FERRI (IV) chiede di intervenire.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente al collega Ferri che per il suo gruppo è già intervenuto il deputato Vitiello.

La Commissione respinge il subemendamento Vitiello 0.16.11.22 e approva, con distinte votazioni, il subemendamento D'Orso 0.16.11.1 (*nuova formulazione*) (vedi allegato) e l'emendamento 16.11 del Governo (vedi allegato).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la votazione dell'emendamento D'Orso

16.10 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 16.11 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 17.3 del Governo (*vedi allegato*) e 18.10 del Governo (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione del subemendamento Bordo 0.19.10.29, avanzata dai relatori.

La Commissione approva il subemendamento Bordo 0.19.10.29 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Cosimo Maria FERRI (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di dare ai deputati il tempo di prendere parte alla votazione. Ritiene infatti che togliere, oltre al diritto di parola, anche il diritto di voto sia decisamente troppo.

Pierantonio ZANETTIN (FI) fa presente al collega Ferri che, se vuole lasciare agli atti la propria posizione, può intervenire in dichiarazione di voto.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel replicare al collega Zanettin, fa presente che ai deputati non viene consentita la parola. Nel rammentare come il sottosegretario Sisto abbia enfatizzato la mancata lettura delle riformulazioni da parte dei deputati, sottolinea che nelle ultime ore in tali riformulazioni è stato introdotto di tutto, si domanda chi dei suoi colleghi abbia realmente capito cosa si apprestava a votare.

Mario PERANTONI, *presidente*, assicura al collega Ferri che procederà più lentamente, rammentando che in più occasioni ha chiesto ai colleghi di manifestare con chiarezza il proprio voto. Avverte che risulta preclusa la votazione dei subemendamenti Bazoli 0.19.10.26, degli identici subemendamenti Schullian 0.19.10.1, Conte 0.19.10.2 e Bisa 0.19.10.11 nonché dei subemendamenti D'Ettore 0.19.10.17, Vitiello 0.19.10.24 e 0.19.10.25. Fa quindi presente

che si passa all'esame del subemendamento Colletti 0.19.10.3

Andrea COLLETTI (MISTO-A) interviene sull'emendamento a sua firma 0.19.10.3 che modifica una disposizione del Governo, uscita direttamente dalle stanze del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Rammenta a tale proposito che tale sottosegretario ha precisato di non aver partecipato alla riunione del Consiglio dei Ministri che ha approvato gli emendamenti, in ragione evidentemente del proprio conflitto di interessi. Nel far presente che, al contrario, il medesimo sottosegretario non ha mai precisato di non aver partecipato alla stesura degli emendamenti, ne deduce che egli deve aver contribuito a scrivere la disposizione che lo riguarda direttamente. Sottolinea che la disposizione in oggetto rientra nel dibattito sul ruolo politico di alcuni magistrati collocati fuori ruolo e soprattutto su quanto essi incidano sulla produzione normativa, considerato che il Parlamento interviene ormai esclusivamente su provvedimenti di origine governativa. Ritiene quindi che si possa dichiarare chiaramente, persino nella rubrica dell'articolo, che l'emendamento del Governo è un intervento cosiddetto « salva Garofoli », evidenziando che si tratta di una persona competentissima che da anni gestisce il potere e supplisce alle incapacità del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.19.10.3 e Annibali 0.19.10.23

Catello VITIELLO (IV) nel far presente che l'articolo 19 fa *pendant* con i contenuti dell'articolo 16, si rivolge in particolare ai colleghi del gruppo del Partito Democratico rammentando loro che nella scorsa legislatura hanno presentato, per il tramite dell'onorevole Ermini, attuale Vicepresidente del CSM, un emendamento volto ad accorpate in un unico trattamento tutti i profili della magistratura. Rileva inoltre come i noti fatti del 2019 siano stati per i colleghi del PD sufficienti a modificare la posizione precedente, mentre dichiara di continuare

a ritenere che tutti i magistrati debbano essere trattati nello stesso modo.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel condividere le sagge parole del collega Vitiello, rammenta altresì che quell'emendamento fu approvato dal Parlamento. Preannuncia inoltre l'intenzione di richiamare in Assemblea le considerazioni dell'epoca.

La Commissione approva l'emendamento 19.10 del Governo (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Bartolozzi 19.9

Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene che il contenuto dell'emendamento del Governo 20.3 sia del tutto ultroneo dal momento che già, secondo la Costituzione, i magistrati sono tenuti a svolgere le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. A suo parere tale inutile precisazione si configura come una *excusatio non petita*.

La Commissione approva l'emendamento 20.3 del Governo (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) fa presente che il subemendamento a sua firma 0.2.1.6.8 è volto ad introdurre il sistema del sorteggio anche per l'individuazione dei componenti delle commissioni del Consiglio superiore della magistratura. Nel sottolineare che anche la Corte costituzionale si affida al sorteggio per la composizione dell'Ufficio di presidenza, si domanda come mai proprio la Ministra Cartabia esprima contrarietà sul subemendamento. Preannuncia in conclusione l'intenzione di ripresentarlo in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.21.6.8

Andrea COLLETTI (MISTO-A) interviene sul subemendamento Scutellà 0.21.6.4 dal momento che la sua approvazione precluderà la votazione del subemendamento a sua firma 0.21.6.1. Ritiene che il metodo della rotazione annuale dei componenti delle commissioni del CSM sia la soluzione migliore per evitare incrostazioni di potere,

tanto più con riguardo alle commissioni che si occupano dei profili disciplinari e del conferimento degli incarichi. Considera al contrario che la proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle con il subemendamento Scutellà 0.21.6.4 non rappresenti un cambiamento significativo rispetto alla situazione attuale.

Cosimo Maria FERRI (IV) dichiara che avrebbe voluto esprimersi favorevolmente sul subemendamento Colletti 0.21.6.1 se non risultasse precluso dalla votazione sul subemendamento Scutellà 0.21.6.4.

La Commissione approva l'emendamento Scutellà 0.21.6.4 (*vedi allegato*).

Gianluca VINCI (FDI) illustra il contenuto del subemendamento Cirielli 0.21.6.6 volto a stabilire che la composizione delle commissioni e la nomina degli incarichi di presidenza e vicepresidenza debba rispettare la proporzione dei componenti eletti tra i magistrati e quelli eletti in Parlamento e assicurare, per i componenti eletti tra i magistrati, il pluralismo conseguente ai risultati elettorali. Nel sottolineare che si tratta di una soluzione cui negli ultimi tempi si fa ricorso per prassi, ritiene sia giunto il momento di stabilizzare il sistema, garantendo la democraticità dell'ufficio di presidenza delle commissioni.

La Commissione respinge il subemendamento Cirielli 0.21.6.6 ed approva l'emendamento 21.6 del Governo (*vedi allegato*).

Valentina D'ORSO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento Scutellà 0.22.4.3 avanzata dai relatori.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) interviene telegraficamente per evidenziare che il subemendamento Scutellà 0.22.4.3 configura una sostanziale delega in bianco, dal momento che si concede al Consiglio superiore della magistratura la massima libertà nella determinazione dei criteri. Preannuncia l'intenzione di emendare il testo nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Scutellà 0.22.4.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e l'emendamento 22.24 del Governo (*vedi allegato*).

Valentina D'ORSO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento Scutellà 0.24.5.1 avanzata dai relatori.

La Commissione approva il subemendamento Scutellà 0.24.5.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) vuole che resti a verbale che anche in questo caso le modifiche introdotte dalla Ministra Cartabia peggiorano il testo Bonafede che almeno vincolava gli addetti alla segreteria alla consiliatura e non al singolo magistrato.

Cosimo Maria FERRI (IV) dà ragione alla collega Bartolozzi, rilevando che l'emendamento del Governo è indice di un atteggiamento clientelare. Nel considerare assurdo l'ampio margine di discrezionalità consentito al CSM, si domanda se vi siano gli spazi fisici e le risorse finanziarie per accogliere tale ulteriore personale. Fa infine presente come nessuno abbia introdotto l'argomento delle indennità che competono ai membri del CSM, di cui anch'egli ha beneficiato ma che ritiene sia venuto il momento di ridurre, in linea con i tagli operati dal Parlamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 24.5, 25.8 e 27.4 del Governo (*vedi allegato*).

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che con il subemendamento a sua firma 0.28.5.2 intende porre fine anche alle porte girevoli tra incarichi politici e incarichi all'interno del Consiglio superiore della magistratura. Fa presente che tale subemendamento prevede, per cinque anni dalla conclusione del mandato, l'ineleggibilità quale membro laico del CSM di coloro che abbiano ricoperto una carica politica elettiva o abbiano svolto il ruolo di Ministro o

sottosegretario. Nel ritenere che la riforma della Ministra Cartabia finisca per agevolare il correntismo che dichiara di contrastare, si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso dai suoi ex colleghi del Movimento 5 Stelle che hanno iniziato la loro esperienza dicendo «no» alla politicizzazione dei membri laici del CSM.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.28.5.2

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) intervenendo sull'emendamento del Governo 28.5 non può non manifestare il proprio sdegno nell'osservare che la proposta emendativa in esame elimina dal testo del provvedimento la previsione del regime di incompatibilità per i componenti del Governo in carica. In particolare, ove non preveda che tra i componenti del CSM eletti dal Parlamento non figurino chi ha svolto funzioni di Governo nei due anni precedenti. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta emendativa in Assemblea che ripristini il testo originario del provvedimento.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) sottolinea che l'emendamento 28.5 del Governo prevede che, l'elezione da parte del Parlamento dei componenti del CSM sia effettuata nel rispetto della parità di genere. A suo avviso tale disposizione è palesemente incostituzionale e chiede al rappresentante del Governo che nella scorsa legislatura ha ricoperto l'incarico di presidente di Commissione Affari costituzionali della Camera, di chiarire a chi spetterebbe il compito di annullare l'elezione del Parlamento in seduta comune qualora la parità di genere non fosse garantita.

Cosimo Maria FERRI (IV) condivide le osservazioni del collega Colletti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) concorda con i colleghi Colletti e Ferri. A suo avviso la disposizione contenuta nell'emendamento 28.5 del Governo è di difficile comprensione e foriera di problematicità.

La Commissione approva l'emendamento 28.5 del Governo (*vedi allegato*).

Gianluca VINCI (FDI) illustra il subemendamento Varchi 0.29.21.9 con il quale si introduce il principio del sorteggio e non quello della mera elezione. Sottolinea che la disposizione è volta ad evitare l'influenza delle correnti nelle elezioni.

La Commissione respinge il subemendamento Varchi 0.29.21.9.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra il subemendamento a sua firma 0.29.21.1 con il quale intende rendere le elezioni scevre dal potere delle correnti attraverso l'introduzione del sorteggio temperato.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.29.21.1.

Roberto TURRI (LEGA) precisando che la riformulazione proposta dai relatori non rispecchia lo spirito iniziale del subemendamento a sua prima firma 0.29.21.8. Sottolinea come tuttavia sia il frutto di un compromesso raggiunto e pertanto la accoglie.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) nel cogliere con amarezza le parole del collega, segnala che intende presentare per l'esame in Assemblea un emendamento sul tema del sorteggio puro.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) pur sottolineando la sua contrarietà al testo originario del subemendamento Turri 0.29.21.8, che a suo avviso generava confusione, ritiene che la riformulazione proposta dai relatori per il subemendamento sia addirittura peggiore.

Cosimo Maria FERRI (IV) nel far presente che nella giornata odierna il *leader* del Movimento 5 Stelle intervenendo sugli organi di stampa ha affermato, che mentre il Movimento 5 Stelle sta cercando il giusto compromesso sulla riforma del CSM altre forze politiche, come Italia Viva, si stanno opponendo a qualsiasi compromesso forse

con l'intenzione di andare a votare il nuovo Consiglio superiore della Magistratura con le vecchie regole, sottolinea che il suo partito non vuole accettare alcun compromesso e che votare contro la riformulazione in discussione vuole dire respingere dei compromessi a ribasso.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che la Commissione procederà alla votazione del subemendamento Turri 0.29.21.8 subito dopo avere effettuato quella sul subemendamento Ferri 0.29.21.19.

La Commissione respinge il subemendamento Ferri 0.29.21.19 e approva il subemendamento Turri 0.29.21.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che il subemendamento Zanettin 0.29.21.11 non verrà posto in votazione in quanto assorbito dall'approvazione della nuova formulazione del subemendamento Turri 0.29.21.8.

La Commissione approva l'emendamento 29.21 del Governo (*vedi allegato*).

Gianluca VINCI (FDI) nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 29.01, sottolinea che con la proposta emendativa in esame si intende introdurre il divieto di rielegibilità per i componenti del Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 29.01 ed il subemendamento Cirielli 0.30.11.3.

Cosimo Maria FERRI (IV) accetta la riformulazione dei relatori del subemendamento a sua prima firma 0.30.1.19.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Ferri 0.30.11.19 (*nuova formulazione*), il subemendamento 0.30.11.100 dei relatori e l'emendamento del Governo 30.11 (*vedi allegato*).

Cosimo Maria FERRI (IV) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.31.4.15 che crea discontinuità con il passato e che azzerà il peso delle correnti.

La Commissione respinge il subemendamento Ferri 0.31.4.15; approva quindi il subemendamento Pollastrini 0.31.4.14, gli emendamenti 31.4, 32.2 e 33.2 del Governo, nonché gli identici emendamenti 34.3 del Governo e Annibali 31.4 (*vedi allegato*).

Gianluca VINCI (FDI) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.35.31.

La Commissione respinge il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.35.31, approva l'emendamento 35.3 del Governo (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Bartolozzi 37.3 ed approva l'emendamento 38.1 del Governo (*vedi allegato*).

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Ferro 39.7 volto a prevedere, relativamente al concorso in materia di accesso alla magistratura militare, l'ulteriore requisito della qualità di militare in servizio, in congedo o della riserva.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 39.7.

Gianluca VINCI (FDI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ferro 39.8 che prevede la soppressione della procura generale militare presso la Corte di Cassazione e la modifica della composizione della magistratura militare prevedendo in luogo del procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione un terzo membro togato elettivo.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 39.8.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Annibali 39.5, non-

ché sul successivo emendamento Annibali 39.4, ritiene che tale disposizioni confliggano con la clausola di invarianza prevista dal comma dell'articolo 42 del provvedimento. Invita i relatori ed il Governo ad effettuare una verifica in tale senso al fine di scongiurare il rischio ai fini dell'esame in Assemblea la Commissione bilancio possa formulare un parere condizionato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Annibali 39.5 e 39.4, nonché l'articolo aggiuntivo 41.0.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento. Avverte che il testo come risultante dall'approvazione delle proposte emendative e subemendative sarà trasmesso alle commissioni competenti in sede consultiva (I, IV, V, VI, VII, XI e CPQR) ai fini del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 01.30 di giovedì 14 aprile 2022.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21 alle 21.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 778 del 12 aprile 2022, a pagina 28, prima colonna, ventisettesima riga, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1-bis ».

ALLEGATO

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 115.

(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requisiti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requi-

renti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma precedente.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni. ».

6.2. Il Governo.

ART. 7.

All'emendamento 7.5 del Governo, lettera b-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'esito del procedimento di accertamento della esclusione, in concreto, della ricorrenza della incompatibilità di cui al comma precedente è comunicata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.

0.7.5.3. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 18, secondo comma, le parole: « La ricorrenza in concreto del-

l'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri » sono sostituite dalle seguenti: « La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente »;

b-ter) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. ».

7.5. Il Governo.

ART. 8.

All'emendamento 8.1 del Governo sopprimere la parte principale.

0.8.1.12. I Relatori.

All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, capoverso « Art. 8-bis », comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h) all'articolo 26-*bis*, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-*bis* sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva. ».

* **0.8.1.9.** (Nuova formulazione) Annibali.

* **0.8.1.7.** (Nuova formulazione) Maschio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole: « per qualsiasi causa indipendente da loro colpa » sono soppresse, e dopo le parole: « piena indipendenza e imparzialità » sono aggiunte le seguenti: « ,

salvo che per lo stesso fatto sia promosso procedimento disciplinare ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *d-bis*), dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

b) all'articolo 26-*bis*, comma 1:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) dopo le parole: « mirati allo studio » sono inserite le seguenti: « della materia ordinamentale, »;

3) dopo le parole: « competenze riguardanti » sono inserite le seguenti: « la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici »;

c) all'articolo 26-*bis*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I corsi hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono includere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite. »;

d) all'articolo 26-*bis*, comma 2:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) le parole: « alle capacità organizzative » sono sostituite dalle seguenti: « alle materie oggetto del corso »;

e) all'articolo 26-*bis*, comma 3, dopo la parola: « valutazione » sono inserite le seguenti: « le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-*bis* »;

f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole: « Gli elementi di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « I dati di cui al comma 3 »;

g) all'articolo 26-bis, comma 5:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) dopo la parola: « formazione » sono inserite le seguenti: « in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda ».

8.1. Il Governo.

ART. 9.

All'emendamento 9.43 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 25-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: L'illecito con le seguenti: La condanna e le parole: dall'irrevocabilità dell'accertamento con le seguenti: dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile;

b) al comma 2, sostituire le parole: L'illecito con le seguenti: La condanna e sostituire le parole: dalla sua irrevocabilità con le seguenti: dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile.

0.9.43.33. (Nuova formulazione) Bazoli.

ART. 2.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza

alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

0.2.73.100. I Relatori.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera i), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.

* **0.2.73.13.** Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

* **0.2.73.71.** Annibali, Ferri, Vitiello.

* **0.2.73.76.** Vitiello, Annibali.

* **0.2.73.80.** Ferro, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei

procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi;

b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;

c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio, nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11, e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare atten-

zione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali e alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;

e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, nonché della natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;

f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;

g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio

di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di sei anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;

l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso, che sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;

m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate da documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentito il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei piani di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi in via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura;

c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati del-

l'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;

b) prevedere l'adozione di criteri di valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità;

c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statisticamente significativi degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

d) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono o ottimo, il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;

e) prevedere che il parere di cui alla lettera *d)* sia fondato sull'esame di provve-

dimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

f) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;

g) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;

h) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica;

i) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

l) prevedere l'applicazione dei principi di cui al comma 1, lettera *a)*, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

2.73. Il Governo.

ART. 3.

All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole da: delle segnalazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi,

incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;

0.3.34.41. (Nuova formulazione) Vazio.

All'emendamento 3.34 del Governo, parte consequenziale, numero 2), lettera b-bis), dopo la parola: articolato aggiungere le seguenti: , secondo criteri predeterminati,

0.3.34.32. (Nuova formulazione) D'Ettore.

All'emendamento 3.34 del Governo, parte consequenziale, numero 2) dopo la lettera b-quater), inserire la seguente:

b-quater.1) prevedere, in ogni caso, l'esclusione ai fini delle valutazioni di professionalità dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelli svolti nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;

0.3.34.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusanò, Rossello.

All'emendamento 3.34 del Governo, parte consequenziale, numero 2), sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:

b-quinquies) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi o nei gradi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari del magistrato in valutazione

nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio;

0.3.34.6. (Nuova formulazione) Sarti.

All'emendamento 3.34 del Governo, parte consequenziale, numero 2), dopo la lettera b-quinquies), aggiungere la seguente:

b-sexies) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2:

1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, inclusa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;

2) stabilire un raccordo con la disciplina già vigente del fascicolo personale del magistrato;

0.3.34.16. (Nuova formulazione) Costa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel

caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

1) alla lettera b), sostituire la parola: maturi con la seguente: matura;

2) dopo lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato nelle seguenti ulteriori valutazioni: discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

b-ter) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b-quater) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

b-quinquies) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca, a campione, la documentazione necessaria ad accertare l'esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio;

3) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: svolta dal magistrato, aggiungere le seguenti: anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione;

4) alla lettera c), sopprimere il numero 2);

5) alla lettera c), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.

3.34. Il Governo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:

1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica, nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;

2) che nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica, nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;

3.31. (Nuova formulazione) Zanettin.

ART. 4.

All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: dei magistrati ordinari aggiungere le seguenti: , amministrativi e contabili;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: di un magistrato ordinario aggiun-

gere le seguenti: , amministrativo e contabile;

c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: il Consiglio superiore della magistratura debba con le seguenti: i rispettivi organi di autogoverno debbano;

d) al comma 1, lettera f), le parole: dal Consiglio superiore della magistratura sono sostituite dalle seguenti: dai rispettivi organi di autogoverno;

e) al comma 1, lettera g), dopo le parole: i magistrati ordinari aggiungere le seguenti: , amministrativi e contabili;

f) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Lo schema di decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, secondo la procedura indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: dei magistrati ordinari aggiungere le seguenti: , amministrativi e contabili.

0.4.13.30. (Nuova formulazione) Bisa.

All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso il Capo di gabinetto, Vice capo di gabinetto, Direttore dell'ufficio di gabinetto, Capo della segreteria del Ministro;

0.4.13.1. (Nuova formulazione) Colletti.

All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera d), dopo le parole: organi costituzionali inserire le seguenti: ; gli incarichi presso organi di rilievo costituzionale;

0.4.13.47. Bazoli.

All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera g), dopo le parole: complessivamente i aggiungere le seguenti: sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo in posizione di fuori ruolo non può superare complessivamente.

0.4.13.44. (Nuova formulazione) Zanettin.

All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risulta necessario un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

0.4.13.29. (Nuova formulazione) Potenti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: possa organizzare con la seguente: organizzati

Conseguentemente:

1) al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: del presente comma aggiun-

gere le seguenti: oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

2) *al medesimo comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale, sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

3) *al medesimo comma 1, lettera d), dopo le parole: diritto del lavoro aggiungere le seguenti: , diritto della crisi e dell'insolvenza;*

4) *dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;

b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi

dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario può essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

e) prevedere che il magistrato, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

g) stabilire che i magistrati ordinari non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente i dieci anni, ferme le deroghe

già previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo, stabilendo tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

4.13. Il Governo.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere i seguenti:

01) alla lettera *a)*, le parole: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b)*, *c)*, *g)* e *m)* »;

02) alla lettera *n)* dopo le parole: « delle norme regolamentari » sono inserite le seguenti: « , delle direttive »;

Conseguentemente, al medesimo comma 1):

1) alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) alla lettera *v)*:

i) dopo le parole: « la violazione » sono inserite le seguenti: « di quanto disposto dall' »;

ii) le parole: « del divieto di cui all' » sono soppresse;

iii) le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 2-*bis* e 3 »;

*2) alla lettera a), numero 2), capoverso « ee-bis », dopo le parole: 15 luglio 2011, n. 111, inserire le seguenti: , nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-*quater*,*

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

3) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, nella lettera *e)* dopo le parole: « indirettamente, » sono inserite le seguenti: « per sé o per altri, »;

a-ter) dopo l'articolo 3-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 3-*ter*.

(Estinzione dell'illecito)

1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, è estinto quando il piano di smaltimento, adottato a norma dell'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.

2. Il beneficio di cui al comma precedente può essere riconosciuto una sola volta »;

4) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

« Art. 25-*bis*.

(Condizioni per la riabilitazione)

1. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dall'irrevocabilità dell'accertamento a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

2. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla sua irrevocabilità a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità la

riabilitazione di cui ai commi precedenti è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui al primo e al secondo comma, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce forme e modi per l'accertamento delle condizioni dettate per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante. ».

9.43. Il Governo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) alla lettera gg) le parole: « fuori dei casi consentiti » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza dei presupposti previsti » e dopo le parole: « grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: « ; l'aver indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti »;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) all'articolo 12, comma 4, dopo le parole: « particolare gravità » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei casi in cui ai fatti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg) sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale ».

9.1. (Nuova formulazione) Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:

« *l-bis)* l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del

Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;

l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera *l-bis* ».

9.29. (Nuova formulazione) Morrone.

ART. 10.

All'emendamento 10.24 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso Art. 10-bis, comma 1, capoverso 6, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera *a-bis*);

a-bis) i criteri di priorità, finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

0.10.24.19. (Nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

1) *al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

a-bis) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « per i quali, » sono inserite le seguenti: « in ragione dello stanziamento deliberato »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti

che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. »;

a-ter) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « con cadenza di norma annuale » sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole: « il concorso » sono inserite le seguenti: « , fermo il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno » e dopo le parole « numero dei posti » sono aggiunte le seguenti: « tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis ».

2) *dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Il procuratore della Repubblica pre-dispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

a) le misure organizzative dell'ufficio, che tengano conto dei criteri di priorità indicati dalla legge per la trattazione dei procedimenti, nonché del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili;

b) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;

c) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

d) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

e) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

f) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane non ne consenta la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni.

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentito il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio. ».

10.24. Il Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13;

1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il pas-

saggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.» e nell'ultimo periodo le parole «secondo e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto e sesto»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui al comma 6 e al comma 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione.»

Conseguentemente, al medesimo articolo al comma 2, dopo le parole: delle medesime funzioni inserire le seguenti: , nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,

10.11. (Nuova formulazione) Zanettin.

ART. 11.

All'emendamento 11.4 del Governo, parte principale, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro

dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno,» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascuna sezione ovvero, in assenza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché».

0.11.4.9. I Relatori.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) al comma 1, alla lettera b), le parole: «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascun magistrato o per ciascuna sezione dei risultati attesi anche sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;

a-bis) al comma 2, dopo le parole: «degli obiettivi fissati per l'anno precedente», aggiungere le parole: «anche in considerazione del piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b):

1) al capoverso 5-bis, sostituire le parole: deve accertarne le cause e adottare con le seguenti: ne accerta le cause e adotta;

2) al capoverso 5-ter, dopo le parole: al 10 per cento rispetto all'anno precedente aggiungere le seguenti: e comunque a fronte di andamenti anomali e sostituire le parole: deve accertarne le cause e adottare con le seguenti: ne accerta le cause e adotta;

3) al capoverso 5-quater, lettera b), sostituire la parola: serio con la seguente: rilevante.

11.4. Il Governo.

Al comma 1), lettera b), capoverso «5-quater, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) la segnalazione dei ritardi può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti.

11.2. (Nuova formulazione) Delmastro Delle Vedove.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con

competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o all'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico e si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1, se al momento in cui sono indette le elezioni sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

12.13. Il Governo.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati nell'articolo 81 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

14.1. Il Governo.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti *con le seguenti:* di sindaco o consigliere comunale

Conseguentemente:

1) *al medesimo comma 1, sostituire le parole:* ufficio del distretto *con le seguenti:* ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidati ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie

3) *al comma 2, sostituire la parola:* ricoprire *con la seguente:* assumere e sopprimere *le parole:* o di conseguire qualifiche direttive

4) *al comma 3, sostituire le parole:* e 2 *con le seguenti:* , 1-bis e 2.

15.9. Il Governo.

ART. 16.

All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: né requirenti, *inserire le seguenti:* , fermo il rispetto delle norme ordinarie che disciplinano l'accesso a quelle specifiche funzioni,

0.16.11.15. (Nuova formulazione) D'Etore.

All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La collocazione può avvenire, in posizione di fuori ruolo, in un ruolo separato, anche presso l'Avvocatura dello Stato.

0.16.11.1. (Nuova formulazione) D'Orso.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo

ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: e incarichi di governo;

16.11. Il Governo.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17.3. Il Governo.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18.10. Il Governo.

ART. 19.

All'emendamento 19.10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i Consigli e le Giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero di appartenenza o presso l'avvocatura dello Stato, in un ruolo separato, o presso altre amministra-

zioni senza che derivino posizione soprannumerarie, oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a quelle specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati indicati al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a quelle specifiche funzioni, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. La collocazione può avvenire, in posizione di fuori ruolo, in un ruolo separato, anche presso l'Avvocatura dello Stato. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri »;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non

dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.

0.19.10.29. (Nuova formulazione) Bordo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo senza che derivino posizioni soprannumerarie e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo, ad eccezione del limite dei tre anni e fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Resta ferma la possibilità di collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni con congelamento nella dotazione organica della magistratura di appartenenza di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'am-

ministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

19.10. Il Governo.

ART. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« 1-bis. All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza ».

20.3. Il Governo.

ART. 21.

All'emendamento 21.6 del Governo, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione in quest'ultimo dettati.

0.21.6.4. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: « Il Presi-

dente del Consiglio superiore, ogni due anni, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511. ».

21.6. Il Governo.

ART. 22.

All'emendamento 22.4 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, astensione o altro motivato impedimento ».

0.22.4.3. (Nuova formulazione) Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). »;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

1) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: « I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio. »;

2) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: « Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità o impedimento assoluto. Il Presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio. »;

3) sopprimere la lettera e).

22.4. Il Governo.

ART. 24.

All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, al comma 1, capoverso 1, ovunque ricorrano, dopo le parole: ha conseguito aggiungere la seguente: almeno.

0.24.5.1. (Nuova formulazione) Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.

(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magi-

strato, segretario generale, che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

2. Il segretario generale è individuato dal Comitato di presidenza, previo interpellato aperto a tutti i magistrati, e l'incarico è conferito con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina il segretario e il vicesegretario sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria, nonché la successiva ricollocazione nel ruolo, sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.

3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito ad ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i

magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria generale ha una durata massima di sei anni.

5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:

« 1. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente, per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

4. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa ai fini di conferire l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

6. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

8. I tempi ed i modi di svolgimento delle prestazioni, nonché il relativo compenso, devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.

9. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il Segretario generale. ».

24.5. Il Governo.

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e

documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

25.8. Il Governo.

ART. 27.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Regolamento generale)

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, il n. 7 è sostituito dal seguente:

« 7) adotta il Regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio ».

27.4. Il Governo.

ART. 28.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, nel rispetto della parità di genere garantita dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, secondo principi di trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione ».

28.5. Il Governo.

ART. 29.

All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c) sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I

magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma. Con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, si provvede alla composizione dei collegi mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello, in modo tale che i distretti di corte di appello siano suddivisi in quattro collegi per i magistrati giudicanti e in due collegi per i magistrati requirenti. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

0.29.21.8. *(Nuova formulazione)* Turri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23.

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c) sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte d'appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.

4. In ognuno dei collegi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi. »

29.21. Il Governo.

ART. 30.

All'emendamento 30.11 del Governo, comma 1, numero 3), lettera c), dopo il capoverso e-bis), aggiungere il seguente:

« e-ter) magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo ».

0.30.11.19. (Nuova formulazione) Ferri, Vitello, Annibali.

All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 4, sopprimere le seguenti parole: nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure

0.30.11.100. I Relatori.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole da: « con la sola esclusione » fino a: « non » sono sostituite dalle seguenti: « ai quali » e le parole: « e dei » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione dei »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c) nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma

2, lettera *a*), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b*) e *c*) ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo. »;

3) al comma 2:

a) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità »;

b) alla lettera *d*) dopo le parole: « per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni » sono aggiunte le seguenti: « e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo »;

c) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura. ».

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure nel collegio nel cui territorio è incluso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a*), si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte. ».

30.11. Il Governo.

ART. 31.

All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, comma 7, se-

condo periodo, dopo le parole: il collegamento non opera se *inserire le seguenti:* non è garantita la rappresentanza di genere e

0.31.4.14. Pollastrini, Serracchiani, D'Elia, Morani, Boldrini, Madia, Quarta-pelle Procopio, Gribaudo, Berlinghieri, Bruno Bossio, Pezzopane, Carnevali, Cenni, Prestipino, Mura, Ciagà, Ciampi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 25.

(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichia-

razione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti, ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.

5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio, e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità ad essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23,

comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo periodo o del periodo precedente non consente di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procederà senza ulteriore integrazione.

6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.

7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di 24 ore e in assenza rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.

8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti

in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione. ».

31.4. Il Governo.

ART. 32.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.

(Modifiche in materia di votazioni)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 26.

(Votazioni)

1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza vo-

tano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.

4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.

5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.

6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.

7. Sono bianche le schede prive di voto.

8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6. ».

32.2. Il Governo.

ART. 33.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27.

(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 8, che provvede allo scrutinio.

2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e determina:

a) il totale dei voti validi;

b) il totale dei voti per ciascun candidato;

c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti da quei candidati collegati che per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo.

3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d)*, dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera *c)*, per il numero dei seggi da assegnare;

b) alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti si procede per sorteggio.

4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati

all'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d)*, la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera *b)*. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicato il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale. ».

33.2. Il Governo.

ART. 34.

Sopprimerlo.

* **34.3.** Il Governo.

* **34.1.** Annibali.

ART. 35.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 39.

(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti, ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo il disposto dell'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio. ».

35.3. Il Governo.

ART. 38.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.

(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema eletto-

rale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della legge 24 marzo 1958, n. 195, può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.

38.1. Il Governo.

ART. 39.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere l'introduzione in ciascuna procura militare del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispon-

dente soppressione per ogni ufficio di un posto di sostituto procuratore militare;

39.5. Annibali.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: anche con l'esigenza fino alla fine della lettera con le seguenti: e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;.

39.4. Annibali.

ART. 41.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 42.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

41.0100. I Relatori.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, Anatolie Urecheanu, sugli sviluppi del conflitto russo-ucraino 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 121

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 121

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*) 122

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 131

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione per i diritti umani, la de-occupazione e reintegrazione dei territori temporaneamente occupati delle regioni del Donetsk, Luhansk e della Repubblica autonoma di Crimea e per le relazioni interetniche della *Verkhovna Rada*, guidata dal Presidente Dmytro Lubinets (*Svolgimento e conclusione*) 129

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 aprile 2022.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, Anatolie Urecheanu, sugli sviluppi del conflitto russo-ucraino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. – Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che a far data dal 12 aprile scorso, per il

gruppo M5S è entrata a far parte della Commissione la deputata Francesca Troiano.

Dà quindi il benvenuto alla nuova collega, formulando gli auspici per una proficua collaborazione con la Commissione.

La Commissione prende atto.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione inizia l'esame del Documento in oggetto.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore*, segnala che il Documento di economia e finanza 2022 è accompagnato da un Annesso, contenente la relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012 e da tre allegati contenenti rispettivamente il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 (Allegato I); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 (Allegato II) e la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni CONSIP, di cui all'articolo 2, comma 576, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Allegato III).

Considerata l'ampiezza delle tematiche affrontate dal DEF, sottolinea che in questa sede si limiterà ad una sintetica illustrazione degli aspetti generali del documento, nonché dei principali profili di specifica rilevanza per la III Commissione.

Al fine di richiamare il contesto decisionale in cui si inserisce il documento, ricorda preliminarmente che, sulla base del calendario previsto nell'ambito del Semestre europeo, la legge n. 196 del 2009 (legge

di contabilità pubblica) dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF.

Segnala che, sulla base dei contenuti del DEF, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati.

Quanto alla struttura del DEF, ricorda che questa è disciplinata dall'articolo 10 della citata legge di contabilità, nel quale si dispone che sia composta di tre sezioni e di una serie di allegati.

In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.

Rileva che la sezione espone gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle PA, articolati per i sotto-settori della PA, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi. Ciò anche al fine di dare conto del rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT), qualora si sia verificato uno scostamento dall'obiettivo medesimo. La sezione contiene, inoltre, le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità.

Osserva che la seconda sezione – Analisi e tendenze della finanza pubblica – riporta, principalmente, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle am-

ministrazioni pubbliche nell'anno precedente; le previsioni tendenziali a legislazione vigente dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della PA; le informazioni sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, al debito delle amministrazioni pubbliche ed al relativo costo medio, nonché all'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati; le informazioni, infine, sulle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

Evidenzia che la terza sezione reca, infine, lo schema del Programma nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale.

Passando quindi a illustrare più compiutamente i contenuti del DEF, rileva che la Sezione I si articola in sei capitoli, relativi, rispettivamente, al quadro complessivo e alla politica di bilancio, al quadro macroeconomico, all'indebitamento netto e al debito pubblico, alla sensibilità e sostenibilità delle finanze pubbliche, alle azioni intraprese e alle linee di tendenza, nonché agli aspetti istituzionali delle finanze pubbliche.

Sintetizzando in brevi termini il contenuto dei capitoli da I a VI, segnala preliminarmente che nel 2021 l'Italia ha conseguito un forte recupero del prodotto interno lordo, cresciuto del 6,6 per cento in termini reali, e un notevole miglioramento della finanza pubblica. Tuttavia, già negli ultimi mesi del 2021 il ritmo di crescita del PIL è stato rallentato dalla quarta ondata dell'epidemia da COVID-19, da carenze di materiali e componenti, nonché dall'impenata dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, che peraltro avevano già registrato forti aumenti a partire dalla tarda primavera.

Sottolinea che nel primo bimestre di quest'anno gli indicatori del ciclo internazionale si sono indeboliti, pur rimanendo moderatamente positivi. Il forte impulso inflazionistico proveniente dall'energia e dalle materie prime ha anche causato una revisione al rialzo delle aspettative di mercato sulla futura politica monetaria della Banca centrale europea (BCE) con la conseguenza che i tassi di interesse hanno registrato aumenti significativi e il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ampliato.

Osserva che su questo già complesso quadro economico, a fine febbraio si è inserito l'attacco militare della Russia all'Ucraina, che ha influito non poco sull'aumento dei prezzi delle materie prime e, in particolare, del gas naturale e del petrolio, che hanno raggiunto un nuovo massimo l'8 marzo. L'effetto più evidente di queste dinamiche è la crescita dell'inflazione (del 6,7 per cento al netto dei prodotti energetici e alimentari freschi, mentre l'inflazione « di fondo » ha raggiunto il 2 per cento).

Rileva che la pandemia da COVID-19 non può dirsi ancora conclusa e, sebbene gli alti tassi di vaccinazione e l'impatto limitato di ricoveri e terapie intensive hanno consentito di porre fine allo stato di emergenza il 31 marzo 2022, essa continua a produrre effetti economici non positivi nel quadro già incerto sopra delineato.

Evidenzia che sono, invece, moderatamente positivi sia i dati di finanza pubblica, registrandosi a fine 2021 la discesa dell'indebitamento netto della PA al 7,2 per cento (migliorando rispetto sia alle previsioni del DEF che della NADEF 2021) sia quelli del 2022, in cui si è registrata una riduzione del fabbisogno di cassa.

Precisa che la previsione macroeconomica tendenziale, partendo da una stima Istat di crescita del PIL reale, nel 2021 è più elevata di quanto previsto a settembre nella Nota di Aggiornamento del DEF, pari al 6,6 per cento (rispetto al 6,0 per cento), mentre la previsione tendenziale per il 2022 scende al 2,9 per cento rispetto al 4,7 per cento della NADEF.

Osserva che la revisione al ribasso dipende essenzialmente dalle variabili eso-

gene sopra descritte, che incidono negativamente sul commercio estero e che comportano un taglio alla previsione di crescita reale per il 2022 di almeno 1,4 punti percentuali.

Sottolinea che l'impatto sul PIL italiano delle riduzioni di esportazioni verso la Russia vede una perdita stimata di PIL dello 0,2 per cento nel 2022 e di un ulteriore 0,1 per cento nel 2023 che prevede una crescita al 2,3 per cento. Dal lato delle importazioni i primi effetti si sono verificati sul prezzo dei prodotti siderurgici vietati dalle sanzioni UE. Migliora invece il PIL per la diversa distribuzione temporale delle spese connesse al PNRR, con un impatto positivo per 0,2 punti percentuali circa. L'aumento significativo dell'inflazione porta tuttavia la crescita del PIL nominale al 6,0 per cento, contro il 6,4 per cento previsto dalla NADEF.

Evidenzia, altresì, che il quadro delle relazioni economiche italo-russe e delle sanzioni dell'UE nei confronti di Mosca è oggetto di due approfonditi *focus* che ricostruiscono efficacemente l'evoluzione delle relazioni commerciali italo-russe e la ricaduta delle misure sanzionatorie sulla presenza delle imprese italiane sul mercato russo.

Per quanto riguarda la finanza pubblica nello scenario tendenziale, segnala che la previsione dell'indebitamento netto a legislazione vigente per il 2022 è rivista al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NADEF, dal 5,6 al 5,1 per cento del PIL. Tale miglioramento è principalmente ascrivibile a maggiori entrate tributarie, contributive ed altre entrate correnti, che più che compensano stime più elevate di spesa corrente e in conto capitale rispetto alla NADEF.

Rileva che la pressione fiscale calcolata secondo i criteri della contabilità nazionale è attesa scendere dal 43,5 per cento del 2021 al 43,1 per cento del PIL quest'anno. Inoltre, correggendo i dati per tenere conto della classificazione di svariati sgravi fiscali e contributivi come misure di spesa, la pressione fiscale effettiva è in realtà più bassa e scende in misura lievemente mag-

giore, dal 41,7 dell'anno scorso al 41,2 di quest'anno.

Precisa che con riferimento a tali previsioni sono sviluppati alcuni scenari di rischio, tra i quali ricorda quello che ipotizza possibile rialzo dei prezzi del gas connesso alla guerra in Ucraina, ipotizzando un embargo del gas russo nel 2022 e nel 2023 e due scenari alternativi: un primo scenario in cui la diversificazione degli approvvigionamenti produca risultati attesi ed uno più negativo in cui si produca una carenza di gas naturale. Sono inoltre delineati scenari di rischio relativamente all'andamento del mercato dei cambi e in relazione allo *spread* tra i titoli pubblici BTP e i BUND tedeschi.

Osserva che il Governo, già dallo scorso anno, ha risposto al repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica. Gli interventi – attuati in misura rilevante dal terzo trimestre del 2021 – sono stati pari, in termini di indebitamento della PA, a 5,3 miliardi nel 2021 e a 14,7 miliardi per il primo semestre di quest'anno, quando si sono aggiunte misure in favore anche delle grandi imprese, incluse le «energivore», per il contenimento del costo dei carburanti e a beneficio del settore dell'autotrasporto.

Segnala che si può, inoltre, stimare che per effetto di tali misure l'aumento della bolletta energetica pagata da imprese e famiglie nel primo semestre si riduca di almeno un quarto rispetto a uno scenario senza gli interventi del Governo.

Ricorda che il Governo sta anche operando per una risposta più ampia e strutturale alla crisi energetica, sia con azioni a livello nazionale sia con l'attiva partecipazione alla formulazione delle politiche europee.

Sul fronte nazionale, sottolinea che, di concerto con le imprese del settore, è in corso uno sforzo di ampliamento e diversificazione degli approvvigionamenti di gas tramite un maggior ricorso alle forniture attraverso i gasdotti meridionali, nonché di aumento delle importazioni di GPL e della capacità di rigassificazione. Sarà inoltre

promosso un incremento della produzione nazionale di gas naturale e di biometano.

Evidenzia che in quest'ottica si colloca l'impegno del Governo per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, concretizzatosi lunedì scorso nell'accordo siglato dal Presidente Draghi ed il Presidente algerino Tebboune per l'utilizzo delle capacità disponibili di trasporto del gasdotto TransMed/Enrico Mattei per garantire maggiore flessibilità di forniture energetiche, fornendo gradualmente volumi crescenti di gas a partire dall'autunno 2022, fino a 9 miliardi di metri cubi di gas all'anno nel 2023-24. Segnala che ad esso si aggiunge l'intesa Eni-Sonatrach per il gas, che rinvia ad un più ampio Protocollo di intesa tra i Governi, firmato dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio con il suo omologo algerino.

Rileva che nuovi accordi sono già programmati con il Congo, l'Angola ed il Mozambico, dove già l'Italia ha importanti rapporti nel settore dell'energia, con l'obiettivo di incrementare ancora le forniture.

Con riferimento agli scenari di rischio relativi ai prezzi del gas, sottolinea che, secondo quanto riporta il Documento, nella migliore delle ipotesi il calo del PIL indotto dall'embargo sarebbe – rispetto al valore tendenziale – di 0,8 e 1,1 punti di PIL per i due anni 2022 e 2023 e sarà recuperato integralmente nel 2024. Nella peggiore delle ipotesi la caduta del PIL rispetto allo scenario tendenziale sarebbe di 2,3 punti percentuali nel 2022 e di 1,9 nel 2023, ma, in tal caso, vi sarebbero interventi di mitigazione più forti di quelli descritti nello scenario programmatico. In tal caso vi sarebbe inoltre un recupero maggiore nel 2024 (+1,9 per cento) e nel 2025 (+2,3 per cento), che compenserebbe i cali dei due anni precedenti.

Precisa che nello scenario programmatico, alla luce dell'abbassamento della sopra indicata previsione di indebitamento netto tendenziale al 5,1 per cento del PIL, il Governo ha deciso di confermare l'obiettivo di rapporto tra deficit e PIL del Documento Previsionale di Bilancio (5,6 per cento del PIL) e di utilizzare il risultante margine di 0,5 punti percentuali di PIL

(circa 9,5 miliardi) per finanziare un nuovo provvedimento, che dovrà essere emanato nel corso di questo mese e che sarà diretto innanzi tutto a ripristinare i Fondi di bilancio temporaneamente defianziati a parziale copertura del decreto-legge n. 17 del 2022 e per 4,5 miliardi per finanziare ulteriori interventi diretti: dall'aumento delle risorse necessarie a coprire l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche ad ulteriori interventi per contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell'energia, fino ad ulteriori misure che si rendano necessarie per assistere i profughi ucraini e per alleviare l'impatto economico del conflitto in corso in Ucraina sulle aziende italiane.

Osserva che l'impatto sul PIL di tale intervento è stimato pari a 0,2 punti nel 2022 e 0,1 nel 2023, con una crescita del PIL stimata, quindi, nel quadro programmatico pari al 3,1 per cento nel 2022 e del 2,4 per cento nel 2023. Vengono inoltre confermati gli obiettivi di indebitamento netto del 2023 e 2024 rivisti in chiave migliorativa nella NADEF e nel Documento Programmatico di Bilancio 2022 dell'anno scorso, ovvero 3,9 per cento del PIL nel 2023 e 3,3 per cento del PIL nel 2024. Per il 2025 il nuovo obiettivo di deficit è pari al 2,8 per cento del PIL. Le differenze fra scenario programmatico e tendenziale sono comunque limitate, giacché il differenziale di deficit è più ampio nel 2022 ma si riduce nel prossimo triennio fino a sostanzialmente annullarsi nel 2025.

Quanto alla finanza pubblica, segnala che il deficit della PA scenderà dal 5,6 per cento previsto per il 2022 fino al 2,8 per cento del PIL nel 2025. Il rapporto debito/PIL nello scenario programmatico diminuirà al 147,0 per cento nel 2022 e poi via via fino al 141,4 nel 2025.

Con riferimento all'indebitamento netto a legislazione vigente della Pubblica amministrazione (PA) ricorda che esso è sceso dal 9,6 per cento del 2020 al 7,2 per cento del PIL. In termini assoluti, l'indebitamento netto è stato di 128,3 miliardi, un livello inferiore di 30,7 miliardi rispetto al 2020. Sottolinea che grazie alla sostenuta crescita del prodotto in termini nominali (7,2 per cento), il rapporto tra debito pub-

blico e PIL a fine 2021 è sceso al 150,8 per cento, dal picco del 155,3 per cento toccato nel 2020.

Evidenzia che gli interventi normativi introdotti con la legge di bilancio 2022, il decreto-legge fiscale, le misure emergenziali aggiuntive rese necessarie ad inizio 2022 dalla quarta ondata di diffusione del Coronavirus e quelle introdotte per mitigare l'impatto sulle famiglie e le imprese derivante dall'incremento dei prezzi energetici e il cosiddetto « decreto-energia » – oltre agli interventi finanziati col PNRR – portano nel 2022, il rapporto deficit/PIL a legislazione vigente al 5,1 per cento, un livello inferiore di circa 0,5 punti percentuali rispetto all'obiettivo del 5,6 per cento già rivisto al ribasso lo scorso autunno.

Rileva che l'obiettivo per l'anno in corso era stato, infatti, fissato al 5,9 per cento del PIL nel precedente Programma di Stabilità. Negli anni successivi, il rapporto deficit/PIL tendenziale segnerà ulteriori riduzioni, collocandosi al 3,7 per cento nel 2023, al 3,2 per cento nel 2024 e al 2,7 per cento nel 2025.

Sottolinea che il deficit primario segnerà ulteriori ridimensionamenti, scendendo allo 0,6 per cento del PIL nel 2023, per poi attestarsi allo 0,2 per cento del PIL nel 2024. Nel 2025 è previsto un avanzo primario a legislazione vigente dello 0,2 per cento del PIL. La spesa per interessi passivi subirà un aumento in termini nominali nell'anno in corso, cui seguiranno progressive riduzioni nel 2023 e 2024.

Dal lato della spesa pubblica, segnala che il sentiero di riduzione dell'incidenza della spesa totale primaria sul PIL prevede un calo dal 52,0 per cento registrato nel 2021 al 50,1 per cento del PIL nell'anno in corso, fino al raggiungimento del 46,6 per cento nel 2025. La spesa corrente primaria seguirà un andamento simile.

Evidenzia che un particolare rilievo è riservato, sempre nella sezione II, all'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS): a tale proposito, il documento segnala che nel 2020 l'APS italiano – calcolato sulla base delle erogazioni notificate da 63 enti – era stato di 3,7 miliardi, pari allo 0,22 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL), percen-

tuale equivalente a quella raggiunta nel 2019.

Rileva che la flessione rispetto al 2018, quando il rapporto era dello 0,25, è ancora una volta imputabile in larga misura al notevole decremento delle spese destinate all'accoglienza temporanea in Italia dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Tenuto conto di tali dati, il Governo conferma l'auspicio di un allineamento dell'Italia agli *standard* internazionali in materia di APS, impegnandosi in un percorso di avvicinamento all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Al riguardo, osserva che il Documento ribadisce l'esigenza di assicurare, con una prospettiva pluriennale, gradualmente degli stanziamenti assegnati alle amministrazioni dello Stato per interventi di cooperazione allo sviluppo, in linea con quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 125 del 2014, con particolare riferimento alle risorse allocate al MAECI per attività di cooperazione allo sviluppo.

Al contempo, il testo riafferma, in linea con i rilievi mossi dalla Corte dei conti, la necessità di promuovere un maggiore coordinamento delle politiche pubbliche nel settore della cooperazione internazionale, con l'obiettivo di migliorare la qualità e la coerenza dell'azione dell'Italia in tema di APS valorizzando, in particolare, gli strumenti previsti dalla medesima legge n. 125 del 2014.

Per quanto attiene ai contenuti della sezione III, contenente il Programma nazionale di riforma, sottolinea che in esso si dà conto preliminarmente del fatto che, seppure gli interventi predisposti nel PNRR siano relativamente recenti, i cambiamenti degli scenari internazionali e di contesto sono stati così rilevanti da rendere necessario un aggiornamento della strategia di riforma alla luce delle mutate condizioni di contesto.

In particolare, sono evidenziati nella parte introduttiva i settori connotati dall'assunzione di nuove iniziative. Oltre a quelli più strettamente connessi all'emergere della crisi ucraina – riferiti alla politica energetica, con particolare riguardo

all'esigenza di accelerare la transizione ecologica ed il correlato problema dello sviluppo delle filiere produttive legate alla transizione ecologica – sono segnalati lo sviluppo di una politica industriale per i settori di punta, quali i *chips* e l'auto elettrica, e una strategia di miglioramento dell'istruzione e della formazione, di rafforzamento dei dottorati e della ricerca universitaria, di promozione delle discipline STEM (*science, technology, engineering and mathematics*) e del riallineamento delle competenze con le esigenze del sistema produttivo.

Con riguardo alla tematica della riforma fiscale, segnala che sul piano europeo e internazionale sarà assicurato il potenziamento della cooperazione amministrativa attraverso lo scambio di informazioni tra giurisdizioni fiscali per contrastare efficacemente e tempestivamente l'evasione.

Rileva che la sezione si sofferma, altresì, sul percorso compiuto dal nostro Paese per l'attuazione dell'Agenda 2030 ed il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, illustrando dettagliatamente le misure attuate e programmate dal Governo per accelerare il raggiungimento di quegli obiettivi il cui percorso di attuazione è in posizione ancora arretrata rispetto alla media UE. Tali OSS sono stati suddivisi in ragione della loro rilevanza in tema di sostenibilità ambientale, transizione digitale e produttività, equità, stabilità macroeconomica. La disamina si basa sui risultati del Rapporto di monitoraggio di Eurostat, sui dati rilevati a livello nazionale dall'Istat e sulla Relazione sugli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) 2022.

Tutto ciò premesso, presenta, quindi, una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Paolo FORMENTINI (LEGA), richiamando l'ordine del giorno n. 9/03495-AR/037 Zucconi, approvato questa mattina dall'Aula, nonché la risoluzione n. 7-00821 sulla partecipazione dell'Italia al progetto di gasdotto *Eastmed*, assegnata alle Commissioni Affari esteri ed Attività produttive, propone di integrare la proposta di parere inserendo – al decimo capoverso delle premesse – un riferimento relativo all'oppor-

tunità che l'Italia aderisca al gasdotto *EastMed* che, mirando a convogliare il gas dai bacini di Israele e coinvolgendo Grecia, Cipro e Italia, potrebbe collegare il gas del Mediterraneo orientale all'Europa.

Laura BOLDRINI (PD), con riferimento all'ultimo capoverso delle premesse, sottolinea l'esigenza di rendere più stringente e vincolante l'impegno ad incrementare le risorse destinate all'Aiuto pubblico allo sviluppo. Sottolinea, infatti, che nelle ultime settimane si è aperto un ampio dibattito sulla necessità di assolvere agli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede NATO circa l'aumento delle spese militari. Trattandosi anche in questa materia di obblighi internazionali, occorrerebbe garantire il rispetto degli impegni presi in sede di Nazioni Unite concernenti il sostegno all'aiuto allo sviluppo. Anche tali impegni devono essere considerati stringenti, prevedendo l'obbligo di conseguire entro il 2030 lo 0,7 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL). Peraltro, ricorda che il Governo italiano aveva assunto autonomamente un obiettivo di medio termine, che comportava il raggiungimento dello 0,30 per cento entro il 2020: un *target* ampiamente disatteso, visto che nel 2020 sono state investite risorse pari allo 0,22 per cento del RNL e che tale *target* non appare realizzato neanche nell'anno in corso.

Ribadisce, quindi, l'opportunità di riformulare il testo del parere al fine di sollecitare un'azione più incisiva da parte dell'Esecutivo su questa materia, tenuto conto che l'aiuto pubblico allo sviluppo, tra le altre cose, promuovendo la crescita nei Paesi in via di sviluppo, contribuisce anche a ridurre i flussi migratori.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE), associandosi alle considerazioni della collega Boldrini e ringraziando la Viceministra Sereni per aver ribadito – in una recente intervista – l'impegno dell'Italia a conseguire il citato *target* dello 0,7 per cento, con riferimento all'ultimo punto delle premesse, propone di sostituire le parole « in un percorso di avvicinamento all'obiettivo » con le parole « per il raggiungimento dell'obiettivo ».

Sottolinea, altresì, che il Governo si appresta a stipulare nuovi accordi in materia di diversificazione degli approvvigionamenti energetici con Paesi terzi – come l’Algeria, l’Angola e il Mozambico – che presentano serie criticità sul fronte dei diritti umani. Si tratta di una questione che questa Commissione dovrebbe valutare con maggiore accuratezza alla luce della crisi russo-ucraina.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), condividendo le osservazioni delle colleghe Boldrini ed Ehm, propone di modificare l’ultimo paragrafo delle premesse sopprimendo le parole « con l’auspicio di un » e sostituendo le parole « in un percorso di avvicinamento » con le parole « per il raggiungimento ».

La Viceministra Marina SERENI, evidenziando che l’Italia condivide lo sviluppo di un *hub* energetico nel Mediterraneo, rileva, tuttavia, che il progetto *EastMed* deve ancora essere sottoposto ad un’accurata analisi sul piano finanziario e tecnico. In tema di aiuto pubblico allo sviluppo, precisa che i nuovi dati OCSE/DAC, relativi al 2021, segnalano che l’Italia ha raggiunto la quota dello 0,28 per cento del RNL: si tratta di un incremento decisamente incoraggiante, legato alle risorse impiegate per fronteggiare la crisi umanitaria in Afghanistan, alla cooperazione in ambito sanitario per gestire l’emergenza COVID-19 e alle decisioni prese in tema di ristrutturazione del debito di Paesi terzi. Tenuto conto che si tratta di due fenomeni congiunturali, è tuttavia possibile che per il 2022 le risorse destinate all’APS possano subire nuovamente una contrazione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) propone di aggiornare il parere con i dati appena esposti dalla Viceministra.

Riccardo OLGIATI (M5S), concordando con quest’ultima proposta della collega Quartapelle Procopio, suggerisce, altresì di inserire un’osservazione che recepisca la richiesta dell’onorevole Formentini.

Laura BOLDRINI (PD), richiamando l’intervento della collega Ehm sulle criticità di alcuni Paesi in tema di diritti umani e Stato di diritto, propone di menzionarle nel parere, inserendo un apposito passaggio sulla esigenza di non sottovalutare tali aspetti nella definizione degli accordi con Paesi terzi in materia energetica: a suo avviso, infatti, il nostro Paese rischia nuovamente – come accaduto con la Federazione Russa – di creare rapporti di dipendenza, sul piano degli approvvigionamenti di materie prime, con regimi tutt’altro che democratici.

Paolo FORMENTINI (LEGA) replicando alla collega Boldrini, sottolinea che il progetto *EastMed* permetterebbe all’Italia di importare il gas da Israele – l’unica democrazia del Medio Oriente –, dunque senza incorrere nei rischi derivanti dalla dipendenza da Paesi autoritari e instabili.

Laura BOLDRINI (PD), rivolgendosi al collega Formentini, precisa che si riferiva a Paesi come l’Algeria, l’Angola e il Mozambico, che non hanno una reputazione specchiata in tema di diritti umani.

Guglielmo PICCHI (LEGA), pur condividendo le preoccupazioni sollevate dalla collega Boldrini, ricorda che inserire un richiamo al rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto con riferimento agli accordi in materia energetica appare contrario all’interesse nazionale: infatti, premesso che gran parte delle materie prime provengono da Paesi governati da regimi autoritari, a partire dalla Cina, che è il primo esportatore al mondo di terre rare, essenziali per la produzione di telefoni cellulari, ai quali nessuno comunque rinunciarebbe. L’attivazione di una tale clausola sui diritti umani provocherebbe danni irreparabili al nostro sistema produttivo, già afflitto da costi energetici esorbitanti, da alti tassi di disoccupazione e dall’inflazione crescente. Non a caso, la Germania in passato non ha esitato a stipulare accordi con la Federazione Russa pur di incrementare le sue esportazioni di automobili e garantirsi l’approvvigiona-

mento di gas con le reti *NorthStream 1 e 2*: l'Italia deve confrontarsi con questi *competitors* e agire di conseguenza, lasciando da parte le pur legittime rivendicazioni sul piano ideale.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), associandosi alle considerazioni del collega Picchi, aggiunge che, in base all'assioma dell'onorevole Boldrini, si potrebbero stipulare accordi in materia energetica – per di più assai onerosi – solo con gli Stati Uniti o – meglio ancora, visti gli episodi che hanno generato il movimento *Black Lives Matter* – con lo Stato di Città del Vaticano. Sul terreno dello Stato di diritto nessun Paese fornitore di energia offre garanzie ottimali, considerato che anche taluni Paesi membri dell'Unione europea sono oggetto di severe critiche in materia di Stato di diritto.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) sottolinea che la logica della diversificazione delle fonti energetiche adottata dal Governo mira proprio ad evitare – come accaduto con la Russia – la dipendenza da un unico Paese che non rispetta gli *standard* delle democrazie occidentali.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata nel corso del dibattito (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.05.

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI
NEL MONDO**

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione per i diritti umani, la de-occupazione e reintegrazione dei territori temporaneamente occupati delle regioni del Donetsk, Luhansk e della Repubblica autonoma di Crimea e per le relazioni interetniche della Verkhovna Rada, guidata dal Presidente Dmytro Lubinets.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Dmytro Valeriyovych LUBINETS, *Presidente della Commissione per i diritti umani, la de-occupazione e reintegrazione dei territori temporaneamente occupati delle regioni del Donetsk, Luhansk e della Repubblica autonoma di Crimea e per le relazioni interetniche della Verkhovna Rada*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Piero FASSINO (PD), Yana Chiara EHM (MISTO) e Laura BOLDRINI, *presidente*.

Gli ulteriori deputati ucraini Konstyantyn Ivanovych KASAY, *Presidente della Sottocommissione per i territori temporaneamente occupati dell'Ucraina*, Nelli Illivna YAKOVLEVA, *Vicepresidente della Commissione per i diritti umani, la de-occupazione e reintegrazione dei territori temporaneamente occupati delle regioni del Donetsk, Luhansk e della Repubblica autonoma di Crimea e per le relazioni interetniche*, Taras Petrovych TARASENKO, *Presidente della Sottocommissione per i diritti umani*, e Mu-

stafa DZHEMILEV, *membro della Commissione per i diritti umani, la de-occupazione e reintegrazione dei territori temporaneamente occupati delle regioni del Donetsk, Luhansk e della Repubblica autonoma di Crimea e per le relazioni interetniche*, svolgono a loro volta brevi interventi sulle violazioni dei diritti umani in Ucraina nel contesto del conflitto con la Federazione Russa.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione

esaminato per le parti di competenza il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) e il relativo Annesso, contenente la relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012, nonché i tre allegati contenenti rispettivamente il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 (Allegato I); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 (Allegato II) e la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni CONSIP, di cui all'articolo 2, comma 576, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Allegato III);

segnalato preliminarmente che:

nel 2021 l'Italia ha conseguito un forte recupero del prodotto interno lordo, cresciuto del 6,6 per cento in termini reali, e un notevole miglioramento della finanza pubblica;

già negli ultimi mesi del 2021 il ritmo di crescita del PIL è stato rallentato dalla quarta ondata dell'epidemia da COVID-19, da carenze di materiali e componenti, nonché dall'impennata dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, che peraltro avevano già registrato forti aumenti a partire dalla tarda primavera;

nel primo bimestre di quest'anno gli indicatori del ciclo internazionale si sono indeboliti, pur rimanendo moderatamente positivi. Il forte impulso inflazionistico pro-

veniente dall'energia e dalle materie prime ha anche causato una revisione al rialzo delle aspettative di mercato sulla futura politica monetaria della Banca centrale europea (BCE), con la conseguenza che i tassi di interesse hanno registrato aumenti significativi e il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ampliato;

su questo già complesso quadro economico, a fine febbraio si è inserito l'attacco militare della Russia all'Ucraina, che ha influito non poco sull'aumento dei prezzi delle materie prime e, in particolare, del gas naturale e del petrolio, che hanno raggiunto un nuovo massimo l'8 marzo, nonché sulla crescita dell'inflazione;

la previsione macroeconomica tendenziale partendo da una stima Istat di crescita del PIL reale nel 2021 è più elevata di quanto previsto a settembre nella Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF), pari al 6,6 per cento (rispetto al 6,0 per cento), mentre la previsione tendenziale per il 2022 scende al 2,9 per cento rispetto al 4,7 per cento della NADEF;

l'impatto sul PIL italiano delle riduzioni di esportazioni verso la Russia vede una perdita stimata di PIL dello 0,2 per cento nel 2022 e di un ulteriore 0,1 per cento nel 2023, che prevede una crescita al 2,3 per cento. Dal lato delle importazioni i primi effetti si sono verificati sul prezzo dei prodotti siderurgici, vietati dalle sanzioni UE;

vanno considerati alcuni scenari di rischio, tra i quali il possibile rialzo dei prezzi del gas connesso alla guerra in Ucraina, ipotizzando un embargo del gas russo nel 2022 e nel 2023 e l'andamento del mercato dei cambi, in relazione allo *spread* tra i titoli pubblici BTP e i BUND tedeschi;

il Governo già dallo scorso anno ha risposto al repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica. Gli interventi – attuati in misura rilevante dal terzo trimestre del 2021 – sono stati pari, in termini di indebitamento della PA, a 5,3 miliardi nel 2021 e a 14,7 miliardi per il primo semestre di quest’anno, quando si sono aggiunte misure in favore anche delle grandi imprese, incluse le «energivore», per il contenimento del costo dei carburanti e a beneficio del settore dell’autotrasporto;

sul fronte nazionale, di concerto con le imprese del settore, è in corso uno sforzo di ampliamento e diversificazione degli approvvigionamenti di gas tramite un maggior ricorso alle forniture attraverso i gasdotti meridionali, nonché di aumento delle importazioni di GPL e della capacità di rigassificazione. In quest’ottica si colloca l’impegno internazionale del Governo per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico: oltre all’Algeria, nuovi accordi sono già programmati con il Congo, l’Angola ed il Mozambico, dove già l’Italia ha importanti rapporti nel settore dell’e-

nergia, con l’obiettivo di incrementare ancora le forniture;

con riferimento all’Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), in base ai più recenti dati forniti dall’OCSE-DAC, nel 2021 esso è stato pari allo 0,28 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL), in deciso aumento rispetto al 2020. Nell’esigenza di assicurare il mantenimento di questo *trend* incrementale, il Governo è chiamato a confermare l’impegno per l’allineamento dell’Italia agli standard internazionali in materia di APS, per il raggiungimento dell’obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato nel 2015 dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l’opportunità che l’Italia aderisca al progetto di gasdotto *EastMed* nel contesto dell’impegno per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per una riduzione della dipendenza energetica da Paesi potenzialmente instabili.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	134
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	136
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	139
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	136
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	140
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	136
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori. Atto n. 371 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	142
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della <i>Multinational Division South</i> (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito Italiano. Atto n. 372 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	144
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	138
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	138

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ.

La seduta comincia alle 15.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Documento di economia e finanza 2022.**Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che la proposta di parere da rendere alla Commissione Bilancio sarà votata nella seduta già convocata questa sera per le ore 20, essendo previsto nella giornata di mercoledì 20 aprile l'inizio dell'esame del Documento da parte dell'Assemblea.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, riferisce, ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio, in merito ai profili di competenza della Commissione contenuti nel Documento di economia e finanza (DEF) 2022, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione dello scorso 6 aprile.

Ricorda che il Documento di economia e finanza rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria e consta di tre sezioni e di una serie di allegati. In particolare, le tre sezioni contengono, rispettivamente, il programma di stabilità dell'Italia, il rapporto su analisi e tendenze della finanza pubblica e, infine, il programma nazionale di riforma (PNR). Dopo il passaggio parlamentare, il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma vengono in-

viati, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

Segnala, quindi, che il Documento in esame evidenzia, in primo luogo, che nel 2021 l'economia italiana ha registrato, rispetto al 2020, una crescita del PIL pari al 6,6 per cento in termini reali e una discesa del deficit e del debito della Pubblica amministrazione, sempre in rapporto al PIL, più accentuata del previsto: rispettivamente dal 9,6 per cento al 7,2 per cento del deficit e dal 155,3 per cento al 150,8 per cento del debito. Viene, tuttavia, sottolineato che, negli ultimi mesi del 2021, il quadro economico si è deteriorato, sia per l'impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, sia per un primo eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche. Inoltre, nel mese di febbraio del corrente anno, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe, alla quale l'Unione Europea e numerosi altri Paesi hanno risposto con una serie di sanzioni economiche, si è registrata un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia e di altre materie prime che ha portato a rivedere le prospettive di crescita dell'economia in senso più riduttivo. Osserva, pertanto, che il DEF 2022, nelle sue previsioni, tiene presente il peggioramento del quadro economico determinato dall'andamento dei prezzi dell'energia e dei tassi d'interesse, che sono oggi meno favorevoli di quanto fossero in occasione della pubblicazione della Nota di Aggiornamento del DEF 2021. Di conseguenza, la previsione tendenziale di crescita del PIL, per il 2022, scende dal 4,7 per cento al 2,9 per cento: quella per il 2023, dal 2,8 per cento al 2,3 per cento e quella per il 2024, dall'1,9 per cento all'1,8 per cento. Nonostante la minore crescita attesa, lo scenario programmatico per l'indebitamento netto rimane, comunque, invariato rispetto alla NADEF per quanto riguarda gli anni 2022-2024, mentre presenta un deficit inferiore al 3 per cento per il 2025. In particolare, il rapporto debito/PIL scenderà dal 150,8 per cento del 2021 fino al 141,4 per cento nel 2025, a testimonianza dell'attenzione dell'Esecutivo verso la sostenibilità della fi-

nanza pubblica. In tale quadro, il progressivo miglioramento del saldo di bilancio negli anni successivi al 2025 e la piena attuazione del programma di riforma delineato nel PNRR consentiranno di portare il rapporto debito/PIL al disotto del livello precedente alla crisi pandemica (134,1 per cento) entro la fine del decennio.

Per quanto riguarda più nello specifico il comparto della Difesa, segnala che nella sezione I, relativa al programma di stabilità dell'Italia, nell'appendice, gli effetti della manovra di finanza pubblica sull'indebitamento netto della Pubblica amministrazione, con riguardo alle misure per gli investimenti, stimano un saldo netto negativo, riferito alle risorse per l'attuazione di programmi e di nuovi progetti nel settore della difesa, di 75 milioni di euro nel 2022, 100 milioni nel 2023, 105 milioni nel 2024 e 450 milioni nel 2025.

Passando invece alla sezione II, l'analisi dei principali settori di spesa del conto delle amministrazioni pubbliche evidenzia che, nel 2021, la spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche è aumentata di circa l'1,6 per cento rispetto al 2020, soprattutto per via degli effetti relativi all'avvio del triennio contrattuale 2019/2021, e della spesa per l'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le previsioni per l'anno 2022, nel quadro a legislazione vigente, stimano, invece, un aumento di tale spesa del 7,1 per cento, nel 2023, una diminuzione dell'1,0 per cento nel 2024, e dello 0,8 per cento nel 2025, soprattutto in considerazione della tempistica dei rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021, che prevede che gli stessi saranno sottoscritti definitivamente nel 2022 per il personale non dirigente del comparto sicurezza-difesa e per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Rileva, poi, che, unitamente al DEF, il Governo ha trasmesso al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, anche la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rien-

tro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, ai fini dell'autorizzazione parlamentare allo scostamento di bilancio. La Relazione evidenzia come gli obiettivi programmatici nominali di indebitamento netto indicati nella NADEF siano confermati per gli anni dal 2022 al 2024, mentre fissa il saldo nel 2025 al -2,8 per cento. In termini strutturali, l'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche si attesterebbe al -5,9 per cento del PIL nel 2022, al -4,5 per cento nel 2023, al -4 per cento nel 2024 e al -3,6 per cento nel 2025.

Il nuovo profilo di avvicinamento all'obiettivo di medio termine considera l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, illustrato in misura più dettagliata nel Documento di economia e finanza 2022, caratterizzato da un forte rallentamento dell'economia, ma con una crescita annua significativa a fronte di una previsione di deficit tendenziale della Pubblica amministrazione in discesa nel 2025. I nuovi spazi di bilancio, pari a 0,5 punti percentuali di PIL nel 2022, 0,2 per cento nel 2023 e 0,1 nel 2024 e nel 2025, verranno utilizzati per nuove misure a sostegno di famiglie e imprese e per integrare le risorse destinate a compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche a fronte della dinamica del prezzo dell'energia e delle materie prime e intervenire nuovamente per contenere il costo dei carburanti e dell'energia. Al riguardo, la relazione precisa che verranno approntati strumenti per sostenere le imprese più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia e a tale scopo si rifinanzierà anche il fondo di garanzia per le PMI.

Tutto ciò considerato, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla già prevista seduta serale.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana odierna.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*)

Giovanni RUSSO (FdI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata dal relatore.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2022.

Roberto ROSSINI (M5S), anche alla luce del dibattito svolto, presenta una proposta

di parere favorevole, con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Giovanni RUSSO (FdI) ringrazia il relatore per avere ascoltato le istanze provenienti dai gruppi e domanda se sia possibile formulare un'ulteriore osservazione in merito all'opportunità di una proroga, anche dopo la fine dello stato di emergenza, la disposizione che non computa come giorni di malattia le assenze dovute in conseguenza del contagio da Covid-19.

Roberto ROSSINI (M5S) fa presente che la sollecitazione, proveniente anche da altri gruppi, è stata già valutata e che, tuttavia, si è ritenuto opportuno mantenere la proposta di parere, come testé formulata, rinviando i necessari approfondimenti al prossimo provvedimento utile.

La Sottosegretaria di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI concorda sull'opportunità di mantenere la proposta di parere del relatore.

Giovanni RUSSO (FdI), nel ringraziare il relatore, si riserva di presentare un ordine del giorno in Assemblea. Preannuncia, quindi, un voto contrario da parte del gruppo di Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 20.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 20.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori.

Atto n. 371.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, in data 6 aprile, la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole con un rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*)

Giovanni RUSSO (FdI), anche a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, preannuncia un voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della *Multinational Division South* (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito Italiano.

Atto n. 372.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricordo che nella precedente seduta il relatore, onore-

vole Frusone, ha chiesto dei chiarimenti che il rappresentante del Governo si è riservato di fornire nel prosieguo dell'esame.

Avverte, quindi, che in data 6 aprile la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole con un rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario.

Il Sottosegretario Stefania PUCCIARELLI, con riguardo al quesito relativo alle prospettive di esportazione e al potenziale ritorno d'immagine che potrebbe derivare dal programma, precisa che il completamento del percorso di costituzione del *Multinational Division South Headquarters* è previsto nel 2024, con la certificazione NATO di acquisita piena capacità operativa. Fa presente, quindi, che il suddetto *Headquarters* sarà capace di pianificare e condurre tutte le tipologie di operazioni previste dall'Alleanza a supporto dei propri *Core Tasks*, che sono *Collective Defense*, *Cooprative Security* e *Crisis Management*. In altri termini, sarà l'unico Comando di Divisione della NATO *Force Structure* che potrà essere rischierato, con breve preavviso, in ogni area in cui l'Alleanza deciderà di operare. Si tratta, inoltre, del primo Comando NATO di livello divisionale con queste caratteristiche, fattore che ne determina l'ampia visibilità ed attenzione degli Alleati sin da questa fase di costituzione.

Evidenzia, poi, che il progetto di costituzione del *Multinational Division South Headquarters* è stato presentato al NATO *Supreme Headquarters Allied Command Europe* di Mons in Belgio, al NATO *Land Forces Command* di Izmir in Turchia ed al Comandante del NATO *Joint Force Command* di Napoli, riscuotendo il pieno plauso ed appoggio delle Autorità militari NATO.

Infine, rileva che la costituzione di un siffatto comando, e la scelta di una sede come Firenze hanno già determinato l'interesse di molti Alleati a contribuire al progetto, che ha già raccolto manifestazioni d'interesse statunitensi, britanniche, tedesche, francesi, spagnole, rumene, slovene ed albanesi.

Quanto, invece, alla domanda volta a sapere se sia stata già effettuata una riflessione riguardo alle esigenze delle Forze armate che occorre sviluppare nell'ambito cyber, chiari-

sce che il dominio cibernetico delle operazioni militari è una delle nuove dimensioni nelle quali si sviluppano i confronti militari moderni, così come lo spazio, lo spettro elettromagnetico e l'*Information Environment*. In tale quadro, alla luce del grado di digitalizzazione delle forze e del massiccio ricorso all'informatica, la dimensione *cyber* riveste particolare importanza. Lo dimostra anche l'esistenza del Comando per le Operazioni in Rete della Difesa (COR), che garantisce con visione unitaria e coerente la condotta delle operazioni nel dominio cibernetico, (e del Reparto Sicurezza Cibernetica dell'Esercito (RSC). Rileva, altresì, che le operazioni militari attuali e quelle future si svilupperanno quale combinazione di azioni condotte contemporaneamente nei domini classici (terrestre, navale ed aereo) ed in tutti i nuovi domini, in una risultante denominata *Multi-Domain Operations*. In sintesi, la combinazione di azioni nei vari domini produce effetti che non rappresentano la mera somma di quelle azioni, bensì un moltiplicatore di potenza dell'unità che le conduce e, quindi, una maggiore efficacia nel confronto con gli avversari. Osserva che il tema delle *Multi-Domain Operations* è allo studio delle Forze armate, ed in particolare dell'Esercito, ormai da tempo e, al riguardo, sono già state sviluppate le prime note dottrinali che hanno condotto anche alla riorganizzazione di alcune « componenti pilota » dell'Esercito in chiave *Multi-Domain Operations*.

Conclude evidenziando che nell'ambito del programma per il potenziamento della capacità di Comando e Controllo del *Multinational Division South Headquarters* (Comando Divisione Vittorio Veneto), gli aspetti *cyber* sono stati attentamente valutati sia dal punto di vista organizzativo, prevedendo una cellula *cyber* all'interno del citato Comando per valutare la minaccia e gli effetti *cyber* nella pianificazione e condotta delle operazioni, sia dal punto di vista tecnico e infrastrutturale – in linea con la *policy* NATO in materia e con la più ampia *policy* di cybersecurity nazionale – prevedendo capacità *hardware* e *software* di rilevazione e contrasto alle minacce cibernetiche.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, ringraziando il sottosegretario per i chiarimenti forniti, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 20.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 20.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, poiché stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sulla proroga al 31 ottobre 2022 del termine dell'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa, la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata a procedere alla relativa deliberazione.

Se non vi sono obiezioni, pone, pertanto, in votazione la proposta di proroga del termine al 31 ottobre 2022 della suddetta indagine.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 20.30.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5, con annesso e allegati);

rilevato che:

il DEF 2022 evidenzia, in primo luogo, che nel 2021 l'economia italiana ha registrato, rispetto al 2020, una crescita del PIL pari al 6,6 per cento in termini reali e una discesa del deficit e del debito della Pubblica amministrazione in rapporto al PIL più accentuata del previsto, rispettivamente, dal 9,6 per cento al 7,2 per cento del deficit e dal 155,3 per cento al 150,8 per cento di debito;

negli ultimi mesi del 2021, tuttavia, il quadro economico si è deteriorato, sia per l'impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, sia per un primo eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche;

nel mese di febbraio del corrente anno, inoltre, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe, alla quale l'Unione Europea e numerosi altri Paesi hanno risposto con una serie di sanzioni economiche, si è registrata un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia e di

altre materie prime che ha portato a rivedere le prospettive di crescita dell'economia in senso più riduttivo;

nelle sue previsioni, il DEF 2022 tiene presente il peggioramento del quadro economico determinato dall'andamento dei prezzi dell'energia e dei tassi d'interesse, che sono oggi meno favorevoli di quanto fossero in occasione della pubblicazione della Nota di Aggiornamento del DEF 2021, scendendo, conseguentemente, la previsione tendenziale di crescita del PIL, per il 2022, dal 4,7 per cento al 2,9 per cento, quella per il 2023 dal 2,8 per cento al 2,3 per cento e quella per il 2024 dall'1,9 per cento all'1,8 per cento;

nonostante la minore crescita attesa, lo scenario programmatico per l'indebitamento netto rimane, comunque, invariato rispetto alla NADEF per quanto riguarda gli anni 2022-2024 con un deficit inferiore al 3 per cento per il 2025;

esaminato, pertanto, anche l'annesso relativo alla relazione del Governo sullo scostamento dai livelli d'indebitamento previsti, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (C. 3495 Governo);

premessi che il provvedimento, composto di 15 articoli e 2 allegati, contiene una serie di disposizioni volte a superare – in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e, da ultimo, prorogato fino al 31 marzo 2022 – diverse misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 adottate nei vari provvedimenti varati nel corso dei due anni di pandemia;

considerato che, con la cessazione dello stato di emergenza, giunge a termine anche l'operatività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, incarico ricoperto dal 1° marzo 2021 dal generale Francesco Paolo Figliuolo;

considerato, altresì, che, al fine di preservare la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, il completamento della campagna vaccinale e l'adozione di altre mi-

sure di contrasto alla pandemia saranno assicurate, fino al 31 dicembre 2022, dalla costituzione di un'Unità che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario e che, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso e già attribuite alla competenza del Commissario straordinario stesso;

rilevato che l'articolo 8, comma 4, reca alcune novelle alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per diverse categorie di lavoratori, tra cui anche il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, confermando il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo di vaccinazione, mentre viene soppresso, per il caso di inadempimento, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa;

evidenziato che l'articolo 10, comma 4, onde prevenire il contagio da COVID-19, posticipa, al 30 giugno 2022, l'applicazione delle procedure semplificate per le tornate concorsuali e i corsi di formazione professionale per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;

considerato che analoga proroga concerne i corsi di formazione in atto per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anch'essi ora prorogati di un

trimestre rispetto al termine ultimo di applicazione fin qui previsto;

ricordato che la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari assunti in via temporanea per supportare il Servizio Sanitario Nazionale durante la pandemia del Covid-19 viene a scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e ritenuto necessario non disperdere le professionalità acquisite attraverso i reclutamenti di tale personale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia valutata l'opportunità di prorogare le disposizioni relative alla ferma del personale militare medico e infermieristico arruolato in via eccezionale, con durata annuale, nonché alla valorizzazione del servizio da questi prestato quale titolo di merito ai fini della partecipazione ai concorsi per il transito in servizio permanente.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori. Atto n. 371.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD n. 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori (Atto del Governo n. 371);

premesso che:

il programma pluriennale in esame si inquadra nel più ampio complesso di iniziative avviate dall'Esercito italiano per disporre di una componente corazzata pesante;

in particolare, l'obiettivo del programma è l'ammodernamento, in termini qualitativi e prestazionali, delle piattaforme corazzate Leopard, che presentano ormai carenze capacitive e che sono caratterizzate da progressiva riduzione del livello di efficienza e di *performance*, limitata protezione dagli ordigni esplosivi improvvisati (IED), nonché da scarsa idoneità a sostenere la manovra dei carri armati Ariete, già in fase di ammodernamento;

le piattaforme ammodernate saranno, pertanto, in grado di assicurare la sopravvivenza dell'equipaggio a fronte di attacchi portati da sistemi d'arma controcarro portatili a corta, media e lunga gittata, da mine e da ordigni esplosivi improvvisati, e potranno operare in ogni condizione climatica e di illuminamento, fornendo il supporto specialistico alle unità di manovra in termini di mobilità e sostegno

logistico più efficace grazie ad interventi di incremento della potenza motore, aggiornamento del sistema di trasmissione, sospensione e frenatura degli impianti di bordo;

il programma, il cui avvio è previsto nel 2022 e la conclusione nel 2030, presenta un costo complessivo stimato di 365 milioni di euro, di cui 192 milioni relativi alla prima fase, finanziati dagli stanziamenti a valere sui capitoli del settore investimento del Ministero della Difesa;

la prima fase consentirà l'ammodernamento di circa 58 piattaforme delle varie versioni di supporto e, più specificatamente, 24 piattaforme nella versione Recupero e Soccorso, 16 piattaforme nella versione Pioniere e 18 piattaforme Gittaponte;

considerato che:

attraverso tali piattaforme le brigate di manovra pesanti dell'Esercito Ariete e Garibaldi verranno equipaggiate con carri più idonei alle operazioni che sono chiamate a svolgere;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 173 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e le ulteriori acquisizioni, nel rispetto di una logica incrementale progressiva, potranno essere contrattualizzate subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;

per quanto attiene al costo complessivo del programma, lo schema di decreto precisa che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto

a parere delle Commissioni parlamentari, aggiungendo che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza;

constatato che:

il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti;

sono attesi positivi ritorni occupazionali nei settori industriali della meccanica e dell'elettronica, nonché positivi impatti sulle PMI, potenzialmente distribuite su tutto il territorio nazionale;

preso atto dei rilievi di carattere finanziario espressi dalla Commissione bilancio nella seduta del 6 aprile 2022;

uditi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della *Multinational Division South* (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito Italiano. Atto n. 372.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD n. 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della *Multinational Division South* (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito italiano (Atto del Governo n. 372);

premessi che:

il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisizione di materiali necessari a garantire l'esercizio del Comando e Controllo (C2) da parte della Divisione Vittorio Veneto, rafforzandone le capacità sia nella componente statica, sia in caso di schieramento in operazione;

più specificatamente, il programma prevede un posto di comando articolato su tende a rapido montaggio, un sistema campale per il supporto sanitario, delle comunicazioni e cyber, nel caso in cui il dispiegamento avvenga in ambiente ostile o in assenza di supporto da parte della nazione ospitante;

esso, pertanto, intende assicurare la disponibilità di adeguati mezzi per esercitare il Comando e Controllo, a livello operativo e tattico, delle forze multinazionali operanti in coalizione in ambito Nato, a favore di Paesi a rischio instabilità, specialmente lungo il Fianco Sud dell'Alleanza;

considerato che:

il programma, riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio,

verrà presumibilmente avviato nel 2022 e si concluderà nel 2031, con un onere previsionale complessivo stimato in circa 161,6 milioni di euro, di cui 90 milioni, relativi alla prima *tranche*, finanziati a valere sui capitoli del settore investimento del Bilancio ordinario del Ministero della difesa;

tale *tranche* garantirà un iniziale potenziamento della capacità di Comando e Controllo (C2), stanziabile e proiettabile, del Comando Divisione Vittorio Veneto e, in particolare, l'acquisizione di sistemi di comando e controllo, materiali per lo schieramento del Posto Comando, materiali per il supporto generale del Genio, piattaforme ruotate e speciali e strutture sanitarie campali;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 71,6 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento del processo di potenziamento della capacità di comando e controllo del Comando Divisione;

i settori industriali interessati dal programma, per i quali si prevedono interessanti ricadute occupazionali, sono prevalentemente quelli dell'informatica, dell'elettronica, delle telecomunicazioni e della meccanica;

preso atto dei rilievi di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio nella seduta del 6 aprile 2022;

uditi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 Melilli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	157

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 370 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	150

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	154
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	154
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	154

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
AVVERTENZA	156

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.

C. 3437 Melilli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2022.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, comunica che sono state presentate complessivamente cinque proposte emendative al provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*). Si tratta, in particolare, degli emendamenti Trano 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1, nonché dell'emendamento a sua firma 1.5.

Tanto premesso, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Trano 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1, dal momento che, pur essendo la finalità dei citati emendamenti quella di consentire la conclusione della procedura per la verifica della correttezza e dell'affidabilità dei conti da parte di Eurostat prima della presentazione del disegno di legge di bilancio, essa si tradurrebbe nei fatti in uno slittamento del termine di presentazione della legge di bilancio rispetto a quello previsto a legislazione vigente, con una conseguente riduzione dei termini per l'esame

del disegno di legge in Parlamento, in contrasto con le finalità del presente provvedimento. Al riguardo, segnala peraltro che eventuali aggiustamenti dei dati finanziari che si rendessero necessari a seguito del suddetto processo di verifica, potrebbero comunque essere effettuati nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento di manovra pubblica, ferma restando la cornice economico-finanziaria già definita dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) e dalle risoluzioni con cui la stessa viene deliberata dalle Camere.

Raccomanda, invece, l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.5, segnalando che esso ha lo scopo di allineare il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio a quello vigente prima delle novelle introdotte alla legge n. 196 del 2009 dalla legge n. 163 del 2016 per la presentazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità. Evidenzia che in sostanza il provvedimento, come eventualmente modificato nel senso proposto dal citato emendamento 1.5, ripristinerebbe i termini previsti per la presentazione della NADEF e della manovra di finanza pubblica vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Trano 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5 del relatore a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), al fine, da un lato, di fissare il termine per la presentazione della NADEF al 25 settembre di ciascun anno, in ciò recependo in particolare le argomentazioni addotte a sostegno di tale data dai rappresentanti del-

l'ISTAT nel corso dell'audizione svolta nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto, dall'altro, di anticipare il termine per la presentazione del disegno di legge di bilancio al 15 ottobre di ogni anno.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.5, nei termini puntualmente illustrati dalla rappresentante del Governo (*vedi allegato 1*), ritenendo che la data del 25 settembre di ciascun anno quale termine ultimo per la presentazione della NADEF possa costituire una condivisibile soluzione di compromesso rispetto alle difficoltà segnalate dai rappresentanti dell'ISTAT nel corso della citata audizione relative alla possibile trasmissione del predetto documento il 20 settembre. Conseguentemente, ritiene che anche l'anticipo al 15 ottobre del termine per la presentazione al Parlamento del disegno di legge di bilancio possa rappresentare una soddisfacente soluzione mediana, nell'ottica di assicurare comunque tempi congrui per l'esame del testo da parte di entrambe le Camere, fermo restando che, secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, in caso di mancata presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato entro il termine prestabilito il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a riferire tempestivamente alle Camere sulle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo, fornendo al riguardo adeguate informazioni.

Passando quindi alla discussione delle proposte emendative presentate, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Trano 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 1.5 del relatore, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, avverte che è così esaurito l'esame delle proposte emendative presentate. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di acquisire sul testo, come risultante a seguito

delle modifiche apportate in sede referente, prima del conferimento del mandato a riferire in Assemblea, il previsto parere della I Commissione Affari costituzionali.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.

Atto n. 370.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.

La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 30 marzo, fa presente che il comma 4 dell'articolo unico del provvedimento in esame prevede che la quota 2021 destinata al territorio della regione Valle D'Aosta, pari a 467.650,89 euro, sia accantonata – a fronte dell'esaurimento della graduatoria regionale – per essere assegnata alla regione stessa. Ciò premesso, segnala che la procedura per l'attribuzione delle predette risorse alla Valle d'Aosta, ad oggi riportate sul preesistente capitolo di bilancio, sarà completata nonostante il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani sia confluito nel nuovo Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge

n. 234 del 2021 e che tale attribuzione non determinerà comunque implicazioni sul nuovo Fondo né sulle relative procedure di liquidazione.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (Atto n. 370);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il comma 4 dell'articolo unico del presente provvedimento prevede che la quota 2021 destinata al territorio della regione Valle D'Aosta, pari a 467.650,89 euro, sia accantonata – a fronte dell'esaurimento della graduatoria regionale – per essere assegnata alla regione stessa;

la procedura per l'attribuzione delle predette risorse alla Valle d'Aosta, ad oggi riportate sul preesistente capitolo di bilancio, sarà completata nonostante il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani sia confluito nel nuovo Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 234 del 2021;

tale attribuzione non determinerà comunque implicazioni sul nuovo Fondo né sulle relative procedure di liquidazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Atto n. 362.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto a recepire la direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, la cui attuazione è stata prevista dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019/2020. In particolare, ricorda che la direttiva è indicata al n. 17 dell'Allegato A e che i commi 2 e 3 del citato articolo 1 stabiliscono che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Rammenta, altresì, che ai sensi delle predette disposizioni eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe e che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 16, ritiene che andrebbero richieste conferme in merito alla piena sostenibilità degli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 4, in capo ai Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica, in tema di elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle micro imprese, previa consultazione delle stesse, a valere sulle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente per le medesime amministrazioni.

In relazione all'articolo 13, poiché si escludono gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità dalla possibilità di non applicare i requisiti nel caso in cui ciò comporti un onere sproporzionato, ritiene che andrebbe chiarita meglio la portata della norma: se da un lato potrebbe essere logico escludere chi ha ricevuto finanziamenti pubblici per l'accessibilità dalla possibilità poi di non attuare le misure necessarie, dall'altro la loro attuazione anche quando vi è un onere sproporzionato potrebbe comportare un maggior fabbisogno di contributi pubblici. Rinvia inoltre all'esame dell'articolo 27, comma 2.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 17 a 21, premesso che la relazione tecnica certifica che le attività di vigilanza in relazione alla conformità dei prodotti e dei servizi richiamata dalle norme in esame sono già poste a carico, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico (articoli 17-20) e dell'Agenzia per l'Italia digitale (articolo 21) nell'ambito di un complesso sistema di controlli e verifiche che è già previsto ai sensi della legislazione vigente, facendo parte delle loro ordinarie competenze « istituzionali », evidenzia tuttavia che la stessa relazione tecnica certifica anche la presenza di « nuove » attività per le stesse amministrazioni richiamate per effetto delle disposizioni in esame, prevedendo a tal fine specifiche autorizzazioni di spesa ai commi 8 degli articoli 18 e 21.

In tal senso, pur considerando che le autorizzazioni richiamate sono chiaramente formulate quale limite massimo di spesa pari a 500.000 euro, rispettivamente, per il 2023 e il 2024 e a decorrere dal 2023, evidenzia che nessuna indicazione è però fornita dalla relazione tecnica in merito ai criteri adottati nella quantificazione.

Ritiene che, al fine di fornire evidenze in merito alla congruità delle risorse stanziolate dalle norme richiamate, a fronte dei fabbisogni di spesa ipotizzabili per il Ministero dello sviluppo economico e l'AGID in relazione ai compiti di vigilanza, agli adempimenti e agli atti correlati all'attuazione delle disposizioni in esame, andrebbe richiesta l'illustrazione dei criteri e parametri adottati nella stima della spesa prevista dai commi 8 degli articoli 18 e 21, in relazione alle nuove attività stabilite per il Ministero dello sviluppo economico dagli articoli 17, comma 2, 18, commi da 1 a 3, 5 e 7, e dagli articoli 19 e 20, nonché, in relazione alle norme che interessano l'AGID, previste dall'articolo 21, commi da 1 a 3 e 5.

Sul punto, inoltre, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni per cui l'autorizzazione di spesa prevista in favore del Ministero dello sviluppo economico dal comma 8 dell'articolo 18 è limitata alle annualità 2023 e 2024, considerato che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto entreranno in vigore per i prodotti che verranno immessi sul mercato solo a far data dal 28 giugno 2025.

Sul comma 6 dell'articolo 21, in merito alla circostanza che le funzioni di vigilanza nei settori del trasporto spettano ai « soggetti pubblici » che hanno affidato, ovvero, autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto, per cui si applicheranno le procedure già previste dalle relative discipline di settore, senza ulteriori costi a carico della finanza pubblica, considera necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi confermativi della neutralità di tale previsione. In particolare, richiamando gli articoli 1, comma 2, e 19 della legge di contabilità n. 196 del 2009, segnala che tali enti del « settore pubblico allargato » sono comunque da considerarsi nel novero delle

amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale, per cui andrebbero richiesti elementi e dati dimostrativi circa la piena sostenibilità a carico dei loro bilanci dei nuovi adempimenti in materia di verifiche di conformità e di controllo, potendo i medesimi soggetti comunque avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

Riguardo ai profili di quantificazione degli articoli da 22 a 25, dal momento che l'articolo 24 reca la disciplina sanzionatoria a corredo delle disposizioni in esame nei casi di inottemperanza degli adempimenti previsti dal recepimento della normativa oggetto di recepimento, determinando al più l'eventualità di maggiori entrate che non sono quantificabili in considerazione della loro natura meramente eventuale, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 26, in materia di assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico e l'AGID, ritiene che andrebbe innanzitutto confermata la prudenzialità dei criteri adottati in relazione alla stima degli oneri complessivi a decorrere dal 2025, relativamente al contingente assunzionale a tempo indeterminato ivi previsto, specificamente per la platea appartenente alla III area di inquadramento di n. 15 unità lavorative da reclutarsi presso l'AGID. Quanto invece al contingente di n. 50 unità da reclutarsi a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico, ritenuta la piena prudenzialità dei parametri ivi adottati dalla relazione tecnica comprensiva degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2019/2021, non ha osservazioni da formulare.

Ad ogni modo, ritiene che andrebbe confermato che per entrambe le amministrazioni richiamate i reclutamenti in parola siano compatibili con gli atti della programmazione triennale dei fabbisogni di personale redatta ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Testo unico sul pubblico impiego eventualmente già approvati, ovvero, la compatibilità con i medesimi atti in

corso di aggiornamento per il triennio 2022/2024.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, segnalando che andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli oneri riflessi con l'indicazione delle aliquote applicate a tal fine, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, evidenzia che la relazione tecnica è sprovvista del consueto prospetto riepilogativo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 27, che contiene Disposizioni finanziarie, rileva che il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dal provvedimento in esame per il 2023 e a decorrere, per quanto specificamente riferiti agli articoli 18, 21 e 26, si provvede mediante la riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea; ritiene quindi che andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative disponibilità per le annualità 2023-2024 e a decorrere, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea.

La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 2*), contenente taluni elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva

(UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Atto n. 374.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle relative procedure e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli 1-5, recanti modificazioni alle disposizioni generali di cui al titolo I della parte prima del Codice della crisi d'impresa, con riferimento alle norme in esame non ha osservazioni da formulare, prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica. Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante composizione negoziata della crisi e piattaforma unica nazionale, evidenzia che tale articolo traspone nel Codice della crisi d'impresa una serie di disposizioni attualmente vigenti, contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, che vengono contestualmente abrogate dagli articoli 45 e 46 del presente decreto.

Osserva che, rispetto alla legislazione vigente, l'articolo 6 del presente decreto comporta due modificazioni di carattere sostanziale. Da un lato, con riferimento al nuovo articolo 13 del Codice, che ripete la disciplina della piattaforma unica nazionale quale strumento di ausilio agli imprenditori interessati, rileva che il testo non riproduce l'autorizzazione di spesa e

l'autorizzazione ai decreti di variazione di cui, rispettivamente, ai commi 10 e 11 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021: il citato articolo 3 viene contestualmente abrogato integralmente dall'articolo 45 del presente decreto. Evidenzia che le risorse derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa sono utilizzate per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo 13 medesimo. Poiché il nuovo articolo 13 del Codice riproduce l'abrogato articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, eccetto – come detto – per i commi 10 e 11, rileva che la quantificazione degli oneri, benché implicita, dovrebbe corrispondere a quella già effettuata in occasione dell'esame parlamentare della disposizione confluita. In proposito reputa necessaria una conferma.

Dall'altro lato, con riferimento al nuovo articolo 25-*novies* del Codice, che estende anche all'INAIL gli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, pur rilevando che alla disposizione originaria, di cui all'articolo 30-*sexies* del decreto-legge n. 152 del 2021, non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbe a suo parere chiarito se l'estensione di tali obblighi all'INAIL possa essere fronteggiata nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per l'Istituto.

Circa le restanti disposizioni, non formula osservazioni, in quanto le stesse si limitano a codificare norme già vigenti, salve talune modifiche di coordinamento testuale o di carattere ordinamentale: esse non appaiono quindi, a suo avviso, suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Circa i profili di quantificazione degli articoli 7-13, in materia di quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme e dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

Con riferimento ai profili di quantificazione degli articoli 14-24, recanti strumenti di regolazione della crisi, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti sulla finanza pubblica che potrebbero de-

rivare dall'articolo 15 e dall'articolo 19, comma 6, del presente schema di decreto, che prevedono la possibilità di omologare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale potrebbe non aderirvi ove valutati tali accordi non soddisfacenti per le ragioni dell'Erario.

In relazione all'articolo 19, comma 4, del presente schema di decreto, che modifica l'articolo 86 del Codice, andrebbe a suo parere chiarito se l'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio riguardi anche i crediti tributari di cui all'articolo 2752 del codice civile, ai cui sensi hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni per le imposte sui redditi e per l'IVA e quelli per le imposte, tasse e tributi degli enti locali. In caso affermativo, infatti, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa possibili effetti in termini di riduzioni o di posticipi di entrate tributarie già iscritte nei tendenziali. Non formula osservazioni in relazione alle altre norme, stanti il loro carattere ordinamentale e i chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 25, in materia di quadri di ristrutturazione preventiva, degli articoli da 26 a 32, in materia di liquidazione giudiziale, degli articoli 33 e 34, in materia di gruppi di imprese, degli articoli 37 e 38, recanti disposizioni penali, e degli articoli da 39 a 44, recanti disposizioni di coordinamento.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 45 a 50, recanti Abrogazioni, entrata in vigore e disposizioni finanziarie, evidenzia che l'articolo 50, comma 1, del presente schema di decreto utilizza i risparmi derivanti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021 per provvedere agli oneri derivanti dal nuovo articolo 13 del Codice (che riproduce i commi da 1 a 9 del medesimo articolo 3 abrogato). In proposito, rileva che il nuovo articolo 13 del Codice non reca una specifica quantificazione – a differenza dell'a-

brogato articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021 – e che tale quantificazione è desumibile solo indirettamente mediante il confronto con le risorse poste a copertura. Osserva, peraltro, che tale determinazione non risulta univoca sul piano letterale, potendo in teoria le risorse poste a copertura essere di importo anche superiore rispetto all'onere; inoltre, sul piano formale, rileva che agli oneri derivanti dall'articolo 13 del Codice non corrisponde una specifica e formale autorizzazione di spesa, bensì solamente una copertura. Circa tali aspetti reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

Quanto all'articolo 50, comma 2, che reca una generale clausola di invarianza finanziaria, rinvia alle osservazioni formulate in relazione alle altre disposizioni del decreto in esame.

Non ha osservazioni da formulare in merito alle altre disposizioni, che, infatti, abrogano norme cui non erano stati ascritti effetti finanziari o introducono modificazioni di coordinamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 50 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, capoverso articolo 13, concernente l'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, disposta dall'articolo 45, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto. Al riguardo, ricorda che il comma 10 del citato articolo 3 autorizza, per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale, già prevista dal citato decreto-legge n. 118 del 2021, la spesa di 700.000 euro per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero della giustizia, per l'anno 2022, e al Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2023.

Ciò posto, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le risorse rinvenienti dalle norme oggetto di abrogazione siano ancora integralmente disponibili, posto che l'onere relativo all'istituzione della nuova piattaforma, secondo quanto può essere ricavato dalla relazione tecnica, pur in assenza di un'esplicita quantificazione al riguardo, dovrebbe corrispondere a quello previsto dalle norme oggetto di abrogazione.

Osserva, infine, il comma 2 dell'articolo 50 reca una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, ad eccezione del comma 1 del medesimo articolo 50, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, dal punto di vista formale, segnala l'opportunità di sostituire nella medesima clausola le parole: « ad esclusione del comma 1 », con le seguenti: « ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 ».

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radi-

calizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2022.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio è in attesa della relazione tecnica richiesta sul provvedimento in esame nella seduta dello scorso 15 marzo.

La viceministra Laura CASTELLI informa che la relazione tecnica è in corso di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, confidando che la stessa possa essere eventualmente trasmessa alla Commissione bilancio già nella prossima settimana.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio è in attesa della nuova relazione tecnica sul testo del provvedimento.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provve-

dimento, facendo presente che il complesso lavoro istruttorio tuttora in corso potrebbe auspicabilmente concludersi entro la prossima settimana.

Paolo TRANCASSINI (FDI), alla luce dei ripetuti rinvii nell'esame del provvedimento in titolo per mancanza della nuova relazione tecnica, ritiene opportuno che la Commissione bilancio sia perlomeno resa edotta in merito alle ragioni che hanno sin qui motivato tale non indifferente ritardo nella redazione del citato documento.

La viceministra Laura CASTELLI evidenzia come il protrarsi dei tempi necessari al perfezionamento della nuova relazione tecnica dipenda essenzialmente dalla pluralità delle amministrazioni centrali dello Stato interessate, circostanza che ha pertanto richiesto l'acquisizione di una serie di elementi informativi i quali, una volta pervenuti, saranno integrati nel citato documento che – ribadisce – auspica possa essere trasmesso alla Commissione bilancio già nel corso della prossima settimana.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel confidare nelle rassicurazioni testé fornite dalla viceministra Castelli circa i tempi di trasmissione della nuova relazione tecnica, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che sul provvedimento in discussione la Commissione bilancio nella seduta del 29 marzo scorso ha richiesto la predisposizione di una apposita relazione tecnica.

La viceministra Laura CASTELLI informa che la relazione tecnica è al momento in corso di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto, anche in questo caso, delle diverse amministrazioni competenti chiamate in causa dal provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Nuovo testo C. 1650 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 marzo 2022.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, ricorda che sul provvedimento in discussione la Commissione bilancio nella seduta del 29 marzo scorso ha richiesto la predisposizione di una apposita relazione tecnica.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora pervenuti i necessari elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, concerne la disciplina dell'ippicoltura e che oggetto del presente esame è il testo risultante dall'esame finora svolto presso la Commissione XIII Agricoltura e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri.

Precisa che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica. Passando quindi all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 e 3, recanti Disciplina dell'ippicoltura e disposizione finanziaria, evidenzia che l'articolo 1 reca disposizioni concernenti l'esercizio dell'ippicoltura ed individua, in particolare, specifiche attività che sono qualificate, ai fini fiscali, come reddito dell'imprenditore agricolo, se esercitate da quest'ultimo, ovvero come reddito derivante da «altre attività agricole». In proposito, rileva che le norme introdotte determinano un ampliamento delle fattispecie ricorrendo le quali l'allevamento di cavalli rientra tra le attività agricole soggette a un inquadramento fiscale e previdenziale speciale più favorevole e stabiliscono l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per la cessione e la vendita degli equidi anche quando destinati a usi diversi dalla preparazione di prodotti alimentari. Segnala che, a fronte di tali previsioni, di carattere oneroso, l'articolo 3 quantifica gli oneri in 5 milioni di euro – si presume «annui» – configurandoli come tetto di spesa («pari a») e provvede alla loro copertura mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, a suo parere, andrebbero pertanto preliminarmente acquisiti i dati e gli elementi conoscitivi sottostanti l'individuazione del predetto onere, ai fini di una verifica della congruità dello stesso. Inoltre,

data la disciplina in cui si inseriscono le disposizioni in esame, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre l'onere entro un limite massimo di spesa annua e riguardo alle procedure volte a garantire l'effettivo rispetto di tale limite.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 – pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 – mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo per esigenze indifferibili. Al riguardo, osserva che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio vigente – la dotazione del Fondo in questione risulta pari a circa 176 milioni di euro per l'anno 2022, a circa 302 milioni di euro per l'anno 2023 e a circa 387 milioni di euro per l'anno 2024 e che, con specifico riferimento all'anno in corso, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul Fondo medesimo risultano al momento disponibili circa 58 milioni di euro.

In tale quadro, osserva preliminarmente che dal tenore letterale del testo – in difformità a quanto al riguardo stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 – non risulta espressamente indicata, con riferimento a ciascun intervento oneroso da esso previsto per ciascun anno interessato, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, giacché l'onere complessivo indicato all'articolo 3 viene ricondotto – in forma cumulativa e indistinta – alle diverse misure recate dall'articolo 1. Fermo restando quanto in precedenza evidenziato in ordine ai profili di quantificazione e alla possibilità di qualificare gli oneri derivanti dal provvedimento entro un limite massimo di spesa, segnala comunque l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri stessi, tenuto conto dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021, cui il testo fa invece ancora esplicito riferimento. Inoltre, a fronte di oneri che rivestono natura permanente, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito al-

l'effettiva sussistenza delle risorse poste a copertura, onde escludere che le stesse possano già risultare oggetto di impegni eventualmente assunti a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo. Da un punto di vista meramente formale, infine, ritiene che andrebbe specificato il carattere « annuo » degli oneri indicati a regime.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.

C. 2805, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.

La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, predisposta tenendo conto delle modifiche apportate durante l'iter presso il Senato e positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, la quale contiene le risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 30 marzo *(vedi allegato 3)*.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2805, approvata dal Senato, recante Disposizioni

in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da cui si evince che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione degli adempimenti previsti dal presente progetto di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

C. 3157, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 Melilli.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: 10 ottobre con le seguenti: 25 ottobre.

1.4. Trano, Raduzzi.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: 10 ottobre con le seguenti: 24 ottobre.

1.3. Trano, Raduzzi.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: 10 ottobre con le seguenti: 23 ottobre.

1.2. Trano, Raduzzi.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: 10 ottobre con le seguenti: 22 ottobre.

1.1. Trano, Raduzzi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 10 ottobre con le seguenti: 15 ottobre.

1.5. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al numero 1), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 25 settembre;

al numero 2) sostituire le parole: 10 ottobre con le seguenti: 15 ottobre.

1.5. (Nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto del Governo n. 362.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA

Roma, 28 marzo 2022

APPUNTO

OGGETTO: Atto di Governo n. 362 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

È stato pubblicato il Dossier di verifica delle quantificazioni predisposto dai Servizi Bilanci di Camera e Senato.

Si riporta di seguito la griglia di sintesi del Dossier.

DOSSIER	ELEMENTI RISPOSTA
Articolo 3 <i>(Requisiti di accessibilità)</i>	
<p><u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste conferme in merito alla piena sostenibilità degli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 4, in capo al MISE, MIMS e MITE, in tema di elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle micro imprese, previa consultazione delle stesse, a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente per le medesime Amministrazioni.</p>	<p>In relazione all'articolo 3, comma 4, in tema di elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali sull'accessibilità, si conferma la piena sostenibilità degli adempimenti a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.</p>
Articolo 13 <i>(Modifica sostanziale e onere sproporzionato)</i>	
<p>In relazione all'articolo 13, poiché si escludono gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità dalla possibilità di non applicare i requisiti nel caso in cui comporti un onere sproporzionato, <u>andrebbe chiarita meglio la portata della norma</u>.</p> <p>Se da un lato potrebbe essere logico escludere chi ha ricevuto finanziamenti pubblici per l'accessibilità dalla possibilità poi di non attuare le misure necessarie, dall'altro la loro attuazione</p>	<p>Tale previsione replica quella disposta all'articolo 14, comma 6 della direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.</p>

<p>anche quando vi è un onere sproporzionato potrebbe comportare un maggior fabbisogno di contributi pubblici. Si rinvia all'esame dell'articolo 27, comma 2.</p>	
<p>Articoli da 17 a 21</p>	
<p>Con riferimento alle norme di cui agli articoli da 17 a 21 che disciplinano l'attività di vigilanza sulla conformità dei prodotti e dei servizi, per i profili di quantificazione, pur premesso che la RT certifica che le attività di vigilanza in relazione alla conformità dei prodotti e dei servizi richiamata dalle norme in esame sono già poste carico, rispettivamente, del MISE (articoli 17 - 20) e dell'AGID (articolo 21) nell'ambito di un complesso sistema di controlli e verifiche che è già previsto ai sensi della legislazione vigente, facendo parte delle loro ordinarie competenze "istituzionali", <u>va però evidenziato che la stessa RT certifica anche la presenza di "nuove" attività per le stesse Amministrazioni richiamate</u> per effetto delle disposizioni in esame, prevedendo a tal fine specifiche autorizzazioni di spesa ai commi 8 degli articoli 18 e 21. In tal senso, pur considerando che le autorizzazioni richiamate sono chiaramente formulate quale limite massimo di spesa pari a 500.000 euro, rispettivamente, per il 2023 e il 2024 e a decorrere dal 2023, <u>va evidenziato che alcuna indicazione è però fornita dalla RT in merito ai criteri adottati nella quantificazione.</u> Ne segue che al fine di fornire evidenze in merito alla congruità delle risorse stanziare dalle norme richiamate, a fronte dei fabbisogni di spesa ipotizzabili per il MISE e l'AGID in relazione ai compiti di vigilanza, agli adempimenti e agli atti correlati all'attuazione delle disposizioni in esame, <u>andrebbe richiesta l'illustrazione dei criteri e parametri adottati nella stima della spesa prevista dai commi 8 degli articoli 18 e 21</u>, in relazione alle nuove attività stabilite per il MISE dagli articoli 17, comma 2; 18, commi 1-3, 5 e 7 e dagli articoli 19 e 20, nonché, in relazione alle norme che interessano l'AGID, previste dall'articolo 21, commi 1-3 e 5.</p>	<p>Si ribadisce la corretta quantificazione degli oneri.</p> <p>Con riferimento alle competenze attribuite al Ministero dello Sviluppo economico (di cui agli artt. 17-20), designato quale Autorità competente per la vigilanza sui requisiti di accessibilità dei prodotti, lo schema di decreto in esame prevede, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami per i controlli sui prodotti indicati dallo schema di decreto legislativo, l'attribuzione di risorse pari a 2.150.158,07 euro a decorrere dall'anno 2025 ed a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la cui copertura è assicurata mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234.</p> <p>L'estensione delle funzioni e la diversa articolazione dei fornitori di prodotti immessi sul mercato o messi a disposizione dei consumatori rispetto alle attuali funzioni, comporterà un conseguente rilevante aumento del numero dei controlli e della relativa attività amministrativa. Infatti, le competenze ad oggi attribuite al MISE in materia di vigilanza sui prodotti, attengono al profilo della sicurezza e interferenza elettromagnetica, ma non a quello dell'accessibilità. Tali nuove ed ulteriori incombenze non possono, quindi, essere svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, ma impongono di disporre di nuove risorse in possesso di specifici requisiti (profilo tecnico, laurea in ingegneria con specifiche competenze in materia di elettronica e informatica), di adeguare la strumentazione e i programmi di laboratorio con l'acquisto e lo sviluppo di appositi strumenti HW e SW per l'effettuazione delle verifiche sui prodotti nonché di predisporre specifiche attività di formazione del personale.</p> <p>Si ipotizza, in fase di prima applicazione, un incremento stimato del numero dei controlli pari a 1.000 annui (in considerazione del report sulla sorveglianza del mercato ai sensi dell'articolo 47 della direttiva RED 2014/53); considerato il tempo medio di lavorazione (che tiene conto delle sole fasi ispettive e non di quelle eventuali in caso di non conformità) necessario per definire il procedimento di controllo (ispezione, sequestro del prodotto, analisi di laboratorio e verbale di accertamento) stimato in 15 giorni, il fabbisogno complessivo, in termini di giorni lavorativi, è pari 15.000 (1.000*15 gg.).</p> <p>Ne consegue che con l'assunzione di 50 unità, si avrebbe una disponibilità, in termini di giorni lavorativi, pari 11.000 per anno (50 unità X 220 giorni lavorativi), in grado di coprire il fabbisogno in ragione di una efficiente allocazione delle risorse anche grazie all'implementazione delle apparecchiature e strumentazioni (hardware e software, nonché di laboratorio).</p> <p>Nello specifico, i costi relativi alle attività sopra elencate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personale aggiuntivo (costi calcolati in base al vigente CCNL 2019/2021 Funzioni centrali per il personale di Area III F1 assegnato al 100% dell'attività su base annua); • Formazione iniziale ed aggiornamento continuo del personale tecnico ed amministrativo (in base a costi standard per 2 corsi

	<p>annui più aggiornamento su materie tecniche inerenti le attività di controllo da espletare;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento laboratori (strumentazione); • Spese generali acquisto postazioni informatiche HW e SW di base ed altri beni e servizi. <p>Per quanto concerne il personale aggiuntivo e i costi previsti per lo svolgimento di tali attività si riporta la tabella sottostante:</p> <table border="1" data-bbox="667 629 1342 954"> <thead> <tr> <th>COSTI</th> <th>Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personale aggiuntivo (costi calcolati in base al vigente CCNL 2019/2021 Funzioni centrali per il personale di Area III F1 assegnato al 100% dell'attività su base annua)</td> <td>2.150.158,07</td> </tr> <tr> <td>Spese generali acquisto postazioni informatiche HW e SW di base ed altri beni e servizi e Aggiornamento laboratori</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>TOTALE STIMATO (annualità 2023-2024)</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>Di cui a regime (a decorrere dal 2025)</td> <td>2.150.158,07</td> </tr> </tbody> </table>	COSTI	Euro	Personale aggiuntivo (costi calcolati in base al vigente CCNL 2019/2021 Funzioni centrali per il personale di Area III F1 assegnato al 100% dell'attività su base annua)	2.150.158,07	Spese generali acquisto postazioni informatiche HW e SW di base ed altri beni e servizi e Aggiornamento laboratori	500.000	TOTALE STIMATO (annualità 2023-2024)	500.000	Di cui a regime (a decorrere dal 2025)	2.150.158,07
COSTI	Euro										
Personale aggiuntivo (costi calcolati in base al vigente CCNL 2019/2021 Funzioni centrali per il personale di Area III F1 assegnato al 100% dell'attività su base annua)	2.150.158,07										
Spese generali acquisto postazioni informatiche HW e SW di base ed altri beni e servizi e Aggiornamento laboratori	500.000										
TOTALE STIMATO (annualità 2023-2024)	500.000										
Di cui a regime (a decorrere dal 2025)	2.150.158,07										
<p>Sul punto, inoltre, <u>andrebbero chiarite le ragioni per cui l'autorizzazione di spesa prevista in favore del MISE (comma 8 dell'articolo 17) è limitata alle annualità 2023 e 2024</u>, considerato che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto entreranno in vigore per i prodotti che verranno immessi sul mercato solo a far data dal 28 giugno 2025.</p>	<p>In ordine all'autorizzazione di spesa prevista in favore del Ministero dello sviluppo economico (comma 8 dell'articolo 18) si evidenzia che la stessa è limitata alle annualità 2023 e 2024 in quanto si tratta di spese in conto capitale che non necessitano di ulteriori finanziamenti nelle annualità successive.</p>										
<p>Sul comma 6 dell'articolo 21, in merito alla circostanza che le funzioni di vigilanza nei settori del trasporto spettano ai "soggetti pubblici" che hanno affidato, ovvero, autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto, per cui si applicheranno le procedure già previste dalle relative discipline di settore, senza ulteriori costi a carico della finanza pubblica, si rende necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi confermativi della neutralità di tale previsione.</p> <p>In particolare, richiamando gli articoli 1, comma 2, e 19 della legge di contabilità, si segnala che tali enti del "settore pubblico allargato", sono comunque da considerarsi nel novero delle Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale, per cui <u>andrebbero richiesti elementi e dati dimostrativi circa la piena sostenibilità a carico dei loro bilanci dei nuovi adempimenti in materia di verifiche di conformità e di</u></p>	<p>In relazione all'articolo 21, comma 6, riguardante le funzioni di vigilanza dei soggetti che hanno affidato o autorizzato il servizio di trasporto, si conferma l'effettiva neutralità della previsione, applicandosi le procedure già previste dalle relative discipline di settore.</p>										

<p>controllo, potendo i medesimi soggetti comunque avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.</p>	
<p>Articolo 26 <i>(Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia digitale)</i></p>	
<p><u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, <u>andrebbe innanzitutto confermata la prudenzialità dei criteri adottati in relazione alla stima degli oneri complessivi a decorrere dal 2025</u>, relativamente al contingente assunzionale a tempo indeterminato ivi previsto, specificamente per la platea appartenente alla III area di inquadramento di n. 15 unità lavorative da reclutarsi presso l'AGID.</p> <p>Quanto invece al contingente di n. 50 unità a reclutarsi a tempo indeterminato, presso il MISE, ritenuta la piena prudenzialità dei parametri ivi adottati dalla RT comprensiva degli incrementi retributivi previsti CCNL 2019/2021, non ci sono osservazioni.</p> <p>Ad ogni modo, <u>andrebbe confermato che per entrambe le Amministrazioni richiamate i reclutamenti in parola siano compatibili con gli atti della programmazione triennale dei fabbisogni di personale</u> redatta ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 del T.U.P.I. eventualmente già approvati, ovvero, la compatibilità con i medesimi atti in corso di aggiornamento per il triennio 2022/2024.</p> <p>Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, segnalando che <u>andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli oneri riflessi con l'indicazione delle aliquote applicate a tal fine</u>, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., si segnala che la RT è sprovvista del consueto prospetto riepilogativo.</p>	<p>RGS: si conferma la prudenzialità dei criteri adottati in relazione alla stima degli oneri complessivi a decorrere dal 2025, relativamente al contingente assunzionale a tempo indeterminato ivi previsto, rinviando altresì ad AGID e al Ministero dello sviluppo economico in merito ai puntuali elementi di riscontro.</p>
<p>Articolo 27 <i>(Disposizioni finanziarie)</i></p>	
<p><u>Al riguardo</u>, stabilendosi al comma 1 che agli oneri derivanti dal provvedimento in esame per il 2023 e a decorrere, per quanto specificamente riferiti agli articoli 18, 21 e 26, si provvede mediante la riduzione del fondo per il recepimento della normativa</p>	<p>RGS: si conferma che il fondo per il recepimento della normativa europea reca le necessarie disponibilità nonché adeguate risorse a fronte delle esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea.</p>

<p>europea, <u>andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative disponibilità per le annualità 2023-2024 e a decorrere,</u> nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea.</p>	
---	--

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.
C. 2805, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL
GOVERNO**

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge si pone nell'ambito degli interventi volti al contrasto della violenza di genere con l'obiettivo di perfezionare la tutela delle vittime di tale fenomeno.

La presente proposta di legge, infatti, mira ad integrare i dati statistici esistenti per l'analisi dei complessi fenomeni sociali che stanno a monte dello scatenarsi della violenza contro le donne, al fine di rispondere adeguatamente ad esigenze legate alla definizione di politiche di intervento efficaci per contrastare questo fenomeno. Il disegno di legge in oggetto è il frutto del lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che con tale disegno di legge si propone di colmare le lacune esistenti sulla raccolta dei dati a fini statistici.

Il provvedimento si compone di **7 articoli**, che si analizzano qui di seguito al fine di valutare i possibili riflessi sulla finanza pubblica.

L'**articolo 1** individua le finalità del disegno di legge volto a garantire un flusso informativo adeguato anche in termini di contenuti dei dati sulla violenza di genere, al fine di sviluppare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

La disposizione, che si limita a delineare le finalità della legge e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** prevede, al *comma 1*, che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di supportare le politiche di contrasto alla violenza di genere, conduca delle indagini campionarie avvalendosi dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dal SISTAN.

In particolare, l'ISTAT e il SISTAN svolgono con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne. Gli esiti di tale indagine saranno dunque trasmessi alla Presidenza del Consiglio- Dipartimento per le pari opportunità.

Il *comma 2* assegna al Ministro per le pari opportunità poteri di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica ai fini della prevenzione e del contrasto della



violenza ai danni delle donne. Il Dipartimento per le pari opportunità e l'ISTAT possono integrare il novero dei quesiti impiegati ad oggi nelle indagini sulla sicurezza delle donne, qualora emergano nuove esigenze informative.

Il *comma 3* prevede che la relazione annuale che il 30 giugno di ogni anno il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 1993/93 per i centri antiviolenza e le case rifugio, sia integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine campionaria svolta ai sensi del comma 1. In tal caso, per l'integrazione delle informazioni prescritta *l'Amministrazione procede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

I commi successivi riguardano le modalità di raccolta dati e obblighi di comunicazione a carico di uffici, enti e organismi di soggetti pubblici e privati che partecipano alla informazione statistica ufficiale nonché l'adeguamento della modulistica da parte dell'ISTAT ai nuovi criteri di adozione dei dati.

Per quanto concerne specificamente la realizzazione dell'indagine campionaria triennale sulla violenza di genere, l'Istat provvederà alle previste attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 3** prevede che la relazione al Parlamento del Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività dell'ISTAT sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sia integrata da una relazione sull'attuazione dell'indagine campionaria triennale svolta ai sensi dell'articolo 2.

Alla disposizione sarà data attuazione con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** concerne la rilevazione dati nelle strutture sanitarie e prevede, al comma 1, l'obbligo di tutte le strutture sanitarie di fornire dati e notizie relativi alla violenza contro le donne.

Il comma 2 rinvia ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 6 mesi, con il



quale si faranno le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, come aggiornato dai successivi decreti. Nella disposizione sono indicati gli ulteriori parametri che dovranno integrare le informazioni statistiche già in possesso del sistema.

Il comma 3 reca espressamente la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per l'evoluzione dei flussi informativi sanitari, è previsto e stanziato un apposito capitolo presso il Ministero della salute - capitolo di spesa corrente 2200, la cui dotazione annuale è pari a euro 16.240.688,00 - che copre annualmente le spese per i necessari adeguamenti e sviluppi dei sistemi informativi sanitari. La norma rimette a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, la definizione dei dati da rilevare e le modalità di rilevazione.

Pertanto, la disposizione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri per l'adeguamento dei sistemi informativi sono coperti dal menzionato capitolo 2200 istituito presso il Ministero della salute.

L'**articolo 5** disciplina le rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della Giustizia.

Al comma 1 si prevede che il Centro elaborazione dati, già istituito presso il Ministero dell'interno con l'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 sia integrato, entro 6 mesi, con decreto del Ministro dell'interno, di ulteriori funzionalità che consentano di rilevare con riguardo a specifici reati indicati al comma 3, di ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione vittima - autore, nonché ove presenti, gli ulteriori elementi quali: l'età e il genere degli autori e delle vittime; il luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa, in presenza sul luogo del fatto, dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

In particolare, le spese di adeguamento del CED, istituito presso il Ministero dell'Interno - sia per la parte sistemistica che per quella applicativa - e le spese da sostenere per la realizzazione dei



collegamenti con il Ministero della giustizia per il funzionamento del sistema di raccolta interministeriale dei dati di cui al successivo comma 4, sono già computate nei due contratti, uno già formalizzato e l'altro di prossima sottoscrizione con gli operatori economici fornitori di tali servizi, i cui oneri potranno gravare rispettivamente sul bilancio del Ministero dell'interno e specificatamente sui capitoli 2822 pg.1 e 2816 pg. 1.

La disposizione contenuta nel comma 2, stabilisce, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia introduce nel proprio sistema informativo, secondo modalità e criteri stabiliti dalla stessa amministrazione, le informazioni necessarie a consentire, anche attraverso i propri sistemi informativi già operativi, un più immediato monitoraggio del fenomeno della violenza di genere e a ricostruire il rapporto autore - vittima di reato connesso ai procedimenti e processi relativi ai reati di seguito indicati.

Il comma 3 contiene infatti la tipologia di reati per i quali diventa necessario acquisire i dati indicati ai fini statistici.

Al comma 4 si prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema di raccolta dati interministeriale nel quale sono raccolti i dati relativi ai reati di cui al comma 3, con le indicazioni di cui al comma 1. Tale sistema di raccolta dati è alimentato dalle amministrazioni interessate che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati suddetti evitando duplicazioni o sovrapposizioni.

Il comma 5 precisa che il citato sistema, raccoglie per ogni donna vittima di violenza, in ogni stato e grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari e cautelari, misure di protezione e di sicurezza, oltre che provvedimenti di archiviazione e sentenze.

Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.



Il sistema di raccolta dati interministeriale di cui al comma 4 del presente articolo, rappresenta uno degli interventi che rientrano nell'ambito della complessiva pianificazione di investimenti del Ministero della giustizia nel settore della digitalizzazione delle banche informative e del loro conseguente aggiornamento. Le strategie e le prospettive di innovazione e di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria perseguono infatti obiettivi di ammodernamento del sistema giustizia non solo nel suo complesso, ma anche in relazione a quei fenomeni, quali quello della violenza di genere, che necessitano di un monitoraggio costante ed immediato delle informazioni fondamentali, al fine di far emergere l'effettiva entità del fenomeno stesso e in modo da sviluppare le più adeguate politiche di prevenzione.

Si assicura, pertanto, che l'intervento previsto in questa sede, per quanto concerne l'amministrazione giudiziaria, potrà essere raggiunto attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nella specie, si fa riferimento alle risorse informatiche e tecnologiche già in uso e alle professionalità già in servizio, con le quali si potranno fronteggiare le attività necessarie allo scopo, avvalendosi per la copertura dei relativi oneri degli stanziamenti dei capitoli di bilancio 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 293.815.609 per l'anno 2022, di euro 244.104.462 per l'anno 2023 e di euro 197.344.216 per l'anno 2024.

Inoltre, si rappresenta che le risorse finanziarie previste potranno essere utilizzate al fine di sostenere la fattibilità degli interventi programmati, tra cui rientra anche la manutenzione ordinaria ed evolutiva delle funzionalità informatiche delle banche dati da utilizzare per l'inserimento, la raccolta e la trasmissione delle informazioni principali relative al fenomeno della violenza di genere e previste nei commi 1 e 2 del presente articolo. Specifici progetti sono già stati attivati attraverso la stipulazione di contratti che sono in corso di attuazione ed implementazione, mentre altri già finanziati sono in corso di perfezionamento.

In generale, tutte le macro-attività che si sono compiute e si stanno compiendo all'interno di questo complessivo piano di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria sono state e saranno realizzate attraverso l'utilizzo dei fondi complessivamente stanziati e assegnati in bilancio.



In tale contesto, le amministrazioni interessate, che già svolgono nell'alveo dei compiti istituzionalmente attribuiti le cennate attività di raccolta dati mediante i propri uffici di statistica, potranno in essere quanto di propria competenza nell'ambito del sistema interministeriale di cui al comma 4 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro della giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3 i dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e di quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, al luogo in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata. Infine, sono possibili ulteriori modifiche al sistema di rilevazione dei dati del Ministero della giustizia, da adottare entro 12 mesi con decreto del Ministro, volte a prevedere dati relativi all'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio da parte della persona offesa, nonché, con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo.

Al riguardo, occorre segnalare che per assicurare l'inserimento nel registro delle notizie di reato dei dati indicati nel comma 1 dell'articolo in esame, non sarà necessario prevedere attività aggiuntive di indagine o istruttorie dal momento che tali informazioni rientrano tra gli elementi indicati in quelli contenuti negli obblighi generali di rilevazione previsti nel comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in esame e che si tratta di notizie ed elementi che gli organi di polizia giudiziaria acquisiscono ordinariamente nell'ambito delle indagini ed informazioni utili all'iscrizione della notizia di reato.

Quanto agli adeguamenti necessari nel sistema di rilevazione, raccolta e conservazione dei dati in questione, come già evidenziato riguardo all'articolo 5, si assicura la loro sostenibilità nell'ambito degli interventi di allineamento e aggiornamento delle banche informative sulle quali ordinariamente vengono svolti interventi migliorativi dei sistemi che prevedono il consolidamento degli applicativi di supporto agli uffici, nonché all'efficientamento delle strutture informatiche e delle dotazioni *hardware*,



nell'ambito di una complessiva pianificazione degli investimenti e delle strategie nel settore della digitalizzazione e informatizzazione del Ministero della giustizia.

Nella specie, si fa riferimento alle indicazioni della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, che mediante gli opportuni adeguamenti tecnici e di gestione delle risorse informatiche e tecnologiche già in uso ed avvalendosi delle professionalità già in servizio potrà fronteggiare le attività necessarie allo scopo mediante l'utilizzo di applicativi e strumentazioni idonee e funzionali alla sostenibilità degli adempimenti necessari, avvalendosi per la copertura dei relativi oneri degli stanziamenti dei capitoli di bilancio 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, per le quali sussiste idonea copertura della quale si è già detto riguardo al precedente articolo.

Si segnala, pertanto, che l'attuazione delle disposizioni in esame si concreta in interventi organizzativi e procedurali, tesi a rendere attuativa la modifica dei sistemi informativi di cui si è detto all'articolo 5, sempre in un'ottica di una rappresentazione maggiormente adeguata della violenza di genere - soprattutto contro le donne - attraverso l'utilizzo di informazioni qualitativamente più idonee a comprendere la fattispecie delittuosa per contrastarla e prevenirne altre della stessa natura.

Gli adempimenti connessi all'attività che si sta esaminando potranno, per quanto sopra illustrato, essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto tali interventi rientrano nell'ambito di una complessiva pianificazione degli investimenti nel settore della digitalizzazione e del conseguente aggiornamento delle banche informative sulle quali sono ordinariamente in corso miglioramenti applicativi (in tal senso si vedano le esperienze del S.I.C.P. e del RegeWeb nonché del S.I.E.S. e del S.I.P.P.I.).

L'articolo 7 prevede che, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvalga dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati e non accreditati su dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per Regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali anche ai fini della Relazione di cui all'articolo 2.



Le indagini devono evidenziare le caratteristiche dell'utenza garantendo l'anonimato dei dati che si rivolge, ivi inclusa la relazione autore-vittima; la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, assistita e atti persecutori; il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.


I dati rilevati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al comma 1 sono trasmessi alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta e, al fine di non gravare sulla attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche di cui al comma 1.

La norma attiene alla tipologia e modalità di raccolta dati, nonché alla trasmissione di questi dati alle Regioni. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e le amministrazioni coinvolte procedono con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rappresentano gli effetti di neutralità finanziaria per la finanza pubblica recati dal provvedimento in esame, trattandosi di interventi di carattere ordinamentale, attuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, da parte delle competenti amministrazioni dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

13/04/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	172
5-07733 Ribolla: Erogazione di indennizzi in favore di titolari di partite IVA	172
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	182
5-07491 Gallo: Iniziative per la revisione della disciplina dell'istituto del <i>Trust</i> finanziario e la tutela dei risparmiatori che investono in società quotate	172
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	184
5-07808 Fragomeli: Iniziative per ridurre gli oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia	172
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	186
5-07813 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefici fiscali del <i>Superbonus</i>	173
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	189
5-07819 Angiola: Requisiti per l'accesso ai <i>bonus</i> edilizi	173
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
SEDE CONSULTIVA:	
Variatione nella composizione della Commissione	173
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	173
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	194
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	195
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	175
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	196
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	178
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	197
AVVERTENZA	181

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

5-07733 Ribolla: Erogazione di indennizzi in favore di titolari di partite IVA.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto RIBOLLA (Lega), ringraziando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta. Ricorda quindi come già in passato si siano verificati problemi in fase di erogazione dei contributi, legati a disguidi quali ad esempio l'errata comunicazione dell'IBAN sul quale accreditare le somme. È comunque certo che l'Agenzia delle entrate troverà il modo di risolvere celermente i problemi segnalati.

5-07491 Gallo: Iniziative per la revisione della disciplina dell'istituto del *Trust* finanziario e la tutela dei risparmiatori che investono in società quotate.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per i dettagli forniti sulla disciplina fiscale del *Trust* finanziario, segnalando peraltro come la tale disciplina, che è stata aggiornata in un momento successivo rispetto agli eventi segnalati, non fosse all'epoca evidentemente adeguata per evitare il verificarsi del crack Deiuemar.

Segnala poi come, anche in caso di truffe accertate in sede giudiziaria, sia veramente lungo e complesso per i risparmiatori ottenere il ristoro del danno subito. Evidenzia poi la necessità di dotare il sistema giudiziario italiano di personale appositamente dedicato alla valutazione dei reati di tipo finanziario.

Concludendo, chiede che i risparmiatori italiani siano maggiormente tutelati quando investono nelle imprese e che, a tal fine, siano istituiti appositi fondi attraverso i quali lo Stato, nei casi più rilevanti, conceda un risarcimento almeno parziale dei danni subiti.

5-07808 Fragomeli: Iniziative per ridurre gli oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia per la risposta, della quale non si dichiara tuttavia soddisfatto, in quanto dimostra una chiusura totale del Governo nei confronti del tema dell'applicazione dell'IVA agli oneri tributari.

Rammenta poi come il Partito Democratico segnali sempre con largo anticipo alcune questioni, alle quali si attribuisce la dovuta attenzione solo in un secondo momento. L'interrogazione in oggetto era stata presentata in occasione dell'esame del decreto-legge n. 17 del 2022 – cosiddetto Energia – e le misure che il Governo ha adottato in quella sede costituiscono il minimo indispensabile per consentire a famiglie e imprese di sopravvivere. Sottolinea quindi la necessità di ulteriori interventi per la riduzione degli aggravati e dei costi presenti nelle bollette energetiche.

Per quanto riguarda la remunerazione del capitale investito, osserva che l'Italia è dipendente dalle forniture estere e perciò deve compiere uno sforzo maggiore rispetto ad altri Paesi per ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese. Occorre quindi ridurre ulteriormente la remunerazione del capitale investito, a fronte delle notizie di un aumento degli utili delle società partecipate che operano nel settore energetico e di un aumento delle entrate IVA.

Segnala che il proprio gruppo continuerà a portare avanti la battaglia in tal senso, in attesa che anche il Governo si renda conto della necessità di intervenire.

5-07813 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefici fiscali del Superbonus.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), ringraziando, evidenzia la presenza di risposte positive su alcuni aspetti. Tra queste cita innanzitutto il chiarimento relativo al punto n. 2), sui costi massimi agevolabili, che è stato reso noto ieri da parte del Ministero della transizione ecologica.

Con riferimento al punto n. 3) evidenzia la necessità di comprendere la tempistica con la quale verranno completati gli approfondimenti in corso sulla compatibilità dello sconto in fattura con lo *split payment* e con il *reverse charge*.

In merito al punto n. 5) apprezza la conferma della detrazione per le residue rate in favore dell'acquirente che provvede al loro pagamento.

Infine, con riferimento al punto n. 6), relativo all'applicazione del *Superbonus* sugli immobili cosiddetti fiscalizzati, segnala l'esistenza di un serio problema, poiché i comuni non intendono rilasciare dichiarazioni di conformità urbanistica finché la questione non verrà adeguatamente chiarita. A volte interi condomini restano bloccati per irregolarità che riguardano una sola delle unità immobiliari che li compongono. Si propone di intervenire sulla que-

stione in occasione di un prossimo provvedimento.

5-07819 Angiola: Requisiti per l'accesso ai bonus edilizi.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI) prende atto di quanto segnalato dal rappresentante del Governo.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, comunica che la deputata Francesca Troiano cessa di far parte della Commissione.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere da rendere alla Commissione XII Affari Sociali, del decreto-legge n. 24 del 2022, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (C. 3533), che si compone di 15 articoli.

Il provvedimento reca disposizioni tese al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 – messe in atto attraverso i numerosi provvedimenti precedentemente adottati – in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.

Nel rinviare al dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 8 modifica la durata dell'obbligo vaccinale per talune categorie di lavoratori, prevedendo il suo mantenimento sino al 31 dicembre 2022 per le seguenti categorie:

esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;

studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie;

lavoratori impegnati in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali;

personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, ad esclusione di coloro che svolgono attività lavorativa con contratti esterni.

Al riguardo rammenta che il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro, irrogata dal Ministero della salute, tramite Agenzia delle entrate-Riscossione. La procedura per l'irrogazione della sanzione è disciplinata dall'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44

del 2021, introdotto dal decreto-legge n. 1 del 2022.

In particolare ricorda che il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione. L'Azienda sanitaria locale trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi o viceversa alla mancanza di tali presupposti.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede, entro 180 giorni dalla trasmissione dell'attestazione, alla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto resta ferma la competenza del giudice di pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio.

Le entrate derivanti dall'irrogazione della sanzione in esame sono versate, a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali e del successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Formula quindi sul provvedimento una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 6*).

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammentando come il provvedimento abbia ad oggetto il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, rileva la congruenza dell'osservazione formulata relativa alla somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, la cui valutazione nel merito rimette al giudizio della Commissione.

Ritiene invece che non sia attinente alla materia del provvedimento il richiamo – nelle premesse – alla tutela degli operatori commerciali su aree pubbliche con riguardo agli aumenti del canone unico patrimoniale. Quindi, senza voler intervenire nel merito della questione, rileva l'opportunità che tale riferimento venga espunto dalla proposta di parere.

Marco OSNATO (Fdi), annunciando il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia, ritiene che la questione relativa al canone patrimoniale unico dovuto dagli operatori commerciali su aree pubbliche, pur se meritevole di tutela, sia estranea al contenuto del provvedimento in esame e meriti in ogni caso di essere affrontata con un intervento organico in altra sede.

Nicola GRIMALDI (M5S), prendendo atto di quanto evidenziato, ribadisce tuttavia la sua posizione e l'importanza del problema sollevato, del quale auspica che la Commissione Finanze – che non ha sinora avuto l'opportunità di intervenire sul punto – si faccia carico, risolvendo la questione in occasione dell'esame di un prossimo provvedimento. Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazione, nella quale è espunto il riferimento, in premessa, al canone patrimoniale unico (*vedi allegato 7*).

Luigi MARATTIN, *presidente*, si dichiara disponibile ad affrontare il tema sollevato in tutte le sedi opportune ed evidenzia come l'inserimento di tale questione in un

provvedimento dal contenuto del tutto estraneo rischia di ridurre l'efficacia della proposta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 7*).

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura, del testo unificato della proposta di legge, recante Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (C. 2049 e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati.

Il provvedimento in esame, che si compone di 10 articoli, introduce misure volte a promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore agricolo, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree rurali e marginali, costiere, lacuali e fluviali. Il provvedimento si propone altresì di eliminare le criticità esistenti nei settori sopra indicati e contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere.

Evidenzia che le disposizioni attuano, per quanto attiene l'ambito dell'agricoltura, la strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, che a sua volta discende dalla direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne. Il provvedimento prevede uno stanziamento compless-

sivo pari a 42,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici, rammenta sommariamente che l'articolo 1 definisce oggetto e finalità della proposta di legge.

L'articolo 2 definisce le finalità del Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nei settori interessati dal provvedimento.

L'articolo 3 istituisce l'Ufficio di livello dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e ne definisce le funzioni, prevedendo inoltre lo stanziamento di 300.000 euro annui per il suo funzionamento.

L'articolo 4 reca disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura.

L'articolo 5 provvede all'attuazione della parità di genere nell'ambito delle cariche e degli organi sociali di enti e società del settore agricolo.

L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura.

L'articolo 7 riconosce la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura al familiare che presta la sua attività di lavoro nell'impresa ittica.

L'articolo 8 rifinanzia con 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 il Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura.

Infine gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente la clausola di salvaguardia e la copertura finanziaria.

Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, segnala che il Piano nazionale di interventi, di cui all'articolo 2 del provvedimento, è redatto con cadenza triennale dall'apposito Ufficio istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed è finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi volti:

a promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone

rurali, prevedendo agevolazioni fiscali in particolare per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali (articolo 2, comma 2, lettera *m*));

ad agevolare l'accesso al credito, finalizzato all'avvio di attività imprenditoriali agricole, per donne e giovani appartenenti a fasce reddituali più svantaggiate (articolo 2, comma 2, lettera *t*)).

Per l'attuazione del Piano nel suo complesso sono stanziati 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento, che si propone un riequilibrio di genere, particolarmente necessario in un Paese come l'Italia, dove il 51 per cento della popolazione è costituito da donne, che mediamente hanno titoli di studio superiori agli uomini, ma dove, ciononostante, si registra una bassa occupazione femminile, con salari mediamente inferiori a quelli degli uomini ed una limitata presenza femminile nei ruoli apicali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura, del nuovo testo della proposta di legge, recante Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore (C. 2531).

Il provvedimento in esame, che si compone di 3 articoli, introduce misure volte a disciplinare le attività di ippicoltura, svolte

in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze evidenzia innanzitutto che l'articolo 1, comma 3, stabilisce che ai redditi derivante dalle attività elencate nel medesimo comma, esercitate da un imprenditore agricolo e svolte a favore di terzi, si applica l'articolo 56-bis, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). La citata disposizione stabilisce che il reddito delle attività connesse all'attività dell'impresa agricola è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Le attività connesse di cui all'articolo 1, comma 3 sono le seguenti:

a) l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione alla produzione del seme;

b) la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli;

c) la valorizzazione e la promozione delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso le manifestazioni ludiche, nonché l'impiego per scuole di equitazione, in raduni di turismo equestre, per scopi, sociali e ippoterapia con personale qualificato;

d) la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere;

e) la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e gli allevamenti presenti sul territorio e le cliniche veterinarie universitarie;

f) la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia.

Segnala poi che l'articolo 1, comma 5, stabilisce che alle attività di ippicoltura si

applicano le disposizioni fiscali vigenti previste per il settore agricolo.

Rammenta che ai fini fiscali, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 del Testo Unico delle imposte sui redditi considera agricole le attività di allevamento di animali effettuate con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. Nei limiti della predetta percentuale di incidenza, il reddito viene determinato, ai sensi del successivo articolo 34 del Testo Unico, mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutate del 70 per cento, del terreno a qualunque titolo posseduto (proprietà, usufrutto etc.) o condotto in affitto. L'allevamento di animali che, invece, eccede la potenzialità del terreno (1/4 di mangimi ottenibili dal fondo), dà luogo a reddito d'impresa che può essere determinato forfettariamente o in modo ordinario, secondo le risultanze delle scritture contabili.

In particolare, per il settore equino, il Ministero delle Finanze ha precisato che:

i puledri, se non è ancora iniziata la preparazione specifica per le corse, gli stalloni e le fattrici (che hanno terminato l'attività agonistica) sono da considerare capi dell'azienda agricola (circolare 14 agosto 1981 n. 27);

l'attività di ingrasso di animali, se il terreno è idoneo a produrre mangimi, costituisce reddito agrario (Commissione Tributaria Centrale 20 giugno 1990 n. 4837).

L'allevamento, nei limiti sopra descritti e in quanto rientrante a dette condizioni nell'attività agricola, segue, quindi, il regime IVA e IRAP previsto in generale per le attività agricole.

L'allevamento di cavalli da corsa e da equitazione non rientra, invece, nell'ambito delle attività agricole, in quanto, sempre secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, richiede un complesso di conoscenze tecniche specifiche diverse attinenti all'attività di allevamento agricolo. Pertanto, il reddito derivante dall'allevamento non rientra nella configurazione del reddito agrario, ed è, quindi, tassabile secondo gli ordinari canoni del reddito d'impresa e

le ordinarie modalità IVA. I proventi tipici di questa attività di allevamento sono quindi considerati ricavi e, in quanto tali, componenti positivi di reddito.

Evidenzia inoltre che l'articolo 1, comma 6, prevede l'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta del 10 per cento per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera.

Al riguardo segnala che potrebbe essere preferibile, dal punto di vista formale, inserire le operazioni di cessione e vendita, per le quali si vuole prevedere l'applicazione dell'IVA con l'aliquota del 10 per cento, nell'elenco di cui alla Tabella A – Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di IVA.

In proposito evidenzia che il n. 1) della Tabella A – Parte III già prevede che a cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, si applichi l'IVA con l'aliquota del 10 per cento.

Potrebbe pertanto valutarsi la possibilità di un coordinamento della nuova norma con la citata disposizione.

Segnala infine che la previsione di una delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore dell'ippicoltura – di cui all'articolo 2 del testo originario – è stata espunta nel corso dell'esame in sede referente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda innanzitutto che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalle ore 9 di mercoledì 20 aprile prossimo e che pertanto la Commissione Finanze dovrà esprimere il parere di competenza entro la giornata odierna, o, al più tardi, entro la mattina di martedì 19 aprile.

Rammenta quindi che nella seduta svoltasi ieri la relatrice Martinciglio ha illustrato il contenuto del provvedimento, riservandosi di formulare una proposta di parere, che la invita pertanto a formulare.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 9*), che illustra nel dettaglio.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel condividere i contenuti del parere testé formulato dalla relatrice e preso atto dell'importanza e della complessità del documento di programmazione economica in esame, sottolinea innanzitutto la positività dei dati relativi al miglioramento dell'indebitamento tendenziale, che consente di disporre di risorse aggiuntive, particolarmente utili in un momento di difficoltà economica e di crisi energetica come quello in corso.

Tra i temi sui quali richiama l'attenzione dei colleghi e sui quali auspica un ruolo da protagonista della Commissione Finanze vi è senz'altro quello dell'incremento del Fondo di Garanzia per il credito, che sebbene sia in questa fase posto in secondo piano rispetto alla necessità di sostenere le imprese con risorse destinate all'abbattimento dei costi dell'energia, rimane una questione prioritaria per la sua parte politica, oltre che fortemente sollecitata dal mondo delle imprese.

Quanto al merito delle questioni affrontate dal DEF, appare positivo – seppure in un contesto particolarmente critico – l'incremento delle entrate IRPEF e il recupero del *tax gap* Iva, pari ad oltre 4 miliardi di euro. Si tratta di un tema che sta molto a cuore alla sua parte politica e che è stato reso possibile anche grazie all'utilizzo di strumenti fondamentali come la fatturazione elettronica e la sua estensione ad

ulteriori soggetti. Altrettanto importante è che i 14 miliardi circa di incasso derivanti dall'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate siano in misura crescente riconducibili ad attività di *compliance* anziché alla riscossione coattiva, con una tendenza nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuenti che giudica particolarmente positiva.

Richiama quindi l'audizione svoltasi ieri dinanzi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul DEF, nel corso della quale il Ministro dell'economia Daniele Franco, intervenendo sul PNRR, ha ribadito l'impegno italiano a sostenere in ambito europeo una sorta di *Next Generation EU* riguardante il contrasto alla crisi energetica e l'autosufficienza, nella prospettiva di una grande evoluzione, da finanziare con il debito europeo. Il Partito Democratico condivide, da forza europeista, questa visione, che giudica una strada obbligata e che deve vedere tutta l'Europa impegnata, con risorse dedicate.

Ribadisce, in conclusione, il voto favorevole del Partito Democratico sul Documento in esame e sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Alvise MANIERO (MISTO-A) chiede alla relatrice alcune precisazioni riguardanti la proposta di parere formulata, con specifico riferimento alla osservazione di cui alla lettera *b*), numero 3). Si parla infatti in tale punto di frazionamento del credito da parte delle banche qualora esso sia ceduto ai propri correntisti, anche in maniera frazionata, per importo e annualità. A lui risulta che il credito generalmente vada dal titolare del beneficio d'imposta, che diventa titolare del credito, all'istituto finanziario, e non viceversa; non è quindi a suo avviso chiarissimo a cosa ci si riferisca nell'osservazione in questione.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, precisa come l'intento sia quello di garantire le cessioni plurime.

Alvise MANIERO (MISTO-A) ritiene, in questo caso, che occorra esprimere con maggiore precisione tale indicazione, visto

che il frazionamento dei crediti è uno degli espliciti divieti con i quali si è intervenuti in uno degli ultimi decreti a correzione della normativa precedente. La cessione frazionata è stata inibita e vietata mentre prima era possibile; la cessione multipla, quindi successiva, è invece un'altra questione, da non confondere con la prima.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ritiene che la formulazione del decreto-legge n. 17 del 2022 in materia di contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale sia esattamente quella adottata nella proposta di parere, che si limita ad introdurre l'ipotesi del frazionamento.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, rileva come l'osservazione formulata tenga conto dei lavori che si sono appena conclusi presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive sul citato decreto n. 17 del 2022, e segnala che l'aspetto richiamato è stato oggetto del rinvio del testo dall'Aula alle Commissioni.

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) ritiene che l'osservazione formulata sia in effetti conforme con il dettato del citato decreto-legge, ma esprime perplessità circa il fatto che in tal modo mancherebbe la possibilità per le banche, esigenza questa chiesta dalle imprese, di poter a loro volta acquistare dai clienti in modo frazionato l'eventuale credito d'imposta. Chiede ai colleghi un breve approfondimento sul punto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) osserva come il decreto-legge n. 17 in materia di energia abbia dato la possibilità di una quarta cessione, ciò che significa che dopo tre istituti bancari il credito può essere ceduto al cliente correntista del terzo cessionario. Si è anche discusso della possibilità che – sempre all'interno degli istituti bancari intermediari – anche il primo cessionario potesse rivolgersi direttamente ai propri correntisti per la cessione del credito, ma si è trattato di un'ipotesi che è stata poi scartata.

Resta da risolvere il problema oggettivo dei casi in cui l'ammontare del credito sia

particolarmente ingente e in cui non sia facile individuare un correntista che possa integralmente acquisirlo. La parcellizzazione che viene proposta riguarda la cessione del credito dalla banca non a un singolo soggetto correntista ma a più soggetti correntisti.

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) rileva come l'osservazione formulata appaia pertanto volta a risolvere il problema degli istituti di credito evidenziato.

Marco OSNATO (FDI), nel preannunciare il voto contrario sul Documento in esame, osserva come il DEF risenta pesantemente dei provvedimenti collegati, siano essi il disegno di legge delega relativo alla riforma fiscale o le misure annunciate dal Consiglio dei ministri sulla lotta all'evasione. Appare evidente come si continui, da una parte, a prospettare situazioni difficilmente realizzabili, dall'altra a mostrare intenti punitivi nei confronti del contribuente, anziché affrontare le incongruenze che portano l'Italia ad avere una così rilevante evasione fiscale. Da una lettura del Documento, e in particolare della terza parte dedicata al Piano nazionale di riforma, si evince che quello che doveva apparire come un libro dei sogni si stia trasformando in un libro degli incubi per il Governo. Conferma in conclusione la posizione nettamente contraria del gruppo di Fratelli d'Italia al Documento in discussione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) dichiara di condividere quanto evidenziato dall'onorevole Claudio Borghi in merito al DEF, che non terrebbe in adeguata considerazione la grave situazione economica del Paese, la quale richiederebbe uno scostamento di bilancio. In proposito rammenta quanto avvenuto due anni fa, nel mese di marzo 2020, quando il Ministro Gualtieri aveva richiesto un primo scostamento di bilancio di 3,5 miliardi di euro seguito poi da numerosi successivi interventi di ben altro importo.

Desidera comunque concentrare il proprio intervento sulla questione della ces-

sione dei crediti di imposta in materia edilizia. In proposito segnala che Banca Intesa e UniCredit hanno bloccato, per il raggiungimento del *plafond*, l'acquisto dei citati crediti. Senza entrare nel merito delle cause che hanno prodotto questo risultato – quali potrebbero essere le truffe perpetrate ai danni dello Stato e la conseguente normativa di blocco, poi in parte modificata, dettata dall'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 – suggerisce di provare a risolvere il problema mediante la cessione dei crediti ai correntisti, eventualmente anche di altre banche, e la cessione ad aziende quali le grandi società partecipate dallo Stato, che sono soggette a numerosi controlli, di poco inferiori a quelli ai quali sono sottoposte le banche. Tali aziende hanno alle proprie dipendenze migliaia di dipendenti e pertanto potrebbero effettuare compensazioni con le imposte dovute sulle retribuzioni dei medesimi.

A fronte di tale situazione, esprime il timore che presto molti proprietari immobiliari, che hanno avviato lavori di ristrutturazione contando sulla possibilità di cessione del credito, si troveranno nell'impossibilità di pagare gli interventi effettuati dalle imprese edili.

Giudica pertanto positivamente l'aver inserito nella proposta di parere un'osservazione in merito alla cedibilità dei crediti di imposta.

Si dichiara infine interessato a svolgere un rapido approfondimento sul tema, come emerso in sede di Ufficio di presidenza, che potrebbe essere d'impulso al Governo per la soluzione di un problema che non si esaurirà in tempi brevi, poiché le misure agevolative per l'edilizia si applicheranno ancora per i prossimi anni.

Umberto BURATTI (PD), riferendosi a quanto appena detto dal collega Gusmeroli, osserva come il Sole24Ore di oggi riportava la notizia riferita all'ipotesi di una sospensione dell'attività di acquisizione dei crediti da parte dei citati istituti di credito. Si tratta naturalmente, anche a suo avviso, di una notizia preoccupante e ritiene che Parlamento e Governo debbano monitorare la situazione ed eventualmente intervenire, al fine di evitare il rischio di una paralisi del

sistema, che avrebbe effetti gravi sia per gli stessi istituti di credito che per gli imprenditori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ritiene che gli approfondimenti istruttori in tema di cessione del credito richiesti dal PD nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi ieri potrebbero rappresentare la sede ideale per affrontare le questioni sollevate e sviluppare la discussione.

Lucia ALBANO (FDI) intende soffermarsi rapidamente su una questione accennata dal collega Osnato nel suo intervento e che concerne il tema della lotta all'evasione fiscale. Rileva come nel DEF si indichi che le riforme da compiere sul versante delle entrate sono quelle volte a migliorare la struttura del prelievo, incentivare la *tax compliance* e contrastare l'evasione fiscale. Anche da recenti notizie di stampe si evince che, in tale ambito, tra le misure che il Governo sta mettendo in cantiere vi sono quelle, ad esempio, volte a prevedere o addirittura anticipare le sanzioni amministrative per gli esercenti che rifiutino i pagamenti elettronici, o anche le misure di contrasto all'evasione fiscale mediante la definizione di *big data* funzionali o comunque attraverso l'utilizzo di dati del contribuente.

Esprime sul punto una forte preoccupazione sulla deriva che tali iniziative possono assumere, nella direzione di sempre maggiori sanzioni, anche nei confronti degli esercenti che si trovano a dover fronteggiare le complicazioni dei pagamenti elettronici, anziché privilegiare la *compliance*. Sottolinea in tale contesto la particolare delicatezza del processo di pseudonimizzazione e analisi dei *big data* funzionali sotto il profilo delle garanzie della *privacy* dei cittadini. Queste, tra l'altro, le perplessità e preoccupazioni che motivano il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia sul provvedimento.

Luigi MARATTIN (IV) richiama sul punto gli obiettivi specifici contenuti nel PNRR

riguardanti la lotta all'evasione e le pronunce già intervenute in materia del Garante della *privacy*.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, ribadito che le scelte del DEF appaiono condivisibili e confermata la proposta di parere favorevole sul Documento, intende in conclusione sottolineare, esprimendo la posizione politica del suo gruppo quale forza di maggioranza relativa, come le risorse destinate dal DEF agli interventi per le famiglie, i lavoratori e le imprese risultino insufficienti. Appare inoltre evidente che i 5 miliardi di euro messi in campo non possano rappresentare una risposta adeguata alle enormi sfide che l'Italia si prepara ad affrontare. Ribadisce anche in questa sede come uno scostamento di bilancio – anche alla luce di quanto dichiarato nell'audizione svoltasi ieri del Ministro Franco – sia inevitabile al fine di difendere l'economia nazionale e per tutelare i cittadini e il loro potere di acquisto.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice (*vedi allegato 9*).

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo e abb.

ALLEGATO 1

5-07733 Ribolla: Erogazione di indennizzi in favore di titolari di partite IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con cui è stato istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva che esercitano, in modo prevalente, le attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021;

L'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha disposto la destinazione prioritaria di una parte del suddetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita Iva la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 «93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili», risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 settembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate (Prot. n. 336230/2021), sono state, altresì, definite le modalità di presentazione dell'istanza, le specifiche tecniche, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del decreto summenzionato. Ai fini della richiesta del contributo, i soggetti erano quindi tenuti ad inviare una istanza – a partire dal giorno 2 dicembre 2021 e non oltre il giorno 21 dicembre 2021 – esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate che è responsabile anche del processo di erogazione dei contributi stessi;

Tutto ciò premesso, gli Interroganti lamentano che ad oggi sono ancora pendenti

numerose liquidazioni dei contributi spettanti e, pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'economia e finanze «quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per accelerare l'erogazione degli indennizzi di cui in premessa, anche individuando eventuali responsabilità in merito ai ritardi, e se non ritenga necessario rassicurare i titolari delle attività chiuse circa le risorse a loro destinate».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e l'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, hanno disposto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle attività per le quali è stata disposta la chiusura a causa dell'emergenza epidemiologica.

Al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni normative, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato in data 7 ottobre 2021, sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di erogazione che sono state affidate all'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 29 novembre 2021, ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo in argomento. Sono state, inoltre, realizzate specifiche infrastrutture tecniche per garantire un'agevole presentazione delle istanze ed una corretta e tempestiva erogazione del contributo.

Le istanze potevano essere trasmesse tra il 2 e il 21 dicembre 2021, tenuto conto che il termine per l'erogazione del contributo

era fissato al 31 dicembre 2021, in considerazione delle previsioni del *Temporary Framework* dettate dalla Commissione europea.

Nel corso del predetto periodo, sono state presentate n. 19.920 istanze, delle quali n. 16.721 sono state accolte, e sono stati eseguiti mandati di pagamento per un importo complessivo pari a circa 80 milioni di euro, entro il termine previsto del 31 dicembre 2021.

Sono state, invece, scartate n. 3.199 domande a seguito dell'effettuazione dei controlli automatizzati da parte dell'Agenzia delle entrate rispetto alla correttezza del codice IBAN indicato nell'istanza, nonché rispetto al possesso dei requisiti previsti dalla norma, al fine di evitare eventuali tentativi di frode prima dell'erogazione dell'aiuto.

I soggetti che hanno ricevuto lo scarto dell'istanza, come chiarito con la risoluzione n. 65 dell'11 ottobre 2020 dell'Agenzia delle entrate, possono presentare –

all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente – domanda di correzione del codice IBAN erroneamente indicato nell'istanza, ovvero istanza di riesame di quella originaria al fine di illustrare le motivazioni per le quali si ritiene spettante il contributo e dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate che riceve l'istanza di autotutela effettua le necessarie e puntuali attività istruttorie per verificare la spettanza del contributo, a seguito delle quali comunica l'eventuale diniego o accoglimento dell'istanza di autotutela. In particolare, in caso di accoglimento, l'Agenzia procede ad erogare il contributo direttamente sul conto corrente intestato al soggetto richiedente.

Alla luce degli adempimenti procedurali sin qui descritti, l'Agenzia delle entrate precisa che non si ravvisano all'attualità ritardi nel processo di erogazione del contributo in argomento.

ALLEGATO 2

5-07491 Gallo: Iniziative per la revisione della disciplina dell'istituto del Trust finanziario e la tutela dei risparmiatori che investono in società quotate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla vicenda *Deiulemar compagnia di navigazione SpA*, richiamata dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia, preliminarmente, che le condotte adottate da tale società, per il tramite dei suoi soci e del proprio organo gestorio, hanno dato luogo, come noto, a fattispecie di reato accertate in sede giurisdizionale.

Per quanto attiene al più generale profilo della disciplina fiscale dei Trust, in riferimento alla quale gli Onorevoli interroganti rilevano si debba fare una profonda riflessione, si deve osservare che l'ordinamento detta già delle indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi.

In particolare, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha introdotto nell'ordinamento tributario nazionale alcune disposizioni in materia di Trust, volte proprio ad evitarne fenomeni elusivi.

In breve, la legge finanziaria 2007, attraverso la modifica dell'articolo 73 del Tuir, ha riconosciuto al Trust un'autonoma soggettività tributaria e, conseguentemente, lo ha incluso tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

Infatti, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) i Trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principi l'esercizio di attività commerciali;

b) i Trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) i Trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Inoltre, ai fini della tassazione si distinguono tra:

1) Trust trasparenti, ossia con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali;

2) Trust opachi, ossia senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al Trust medesimo. In questo caso, il metodo di calcolo del reddito dipenderà dall'applicazione delle norme relative alla tipologia di ente alla quale il Trust appartiene (commerciale residente, non commerciale residente, non residente);

3) Trust misti, nei casi in cui un Trust sia al contempo opaco e trasparente (ciò avviene, per esempio, quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un Trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al Trust mentre l'altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l'imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito non accantonato a capitale. I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati come redditi di capitale).

Vi è, poi, una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia dei Trust costituiti in un Paese non rientrante tra quelli con cui l'Italia ha un adeguato scambio di informazioni, individuati dal decreto del Ministero delle finanze 4 settembre 1996 (c.d.

white list), qualora almeno un disponente e un beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia ovvero nei casi in cui un soggetto fiscalmente residente in Italia ponga in essere, a favore del Trust, atti di trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi [art. 73, comma 3, del Tuir].

Infine, l'articolo 13 del decreto-legge n. 124 del 2019, al fine di evitare la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani nei casi di Trust siti in Paesi con regime fiscale privilegiato, novellando il Tuir, ha previsto:

1) l'inclusione tra i redditi di capitale anche dei redditi corrisposti a residenti italiani da Trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal Trust si considerano a fiscalità privilegiata [art. 44, comma 1, lettera *g-sexies*), del Tuir];

2) una presunzione relativa, stabilendo che qualora in relazione alle attribuzioni non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito (art. 45, comma 4-*quater*, del Tuir).

Per quanto riguarda la prassi, sempre al fine di evitare fenomeni di elusione, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con appositi chiarimenti in materia.

Al riguardo, si deve, in primo luogo, richiamare la Circolare n. 43/E del 2009, nella quale si evidenzia come anche mediante il Trust si possano configurare fenomeni di interposizione fittizia.

A titolo esemplificativo, la medesima circolare ritiene fittiziamente interposti:

Trust in cui il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;

Trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;

Trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il *Trustee*, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del Trust, non può esercitarli senza il suo consenso;

Trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al Trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto « Trust a termine »);

Trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal *Trustee*.

Tanto premesso, si può ritenere che tale impianto normativo, oltre a non favorire fenomeni di elusione, consenta di contrastare l'utilizzo fraudolento dell'istituto del Trust.

ALLEGATO 3

5-07808 Fragomeli: Iniziative per ridurre gli oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare i diversi interventi del Governo volti a ridurre la pressione per il « caro bollette », fanno presente come gli interventi adottati non risultano sufficienti in quanto gli oneri riconosciuti agli operatori del settore della distribuzione elettrica per gli investimenti effettuati dagli stessi per la manutenzione e lo sviluppo della rete appaiono ancora elevati, soprattutto se confrontati con i tassi di accesso ai finanziamenti bancari per realizzare tali investimenti.

Gli Onorevoli interroganti sottolineano, inoltre, che gli oneri tributari sono parte integrante della base imponibile Iva e che quindi anche le accise sono comprese in tale base imponibile.

Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare « al fine di ridurre ulteriormente l'aggravio dell'onere dovuto all'aumento del costo della materia prima anche valutando in raccordo con l'ARERA l'opportunità di allineare i tassi di remunerazione degli investimenti ai valori di mercato e intervenendo al fine di evitare l'applicazione dell'IVA sugli oneri tributari ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con specifico riferimento alla richiesta degli Onorevoli interroganti circa la possibilità di evitare l'applicazione dell'Iva sugli oneri tributari, si fa presente che l'applicazione dell'IVA sulle accise trova il suo fondamento, in via generale, nell'articolo 78 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (c.d. direttiva IVA), ai sensi del quale « Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:

a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA; (...) ».

Nell'ordinamento interno, detta previsione trova corrispondenza nell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui: « 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti ».

È necessario richiamare, inoltre, l'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto, ai sensi del quale « 1. Non concorrono a formare la base imponibile:

1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;

2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;

4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;

5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto ».

In pratica, l'unico tributo che non può concorrere alla base imponibile IVA è la stessa IVA addebitata in rivalsa.

Al riguardo, anche la Corte di Giustizia ha ribadito, nella sentenza causa C-256/14 dell'11 giugno 2015, che « a norma dell'articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva IVA, le tasse, ad eccezione della stessa IVA, devono essere comprese nella base imponibile IVA. La Corte ha già precisato che, affinché una tassa possa rientrare nella base imponibile dell'IVA, pur non rappresentando un valore aggiunto e non costituendo il corrispettivo economico della cessione di beni o della prestazione di servizi, essa deve presentare un legame diretto con tale cessione o tale prestazione e che la questione se il fatto generatore di detta tassa coincida con quello dell'IVA è un elemento determinante per accertare l'esistenza di un siffatto collegamento ... ».

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si osserva che, da un punto di vista tecnico, le richieste degli Onorevoli interroganti volte ad evitare l'applicazione dell'IVA sugli oneri tributari sono incompatibili con il quadro normativo unionale e nazionale attualmente vigente.

Ulteriori iniziative volte a contrastare l'aumento del livello dei prezzi dell'energia saranno valutate alla luce dell'evoluzione della situazione economica e politica internazionale, a seguito della quale potranno essere adottati i provvedimenti più adeguati a mitigare le ricadute finanziarie sulle famiglie e sulle imprese.

Da ultimo, in merito all'opportunità di allineare il tasso di remunerazione del capitale investito ai valori di mercato, è opportuno evidenziare che con la deliberazione 614/2021/R/COM del 23 dicembre 2021, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (*Weighted Average Cost of Capital*, WACC) riconosciuto ai gestori dei servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027.

Tale aggiornamento segue una riforma delle modalità di determinazione del tasso

adottata da ARERA nel 2015 e finalizzata a migliorare la certezza e la stabilità del quadro regolatorio, nell'interesse delle imprese, degli investitori e degli utenti finali, che da un simile quadro possono avvantaggiarsi in termini di contenimento e stabilità nel tempo del costo dei servizi regolati.



In tale ambito, l'Autorità ha quindi perseguito gli obiettivi di stabilità e certezza del quadro regolatorio, adeguatezza del livello di remunerazione, tenuto conto dei profili di rischio del settore, e tutela degli utenti del servizio.

Il provvedimento dello scorso dicembre ha quindi determinato una riduzione del WACC di oltre il 10 per cento (in termini reali) a partire dall'anno in corso per tutti i settori infrastrutturali, sulla base dell'evoluzione, del contesto macroeconomico e finanziario di riferimento.

Tale aggiornamento è avvenuto attraverso un processo di consultazione pubblica e durato circa un anno, in cui tutti gli stakeholder interessati hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. L'Autorità, nelle proprie decisioni, ha fatto riferimento ai più recenti dati di mercato e alle migliori prassi regolatorie internazionali.

La riduzione ha quindi nuovamente mitigato il peso della componente di trasporto e gestione del contatore (o componente di rete) sul totale del costo sostenuto per l'energia dai clienti finali, che è peraltro storicamente molto ridotto (ca. l'8 per cento nel caso di un cliente domestico tipo in maggior tutela al primo trimestre 2022).

In termini di importi, nelle tabelle che seguono si evince come il nostro Paese registri storicamente un costo per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) fra i più bassi a livello europeo, sia per i consumatori domestici che non domestici, chiaramente certificato dai dati pubblicati da Eurostat e sintetizzati nelle tabelle che seguono (aggiornamento al 2020).



ALLEGATO 4

5-07813 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefici fiscali del Superbonus.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito ad una serie di problematiche applicative relative alla fruizione dei bonus fiscali edilizi e, in particolare, del *Superbonus*.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In relazione alla richiesta di chiarire se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione – disposta dall'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – si applichi anche agli edifici condominiali, *ante* e *post* intervento, oggetto di « sisma bonus acquisti » di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, deve precisarsi che la cennata disposizione ha apportato varie modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), definendo, tra l'altro, il nuovo orizzonte temporale della detrazione al 110 per cento delle spese ivi disciplinate (cd. *Superbonus*), mediante la sostituzione del comma 8-bis a tenore del quale: « Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 21

dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo ».

In sostanza, in applicazione di tale disposizione, come sostituita dalla legge di bilancio per il 2022, solo per gli interventi effettuati dai soggetti ivi indicati è possibile usufruire dell'agevolazione nel termine temporale più ampio previsto dal medesimo comma 8-bis.

Diverso è invece il perimetro soggettivo della detrazione di cui sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 che si riferisce agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti dalle imprese.

Tale detrazione è disciplinata, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata del 110 per cento, dal comma 4 del medesimo articolo 119 del DL Rilancio, che fissa al 30 giugno 2022 il termine di fruizione con riferimento agli interventi antisismici che siano effettuati da soggetti diversi da quelli richiamati nel comma 8-bis dello stesso articolo 119.

Gli interroganti chiedono altresì se i valori in tabella A, allegata al decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022, recante i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, riportati al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla in-

stallazione e manodopera per la messa in opera dei beni, si intendono al netto anche dei costi delle opere provvisionali quali l'allestimento del cantiere e la messa in sicurezza in quanto ricomprese tra le opere di installazione e manodopera e se i citati costi accessori devono essere comunque esplicitati nel computo metrico ai fini dell'asseverazione specificando ad esempio quante uomo-ore sono necessarie per la posa in opera di serramenti, i trasporti e gli eventuali ponteggi.

Al riguardo, il competente Ministero della transizione ecologica, con riferimento alle FAQ pubblicate il 12 aprile 2022 sul sito di ENEA, conferma che i costi di cui all'Allegato A non contengono i costi delle opere provvisionali (compresi i ponteggi) e delle opere connesse ai costi della sicurezza.

Ai fini della corretta determinazione della spesa massima ammissibile, tutti i costi non compresi nell'Allegato A devono essere sempre esplicitati nel computo metrico, distinguendo i costi di installazione (manodopera) da quelli di mera fornitura dei beni, nonché da quelli delle opere provvisionali e di sicurezza.

Gli Interroganti richiamano, poi, la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di sconto in fattura, non si applica lo *split payment* alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi relative a interventi, tra cui quelli ammessi al *Superbonus*, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp).

In proposito – al fine di evitare la necessità di anticipazione del versamento Iva da parte dei soggetti passivi – gli Interroganti ritengono sarebbe utile chiarire, in caso di sconto in fattura, l'esonero dall'applicazione anche del meccanismo del *reverse charge* per le operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera *a-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che rientrano nell'ambito della disciplina del *Superbonus*, rese nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *c*), del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Sulla questione si rappresenta che sono attualmente in corso approfondimenti fi-

nalizzati ad una valutazione unitaria della compatibilità del meccanismo dello sconto in fattura sia con l'istituto dello *split payment* che con quello del *reverse-charge*.

L'ulteriore quesito è volto a chiarire se al fine di evitare il versamento dell'Iva al fornitore, qualora si proceda con lo sconto in fattura, nel caso di applicazione del meccanismo Iva del pro-rata, sia possibile prevedere che la società dichiarati al fornitore la percentuale di detrazione Iva che è tenuta ad applicare in via provvisoria, così che il fornitore conceda lo sconto per l'importo dell'imponibile e dell'Iva indetraibile sulla base della dichiarazione ricevuta e la società possa pagare al fornitore soltanto l'Iva provvisoriamente detraibile, con l'eventuale successivo conguaglio, da parte della committente, in sede di dichiarazione dei redditi allorquando sarà determinata la misura definitiva del pro-rata di detrazione Iva.

Al riguardo, si fa presente che, per ciò che concerne l'IVA afferente agli interventi ammessi al *Superbonus*, l'articolo 6-bis della legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha inserito nell'articolo 119, il comma 9-ter, ai sensi del quale: « L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 3 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente ».

In base a tale disposizione, l'IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa agli interventi ammessi al *Superbonus* rientra nel calcolo delle spese agevolabili.

Detto importo costituisce, quindi, una componente di costo da considerare ai fini dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio.

Pertanto, relativamente all'IVA indetraibile in applicazione del « pro-rata », devono considerarsi superati i chiarimenti forniti con la circolare n. 30/E del 2020.

Nella risposta ad istanza di interpello n. 118 del 2022, richiamata nell'interrogazione, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nel citato comma 9-ter dell'articolo 119 del DL Rilancio, occorre tener conto del meccanismo del « pro-rata » (di cui agli articoli 19, quinto comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972).

Tale meccanismo comporta che la detrazione dell'IVA viene operata applicando una percentuale di detrazione determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.

Conseguentemente, la soluzione adottata dall'Agenzia delle entrate nella suddetta risposta ad un'istanza di interpello tiene conto della peculiarità di tale meccanismo di detrazione dell'IVA e delle relative modalità di calcolo: la quota di IVA indebitabile (che rappresenta un costo ammesso al beneficio dal comma 9-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020), laddove determinata in applicazione del « pro-rata ».

Tale soluzione interpretativa, da un lato, garantisce il riconoscimento dell'IVA indebitabile come una componente di costo degli interventi agevolabili di cui tenere conto ai fini dell'ammontare complessivo ammesso al *Superbonus*, come previsto dal comma 9-ter più volte richiamato, e dall'altro, che non vengano immessi in circolazione crediti solo provvisoriamente determinati al momento dell'applicazione dello « sconto in fattura » e, come tali, potenzialmente inesistenti proprio per effetto del peculiare meccanismo di determinazione dell'IVA detraibile (e conseguentemente di quella indebitabile) rappresentato dal « pro-rata ».

Sulla base di quanto precede, dunque, non sembra percorribile la soluzione prospettata dagli interroganti, secondo cui si potrebbe prevedere che il committente dichiari al fornitore la percentuale di detrazione che è tenuto ad applicare in via provvisoria, così che il fornitore conceda lo sconto sulla base della dichiarazione ricevuta. In ogni caso,

considerata la peculiarità della questione in esame, per la cui soluzione è imprescindibile una valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano, di volta in volta, la singola fattispecie concreta, valutazione esperibile solo in sede di risposta alle istanze di interpello, l'Agenzia si riserva di fornire ulteriori chiarimenti nei propri documenti di prassi.

Con riferimento, poi, alla richiesta finalizzata a chiarire se nel caso di vendita di unità in condominio, nel corso di lavori condominiali, con bonus edilizio ordinario al 50 per cento, il nuovo acquirente goda della detrazione per le residue rate poste a carico della sua proprietà dallo stesso pagate, si evidenzia che, così come chiarito in una pluralità di occasioni (si veda, da ultimo, la circolare n. 7/E del 2021), la detrazione di cui all'articolo 6-bis del TUIR spetta, tra gli altri, ai proprietari degli immobili oggetto di intervento che sostengono le relative spese. I proprietari delle unità immobiliari all'interno di un edificio in condominio sono proprietari, altresì, delle parti comuni dell'edificio medesimo. Per tale motivo, pertanto, nell'ambito della fattispecie rappresentata, il contribuente/condomino – proprietario dell'unità immobiliare facente parte del condominio oggetto degli interventi – che paga le « residue rate » relative all'esecuzione dei lavori condominiali può fruire, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, della detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-bis del TUIR.

Infine, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se il *Superbonus* si applichi anche sugli immobili cosiddetti fiscalizzati, già assoggettati all'Imu, nel caso in cui i beneficiari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alternative alla demolizione, quando questa non può avvenire senza pregiudicare la parte conforme dell'edificio.

Al riguardo, si fa presente che l'istituto della fiscalizzazione dell'abuso edilizio è disciplinato dall'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia), rubricato « Interventi eseguiti in par-

ziale difformità dal permesso di costruire », afferente al regime sanzionatorio applicabile in ipotesi di opere ed interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Si tratta, pertanto, di una questione che attiene essenzialmente alla applicazione della normativa urbanistica non di competenza dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020).

Con la circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, è stato precisato che: « Ad esempio, in materia di *Superbonus*, l’Agenzia non interpreta la normativa edilizia, sicché alla stessa non può essere richiesta nessuna valutazione in merito alle situazioni di non conformità urbanistica dell’immobile sul quale si intendono eseguire gli interventi agevolabili ».

ALLEGATO 5

5-07819 Angiola: Requisiti per l'accesso ai *bonus* edilizi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito ad una specifica problematica emersa con riguardo alla possibilità di usufruire del *Superbonus* 110 per cento.

Nella fattispecie la situazione è quella esemplificata qui di seguito, che a parere dell'Interrogante – e secondo quanto emerge da fonti di stampa – si riscontrerebbe in casi ricorrenti.

Un cittadino, coniugato in regime di separazione dei beni, è proprietario esclusivo di una unità immobiliare posta al piano rialzato di un condominio verticale composto da x piani e n. y unità immobiliari. L'immobile è contiguo ad un'altra unità immobiliare di proprietà esclusiva della coniuge e soggetta a IMU come seconda casa. Entrambi gli appartamenti sono di categoria A/3, « funzionalmente indipendenti » in quanto ognuna è « ...dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva » e contatori autonomi e di un « ...accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva » (nella fattispecie trattasi di un passo carraio esclusivo) come definito nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020. Le unità immobiliari, acquistate in periodi diversi, nel 2012 sono state oggetto di interventi edilizi di manutenzione che, tra l'altro, hanno visto la realizzazione di un varco di comunicazione tra le due unità immobiliari tale da renderle accessibili internamente, mantenendo però, ciascuna, un proprio sub, come risulta dall'annotazione presente nella visura catastale (« Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz.

Rendita attribuita alta porzione di u.i.u. ai fini fiscali ») e separate tutte le dotazioni impiantistiche vale a dire i contatori di acqua, gas e luce che sono rimasti attivi per ciascun appartamento ed intestati ai singoli proprietari. Il cittadino *de quo* intende realizzare su entrambe le unità interventi di efficientamento energetico mediante il cambio di entrambe le caldaie con sistemi a pompa di calore quali interventi trainanti e la sostituzione degli infissi, l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici quali interventi trainati.

Tutto ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede anzitutto di sapere « se gli interventi sopra descritti possano essere effettuati su entrambe le 2 unità immobiliari funzionalmente indipendenti, seppur comunicanti tra di loro, e rientrare quindi nel disposto di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 ("decreto Rilancio") e, conseguentemente, se sia possibile considerare il limite massimo di spesa previsto applicandolo a ciascuna delle due unità immobiliari "funzionalmente indipendenti" » e se, nel caso non fosse possibile usufruire del *Superbonus* 110 per cento per entrambe le unità immobiliari, « quale dei due proprietari abbia titolo a beneficiare del credito d'imposta, considerato che entrambi dichiarano redditi ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si fa presente che, tenuto conto che con l'interrogazione si rappresenta un caso concreto, la stessa potrà essere analiticamente esaminata a seguito di formale presentazione di istanza di interpello/consulenza giuridica all'Agenzia delle entrate, in conformità con quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente anche al fine di garantire la parità di trattamento dei contribuenti.

ALLEGATO 6

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (C. 3533 Governo).**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3533, di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

ricordato che il provvedimento reca disposizioni tese al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 – messe in atto attraverso i numerosi provvedimenti precedentemente adottati – in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022;

osservato come, a tal fine vengano dettate le misure necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, favorendo in tal modo – tra l'altro – la ripresa delle attività economiche, con particolare riferimento ai settori del turismo e del commercio;

sottolineata in ogni caso la necessità di intervenire con ulteriori misure a sostegno di tali categorie, così pesantemente colpite dalla pandemia e da ultimo penalizzate dalla grave crisi energetica ed economica provocata dal conflitto in Ucraina;

richiamata, con particolare riguardo agli operatori commerciali su aree pubbliche, tenuti al versamento del canone unico patrimoniale – CUP, l'esigenza di prevedere ulteriori misure di tutela rispetto agli aumenti di tale canone;

rilevato infine, con riferimento alla disciplina relativa al *green pass*, che il provvedimento dispone il perdurare in via transitoria – nei casi espressamente indicati dall'articolo 6 – dell'obbligo del possesso del certificato di base, ottenibile anche mediante tampone con esito negativo;

considerata a tale riguardo l'opportunità di prorogare oltre il termine del 31 marzo 2022 le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021, volte a garantire la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una proroga delle misure volte a garantire la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.

ALLEGATO 7

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (C. 3533 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3533, di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

ricordato che il provvedimento reca disposizioni tese al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 – messe in atto attraverso i numerosi provvedimenti precedentemente adottati – in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022;

osservato come, a tal fine vengano dettate le misure necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, favorendo in tal modo – tra l'altro – la ripresa delle attività economiche, con particolare riferimento ai settori del turismo e del commercio;

sottolineata in ogni caso la necessità di intervenire con ulteriori misure a sostegno di tali categorie, così pesantemente colpite dalla pandemia e da ultimo pena-

lizzate dalla grave crisi energetica ed economica provocata dal conflitto in Ucraina;

rilevato infine, con riferimento alla disciplina relativa al *green pass*, che il provvedimento dispone il perdurare in via transitoria – nei casi espressamente indicati dall'articolo 6 – dell'obbligo del possesso del certificato di base, ottenibile anche mediante tampone con esito negativo;

considerata a tale riguardo l'opportunità di prorogare oltre il termine del 31 marzo 2022 le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021, volte a garantire la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una proroga delle misure volte a garantire la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.

ALLEGATO 8

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore (Nuovo testo C. 2531).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2531, recante « Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore » come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

ricordato che il provvedimento introduce misure volte a disciplinare l'ippicoltura e le attività connesse, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, anche definendo la relativa disciplina fiscale;

richiamati, in particolare, i contenuti dell'articolo 1, comma 6, che prevede l'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta del 10 per cento per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dal provvedimento,

nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera;

segnalata l'opportunità, anche al fine di concentrare in un unico testo tutte le disposizioni relative alle aliquote IVA, che tale disposizione sia inserita nell'elenco di cui alla Tabella A – Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di IVA, coordinandola – anche sotto il profilo dell'indicazione delle specie appartenenti al genere equidi soggette a tassazione – con il n. 1 di tale elenco, che già prevede che a cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, si applichi l'IVA con l'aliquota del 10 per cento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati);

rammentato preliminarmente che l'andamento dell'economia italiana ha registrato nel 2021 un forte recupero del prodotto interno lordo, cresciuto del 6,6 per cento in termini reali, e un notevole miglioramento della finanza pubblica;

preso atto tuttavia che, già negli ultimi mesi del 2021, il ritmo di crescita del PIL è stato rallentato dalla quarta ondata dell'epidemia da Covid-19, da carenze di materiali e componenti, nonché dall'impennata dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, con conseguenti forti spinte inflazionistiche; in tale complesso quadro economico, alla fine del mese di febbraio 2022 si è inserito l'attacco militare della Russia all'Ucraina che ha influito sensibilmente sull'aumento dei prezzi delle materie prime e, in particolare, del gas naturale e del petrolio, con conseguente ulteriore crescita dell'inflazione;

rilevato altresì che la pandemia da COVID-19, malgrado gli alti tassi di vaccinazione e l'impatto limitato di ricoveri e terapie intensive, continua a produrre effetti economici non positivi nel quadro già incerto sopra delineato;

osservato come appaiano invece positivi i dati di finanza pubblica, registrandosi a fine 2021 la discesa dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione al 7,2 per cento, e nel 2022, una riduzione del fabbisogno di cassa;

preso atto altresì che il Governo richiama quali collegati alla decisione di bilancio per il triennio 2023-2025 specifici

provvedimenti, recanti disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, la delega per la riforma fiscale, la delega per la riforma della giustizia tributaria, il rioridino del settore dei giochi, la revisione organica degli incentivi alle imprese e potenziamento, razionalizzazione e semplificazione degli incentivi per le imprese del Mezzogiorno e disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire l'aggregazione tra imprese;

rilevata in tale quadro l'opportunità – in linea con quanto indicato nel Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, approvato lo scorso 30 giugno dalla Commissione Finanze – di portare a compimento la prevista riforma del sistema fiscale, già avviata con l'approvazione della Legge di Bilancio per il 2022 (Legge n. 234 del 2021), sia completando la revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che procedendo alla progressiva soppressione dell'IRAP;

evidenziate infine le difficoltà che l'attuale crisi internazionale sta causando all'industria nazionale, con specifico riguardo all'approvvigionamento di materie prime, in particolare nel settore edilizio;

rilevato in tale ambito che il testo originario dell'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha determinato un rallentamento ed in alcuni casi il blocco dei lavori edili, con effetti pregiudizievoli per coloro che – nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 8-bis, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – al fine di usufruire delle agevolazioni del cosiddetto *Superbonus* debbono aver effettuato, alla data del 30 giugno 2022, lavori pari almeno al 30 per cento dell'intervento complessivo;

segnalata in proposito l'opportunità di precisare che la percentuale del 30 per cento dell'intervento complessivo sopra indicata debba essere riferita al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell'intervento;

rilevata infine l'opportunità di prevedere la possibilità di frazionamento del credito da parte delle banche, anche per importo e annualità, qualora esso sia ceduto ai correntisti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nel prosieguo di quanto disposto dai commi 2 e seguenti, nonché dai commi 8 e 9, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di Bilancio 2022), si valutino le modalità per pervenire al completamento della riforma dell'impo-

sta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) con riferimento alla disciplina in materia di cedibilità dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

1) si valuti la possibilità di prorogare il termine attualmente previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge di bilancio 2022 per le abitazioni unifamiliari;

2) si valuti l'opportunità di specificare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, che la percentuale del 30 per cento dell'intervento complessivo sia riferita al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell'intervento;

3) si valuti la possibilità di prevedere il frazionamento del credito da parte delle banche qualora esso sia ceduto ai propri correntisti anche in maniera frazionata per importo e annualità.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Licia Mattioli a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano. Nomina n. 110 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00803 Frassinetti: Sul Santuario di San Francesco di Paola (<i>Seguito della discussione e approvazione della risoluzione 8-00163</i>)	201
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	214
7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) .	201

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	215
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	218

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213
---	-----

AVVERTENZA	213
------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di nomina dell'avvocato Licia Mattioli a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano. Nomina n. 110.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Cristina PATELLI (LEGA), *relatrice*, riferisce che la Commissione cultura è chiamata ad esprimere il parere al Governo sulla nomina del Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano.

Ricorda che l'Ordine Mauriziano è un'antichissima istituzione di assistenza e beneficenza, nata nel 1573, per volere di Emanuele Filiberto duca di Savoia, dalla fusione dell'Ordine Cavalleresco e Religioso di san Maurizio con l'Ordine per l'assistenza ai lebbrosi di san Lazzaro. Il suo attuale inquadramento normativo si fonda nella XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che recita «l'Ordine Mauriziano è conservato come ordine ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge». La legge n. 1596 del 1962 ha

dato per prima attuazione al disposto costituzionale, riconoscendo all'Ordine personalità giuridica di diritto pubblico.

Precisa che il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto-legge n. 277 del 2004, che ha riformato l'assetto dell'Ordine Mauriziano, istituendo un nuovo soggetto denominato Fondazione Ordine Mauriziano (FOM), con sede a Torino, che è subentrato al precedente Ente Ordine Mauriziano (EOM). La trasformazione dell'ente pubblico in fondazione e la connessa riforma ordinamentale servivano a permettere di gestire il grave dissesto finanziario dell'ente. Ai sensi della normativa citata, la Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni dell'Ordine, di operare per il risanamento del dissesto finanziario, anche mediante la dismissione di beni, e di conservare il patrimonio culturale di sua proprietà. Nel 2006, sempre in base al decreto-legge citato, è stato adottato con apposito decreto ministeriale lo Statuto della Fondazione. In seguito, con il decreto-legge n. 159 del 2007 è stato disposto il commissariamento della Fondazione ed è stata dettata una disciplina speciale per la gestione del dissesto finanziario. Il ripianamento del dissesto è stato conseguito nel 2013. Nello stesso anno la gestione commissariale è stata rinnovata per la fase transitoria in vista del passaggio dell'Ordine alla gestione ordinaria, con un nuovo assetto finanziario e patrimoniale. La nuova fase commissariale ha avuto il compito specifico di preparare un nuovo Statuto da sottoporre al Governo, oltre a quello di intraprendere le iniziative utili a ricondurre l'Ordine alla gestione ordinaria, in vista della ricostituzione degli organi ordinari. In esito a tale attività, con decreto ministeriale del 16 aprile 2018, è stato adottato il nuovo Statuto della Fondazione. Esaurita la fase di dissesto finanziario, resta ora affidato alla Fondazione l'adempimento dello scopo istitutivo di conservazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano, che annovera la Palazzina di Caccia di Stupinigi (inclusi la biblioteca e gli archivi storici), l'Abbazia di Santa Maria di Staffarda, la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, l'Archivio Sto-

rico dell'Ordine, la Basilica Mauriziana di Torino, nonché altri monumenti e luoghi di culto e componenti immateriali di preservazione della memoria. In particolare, l'Archivio Storico dell'Ordine è divenuto, per mole documentaria, il secondo per importanza dopo l'Archivio di Stato di Torino.

Aggiunge che, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di indirizzo scientifico, il Collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi durano in carica quattro anni. Ai sensi dell'articolo 7, il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.

Riferisce che il 30 marzo scorso, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che la proposta del Governo è di nominare a presidente della suddetta Fondazione l'avv. Licia Mattioli. L'atto è stato assegnato alla Commissione il 5 aprile. Precisa che la proposta di nomina è giunta con un anno circa di anticipo rispetto alla scadenza del mandato del Presidente a seguito delle dimissioni del Prof. Angelo Miglietta, rassegnate in data 27 luglio 2021.

Per quanto concerne la figura professionale dell'avv. Licia Mattioli, proposta per la nomina, rimanda al *curriculum* trasmesso dal Governo per ogni approfondimento in merito al suo profilo professionale.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Vittoria CASA, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, avverte che si passa alla votazione. Dopo aver comunicato che il deputato Valente è in missione, ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto. Avverte inoltre che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e che, ai fini della validità della votazione è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione. Precisa

che è in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relattrice.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	26
Astenuti	0
Maggioranza	14
Hanno votato <i>sì</i>	26
Hanno votato <i>no</i>	0

(La Commissione approva).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Aprea, Bella, Belotti, Carbonaro, Casa, Casciello, De Angelis, Del Sesto, Di Giorgi, Frassinetti, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Mollicone, Nitti, Patelli, Piccoli Nardelli, Prestipino, Racchella, Rossi, Spadafora, Toccalini, Tuzi e Vacca.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA, indi della vicepresidente Paola Frassinetti. Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00803 Frassinetti: Sul Santuario di San Francesco di Paola.

(Seguito della discussione e approvazione della risoluzione 8-00163).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 6 aprile scorso.

Paola FRASSINETTI (FDI), accogliendo una richiesta formulata nella seduta del 6 aprile scorso dal deputato Furgiuele, propone una modifica del testo della risoluzione presentata al fine di inserire tra gli impegni anche quello di valutare l'opportunità di collegare agli interventi previsti per il Santuario di Paola, anche interventi sugli antichi conventi di Paterno, Corigliano, Rossano e Sambiasi. Sottolinea che, in ogni caso, le prime risorse stanziare dovranno essere destinate, prioritariamente, al Santuario di San Francesco di Paola.

La Commissione approva la risoluzione come riformulata (*vedi allegato 1*).

7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 6 aprile scorso.

La Sottosegretaria Lucia BORGONZONI, premesso di essere personalmente favorevole alla risoluzione in esame, fermo restando che l'impegno oggetto della risoluzione in argomento implica valutazioni di opportunità rimesse all'Autorità politica e di Governo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, richiamando il quadro normativo di riferimento, ricorda che la legge 16 dicembre 1991, n. 398, e le disposizioni ad essa correlate contenute nell'articolo 9 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544, recano un particolare regime fiscale di favore, consistente nella forfetizzazione del reddito imponibile e dell'IVA, applicabile alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro ed esteso, in forza di specifiche disposizioni, anche ad altri soggetti. In particolare, attualmente, l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che: «le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modifica-

zioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro ». L'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, prevede che: « alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 ». Il Codice del Terzo settore (CTS), di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, reca altresì alcune disposizioni modificative dell'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991. In particolare, il Codice del Terzo settore, in relazione al regime di cui alla legge n. 398 del 1991, prevede, da un lato, la disapplicazione di detto regime per gli enti del Terzo settore e, dall'altro, l'abrogazione delle norme che attualmente estendono l'applicazione del regime di cui alla legge n. 398 del 1991, rispettivamente, alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco ed alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (articolo 102, comma 2, lettere e) ed f) del CTS, che ha previsto l'abrogazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, e dell'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Tanto premesso deve evidenziare che le predette modifiche all'ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 troveranno applicazione a decorrere dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, vale a dire a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione delle Commissione europea, prevista per talune disposizioni fiscali del medesimo Codice (essendo l'altra condizione, quella dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, già realizzata).

Pertanto, sino al termine di cui al citato articolo 104, comma 2, del CTS, l'ambito soggettivo di applicazione del regime di

favore di cui alla legge n. 398 del 1991 resta invariato. Successivamente a tale termine, il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, non potrà più trovare applicazione in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore, iscrivendosi nel Registro unico nazionale del Terzo settore; non potrà più trovare applicazione, a prescindere dall'iscrizione o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore, per le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, nonché per le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro; continuerà a trovare applicazione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore.

Tali previsioni, che intervengono sull'ambito soggettivo di applicazione del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, si giustificano in ragione del fatto che la riforma del Terzo settore ha previsto per gli enti che si iscriveranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'applicazione di specifiche disposizioni tributarie di favore che sostituiranno quelle attualmente vigenti.

Alla luce di quanto esposto, fa presente che l'impegno oggetto della risoluzione in argomento sembrerebbe porsi in contrasto con la *ratio* delle disposizioni del Codice del Terzo settore e, in particolare, con quelle sopra esaminate che intervengono sull'ambito soggettivo di applicazione del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991. In altri termini, l'iniziativa normativa sottesa all'impegno contenuto nella risoluzione di cui trattasi appare suscettibile di alterare la coerenza sistematica delle disposizioni normative di riforma del Terzo settore, che hanno previsto il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, per i quali sono state introdotte, come sopra accennato, specifiche e nuove dispo-

sizioni tributarie di favore in caso di iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Daniele BELOTTI (LEGA), ritenuto prevedibile il parere contrario del MEF, sottolinea che le bande, con l'applicazione del regime del terzo settore, non hanno futuro. È dell'avviso che sarebbe opportuno un rinvio dell'esame per cercare un'interlocuzione con il Ministero dell'economia, altrimenti moltissime bande, specialmente quelle più piccole, saranno costrette a chiudere. Evidenzia che non si tratta di un problema marginale perché le bande, in Italia, sono circa 5000. Ricordato che anche il presidente delle Acli ha denunciato in un articolo sulla stampa la riforma del terzo settore, che invece di semplificare gli adempimenti ha comportato molti problemi, evidenza che le bande hanno entrate molto limitate: per i due terzi inferiori a 5000 euro. Comunica, quindi, la propria disponibilità a un rinvio dell'esame; tuttavia, qualora l'interlocuzione con il Ministero dell'economia si rivelasse infruttuosa, chiederà di procedere comunque alla votazione della risoluzione.

Alessandra CARBONARO (M5S), ricorda le diverse occasioni in cui è intervenuta in favore delle bande, anche presentando emendamenti in occasione dell'esame dei disegni di legge di bilancio, ritiene necessario lo sforzo di tutti per sostenere un settore così importante per i territori.

La Sottosegretaria Lucia BORGONZONI, dopo aver ringraziato la Commissione per la sensibilità dimostrata sul tema, concorda sulla scelta di avviare un'interlocuzione con il Mef, ritenendo utile prendersi del tempo per cercare di superare le criticità che reputa risolvibili.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) concorda con il deputato Belotti. Dopo aver sottolineato la condivisione di intenti sulla risoluzione che affronta un problema gravissimo che va risolto, si dichiara d'accordo sul rinvio dell'esame ed eventualmente sul voto.

Federico MOLLICONE (FDI), dopo aver ricordato che le bande svolgono un ruolo fondamentale nell'educazione musicale di base e rappresentano l'identità dei territori, si dice dispiaciuto per le algide osservazioni del Mef che, invece di avere una visione della questione, sembra non voler dare sostegno alla musica popolare. Invita quindi la sottosegretaria a farsi portavoce presso il Ministero dell'economia perché riveda la sua posizione.

Michele ANZALDI (IV), riferisce che anche il Gruppo di Italia viva è d'accordo a rinviare per tentare un'interlocuzione necessaria. Ricorda, tuttavia, che si tratta dell'ennesimo rinvio e, sottolineando che tutta la Commissione, all'unanimità, sostiene questa istanza, reputa doveroso che il Governo ne tenga conto.

Luigi CASCIELLO (FI) sottolinea che autorevolissime figure del mondo della musica, a iniziare dal maestro Riccardo Muti, considerano le bande importanti realtà aggregative che svolgono anche un ruolo educativo, favorendo il primo approccio alla musica. Si associa a quanto detto dal collega Anzaldi e insiste affinché il Governo prenda in considerazione la posizione unanime della Commissione cultura.

Daniele BELOTTI (LEGA) propone che si organizzi quanto prima un incontro con i rappresentanti del Ministero dell'economia.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 15.10.

Documento di economia e finanza 2022.**Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, rappresenta che la Commissione è chiamata ad esprimere, alla V Commissione Bilancio, il parere, per gli aspetti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) e sulla annessa Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Ricorda preliminarmente che, sulla base del calendario previsto nell'ambito del Semestre europeo, la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF. Sulla base dei contenuti del DEF, la Commissione elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati.

Aggiunge che il DEF è il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio: esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC). Il DEF è articolato in tre sezioni: la Sezione I contiene il Programma di stabilità dell'Italia; la Sezione II il documento su Analisi e tendenze della finanza pubblica; la Sezione III il Programma Nazionale di Riforma (PNR).

Ricorda che il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica in esso indicati. Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma sono inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge:

DDL « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione »;

DDL di revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali;

DDL delega riforma fiscale;

DDL delega riforma giustizia tributaria;

DDL riordino settore dei giochi;

DDL « su revisione organica degli incentivi alle imprese e potenziamento, razionalizzazione, semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno »;

DDL su disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire l'aggregazione tra imprese;

DDL di revisione del decreto legislativo 10 febbraio 2010, n. 33 (codice della proprietà industriale);

DDL per l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

DDL « Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo », AS 2318;

DDL recante misure di attuazione del Patto per la salute 2019-2021 e per il potenziamento dell'assistenza territoriale;

DDL « delega recante principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 »;

DDL « Delega al Governo per il coordinamento e il graduale aggiornamento della fascia anagrafica di riferimento delle politiche giovanili nonché misure per la promozione dell'autonomia e dell'emancipazione dei giovani »;

DDL di delega per la riforma del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (« Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 »);

DDL « Sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti »;

DDL « Legge sulla montagna »;

DDL « Valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca »;

DDL « Legge annuale sulla concorrenza 2021 »;

DDL di adeguamento delle pensioni di invalidità;

DDL recante disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori.

Al DEF 2022 sono inoltre allegati i seguenti documenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente: il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome; il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità; la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip.

Per quanto attiene ai contenuti del DEF 2022, le sezioni dedicate agli andamenti di finanza pubblica analizzano, innanzitutto, i dati di consuntivo 2021. Al riguardo, si denota che l'indebitamento netto delle pub-

bliche amministrazioni nel 2021 è stato pari, in valore assoluto, a 128,3 miliardi, corrispondente al 7,2 per cento del Pil. Ciò evidenzia un miglioramento sia rispetto all'anno 2020 (esercizio nel quale l'indebitamento netto è, infatti, risultato pari a 159 miliardi, corrispondente al 9,6 per cento del Pil), sia rispetto all'obiettivo programmatico per il 2021, che prevedeva un indebitamento netto pari al 9,4 per cento del PIL. Hanno concorso a tale risultato, da un lato, l'aumento del gettito fiscale sostenuto dalla ripresa economica, dall'altro, l'andamento contenuto della spesa primaria corrente, in conseguenza anche ad un minor tiraggio delle misure discrezionali adottate per mitigare l'impatto della crisi pandemica.

Quanto alle previsioni tendenziali per il periodo 2022-2025, il conto economico esposto dal DEF evidenzia per il 2022 un indebitamento netto pari al 5,1 per cento del Pil (95,2 miliardi). Rispetto al 2021, nel 2022 il saldo negativo si riduce in termini di PIL per effetto del miglioramento del saldo primario (da -3,7 per cento a -1,6 per cento), a fronte di un'incidenza della spesa per interessi sul PIL costante (pari al 3,5 per cento). Tale tendenza appare motivata, in primo luogo, da un aumento delle entrate tributarie, le quali registrano, in valore assoluto, un incremento nelle stime per il 2022 (+21,6 miliardi) rispetto ai valori 2021. L'andamento crescente è confermato anche dalle previsioni riferite a tutto il periodo 2022-2025 (da 548,6 miliardi nel 2022 a 597,1 miliardi nel 2025). Si evidenzia, poi, un aumento dei contributi sociali, delle altre entrate correnti e delle entrate in conto capitale non tributarie, anche grazie ai finanziamenti europei nell'ambito del sistema NGEU.

La pressione fiscale scende dal 43,5 per cento del 2021 al 43,1 per cento nel 2022, al 42,8 per cento nel 2023, al 42,3 per cento nel 2024 fino ad attestarsi al 42,2 per cento nel 2025.

Per quanto riguarda, infine, la dinamica dell'indebitamento netto e del rapporto debito/PIL nello scenario programmatico, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stimato ri-

dursi al 5,6 per cento nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023, al 3,3 per cento nel 2024 e al 2,8 per cento nel 2025.

Il nuovo livello del debito pubblico è previsto scendere al 147 per cento del PIL nel 2022, al 145,2 per cento nel 2023, al 143,4 per cento nel 2024 e al 152,7 per cento nel 2024.

Il DEF precisa che nel contesto attuale, alla luce dell'abbassamento della previsione di indebitamento netto tendenziale al 5,1 per cento del PIL, il Governo ha deciso di confermare l'obiettivo di rapporto tra deficit e PIL del DPB (5,6 per cento del PIL) e di utilizzare il risultante margine di 0,5 punti percentuali di PIL per finanziare un nuovo provvedimento, che vedrà la luce nel mese di aprile; con tale provvedimento, si intende ripristinare i fondi di bilancio defianziati a parziale copertura del decreto-legge n. 17 del 2022 e destinare nuove risorse all'incremento dei fondi per le garanzie sul credito, a copertura dell'incremento dei prezzi delle opere pubbliche, a nuovi interventi per contenere i prezzi dei prodotti energetici, offrire assistenza ai profughi ucraini, mitigare l'impatto del conflitto sulle aziende italiane e sostenere la risposta del sistema sanitario alla pandemia e ai settori più colpiti dall'emergenza pandemica.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della VII Commissione, nella Premessa viene sottolineato che per il Governo resta imprescindibile continuare ad operare per promuovere una crescita economica più elevata e sostenibile. Si ricorda che già lo scorso anno, con ripetuti interventi, il Governo ha posto le basi per un innalzamento del potenziale di crescita dell'economia, estendendo nel tempo, tra gli altri, gli incentivi agli investimenti privati e, in particolare, gli incentivi alla ricerca. Sono stati inoltre creati nuovi strumenti di sostegno alla ricerca di base e applicata.

Nella sezione I, contenente il Programma di stabilità dell'Italia, nel paragrafo V.1, il Documento riferisce che la manovra di finanza pubblica 2022 è orientata a sostenere la ripresa economica nella fase di uscita dall'emergenza pandemica e prevede interventi con un orizzonte di medio e

lungo termine che integrano le risorse previste con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tramite il potenziamento degli investimenti pubblici e privati. A queste misure si aggiungono quelle per la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, quelle per la tutela dell'occupazione, per il sociale e per il finanziamento della sanità, dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare, in ambito scolastico sono prorogati fino al termine delle lezioni dell'anno 2021/2022 gli incarichi temporanei di personale docente e tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato. Inoltre, sono incrementate le risorse, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, per il potenziamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi educativi per l'infanzia. A favore dell'università e della ricerca sono previsti: l'incremento del fondo di finanziamento ordinario delle Università, di quello per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca, il rifinanziamento del fondo italiano per la scienza e l'istituzione del fondo per le scienze applicate, destinato a promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo.

Con riferimento alla Sezione III del DEF, nella parte introduttiva, si specifica che questa edizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) non rappresenta meramente un adempimento del Semestre Europeo e un volume del Documento di Economia e Finanza previsto dalla normativa nazionale, ma è invece un'occasione per aggiornare la strategia di riforma alla luce delle mutate condizioni di contesto della situazione europea e mondiale che ha registrato cambiamenti di tale portata da imporre una riflessione sulla strategia complessiva di riforma. In presenza di un quadro economico, tecnologico e geopolitico in costante evoluzione a livello europeo e mondiale, l'aggiornamento annuale della strategia di riforma e di politica economica e sociale del Governo accompagna la periodica rendicontazione sullo stato di avanzamento del PNRR rappresenta il programma più ampio e strutturato di riforma, inno-

vazione e rilancio degli investimenti degli ultimi decenni.

Ricorda che la « Comunicazione sull'analisi annuale della crescita sostenibile 2022 », adottata dalla Commissione europea il 24 novembre 2021, sottolinea che il ruolo dell'educazione, come elemento di inclusione sociale e crescita economica, deve essere rafforzato, anche in considerazione delle negative conseguenze della pandemia sul lungo periodo sia sull'apprendimento che sulla salute mentale degli alunni. Gli Stati devono dunque impegnarsi a intensificare i propri sforzi per migliorare i risultati in materia di istruzione ed educazione.

Il PNR 2022 sottolinea che il Governo condivide la convinzione espressa dalla Commissione europea secondo la quale l'impegno verso un'istruzione più inclusiva e di migliore qualità non si deve limitare a una risposta emergenziale alla crisi.

In tale contesto evidenzia che, come risulta dall'ultimo Report dell'Istat su istruzione e formazione, pubblicato a ottobre 2021, il divario nei livelli di istruzione fra l'Italia e gli altri Paesi europei si sta ampliando. In particolare, gli abbandoni scolastici sono stati accentuati dalla pandemia, perché è emersa la difficoltà di sfruttare proficuamente strumenti di apprendimento diversi da quelli tradizionali.

In questo quadro, ricorda, anzitutto, che gli investimenti e le riforme previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono volti a ridurre le disparità regionali in termini di infrastrutture e risultati scolastici, rafforzando le tecnologie digitali nel sistema educativo e contrastando il divario di genere.

In particolare, per l'ambito scolastico, il PNR ricorda che il PNRR prevede:

interventi sull'edilizia scolastica, attraverso i seguenti Piani: un Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica, al quale sono stati destinati euro 800 milioni (prestiti). Sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 343 del 2 dicembre 2021 (qui l'allegato 1), è intervenuto l'avviso pubblico prot. 48048 del 2 dicembre 2021, relativo all'intera dotazione finanziaria, con il quale si intende individuare, ai fini del finanziamento, 195

candidature e proposte di sostituzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico con le relative aree da porre a base del concorso di progettazione di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 152 del 2021 (legge n. 233 del 2021); un Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, al quale sono stati destinati euro 4.600 milioni (sovvenzioni). Sulla base di quanto disposto dal già citato decreto ministeriale 343 del 2 dicembre 2021 (qui gli allegati 2 e 3), è intervenuto l'avviso pubblico prot. 48047 del 2 dicembre 2021, con una dotazione finanziaria pari a euro 3 miliardi, di cui 2,4 miliardi per la fascia 0-2 anni ed euro 600 milioni per la fascia 3-5 anni; un Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, al quale sono stati destinati euro 3.900 milioni (sovvenzioni);

interventi per colmare i divari territoriali: il PNRR prevede un Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico, al quale sono stati destinati euro 1.500 milioni (sovvenzioni);

interventi per sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi: il PNRR – destinando a tale intervento euro 1.100 milioni (sovvenzioni) – intende promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e multilinguistiche;

la revisione del sistema di reclutamento dei docenti e di formazione iniziale: in particolare, il PNRR prevede il reclutamento di docenti qualificati e l'istituzione della Scuola di alta formazione per il personale scolastico;

la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico: la riforma intende adeguare il numero degli alunni per classe – in particolare, il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell'a.s. 2020/2021, a fronte del calo demografico – e rivedere

le norme relative al dimensionamento degli edifici scolastici;

la riforma del sistema di orientamento nelle scuole secondarie: il riassetto degli Istituti tecnici superiori (ITS) e degli istituti tecnici e professionali. Con riferimento agli ITS, il PNRR prevede un investimento di euro 1.500 milioni (sovvenzioni). Si ricorda, al riguardo, che il 20 luglio 2021 l'Assemblea della Camera ha approvato il testo unificato degli A.C. 544 e abb. « Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ». Il testo è ora all'esame del Senato (A.S. 2333). La riforma relativa agli istituti tecnici e professionali intende allineare i curricula alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese;

interventi per scuole innovative e connesse: al riguardo, il PNRR prevede l'investimento Scuola 4.0 – scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori – al quale sono stati destinati euro 2.100 milioni (sovvenzioni).

Per l'ambito dell'istruzione terziaria, il PNR ricorda che al 31 dicembre 2021 sono già stati conseguiti vari traguardi previsti dal PNRR, importanti, fra l'altro, per rispondere all'evoluzione della domanda di competenze del mercato del lavoro e favorire la flessibilità del percorso curricolare. Si tratta dei seguenti:

riforma delle classi di laurea: il PNRR ha previsto l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. In attuazione di tale obiettivo, l'articolo 14 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha disposto che, nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio universitari, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari

non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L'obiettivo è quello di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi. Inoltre, in coerenza con i medesimi obiettivi, ha previsto la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD;

riforma in materia di lauree abilitanti: il PNRR ha inteso semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, al fine di velocizzare l'accesso al mondo del lavoro;

in attuazione di tale obiettivo, la legge n. 163 del 2021 ha previsto che l'esame finale dei corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, farmacia e farmacia industriale, medicina veterinaria, psicologia, e dei corsi di laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, professioni e tecniche agrarie, alimentari e forestali, professioni tecniche industriali e dell'informazione, abilita all'esercizio delle relative professioni. Ha, altresì, previsto che l'esame finale dei corsi di laurea magistrale per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo è abilitante, previa emanazione di regolamenti di delegificazione. Infine, ha disposto che ulteriori titoli universitari che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post-lauream*, possono essere resi abilitanti, previa emanazione di regolamenti di delegificazione, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento o su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca;

riforma dei dottorati di ricerca: il PNRR ha previsto la semplificazione delle procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca e il potenziamento della ricerca applicata. In attuazione, è intervenuto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dot-

torato da parte degli enti accreditati. Si ricorda che il PNRR ha anche destinato euro 432 milioni (sovvenzioni) all'estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale;

interventi in materia di borse di studio per l'accesso all'università: il PNRR, destinando a tale intervento euro 500 milioni (sovvenzioni), ha previsto l'aumento dell'importo delle borse di studio e l'estensione delle stesse a una quota più ampia di studenti. In attuazione, l'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha semplificato, per il periodo di riferimento del PNRR, la disciplina relativa alla determinazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio, e per la determinazione dei relativi importi. È conseguentemente intervenuto il decreto ministeriale 1320 del 17 dicembre 2021;

interventi in materia di alloggi per studenti universitari: il PNRR, destinando a tale intervento euro 960 milioni (sovvenzioni), ha inteso incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura, da parte del MUR, di parte degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. In attuazione, l'articolo 64, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021, utilizzando le risorse del PNRR, ha aumentato la quota massima di cofinanziamento statale dal 50 al 75 per cento. Successivamente, l'articolo 15 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha previsto, fra l'altro, l'informatizzazione della procedura.

Infine, il PNR ricorda che alle azioni per il rafforzamento dell'offerta formativa previste dal PNRR se ne affiancano altre, fra le quali le misure straordinarie per la copertura dei posti vacanti e disponibili di personale docente per l'anno scolastico 2021/2022 e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo dello stesso personale e lo stanziamento di risorse in favore delle università del Sud, anche per mitigare gli effetti derivanti dalla pandemia.

Per quanto riguarda gli ambiti della ricerca e dell'innovazione, gli orientamenti europei contenuti nella Comunicazione sull'analisi annuale della crescita sostenibile 2022 evidenziano come la garanzia di una prosperità futura per i cittadini dell'UE dipenderà in modo cruciale dall'incremento della produttività e dell'innovazione, attraverso una combinazione di riforme e investimenti sia pubblici che privati in grado di sostenere la competitività e la creazione di posti di lavoro. A questo riguardo, la Comunicazione individua quali ambiti da considerare in via prioritaria il *green*, il digitale, i semi-conduttori, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze specie a livello delle PMI e delle *startup*.

Con specifico riferimento all'Italia, lo *European Innovation Scoreboard 2021* qualifica il nostro Paese come «innovatore moderato», caratterizzato sia da punti di forza che di debolezza: una ricerca pubblica di qualità, ma con risorse umane e finanziarie sottodimensionate; la ricerca privata in crescita, con una specializzazione, però, non omogeneamente distribuita fra i territori e fra i settori; ottime performance dal punto di vista del numero dei soggetti ed enti innovatori, dell'impatto sull'impiego della ricerca e sulla sostenibilità ambientale; risultati meno buoni, fra l'altro, sotto il profilo della diffusione delle competenze digitali.

Ad ogni modo, sebbene gli investimenti in ricerca e sviluppo siano più bassi degli altri Paesi europei (1,47 per cento del PIL nel 2019, contro il 2,1 dell'area UE e il 2,5 dell'area OCSE, secondo dati ISTAT), l'Italia spicca per la produzione di pubblicazioni scientifiche, che rientrano nel 10 per cento più citato a livello mondiale.

In tale contesto, il PNR 2022 delinea due principali strumenti strategici per ri-guadagnare alla ricerca la centralità nell'agenda delle politiche pubbliche.

Il primo è il Programma Nazionale per Ricerca 2021-2027, approvato dal CIPE nel 2020, finalizzato alla valorizzazione dei giovani ricercatori, al consolidamento della ricerca fondamentale e all'incentivazione della ricerca interdisciplinare, alla promozione della dimensione internazionale del-

l'alta formazione e della ricerca, alla circolazione di conoscenza tra ricerca e sistema produttivo. Il Programma è alimentato da risorse di bilancio del Ministero per l'università e la ricerca, fondi strutturali e di investimento europei, fondi nazionali destinati alla Politica di Coesione e programmi europei a gestione diretta (*Horizon Europe*, *InvestEU*, Europa digitale, Erasmus+, Europa Creativa, LIFE) per un valore complessivo, nell'arco dei sette anni, di circa 14,5 miliardi.

Il secondo strumento è il PNRR, principalmente (sebbene non esclusivamente) nella Missione 4 « Istruzione e ricerca ». La componente « Dalla ricerca all'impresa » – operando in una logica sinergica rispetto al Programma Nazionale per la Ricerca – stanziava 11,4 miliardi di euro per investimenti da effettuare fra il 2022 e il 2026, con l'obiettivo di creare e rafforzare le connessioni funzionali fra ricerca e impresa, semplificare la gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca pubblico-private e attribuire agli Enti pubblici di ricerca (EPR) un ruolo baricentrico nel sistema.

Il raggiungimento dell'obiettivo passa per tre linee d'intervento: 1) potenziare le attività di ricerca di base e industriale, con uno stanziamento di 6,91 miliardi, investendo sui giovani ricercatori (ad oggi ce ne sono 6,3 su ogni 1000 occupati contro l'8,9 della media UE) e a favorire la creazione di *partnership* pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale; 2) rafforzare la propensione all'innovazione del mondo produttivo, incoraggiando un uso sistemico dei risultati della ricerca e favorendo la creazione di reti di collaborazioni internazionali. Alle misure di sostegno diretto alle imprese si accompagna un'azione di riorganizzazione, razionalizzazione e rafforzamento delle strutture che offrono servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi qualificanti di trasferimento tecnologico; 3) creare le condizioni abilitanti allo sviluppo delle attività di ricerca e innovazione, agendo su: dotazione infrastrutturale (anche favorendo l'apertura delle infrastrutture di ricerca al mondo produttivo); sviluppo di competenze (dottorati)

dedicate a specifiche esigenze delle imprese (in particolare nelle tematiche del green e del digitale); strumenti finanziari destinati a sostenere gli investimenti in ricerca e innovazione delle PM. Uno degli strumenti chiave in questo ambito è rappresentato dalla creazione di un Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione (a cui sono dedicati 1,58 miliardi). Il Fondo dovrà facilitare l'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrutture di ricerca di alta qualità e il settore economico, favorendo l'innovazione. È inoltre prevista l'integrazione delle risorse del Fondo Nazionale per l'Innovazione – lo strumento gestito da CDP per sostenere lo sviluppo del *venture capital* in Italia – per ampliare la platea di imprese innovative beneficiarie del Fondo, finanziando investimenti privati in grado di generare impatti positivi e valore aggiunto sia nel campo della ricerca sia sull'economia nazionale. Ciò consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni. Infine, si intende investire (600 milioni) per l'introduzione di dottorati innovativi che rispondano ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovano l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese stesse.

Per quanto riguarda lo sport, rilevato che tra le principali riduzioni attese della spesa corrente si annoverano circa 900 milioni di euro dei trasferimenti a CONI Sport e salute per le indennità ai collaboratori sportivi colpiti dall'emergenza COVID, il PNR riconosce, tra le misure per l'inclusione sociale, la parità di genere e la coesione territoriale, lo sport quale elemento fondamentale nei processi di inclusione. Il Governo intende quindi dotarsi di un Fondo finalizzato alla realizzazione di impianti e parchi sportivi di quartiere che consentano di valorizzare lo sport di base, favorendo l'accesso a tali strutture da parte di associazioni che promuovono progetti di integrazione e inclusione; le stesse finalità verranno, inoltre, perseguite potenziando strumenti già esistenti, quali il Fondo 'Sport e Periferie', particolarmente efficace nel potenziamento dell'impiantistica sportiva nei

piccoli comuni, nonché nelle aree più disagiate del territorio nazionale. Per dare attuazione alle misure del PNRR in ambito sportivo, nonché ad altri progetti per lo sviluppo degli impianti sportivi sul territorio nazionale, verranno inoltre incrementati gli specifici Fondi gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo che hanno lo scopo di fornire garanzie per mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento, miglioramento e acquisto di strutture ed attrezzature sportive.

Nel documento si ricorda che la legge di bilancio prevede, tra l'altro agevolazioni per lo sviluppo dello sport e un credito d'imposta per le spese relative alla fruizione dell'attività fisica in attuazione delle linee guida della Commissione europea (CSR 2.2, Misura 3) che prevedono l'introduzione di un'indennità in favore degli operatori del settore dello sport colpiti dall'emergenza COVID.

Per quanto riguarda la cultura, rilevato che tra i principali incrementi attesi alla spesa in conto capitale rientrano anche gli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale (sotto forma di contributi agli investimenti per gli enti locali), si ricorda che tra le disposizioni in favore della cultura, a decorrere dal 2022, è entrata a regime l'implementazione della « Carta Giovani Nazionale » che consente ai beneficiari, giovani tra i 18 e i 35 anni, la fruizione di sconti e agevolazioni su acquisti connessi ad attività ricreative, culturali e sportive, cui si sono aggiunte anche iniziative di formazione ed è stato rifinanziato per il 2022, il « Bonus cultura », un contributo di 500 euro per i ragazzi che hanno compiuto diciotto anni nel 2021 da spendere in attività culturali quali cinema, musica, libri, musei e corsi di lingua straniera.

Il Governo intende poi – nell'ambito del progetto « rigenerazione 285 » di riqualificazione e valorizzazione di oltre 200 beni confiscati alla criminalità organizzata – condurre una lotta alla povertà educativa e culturale, con particolare attenzione al Mezzogiorno (area caratterizzata da una carenza di offerta di servizi socio-educativi) prestando particolare cura allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didat-

tici, e alla promozione di attività culturali e sportive. A tale proposito nel 2021 sono stati assegnati i fondi per il Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare o PINQUA (159 progetti per 2,8 miliardi di euro) e sono stati assegnati i fondi per gli investimenti relativi ai Piani Integrati Urbani (3,13 miliardi di euro) alle città metropolitane, le quali individueranno i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana.

È stato poi incrementato di 120 milioni di euro, per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali e le risorse destinate al funzionamento degli istituti statali e dei luoghi di cultura sono aumentate di 20 milioni per il 2021.

Varie misure di sostegno sono state riconosciute al settore turistico e culturale sotto forma di indennità *una tantum* per i lavoratori stagionali e temporanei e sono stati previsti sgravi previdenziali per i datori di lavoro privati che operano nel settore del turismo e nel settore creativo, della cultura e dell'intrattenimento tramite l'istituzione di fondi specifici a sostegno del turismo e della cultura, nonché compensazioni per musei e luoghi di cultura.

La legge di bilancio per il 2022 ha rifinanziato il Fondo per la cultura per ciascuno degli anni 2022 e 2023; è stato incrementato il Fondo Unico per l'intrattenimento; il credito d'imposta è stato esteso alle imprese impegnate nella vendita al dettaglio di libri. È stato istituito il Fondo temporaneo di sostegno economico con risorse pari a 40 milioni a partire dal 2022 per i lavoratori, dipendenti o lavoratori autonomi, che svolgono attività artistiche o tecniche temporanee direttamente connesse alla produzione di spettacoli.

Inoltre il Piano straordinario per la promozione del « *Made in Italy* » e l'Attrazione degli Investimenti prevede anche la promozione del turismo e dell'industria culturale.

Si ricorda, infine, che il Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale, con una dotazione di 400 milioni annui assegnati per il periodo 2025-2034 ai comuni è destinato anche alla tutela del patrimonio culturale.

In materia di editoria, in attuazione della Raccomandazione della Commissione europea (CSR.2020.3.1) per garantire l'effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all'economia reale, comprese le piccole e medie imprese, le imprese innovative e i laboratori autonomi, ed evitare i ritardi di pagamento, è stata adottata la Misura 65 con la quale è stato istituito il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria (90 milioni di euro nel 2022), per incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali, nonché la domanda di informazione. La ripartizione del fondo avverrà con un DPCM da adottare entro il 31 marzo di ogni anno per il biennio 2022-2023.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE (FDI) rileva che si tratta di una proposta di parere superficiale. A suo avviso, infatti, la Commissione gli appare troppo sbilanciata sui temi legati dell'istruzione, ed è carente sul fronte della cultura e, in particolare, per ciò che concerne lo spettacolo dal vivo. Ritiene che non si possono omettere le strutturali problematiche della filiera dello spettacolo dal vivo: un settore che merita le stesse attenzioni che sono state riservate allo sport, specialmente a seguito dell'applicazione delle misure per fronteggiare la pandemia. Ricorda che tutti gli attori di questo settore hanno richiesto aiuti e sono stati ignorati. Chiede pertanto che la proposta di parere venga integrata con un'osservazione sullo spettacolo dal vivo.

Evidenzia che quest'anno il Def può definirsi più sobrio rispetto ai precedenti probabilmente perché l'attuale Presidente del Consiglio è consapevole di aver pressoché esaurito il proprio compito. Ritiene che, alla prova dei fatti, le previsioni di qualche anno fa si sono rilevate fantasiose. Rileva, al riguardo, che la previsione dell'incremento del PIL è passata dall'8 al 3,1

per cento, dato che gli appare ancora ottimistico, non potendo misurare il peso delle aspettative di imprese e consumatori, in considerazione della guerra in corso in Ucraina. Peraltro, anche raggiungendo il risultato del 3,1 per cento, a fine anno si saranno appena recuperati i livelli pre-covid, ovvero i livelli di PIL del 2000. Aggiunge che la spesa per interessi passivi è stimata al 3,5 per cento del PIL (praticamente una somma pari a quella che lo Stato spende per tutta l'istruzione: dalle scuole materne, all'Università): dato inquietante perché in crescita e, pertanto, si tratta di un dato negativo. La crescita del debito pubblico rappresenta un'inversione di tendenza, con una inflazione prevista al 5,8 per cento e senza l'ombrello protettivo degli acquisti pandemici della BCE. La tendenza al ribasso ipotizzata per il rapporto debito-Pil gli appare più realistica rispetto alle precedenti versioni del DEF degli anni precedenti, quando si immaginavano irrealizzabili (e difatti irrealizzate) riduzioni. Si ipotizza, infatti, una discesa dal 150,8 per cento del 2021 sino al 141,4 per cento nel lontanissimo 2025, grazie ad un complesso meccanismo legato all'inflazione che da un lato fa crescere il valore nominale del PIL, dall'altro aumenta, ma in misura minore, il costo del debito. Evidenzia che il rapporto nominale dunque scende, ma non perché migliora la situazione dell'economia reale, ma perché peggiora il potere di acquisto degli italiani.

Conclude auspicando che la Commissione non esca dall'esame dell'ultimo DEF della legislatura senza fare menzione dello spettacolo dal vivo.

Valentina APREA (FI), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, rileva tuttavia che si registra una contrazione della spesa per la scuola di mezzo punto, a fronte di un atteso calo demografico. Dopo aver ricordato che il Ministro dell'istruzione, in audizione in Commissione, aveva promesso che non ci sarebbero stati tagli d'organico o di risorse, evidenzia che i problemi della scuola sono ancora tanti e che è necessario investire soprattutto per inserire la nuova classe dirigente e preparare la scuola del futuro. Apprezzate le

misure in favore di ricerca e università, si rammarica perché nel settore dello sport si registra ancora la mancata valorizzazione del lavoro del Parlamento e della Commissione: si riferisce a una nota del Ministero dell'istruzione con cui viene dato il via all'insegnamento dell'educazione motoria nelle scuole come se non ci fosse stata un'iniziativa parlamentare in questo senso. Ricorda, in proposito, che questa istanza era partita proprio dalla Commissione cultura con una proposta di legge di iniziativa del suo gruppo che è ora ferma in Senato, analogamente a quanto accade con la proposta di legge di riforma degli ITS. Il lavoro di una Commissione parlamentare non può essere limitato alla formulazione di pareri; anzi, deve prevalere proprio l'attività legislativa nel rispetto del ruolo del Parlamento perché anche questo è un segno di democrazia.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), dopo aver preannunciato il voto favorevole del Partito democratico, reputa necessarie alcune integrazioni volte a dare maggiore attenzione al settore scolastico perché nella scuola sono previste molte riforme strutturali il cui finanziamento richiede ingenti risorse: si riferisce, in particolare, alla formazione, al tutoraggio, all'orientamento e allo sviluppo di un nuovo modello di scuola.

Chiede pertanto un'integrazione dell'osservazione per rendere stabili e strutturali i finanziamenti del settore della scuola italiana per allinearli agli standard europei.

Germano RACCHELLA (LEGA) stigmatizza l'assenza di misure nel Documento a sostegno delle scuole paritarie.

Alessandra CARBONARO (M5S), ritenendo di poter accogliere favorevolmente i suggerimenti emersi dal dibattito, chiede una breve sospensione della seduta per poter riformulare la proposta di parere.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 15.35 riprende alle 15.45.

Alessandra CARBONARO (M5S) propone una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Manuel TUZI (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Federico MOLLICONE (FDI), pur apprezzando l'impegno della relatrice, preannuncia il voto contrario del suo gruppo da intendersi come politicamente contrario al DEF.

Daniele BELOTTI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Michele ANZALDI (IV) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Italia viva.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti (Parere alla XIII Commissione).

ALLEGATO 1

7-00803 Frassinetti: Sul Santuario di San Francesco di Paola.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premessi che:

nella città di Paola, in provincia di Cosenza, il santuario del santo patrono San Francesco di Paola, rappresenta una delle maggiori espressioni dell'arte e della cultura;

l'antica basilica e il suo vecchio campanile riportano alla mente momenti storici e religiosi della terra calabrese;

il santuario è stato ed è ancora meta di molti fedeli che si inginocchiano in preghiera all'ombra della navata;

la basilica custodisce numerosi affreschi, nonché un chiostro e un'antica tipografia conventuale che oggi versano in uno stato di incuria e abbandono;

la centralità della straordinaria figura di San Francesco di Paola si lega anche ad altri luoghi a lui consacrati che meriterebbero anch'essi una maggiore attenzione da parte dello Stato;

la ricorrenza del primo centenario dell'elevazione dell'antica chiesa alla dignità di Basilica va a coronare degnamente il glorioso passato di quei luoghi e va ad aprire, nello stesso tempo, una grande finestra sul futuro;

in questo Santuario sono custoditi numerosi affreschi risalenti al XV-XVI se-

colo, un chiostro conventuale risalente al seicento e un'antica tipografia conventuale che versano in gravi condizioni di deperimento architettonico e artistico e necessitano di un urgente intervento di restauro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza volte a realizzare interventi di conservazione del Santuario, con riguardo anche a opere di risanamento e di muratura, restauro delle coperture e dei tetti, restauro degli elementi architettonici;

a valutare l'opportunità di individuare, nello stato di previsione del Ministero della cultura, apposite risorse per la realizzazione degli interventi di restauro e delle iniziative di valorizzazione del Santuario;

nonché a valutare l'opportunità di collegare agli interventi previsti per il Santuario di Paola, anche interventi sugli antichi conventi di Paterno, Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza e risalenti al V secolo, e Sambiase (Lamezia Terme), fondato nel 1508.

(8-00163) « Frassinetti, Furgiuele, Tuzi, Di Giorgi, Bruno Bossio, Aprea, Anzaldi, Ferro, Silvestroni, Butti, Mollicone ».

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati, per le parti di propria competenza, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) e l'annessa Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

rilevato che, nelle sezioni dedicate agli andamenti di finanza pubblica, il Documento evidenzia una diminuzione dell'indebitamento netto, sia per i dati a consuntivo dell'anno 2021 che nelle previsioni tendenziali per il periodo 2022-2025, rendendo disponibili spazi finanziari che, nel rispetto dei vincoli di avvicinamento all'OMT, possono essere impiegati per ristorare le amministrazioni centrali dello Stato delle risorse utilizzate a copertura dei precedenti interventi d'urgenza, disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, anche in favore degli Enti territoriali, assicurare la necessaria liquidità alle imprese e rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini, adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime, per continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario e i settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze;

evidenziato, per quanto concerne i profili di stretta competenza della VII Commissione, come il Programma di stabilità dell'Italia, in ambito scolastico abbia prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno 2021/2022 gli incarichi temporanei di personale docente e tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato e abbia incrementato le risorse, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, per il

potenziamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi educativi per l'infanzia mentre, a favore dell'università e della ricerca sono previsti: l'incremento del fondo di finanziamento ordinario delle Università, di quello per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca, il rifinanziamento del fondo italiano per la scienza e l'istituzione del fondo per le scienze applicate, destinato a promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo;

rilevato che nel Programma nazionale di riforma 2022 (PNR) il Governo, nel condividere la convinzione espressa dalla Commissione europea secondo la quale l'impegno verso un'istruzione più inclusiva e di migliore qualità non si deve limitare a una risposta emergenziale alla crisi, ricorda che, in ambito scolastico, il PNRR prevede:

- a) interventi sull'edilizia scolastica;
- b) un intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico;
- c) interventi per lo sviluppo di nuove competenze e nuovi linguaggi;
- d) la revisione del sistema di reclutamento dei docenti e di formazione iniziale;
- e) la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico al fine di adeguare il numero di alunni per classe a fronte del calo demografico;
- f) la riforma del sistema di orientamento nelle scuole secondarie;
- g) il riassetto degli istituti tecnici superiori e degli istituti tecnici professio-

nali al fine di riallineare i curricula alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese (in corso di esame al Senato);

rilevato che, nell'ambito dell'istruzione terziaria sono già stati conseguiti vari traguardi previsti dal PNRR, tra cui:

a) la riforma delle classi di laurea, prevedendo l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari;

b) la riforma in materia di lauree abilitanti semplificando le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, al fine di velocizzare l'accesso al mondo del lavoro;

c) la riforma dei dottorati di ricerca, prevedendo la semplificazione delle procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca e il potenziamento della ricerca applicata;

d) interventi in materia di borse di studio per l'accesso all'università destinando 500 milioni di euro per l'aumento dell'importo delle borse di studio e l'estensione delle stesse a una quota più ampia di studenti;

e) interventi in materia di alloggi per studenti universitari destinando 960 milioni di euro per incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria;

rilevato, inoltre come il PNR ricorda che alle azioni per il rafforzamento dell'offerta formativa previste dal PNRR se ne affiancano altre, fra le quali le misure straordinarie per la copertura dei posti vacanti e disponibili di personale docente per l'a.s. 2021/2022 e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo dello stesso personale e lo stanziamento di risorse in favore delle università del Sud, anche per mitigare gli effetti derivanti dalla pandemia;

evidenziato come nell'ambito della ricerca e dell'innovazione siano state attivate linee d'intervento volte a:

a) potenziare le attività di ricerca di base e industriale, con uno stanziamento di

6,91 miliardi, investendo sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale;

b) rafforzare la propensione all'innovazione del mondo produttivo, incoraggiando un uso sistemico dei risultati della ricerca e favorendo la creazione di reti di collaborazioni internazionali;

c) creare le condizioni abilitanti allo sviluppo delle attività di ricerca e innovazione, agendo sulla dotazione infrastrutturale (anche favorendo l'apertura delle infrastrutture di ricerca al mondo produttivo); sullo sviluppo di competenze (dottorati) dedicate a specifiche esigenze delle imprese (in particolare nelle tematiche del green e del digitale); sulla creazione di un Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione (a cui sono dedicati 1,58 miliardi);

preso atto che, in materia di sport, il Governo intende dotarsi di un Fondo finalizzato alla realizzazione di impianti e parchi sportivi di quartiere che consentano di valorizzare lo sport di base, favorendo l'accesso a tali strutture da parte di associazioni che promuovono progetti di integrazione e inclusione; che si intendono potenziare strumenti già esistenti, quali il Fondo 'Sport e Periferie', particolarmente efficace nel potenziamento dell'impiantistica sportiva nei piccoli comuni, nonché nelle aree più disagiate del territorio nazionale; che verranno inoltre incrementati gli specifici Fondi gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo che hanno lo scopo di fornire garanzie per mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento, miglioramento e acquisto di strutture ed attrezzature sportive e che la legge di bilancio prevede agevolazioni per lo sviluppo dello sport e un credito d'imposta per le spese relative alla fruizione dell'attività fisica in attuazione delle linee guida della Commissione europea (CSR 2.2, Misura 3) che prevedono l'introduzione di un'indennità in favore degli operatori del settore dello sport colpiti dall'emergenza COVID;

considerato che, per quanto riguarda la cultura, tra i principali incrementi attesi alla spesa in conto capitale rientrano anche gli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale (sotto forma di contributi agli investimenti per gli enti locali); che, a decorrere dal 2022, è entrata a regime l'implementazione della « Carta Giovani Nazionale » e che è stato rifinanziato per il 2022, il « Bonus cultura »;

valutate favorevolmente le varie misure di sostegno riconosciute al settore turistico e culturale sotto forma di indennità *una tantum* per i lavoratori stagionali e temporanei e gli sgravi previdenziali previsti per i datori di lavoro privati che operano nel settore del turismo e nel settore creativo, della cultura e dell'intrattenimento;

considerate le misure della legge di bilancio per il 2022 per il settore della cultura;

apprezzata l'istituzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

è indispensabile, per lo sviluppo economico e sociale del Paese, che gli incrementi di risorse finanziarie disposti nel corso dell'emergenza pandemica a favore dei settori della cultura, dello spettacolo, dell'istruzione, dell'università, della ricerca scientifica, dell'editoria e dello sport siano quanto meno resi permanenti e strutturali, con l'obiettivo di tendere progressivamente verso l'allineamento della spesa statale in questi settori alla spesa media dei Paesi europei.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati, per le parti di propria competenza, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) e l'annessa Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

rilevato che, nelle sezioni dedicate agli andamenti di finanza pubblica, il Documento evidenzia una diminuzione dell'indebitamento netto, sia per i dati a consuntivo dell'anno 2021 che nelle previsioni tendenziali per il periodo 2022-2025, rendendo disponibili spazi finanziari che, nel rispetto dei vincoli di avvicinamento all'OMT, possono essere impiegati per ristorare le amministrazioni centrali dello Stato delle risorse utilizzate a copertura dei precedenti interventi d'urgenza, disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, anche in favore degli Enti territoriali, assicurare la necessaria liquidità alle imprese e rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini, adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime, per continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario e i settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze;

evidenziato, per quanto concerne i profili di stretta competenza della VII Commissione, come il Programma di stabilità dell'Italia, in ambito scolastico abbia prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno 2021/2022 gli incarichi temporanei di personale docente e tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato e abbia incrementato le risorse, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, per il

potenziamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi educativi per l'infanzia mentre, a favore dell'università e della ricerca sono previsti: l'incremento del fondo di finanziamento ordinario delle Università, di quello per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca, il rifinanziamento del fondo italiano per la scienza e l'istituzione del fondo per le scienze applicate, destinato a promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo;

rilevato che nel Programma nazionale di riforma 2022 (PNR) il Governo, nel condividere la convinzione espressa dalla Commissione europea secondo la quale l'impegno verso un'istruzione più inclusiva e di migliore qualità non si deve limitare a una risposta emergenziale alla crisi, ricorda che, in ambito scolastico, il PNRR prevede:

- a) interventi sull'edilizia scolastica;
- b) un intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico;
- c) interventi per lo sviluppo di nuove competenze e nuovi linguaggi;
- d) la revisione del sistema di reclutamento dei docenti e di formazione iniziale;
- e) la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico al fine di adeguare il numero di alunni per classe a fronte del calo demografico;
- f) la riforma del sistema di orientamento nelle scuole secondarie;
- g) il riassetto degli istituti tecnici superiori e degli istituti tecnici professio-

nali al fine di riallineare i curricula alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese (in corso di esame al Senato);

rilevato che, nell'ambito dell'istruzione terziaria sono già stati conseguiti vari traguardi previsti dal PNRR, tra cui:

a) la riforma delle classi di laurea, prevedendo l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari;

b) la riforma in materia di lauree abilitanti semplificando le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, al fine di velocizzare l'accesso al mondo del lavoro;

c) la riforma dei dottorati di ricerca, prevedendo la semplificazione delle procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca e il potenziamento della ricerca applicata;

d) interventi in materia di borse di studio per l'accesso all'università destinando 500 milioni di euro per l'aumento dell'importo delle borse di studio e l'estensione delle stesse a una quota più ampia di studenti;

e) interventi in materia di alloggi per studenti universitari destinando 960 milioni di euro per incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria;

rilevato, inoltre come il PNR ricorda che alle azioni per il rafforzamento dell'offerta formativa previste dal PNRR se ne affiancano altre, fra le quali le misure straordinarie per la copertura dei posti vacanti e disponibili di personale docente per l'a.s. 2021/2022 e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo dello stesso personale e lo stanziamento di risorse in favore delle università del Sud, anche per mitigare gli effetti derivanti dalla pandemia;

evidenziato come nell'ambito della ricerca e dell'innovazione siano state attivate linee d'intervento volte a:

a) potenziare le attività di ricerca di base e industriale, con uno stanziamento di

6,91 miliardi, investendo sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale;

b) rafforzare la propensione all'innovazione del mondo produttivo, incoraggiando un uso sistemico dei risultati della ricerca e favorendo la creazione di reti di collaborazioni internazionali;

c) creare le condizioni abilitanti allo sviluppo delle attività di ricerca e innovazione, agendo sulla dotazione infrastrutturale (anche favorendo l'apertura delle infrastrutture di ricerca al mondo produttivo); sullo sviluppo di competenze (dottorati) dedicate a specifiche esigenze delle imprese (in particolare nelle tematiche del green e del digitale); sulla creazione di un Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione (a cui sono dedicati 1,58 miliardi);

preso atto che, in materia di sport, il Governo intende dotarsi di un Fondo finalizzato alla realizzazione di impianti e parchi sportivi di quartiere che consentano di valorizzare lo sport di base, favorendo l'accesso a tali strutture da parte di associazioni che promuovono progetti di integrazione e inclusione; che si intendono potenziare strumenti già esistenti, quali il Fondo 'Sport e Periferie', particolarmente efficace nel potenziamento dell'impiantistica sportiva nei piccoli comuni, nonché nelle aree più disagiate del territorio nazionale; che verranno inoltre incrementati gli specifici Fondi gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo che hanno lo scopo di fornire garanzie per mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento, miglioramento e acquisto di strutture ed attrezzature sportive e che la legge di bilancio prevede agevolazioni per lo sviluppo dello sport e un credito d'imposta per le spese relative alla fruizione dell'attività fisica in attuazione delle linee guida della Commissione europea (CSR 2.2, Misura 3) che prevedono l'introduzione di un'indennità in favore degli operatori del settore dello sport colpiti dall'emergenza COVID;

considerato che, per quanto riguarda la cultura, tra i principali incrementi attesi alla spesa in conto capitale rientrano anche gli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale (sotto forma di contributi agli investimenti per gli enti locali); che, a decorrere dal 2022, è entrata a regime l'implementazione della « Carta Giovani Nazionale » e che è stato rifinanziato per il 2022, il « Bonus cultura »;

valutate favorevolmente le varie misure di sostegno riconosciute al settore turistico e culturale sotto forma di indennità *una tantum* per i lavoratori stagionali e temporanei e gli sgravi previdenziali previsti per i datori di lavoro privati che operano nel settore del turismo e nel settore creativo, della cultura e dell'intrattenimento;

considerate le misure della legge di bilancio per il 2022 per il settore della cultura;

apprezzata l'istituzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala al Governo che è indispensabile per lo sviluppo economico e sociale del Paese che gli incrementi di risorse finanziarie disposti nel corso dell'emergenza pandemica a favore dei settori della cultura, dello spettacolo, dell'università, della ricerca scientifica, dell'editoria e dello sport, siano resi permanenti e strutturali con l'obiettivo di tendere progressivamente verso l'allineamento della spesa statale in questi settori alla spesa media dei Paesi europei;

b) si segnala al Governo la necessità di disporre un ulteriore adeguamento quantitativo delle risorse da destinare al comparto della scuola indicando come obiettivo programmatico di lungo termine il raggiungimento del valore della media europea dell'indice di spesa per l'istruzione in rapporto al Prodotto interno lordo;

c) si segnala al Governo la necessità di prevedere ulteriori interventi strutturali per garantire la piena ripartenza dell'intera filiera dello spettacolo e dello spettacolo dal vivo nonché del settore della cultura.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	221
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	223

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio. Atto n. 376 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	221
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 14.35.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2022.

Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Rachele SILVESTRI (FdI), preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio. Atto n. 376.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 aprile 2022.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Rachele SILVESTRI (FdI), preannuncia l'astensione del gruppo Fratelli d'Italia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5 e Annesso);

premessi che:

al documento in esame non risultano allegati né la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (cosiddetto « allegato Kyoto »), né il rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, né il cosiddetto « allegato infrastrutture »;

il DEF richiama la riforma degli appalti pubblici, attualmente all'esame della Commissione, individuandola come uno dei principali strumenti per accrescere gli investimenti pubblici;

quanto alle politiche in materia di transizione ecologica, il documento ricorda che è stato istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), che ha elaborato il Piano per la transizione ecologica (PTE), in linea con il pacchetto europeo « *Fit for 55* »;

per la messa in sicurezza e la valorizzazione delle aree a rischio idrogeologico, si richiamano gli ingenti investimenti previsti nell'ambito del PNRR (per un totale di 8,5 miliardi di euro);

il testo dedica altresì attenzione al processo di adozione in corso da parte dell'Italia della Strategia nazionale 2030 per la tutela della biodiversità, agli obiettivi in materia di economia circolare fissati nel PNRR e ai programmi di rigenerazione urbana e contrasto al disagio abitativo, con specifico riferimento al PINQUA e ai Piani urbani integrati;

preso atto dei contenuti dell'Annesso, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti
nella regione Lazio. Atto n. 376.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio (Atto n. 376);

premesso che:

l'atto in esame integra un processo di revisione della rete autostradale e stradale nazionale avviato già nella scorsa legislatura, oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato nel febbraio del 2018, previo parere delle Commissioni parlamentari, che ha previsto la riclassificazione di oltre 3.600 chilometri e la declassificazione di 592,4 chilometri;

lo schema in esame modifica le tabelle relative alla rete stradale di interesse nazionale e regionale approvate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del febbraio 2018, a seguito della richiesta della regione Lazio, di riclassificare a strada di interesse nazionale ulteriori 2 tronchi della S.S.V. Sora-Cassino, di competenza della provincia di Frosinone, integrando la riclassificazione della tratta della S.R. Sora-Cassino, dal chilometro 21+400 al chilometro 34+800, di com-

petenza regionale, già riclassificata con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018;

il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso nell'adunanza del 10 maggio 2021 nel senso della accoglibilità della richiesta della regione Lazio affermando che in precedenza « erano rimasti esclusi dalla riclassificazione, erroneamente, i due tratti gestiti dalla provincia di Frosinone di cui alla presente richiesta »;

l'articolo 1 dispone la sostituzione delle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e di interesse regionale della regione Lazio con quelle recate dagli Allegati A e B;

l'articolo 2 disciplina le modalità con le quali si provvede all'esercizio delle funzioni conferite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in argomento;

l'articolo 3 subordina l'operatività del trasferimento dei tratti di strada da riclassificare alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	226
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	226
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	233

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 109 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	227
---	-----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	228
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore nuova proposta di risoluzione della relatrice</i>)	235

INTERROGAZIONI:

5-07417 Andrea Romano: Rischi connessi alla delocalizzazione dei depositi petrolchimici del porto di Genova dal quartiere Multedo a quello di Sampierdarena	229
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	239

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo. C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio, C. 3239 Ficara (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	230
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	230
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	230
5-07876 Casu: Linee guida adottate dal Ministero della salute il 1° aprile 2022, con riferimento ai limiti di capienza per gli autoservizi pubblici non di linea	230
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	240
5-07879 Tasso: Potenziamento a tutela della sicurezza stradale del tratto Manfredonia-Foggia della strada statale 89 (Garganica)	230
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	241

5-07878 Tombolato: Emanazione del decreto dirigenziale sulle modalità di reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico	231
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	242
5-07877 Serritella: Riconoscimento giuridico della figura dell'istruttore marittimo	231
ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)	243
5-07880 Rotelli: Tutela degli operatori autorizzati alla revisione dei veicoli pesanti rispetto alla disciplina restrittiva prevista dal decreto 15 novembre 2021 del MIMS	231
ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)	244
5-07881 Nobili: Sostituzione del Documento unico di circolazione (DUC) con fotocopia autenticata, anche con riferimento al locatore in <i>leasing</i>	231
ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)	245
5-07882 Baldelli: Emanazione del decreto sulle modalità di utilizzo dei dispositivi per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità (autovelox)	232
ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)	246

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Intervenendo poi in sostituzione del relatore Sozzani, impossibilitato a partecipare alla seduta, propone di esprimere sul provvedimento un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaella PAITA, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione sui tempi di trasmissione del cd. 'Allegato Infrastrutture.

Il viceministro Alessandro MORELLI dichiara che l'« Allegato Infrastrutture » sarà trasmesso alle Camere entro il mese di aprile.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, ringrazia in primo luogo il viceministro Morelli per la sua presenza alla seduta odierna e per l'informazione relativa all'« Allegato Infrastrutture ». Come già ricostruito nella relazione, non è la prima volta che la Commissione si trova a dover dare il parere sul DEF senza aver ricevuto l'Allegato; nei due casi precedenti, però, vi erano state delle evidenti cause di forza maggiore, quali la pandemia e il PNRR: oggi, invece, in assenza di motivazioni ostative gli risulta difficile comprendere le ragioni

per cui ciò sia avvenuto ancora una volta. Apprezza naturalmente la buona volontà dimostrata dal Governo; tuttavia, per dare un segnale chiaro sulla gravità del problema e impedire che ciò si verifichi ulteriormente, propone che la Commissione non esprima il parere.

Raffaella PAITA, *presidente*, riconosce che la Commissione è libera di non votare; ricorda però che si era presa l'impegno a farlo, qualora il Governo avesse chiarito con precisione le modalità e i tempi della trasmissione dell'allegato.

Marco SILVESTRONI (FDI) plaude alla dichiarazione del relatore e afferma di condividere in pieno la proposta.

Edoardo RIXI (LEGA) sottolinea che a suo avviso la Commissione non può esimersi dall'esprimere il parere su un atto rilevante come il DEF. Chiede dunque una sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.35.

Diego DE LORENZIS, *relatore*, prende atto della volontà emersa da parte dei gruppi della maggioranza di procedere alla votazione del parere. Illustra dunque una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI (FDI) manifesta stupore per l'orientamento della maggioranza, giacché ancora poco prima della seduta odierna l'indirizzo prevalente era quello di dare un segnale forte al Governo stante la mancata trasmissione dell'« Allegato infrastrutture ». In ogni modo, visto che è ben possibile che questo sia l'ultimo Documento di economia e finanza della XVIII legislatura, raccomanda alla Commissione di tenere ben presente per il futuro il tenore della condizione apposta al parere. Preannunzia infine il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 15.45.

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia.

Nomina n. 109.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata da ultimo nella seduta di ieri.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che nella serata di ieri è stata trasmessa dal Governo la documentazione richiesta dalla Commissione relativa alle questioni emerse nel corso del dibattito.

Roberto ROSSO (FI), *relatore*, al fine di disporre dei tempi necessari per l'esame della documentazione trasmessa dal Governo, propone un rinvio dell'esame del provvedimento alla settimana successiva, come del resto già deciso nell'altro ramo del Parlamento.

Il viceministro Alessandro MORELLI esprime il proprio assenso al rinvio proposto dal relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) accoglie con favore la proposta di rinvio del relatore, ritenendo necessario un supplemento di istruttoria in quanto la documentazione trasmessa dal Governo crea più dubbi che certezze.

In primo luogo, non risulta espresso il prescritto concerto del Ministro della di-

fesa, il che inficia la correttezza della procedura, in quanto tale concerto costituisce un presupposto della trasmissione della proposta di nomina alle Camere. Richiede dunque come il Governo intenda procedere per ovviare a questa carenza nella procedura.

In secondo luogo, il Governo non ha risposto circa la questione, posta nel corso del dibattito presso questa Commissione, del numero e della natura delle ordinanze presidenziali, alcune anche a titolo oneroso, adottate dal Presidente Leoni e non ratificate dall'Assemblea federale dell'Aero Club, richiedendo altresì una valutazione del Governo su tale prassi. Richiama in proposito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 di commissariamento dell'ente, in cui tale commissariamento viene giustificato dalle gravi irregolarità gestionali commesse dall'architetto Leoni in qualità di presidente dell'ente, tra le quali la conferma nella carica di direttore generale di un soggetto che non possedeva i requisiti richiesti dalla legge.

Rileva inoltre come dal parere dell'Avvocatura generale dello Stato emerga con chiarezza che lo Statuto dell'Aero Club, contrariamente a quanto dichiarato dall'architetto Leoni nel corso della sua audizione, avrebbe dovuto essere adeguato alle disposizioni della legge n. 8 del 2018, sottolineando che l'Avvocatura conclude che da ciò potrebbe derivare l'eventuale illegittimità, deducibile da chiunque vi abbia interesse, di un provvedimento di nomina adottato sulla base della previsione statutaria non adeguata. L'impugnativa della nomina potrebbe dunque portare nuovamente ad una paralisi dell'ente.

Richiede infine chiarimenti in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti in capo al CONI dalla legge n. 8 del 2018 in caso di mancato adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge, rilevando come il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio non abbia sollecitato il CONI in tal senso ma abbia invece dato il suo nulla osta alla proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, fa presente che risulta necessario che il Governo risponda alle richieste di chiarimento già formulate e rimaste inevase, mentre non

ritiene questa la sede per sollevare ulteriori questioni, in quanto, come già accaduto in precedenti occasioni, ad un certo punto la Commissione è tenuta a concludere la propria istruttoria.

Edoardo RIXI (LEGA) sottolinea che dalla documentazione trasmessa dal Governo risulta la regolarità della procedura seguita. Se la Commissione ritiene necessario un ulteriore approfondimento, è opportuno un rinvio alla settimana successiva, purché poi si proceda all'espressione del parere, evitando atteggiamenti di tipo ostruzionistico.

Raffaella PAITA, *presidente*, richiama il grande equilibrio dell'intervento iniziale del relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) fa presente che tutte le questioni da lui sollevate erano emerse nel corso del dibattito.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 16.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 6 aprile.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, illustra una ulteriore nuova propo-

sta di risoluzione, riformulata rispetto a quella avanzata nella seduta del 6 aprile (*vedi allegato 2*). Fa presente che essa tiene ulteriormente conto dei suggerimenti dei membri della Commissione, che già erano stati recepiti nel testo precedente. In particolare, all'impegno *sub a*) è stata introdotta l'espressione « valutare l'opportunità della prosecuzione della »; all'impegno *sub c*) sono stati menzionati anche i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; all'impegno *sub d*) è stata introdotta l'espressione « senza trascurare l'eventuale utilizzo di professionalità del territorio come supporto esterno alla progettazione, ». Infine, è stato introdotto l'impegno di cui alla lettera *l*) volto all'incentivazione dell'istituto del *project financing* e del partenariato pubblico/privato al fine di coinvolgere le professionalità della società civile nell'attuazione del PNRR.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia la relatrice per l'importante lavoro di sintesi svolto; chiede però un ulteriore rinvio, in quanto ritiene opportuno un maggior approfondimento da parte della Commissione del testo della risoluzione.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, prende atto della richiesta di ulteriore rinvio, rispetto alla quale si dichiara disponibile. Chiede però al Governo di esprimere un proprio orientamento rispetto alla proposta di risoluzione avanzata nella seduta odierna.

Raffaella PAITA, *presidente*, ritiene opportuno che il Governo chiarisca il proprio orientamento. Per quanto riguarda un'ulteriore nuova proposta di risoluzione, auspica che essa venga trasmessa al Governo in tempo utile affinché esso possa fare le proprie valutazioni in merito. Ritiene comunque che la Commissione si potrà esprimere la prossima settimana.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, sollecita nuovamente il Governo a manifestare il proprio orientamento in modo esplicito, così da poter elaborare un testo

su cui nella prossima seduta tutta la Commissione possa convergere.

La seduta termina alle 16.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 16.10.

5-07417 Andrea Romano: Rischi connessi alla delocalizzazione dei depositi petrolchimici del porto di Genova dal quartiere Multedo a quello di Sampierdarena.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea ROMANO (PD), replicando, sottolinea come la delibera richiamata sia stata adottata a maggioranza, nonostante la bocciatura della Commissione consultiva dell'Autorità di sistema portuale. Ribadisce che gli appare molto difficile che i livelli occupazionali possano essere effettivamente mantenuti, anche perché non si parla solo della società Grimaldi ma anche di altre compagnie. Evidenzia ancora che il quartiere di Sampierdarena è densamente abitato e che i depositi che si intende spostare ospitano materiali ad alta infiammabilità; in proposito ricorda che esiste anche il porto petroli, che vanta una banchina funzionante e non utilizzata. In definitiva, a suo avviso la delocalizzazione è gravida di notevoli rischi, in termini di sicurezza e di perdita di posti di lavoro, e invita il Governo a vigilare in proposito.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Inter-

viene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 16.15.

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo.

C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio, C. 3239 Ficara.

(Seguito dell'esame e rinvio- Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 21 febbraio 2022.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 aprile si è concluso il previsto ciclo di audizioni.

Ricorda altresì che l'ufficio di presidenza ha convenuto sull'opportunità di nominare di un Comitato ristretto, cui affidare il compito di elaborare un testo unificato da assumere come testo base per l'ulteriore seguito dell'esame.

Propone quindi di procedere alla nomina.

La Commissione approva.

Raffaella PAITA, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 16.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07876 Casu: Linee guida adottate dal Ministero della salute il 1° aprile 2022, con riferimento ai limiti di capienza per gli autoservizi pubblici non di linea.

Andrea CASU (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea CASU (PD), replicando, afferma che quanto affermato dal viceministro rappresenta un chiarimento necessario ed utile. Chiede però che venga anche emanata una circolare per eliminare qualsiasi incertezza sul fatto che per gli autoservizi pubblici non di linea valgono le stesse regole del resto del trasporto pubblico.

5-07879 Tasso: Potenziamento a tutela della sicurezza stradale del tratto Manfredonia-Foggia della strada statale 89 (Garganica).

Antonio TASSO (M-MAIE-PSI-FE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonio TASSO (M-MAIE-PSI-FE) replicando, afferma che la risposta del viceministro corrisponde più o meno alle sue aspettative e che si interfacerà con i referenti dell'ANAS per avere notizie sulla prosecuzione dell'*iter* appena delineato. Ricorda di aver già avuto proficue interlocuzioni con la segreteria tecnica del Ministro, anche perché quest'opera rientra in un progetto strategico: è quanto serve per garantire efficaci collegamenti con Manfredonia, che è uno dei porti più importanti della Puglia.

5-07878 Tombolato: Emanazione del decreto dirigenziale sulle modalità di reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

Giovanni Battista TOMBOLATO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni Battista TOMBOLATO (LEGA), replicando, si dichiara abbastanza soddisfatto. Ricorda che il Ministero ha avuto tutta la documentazione necessaria relativa alle targhe e invita gli uffici competenti a velocizzare l'*iter* di emanazione del decreto, testimoniando come esso sia atteso con grande impazienza dai proprietari dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

5-07877 Serritella: Riconoscimento giuridico della figura dell'istruttore marittimo.

Davide SERRITELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Davide SERRITELLA (M5S), replicando, si dichiara abbastanza soddisfatto della risposta del viceministro, in particolare per quanto riguarda la proroga prevista rispetto al disposto di cui al decreto del 2

maggio 2017. Continuerà comunque a monitorare attentamente la situazione.

5-07880 Rotelli: Tutela degli operatori autorizzati alla revisione dei veicoli pesanti rispetto alla disciplina restrittiva prevista dal decreto 15 novembre 2021 del MIMS.

Mauro ROTELLI (FDI), illustra l'interrogazione in titolo, facendo peraltro presente che l'audizione prevista per il 20 aprile con Pasquale D'Anzi, referente della Direzione generale per la motorizzazione, sarà l'occasione per chiarire ulteriormente la materia.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Mauro ROTELLI (FDI) replicando, nota come nella risposta del viceministro sia evidente il timore di un blocco degli operatori autorizzati alla revisione dei veicoli pesanti, con conseguente ingolfamento delle motorizzazioni. Si stupisce del fatto che, mentre per i revisori degli autobus è stata prevista una deroga quanto agli obblighi di superficie minima delle strutture, lo stesso non sia stato fatto per i veicoli pesanti. Ricorda infine che un eventuale interruzione dell'attività dei revisori privati avrebbe conseguenze enormi proprio in termini di sicurezza stradale.

5-07881 Nobili: Sostituzione del Documento unico di circolazione (DUC) con fotocopia autenticata, anche con riferimento al locatore in leasing.

Sara MORETTO (IV), intervenendo da remoto in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Sara MORETTO (IV), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta, che chiarisce come quanto previsto dall'arti-

colo 180, comma 4, del codice della strada sia applicabile anche al DUC. Fa presente che, se si è deciso di presentare un'interrogazione a risposta immediata, il dubbio non era poi così peregrino, e invita il Ministro a esprimersi ulteriormente con una circolare: questo allo scopo che le forze dell'ordine non si trovino nella condizione di sanzionare cittadini che stanno invece tenendo comportamenti legittimi.

5-07882 Baldelli: Emanazione del decreto sulle modalità di utilizzo dei dispositivi per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità (autovelox).

Simone BALDELLI (FI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che la medesima risposta ricevuta nel dicembre 2021 al suo atto di sindacato ispettivo n. 5-07271 gli era già stata data dal Ministro Toninelli.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei ter-

mini riportati in allegato (*vedi allegato 10*), ribadendo che sarà sua cura approfondire presso le competenti Direzioni generali del Ministero come mai si sia accumulato un ritardo così importante.

Simone BALDELLI (FI) replicando, afferma di confidare nell'operato del viceministro Morelli. Afferma di nutrire però il sospetto che tale ritardo, che ha raggiunto l'inaccettabile durata di 12 anni, sia dovuto alle pressioni degli enti locali, che utilizzano gli autovelox per fare cassa: specialmente quelli non segnalati, che alla fine non hanno alcuna utilità in termini di sicurezza stradale. Ricorda comunque di essere ancora in attesa dei dati sull'utilizzo dei proventi delle multe e che ci si trova in una situazione di opacità generale che non è nell'interesse di nessuno.

La seduta termina alle 17.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La Commissione IX,

esaminato il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5);

premesso che:

nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) il Governo espone, oltre che un aggiornamento della strategia di riforma e lo scenario macroeconomico, una serie di risposte di politica pubblica alle principali sfide del Paese;

in tale contesto, una parte significativa è dedicata alla trasformazione digitale dell'Italia, necessaria al fine di attuare il cosiddetto « 2030 Digital Compass », adottato dalla Commissione europea nel 2021. Tale documento individua, all'interno di quattro aree – *skills* (capacità), *infrastructures* (infrastrutture), *business* (impresa) ed *e-Government* (amministrazione digitale) –, degli obiettivi da perseguire, e precisamente: consentire lo sviluppo di competenze digitali in almeno l'80 per cento della popolazione adulta; creare infrastrutture digitali sostenibili, sicure ed efficaci, con particolare riferimento alla connettività misurabile in *gigabit* e alla copertura del 5G; accompagnare la trasformazione digitale delle imprese attraverso il trasferimento dei dati sul *cloud* e la gestione dei *big data*; digitalizzare i servizi pubblici;

l'evoluzione digitale dell'Italia, valutata sulla base degli 11 parametri ricompresi nel DESI (*Digital Economy and Society Index*), registra ancora un notevole ritardo rispetto agli altri Paesi membri. È per questo che, peraltro, nel maggio del 2020, l'Italia ha adottato la propria « Strategia nazionale per le competenze digitali », cui ha fatto seguito l'iniziativa multilaterale « Repubblica Digitale »;

agli obiettivi del *Digital Compass* si sono poi affiancati quelli del PNRR, nella cui Missione 1, Componente 1, sono, infatti, previsti 195 milioni per bandi per il cosiddetto « Servizio civile digitale », volto a dare attuazione ai predetti obiettivi – aspetto, questo, comunque connesso con lo sviluppo delle infrastrutture digitali del Paese e con gli obiettivi di aumentarne la connettività. Il Governo, infatti, interpreta il rafforzamento delle capacità digitali dei cittadini come una strada parallela a quella dello sviluppo delle reti a banda larga e per i servizi 5G;

sempre a proposito della transizione digitale, il Governo sottolinea l'importanza della *cyber-security*, dell'istituzione della relativa Agenzia nazionale e dell'amministrazione del cosiddetto Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica;

un altro capitolo delle politiche pubbliche esposte nel Programma Nazionale di Riforma attiene alla transizione ecologica e alla mobilità sostenibile. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito un apposito Comitato interministeriale (CITE), di cui fanno parte anche i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della transizione ecologica. Il CITE, nel mese di marzo 2022, ha approvato il Piano per la transizione ecologica, nel quale sono individuati gli obiettivi per accompagnare l'attuazione delle misure della Missione 2 del PNRR;

il Piano per la transizione ecologica, a sua volta, si coordina con il pacchetto europeo « *Fit for 55* », il cui primo scopo, com'è noto, è quello di abbattere, entro il 2030, 256 milioni di tonnellate di anidride carbonica di emissioni. A tal fine, il Governo ipotizza uno sforzo ulteriore nel risparmio energetico, soprattutto nel settore

dei trasporti e dell'edilizia e nell'elettrificazione del sistema dell'energia primaria;

il Governo dà conto anche delle linee d'intervento da attuare entro il 2026, secondo gli obiettivi del PNRR, ribadendo l'obiettivo di una transizione modale da gomma a ferro, sia per i passeggeri sia per le merci, con un ulteriore potenziamento del trasporto pubblico locale e con la spinta sull'efficienza energetica mediante la sperimentazione di soluzioni complementari all'elettrificazione quali l'idrogeno verde, i biocarburanti e i combustibili sintetici. A tal proposito, il Governo ricorda i principali investimenti inseriti nelle diverse Componenti delle Missioni 2 e 3 del PNRR, consistenti nell'ammodernamento del parco mezzi del TPL, nel rafforzamento della funzione del *mobility manager*, nel potenziamento del sistema ferroviario con gli investimenti per l'Alta Velocità e nell'ulteriore sviluppo dell'intermodalità e della logistica integrata. Il Governo sottolinea anche l'importanza delle risorse stanziare con il decreto-legge n. 59 del 2021 sul Fondo complementare al PNRR, che concorre alla realizzazione dei relativi obiettivi;

l'Appendice II al PNR contiene, poi, tavole di approfondimento che riepilogano lo stato di attuazione delle Linee guida della Commissione europea, dando conto del progresso verso gli obiettivi stabiliti suddivisi per centro di responsabilità (CSR). Le tavole riportate elencano le misure previste, la loro descrizione e il loro stato. Da questo punto di vista, la grande maggioranza di misure attinenti al settore della

digitalizzazione, delle comunicazioni e dei trasporti è stata implementata o adottata;

rilevato che:

come già accaduto nei due anni precedenti, non è stato presentato il cd. « Allegato Infrastrutture » al DEF. Tale mancanza, se giustificata in passato per la concomitanza con la situazione di emergenza dovuta al COVID-19 e con la successiva presentazione del PNRR, non appare più giustificabile allo stato attuale, stante il graduale superamento dell'emergenza in atto e la conseguente necessità di tornare alla normalità pre-Covid – anche – nelle dinamiche governative e parlamentari;

la Presidente della Commissione ha sollecitato al Governo l'impegno alla trasmissione alle Camere entro una data certa dell'Allegato Infrastrutture e il rappresentante del Governo ha assicurato nella seduta odierna che l'atto sarà trasmesso entro il 30 aprile 2022;

occorre ripristinare la contestualità nella trasmissione del DEF e del relativo « Allegato Infrastrutture »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il Governo, sulla base dell'impegno assunto dal suo rappresentante nella seduta del 13 aprile, trasmetta alle Camere l'« Allegato Infrastrutture » entro il 30 aprile 2022.

ALLEGATO 2

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).**ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE DELLA RELATRICE**

La X Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni)

vista la relazione del Governo trasmessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021 (Doc CCLXIII, n. 1) ed esaminate le parti di competenza;

uditi la relatrice, on. Barbuto, nella seduta del 15 febbraio 2022 e il dibattito svoltosi nella seduta del 29 marzo 2022;

vista la relazione della Corte dei conti, pervenuta il 29 marzo 2022 e considerate le osservazioni di cui alle pagine 110 e seguenti in ordine all'attuazione dei progetti d'investimento analizzata attraverso l'esame dei bandi pubblicati;

considerato che:

la relazione governativa si riferisce all'attuazione del PNRR al 31 dicembre 2021 e, dunque, al pagamento della prima rata dei fondi destinati all'Italia;

al riguardo, giova rammentare che la Missione 3 del PNRR porta per investimenti per infrastrutture e mobilità sostenibile complessivamente 25,4 miliardi di euro;

la Missione 3 prevede una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, che possa aumentare l'elettrificazione dei trasporti e la digitalizzazione, e migliorare la competitività complessiva del Paese, in particolare al Sud;

le risorse sono divise su diverse componenti, la principale delle quali è destinata a interventi sulla rete ferroviaria (si tratta della componente 1, che porta 24,7 miliardi di euro);

vi sono poi 630 milioni di euro di investimenti per la componente 2 inerente all'intermodalità e alla logistica;

nella Missione 2, intitolata alla « Rivoluzione verde e transizione ecologica », la componente 2 interessa la Commissione Trasporti, perché è dedicata all'energia rinnovabile, all'idrogeno e alla mobilità sostenibile;

la maggior parte degli investimenti consiste in opere il cui soggetto attuatore è il MIMS, che deve procedervi previa pubblicazione di bandi per le relative gare d'appalto;

pertanto, allo stato attuale, la Commissione IX « Trasporti, Poste e Telecomunicazioni » può esprimere considerazioni generali e di metodo, che possono costituire l'ispirazione di fondo dell'azione amministrativa di attuazione del PNRR;

si pongono, in questo contesto ed in particolare, tre questioni:

a) la tempestiva attuazione degli investimenti previsti in ciascuna componente, il ruolo delle amministrazioni locali e la necessità che con esse sia mantenuto un dialogo e un sostegno costanti;

b) la prevenzione dell'influenza e dell'infiltrazione di interessi illeciti e criminali nei lavori e nei servizi;

c) il rispetto del criterio della distribuzione territoriale, in virtù del quale – a consuntivo – l'attuazione del PNRR deve contribuire a colmare tre tipi di divari: di genere, tra generazioni e territoriale, ricorrendo per questo ultimo sia quello tra nord e sud del Paese sia quello con le aree interne. Il raggiungimento di tali obiettivi deve essere valutabile con indicatori uniformi, certi e misurabili;

quanto al punto a), occorre che i soggetti attuatori operino nel pieno rispetto della tempistica prevista dal PNRR, secondo il Codice degli appalti e, comunque, in conformità alle migliori pratiche amministrative e tecniche, anche coinvolgendo le comunità locali e l'ANCI nella realizzazione dei singoli progetti. A tal proposito, come anche evidenziato da E. Zanchini, sulla rivista *Il Mulino*, il PNRR inverte una tendenza di tagli ai trasferimenti agli enti locali che si era consolidata nei decenni passati. L'opportunità di nuovi finanziamenti non dev'essere, pertanto, sprecata. A tal proposito si deve, quindi, avere cura di rispettare il termine perentorio del 2026 coniugando la celerità con la qualità degli interventi e, nel contempo, approfittare dell'occasione, facendo tesoro di questa esperienza fuori dall'ordinario, per avviare un rilancio delle politiche pubbliche in senso durevole. E, in particolare, garantire per il futuro ed al di là dell'orizzonte temporale delineato dal PNRR, un ruolo di programmazione statale che non prescinda da una continua interlocuzione con i comuni al fine di realizzare una mobilità urbana veramente sostenibile e una riqualificazione effettiva delle periferie. Sotto questo profilo, molte delle opere che riguardano le realtà urbane (si pensi agli investimenti della Missione 2, componente 2, sul trasporto rapido di massa e sul rinnovo dei trasporti regionali e, ancora, sul rinnovo della flotta degli autobus) possono concorrere a migliorare la qualità della vita e a ridurre le differenze tra centro e periferia;

sempre al riguardo del punto a), è opportuno valutare in tutte le sedi la possibilità di avvalersi degli istituti non solo dei lotti funzionali e prestazionali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), ma anche dei lotti costruttivi di cui all'articolo 2, commi 232-234, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010). Infatti, i lotti costruttivi consentono una realizzazione frazionata delle opere pubbliche non necessariamente finalizzata solo a consentire l'accesso delle piccole e medie imprese alle gare d'appalto, con il vincolo di essere funzionalmente autonomi; essi, viceversa,

sono pensati – proprio come appare appropriato all'attuazione degli investimenti del PNRR – anche per l'avanzamento progressivo di opere collegato alle fasi del finanziamento effettivo;

quanto al punto b), è necessario prevedere meccanismi atti a garantire – sì – la celerità delle procedure di aggiudicazione degli appalti, senza però con questo pregiudicare la trasparenza, avuto particolare riguardo alla tematica dell'infiltrazione della criminalità organizzata. I soggetti attuatori devono essere ben consapevoli dei pericoli che l'esperienza ha fatto emergere sugli interessi che i gruppi criminali nutrono per la spesa pubblica e per gli appalti di lavori e di servizi (si pensi, in particolare, ai collegamenti ferroviari ad alta velocità di cui alla Missione 3, componente 1, investimenti da 1.1 a 1.5). Da questo punto di vista, anche le articolazioni del MIMS devono operare in coordinamento con le amministrazioni preposte alla prevenzione delle infiltrazioni illecite nel settore. È noto, al riguardo, che molte Prefetture ed amministrazioni regionali, provinciali e locali hanno già sottoscritto Protocolli di legalità espressamente finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi del PNRR;

quanto al punto c), alle regioni del Meridione d'Italia è destinata quasi metà dell'intero ammontare delle risorse del PNRR previste per l'Italia. Nella prima relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, datata 9 marzo 2022 e predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, si conclude nel senso dell'avvenuto rispetto di tale vincolo di destinazione ma, contestualmente, si riconosce che «*permane un rischio, ex post, di mancata allocazione a quelle aree che dovrà essere oggetto di attento monitoraggio in itinere*», in quanto «*la dimensione e la complessità delle procedure amministrative e tecniche sottostanti alla gran parte delle misure – soprattutto di carattere infrastrutturale – di cui è titolare il MIMS determi-*

nano un rischio intrinseco di mancata o ritardata realizzazione che, nei territori del Mezzogiorno, si acuisce in ragione della debolezza amministrativa, soprattutto degli enti locali» (pag. 89). Pertanto, dovrà essere cura dei soggetti attuatori sollecitare le amministrazioni competenti ad avanzare le previste domande, predisponendo adeguati progetti in modo da non perdere le occasioni di finanziamento. Per tali motivi, nell'ottica della coesione, dovrà essere effettuato un monitoraggio sulla distribuzione degli investimenti sul territorio, allo scopo di mantenere il vincolo di destinazione del 40 per cento delle risorse al Mezzogiorno d'Italia ed evitare, con apposite clausole di salvaguardia, che fondi destinati alle regioni meridionali finiscano per essere riallocati su altre realtà territoriali, ma anche, fermo restando il suddetto vincolo del 40 per cento, migliorare ed integrare i criteri distributivi delle ulteriori risorse destinate a tutto il territorio nazionale, in coerenza con la mozione 1/00569 approvata dall'Assemblea della Camera il 10 febbraio 2022, che richiamava l'indice di vulnerabilità sociale e materiale, così da assicurare una equilibrata distribuzione di tali risorse a tutela dei territori con maggiori necessità e ampiezza di divari;

sempre a tale riguardo, la Relazione qui esaminata, alle pagine 32 e 33, fa riferimento agli investimenti contenuti nel PNRR per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, anche attraverso l'assunzione di personale in possesso di specifiche professionalità. Da questo punto di vista, occorre un'attenzione particolare per l'effettivo seguito pratico di tali procedure assunzionali e per l'impiego proficuo delle persone reclutate, tentando di evitare che ai concorsi banditi finiscano per partecipare numeri inferiori alle attese e, quindi, che il proposito del rafforzamento degli enti locali sia frustrato; inoltre, sempre nell'ottica di recuperare il divario esistente, occorrerebbe che tali professionalità vengano avviate a integrazione stabile nella pubblica amministrazione alla scadenza del PNRR, giacché saranno già formate e inserite nel contesto delle amministrazioni locali, costituendo un pre-

zioso elemento di continuità dell'azione amministrativa e aiutando gli enti a operare in condizioni ordinarie, alzando la qualità dei servizi resi alla cittadinanza;

peraltro, l'attuazione degli investimenti inseriti nelle Missioni 2 e 3 può anche costituire un momento di progettualità in vista della creazione di tre grandi direttrici di collegamento marittimo: quella Est-Ovest, dai Balcani verso l'Europa occidentale e la penisola iberica; quella dall'Estremo Oriente all'Europa occidentale attraverso il canale di Suez; quella Nord-Sud, dal Nord Africa verso le coste dell'Europa meridionale;

in questo contesto, del resto, si potranno realizzare infrastrutture portuali volte ad aumentare il livello di competitività internazionale della portualità italiana, dell'intermodalità e dell'interconnessione digitale. Resta, peraltro, ferma l'esigenza che simili infrastrutture strategiche permangano sotto il controllo italiano, anche mediante l'esercizio dei poteri governativi speciali (cosiddetto *golden power*),

impegna il Governo a:

a) valutare l'opportunità della prosecuzione della programmazione, al di là dell'orizzonte temporale del 2026, degli interventi utili e necessari in favore dei comuni italiani, volti al definitivo conseguimento degli obiettivi e delle missioni del PNRR – dalla mobilità sostenibile alla rigenerazione urbana – anche con l'adozione di una precisa strategia di sostegno e potenziamento al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, per l'aumento della frequenza del servizio e per il ricambio della flotta, con l'acquisizione di mezzi elettrici nell'ottica della transizione ecologica e di una sempre migliore qualità della vita dei cittadini;

b) proseguire l'attuazione del PNRR, nel pieno rispetto dei traguardi e degli obiettivi delle Missioni 2 e 3, in ossequio alla normativa vigente e alle migliori pratiche tecnico-operative, sfruttando anche le misure di accelerazione procedurale previste nel decreto-legge n. 32 del 2019, lad-

dove le opere commissariate ai sensi di tale decreto-legge rientrano tra gli investimenti del PNRR;

c) promuovere in concreto l'intermodalità e l'integrazione tra ferrovia e trasporto aereo, realizzando, in particolare, opere di sostegno all'intermodalità e all'accessibilità degli aeroporti italiani di collegamento intercontinentale, quali infrastrutture strategiche, anche in considerazione della necessità di accogliere con servizi di elevata qualità i flussi legati al Giubileo 2025, i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026, alle Olimpiadi invernali di Milano/Cortina e agli altri appuntamenti internazionali del Paese;

d) adottare le iniziative necessarie per sostenere gli enti locali in caso di situazioni critiche nella progettazione, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, affinché tali enti possano far fronte all'impegno straordinario di attuare i programmi del PNRR attraverso sia il monitoraggio dei concorsi, sia il supporto diretto da parte delle amministrazioni centrali, senza trascurare l'eventuale utilizzo di professionalità del territorio come supporto esterno alla progettazione, al fine di superare alla carenza di personale tecnico qualificato, necessario a realizzare efficacemente i progetti previsti dal medesimo Piano, intraprendendo sin da ora una pianificazione per la collocazione stabile in organico di tutte le figure necessarie previste per ciascun ente locale per l'espletamento delle funzioni ordinarie anche oltre la scadenza del PNRR;

e) verificare la possibilità di modifiche normative atte a consentire una maggiore applicabilità dell'istituto dei lotti costruttivi, attualmente previsti solo in relazione alle infrastrutture per il trasporto nei corridoi TEN-T;

f) valutare ulteriori forme di accelerazione procedurale sempre nel rispetto delle misure di cautela e prevenzione dell'infiltrazione criminale negli appalti, in

collaborazione con le amministrazioni a ciò preposte, emanando apposite «Linee guida» che richiamino a un'applicazione sia dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sia dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 (c.d. legge Severino) e sollecitando la stipula dei Protocolli di legalità di cui all'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011;

g) monitorare l'effettiva distribuzione territoriale delle risorse nel rispetto del vincolo di destinazione al Sud – secondo le indicazioni del Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – ponendo in essere le opportune clausole di salvaguardia, affinché le risorse non assegnate per carenza di domande ammissibili vengano rimesse a disposizione dei territori del Mezzogiorno;

h) ferma restando la quota del 40 per cento per il Mezzogiorno, individuare sulle restanti risorse eventuali ulteriori criteri distributivi che, nella formazione delle graduatorie di ripartizione dei finanziamenti previsti dai bandi PNRR, garantiscano efficacemente opportunità di sviluppo ai comuni italiani, ovunque ubicati, che – secondo parametri oggettivi – debbano colmare divari in confronto alle aree più sviluppate del Paese;

i) prevedere una riforma della gestione portuale che elevi la competitività internazionale della portualità italiana, attraverso lo sviluppo dei porti e delle infrastrutture del Mezzogiorno più vicini alle rotte trans-mediterranee passanti per Suez e Gibilterra e provenienti dall'Asia e dal continente americano, garantendo, nel contempo, il controllo strategico delle infrastrutture anche tramite il ricorso ai poteri speciali del Governo (cosiddetto *golden power*).

l) valutare l'incentivazione dell'istituto del *project financing* e del partenariato pubblico/privato al fine di coinvolgere le professionalità della società civile nell'attuazione del PNRR.

ALLEGATO 3

5-07417 Andrea Romano: Rischi connessi alla delocalizzazione dei depositi petrolchimici del porto di Genova dal quartiere Multedo a quello di Sampierdarena.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione al progetto di trasferimento dei depositi petrolchimici nel porto di Genova, sulla base degli elementi forniti dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), si rappresenta quanto segue.

La ricollocazione dei depositi chimici e petrolchimici delle società La Superba ed Attilio Carmagnani, ubicati in prossimità di civili abitazioni nella zona di Multedo, è prevista dal Piano urbanistico comunale (PUC) ed è finalizzata a riqualificare il tessuto urbano. In merito a tale spostamento, da attuarsi attraverso lo strumento dell'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATC), dovrà esprimersi il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

In merito all'utilizzo di ponte Somalia da parte dell'attuale concessionario Terminal San Giorgio S.r.l., si precisa che le operazioni di imbarco e sbarco dei traghetti riconducibili alla società Grimaldi (cliente di detto terminalista) vengono espletate in via prevalente soltanto su ponte Somalia ponente, attraverso l'utilizzo dell'adiacente scassa ubicata in area estranea al procedimento di ricollocazione dei depositi chimici.

Circa la possibile perdita di accosti dedicati con conseguente penalizzazione dei traffici esercitati dalla società Grimaldi presso il Terminal San Giorgio, la delibera del 30 dicembre 2021 ha evidenziato che le navi di Grimaldi ormeggiate presso la ban-

china di ponente di ponte Somalia sono circa il 41% di quelle operate dal Terminal San Giorgio, mentre sulla banchina di levante sono state ormeggiate dal terminalista 14 navi nel 2020 e 17 nel 2021, di cui soltanto 2 della predetta società.

Per quanto concerne l'andamento dei traffici, l'AdSP ha rilevato che, nell'area di stoccaggio auto di 11.000 mq (pari a circa 50.000 auto annue), i dati di consuntivo 2021 evidenziano che sul compendio vengono movimentate concretamente circa 15 mila auto.

Rispetto alla garanzia degli aspetti occupazionali, la precitata delibera enfatizza l'importanza del « *mantenimento dei livelli occupazionali, dei traffici e dello sviluppo degli investimenti* » che dovranno essere conservati anche a seguito dello spostamento.

Quanto al profilo della sicurezza, l'Autorità ha precisato che la valutazione delle modifiche relative ai carichi ambientali acquisita dalle competenti strutture ha evidenziato, tra l'altro, che il carico pertinente all'accessibilità risulta in diminuzione e che la dinamica dei carichi relativi alle matrici ambientali diverse dal quadro emissivo risulta complessivamente stabile.

Inoltre, risulta che « *ai fini dell'eventuale realizzazione dell'intervento, il progetto di nuovi impianti dovrà essere sottoposto, sotto il profilo del rischio, alle verifiche e alle approvazioni previste dalla normativa vigente in materia* ».

ALLEGATO 4

5-07876 Casu: Linee guida adottate dal Ministero della salute il 1° aprile 2022, con riferimento ai limiti di capienza per gli autoservizi pubblici non di linea.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa il permanere o meno dei limiti di capienza per i servizi pubblici non di linea, considerata l'incertezza applicativa generatasi tra le autorità preposte agli accertamenti di tali limiti a seguito dell'adozione delle nuove « Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico » di cui all'ordinanza 1° aprile 2022 emanata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

Al riguardo rappresento che né le vigenti disposizioni legislative di cui al decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, né le citate Linee guida prevedono un limite di capienza dei mezzi di trasporto.

Conseguentemente, la capacità di riempimento è quella prevista dall'omologa-

zione del veicolo come riportato anche nel libretto di circolazione, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2.

Da ultimo, con specifico riguardo ai rapporti tra le citate linee guida e il Protocollo del novembre 2021, si segnala che l'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro della salute del 1° aprile 2022 chiaramente stabilisce che « *al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del documento recante "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico", nei termini indicati dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della presente ordinanza* ».

ALLEGATO 5

5-07879 Tasso: Potenziamento a tutela della sicurezza stradale del tratto Manfredonia-Foggia della strada statale 89 (Garganica).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento allo stato dei lavori che interessano la strada statale SS 89 Garganica, in particolare l'intervento di potenziamento della piattaforma stradale del tratto da Manfredonia all'aeroporto militare di Amendola, la società ANAS ha rappresentato che il progetto definitivo ha appena terminato l'*iter* autorizzativo: assoggettabilità a VIA, Verifica Archeologica, Autorizzazione Paesaggistica, e infine Conferenza di Servizi.

Tale progetto verrà sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio di Amministra-

zione nel prossimo mese di maggio; successivamente si procederà alla redazione del progetto esecutivo, cui seguirà l'espletamento della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori.

Infine, ricordo che, anche per accelerare la realizzazione degli interventi in esame, l'ingegner Vincenzo Marzi è stato nominato commissario straordinario con i poteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.

ALLEGATO 6

5-07878 Tombolato: Emanazione del decreto dirigenziale sulle modalità di reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito ai tempi di adozione del decreto dirigenziale di cui all'articolo 93, comma 4, del Codice della strada, la Direzione generale per la motorizzazione del MIMS ha rappresentato quanto segue.

In data 22 aprile 2021, detti uffici hanno chiesto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – in qualità di responsabile in esclusione della produzione delle targhe in quanto carte valori – di esprimersi in ordine alla fattibilità di riprodurre targhe e libretti di circolazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico e di farne conoscere i relativi costi.

Il successivo 21 ottobre, l'Istituto comunicava di poter assicurare la realizzazione delle targhe richieste utilizzando l'alluminio come materiale di composizione dei « piatti » per le targhe storiche, al prezzo di 300 euro per le auto e di 150 euro per le moto.

Considerato che lo spirito della richiamata norma è quello di rendere il veicolo quanto più conforme all'originale prevedendo l'uso di materiali e di scritte origi-

narie della targa storica, gli uffici del MIMS hanno chiesto nuovamente all'Istituto la fattibilità e il prezzo di targhe realizzate con materiali compatibili con la tipologia e la natura delle targhe storiche.

Il 18 marzo u.s. il Poligrafico ha comunicato la disponibilità a realizzare quanto richiesto, segnalando tuttavia di non disporre dei prototipi di targhe prodotte prima dell'anno 1971 e richiedendo pertanto la fornitura di prototipi o documentazione fotografica che ne consentano la riproduzione.

La Direzione generale per la motorizzazione si è quindi attivata per reperire ogni utile documento storico, normativo e fotografico così da fornire al Poligrafico il necessario supporto.

Una volta completata tale attività di ricerca e ottenuto il visto di congruità da parte dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze sui prezzi di vendita delle targhe, sarà tempestivamente adottato il decreto dirigenziale che darà concreto avvio alla procedura.

ALLEGATO 7

5-07877 Serritella: Riconoscimento giuridico della figura dell'istruttore marittimo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, nel nostro Paese non esiste un albo professionale degli istruttori marittimi, ossia dei docenti accreditati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto nell'ambito dei corsi previsti dalla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (di seguito STCW) ed erogati al personale marittimo dai centri di addestramento riconosciuti a livello nazionale.

Infatti, in base alle vigenti disposizioni, l'accreditamento viene rilasciato in favore dei centri di addestramento che devono, a tale fine, essere provvisti di un adeguato corpo docente in possesso di specifici requisiti definiti con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 marzo 2007, nonché degli specifici decreti istitutivi dei singoli corsi discendenti dalla medesima Convenzione.

Con nota del 17 febbraio u.s., il Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto ha avviato un censimento dei docenti dei singoli corsi di addestramento per il personale marittimo accreditati, anche al fine di aggiornare la composizione del corpo istruttori a seguito di eventuali interruzioni del rapporto di collaborazione con il centro (ad esempio per cessata attività, ritorno alla navigazione, ecc.).

Tale « censimento » si è concluso lo scorso 31 marzo con il puntuale riscontro da parte di tutti i centri di addestramento, che

hanno fornito tutte le informazioni richieste per poter uniformare gli elenchi dei docenti accreditati per ogni singolo corso autorizzato.

Una volta terminata la fase di verifica delle informazioni fornite, il Comando generale provvederà ad originare una tabella allegata al decreto di riconoscimento del Centro di formazione, recante l'elenco degli istruttori di ogni singolo corso autorizzato.

Per completezza di informazione, si evidenzia che il Comando generale ha avviato un confronto con le Associazioni di categoria per consentire il mantenimento dello status di istruttore anche per quei docenti i cui requisiti siano venuti meno nel tempo a seguito del mancato periodo di navigazione, individuando, all'uopo, dei requisiti alternativi.

Infine, in considerazione dell'imminente scadenza (maggio 2022) degli accreditamenti previsti per il corso di cui al decreto 2 maggio 2017 « Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo » e per i corsi di cui al decreto 15 maggio 2017 « Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo, inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere », il Comando generale sta valutando la possibilità di concedere un'adeguata proroga, al fine di individuare una soluzione condivisa della problematica in questione.

ALLEGATO 8

5-07880 Rotelli: Tutela degli operatori autorizzati alla revisione dei veicoli pesanti rispetto alla disciplina restrittiva prevista dal decreto 15 novembre 2021 del MIMS.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in esame gli onorevoli interroganti chiedono la possibilità di prorogare il termine entro il quale gli operatori autorizzati alla revisione dei veicoli pesanti sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti di cui al decreto ministeriale 15 novembre 2021.

Finalità di tale decreto ministeriale è quella di garantire la sicurezza della circolazione stradale anche attraverso:

una adeguata professionalità ed indipendenza degli ispettori nonché adeguate professionalità, solidità e dotazioni tecniche dei Centri di controllo;

la definizione delle caratteristiche dimensionali dei Centri di controllo adeguate alle caratteristiche, anche di ingombro e di massa, dei veicoli da revisionare.

Per consentire una ordinata transizione verso il nuovo modello operativo, da un lato si è disciplinato il *layout* e la dotazione strumentale e tecnologica dei nuovi Centri di controllo nonché le modalità di abilitazione degli ispettori autorizzati, dall'altro è stato autorizzato l'esercizio in deroga dell'attività di revisione, anche ad opera dei nuovi Ispettori autorizzati, presso gli attuali Centri di controllo per un congruo lasso di tempo (2 anni) finalizzato al definitivo adeguamento ai nuovi requisiti di legge.

Eventuali esigenze tecniche di protrazione del termine fissato al 22 novembre 2023 per l'adeguamento di detti Centri di controllo verranno valutate qualora, in prossimità di tale scadenza, dovessero emergere difficoltà all'attualità non prevedibili.

ALLEGATO 9

5-07881 Nobili: Sostituzione del Documento unico di circolazione (DUC) con fotocopia autenticata, anche con riferimento al locatore in *leasing*.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti chiedono di prevedere la possibilità di sostituire il Documento Unico di Circolazione (DU) con una fotocopia autenticata, in analogia a quanto previsto per la Carta di circolazione.

L'articolo 93 del Codice della strada costituisce la norma generale che presiede alla disciplina della immatricolazione dei veicoli; in particolare, il comma 1 prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione, documento attestante l'immatricolazione di un veicolo, contenente le generalità del relativo intestatario, le caratteristiche tecniche del veicolo stesso nonché l'annotazione, nei casi in cui ricorre, dei titoli autorizzativi all'esercizio di attività di trasporto di persone e di merci.

Il successivo comma 5, recependo la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 98 del 2017 istitutiva del cosiddetto documento unico di circolazione e di proprietà (DU), prescrive che, per i veicoli soggetti ad iscrizione nel Pubblico registro automobilistico (P.R.A.), nella carta di circolazione siano annotati anche i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.

Pertanto, tale documento unico costituisce solo una specie del medesimo genere, rappresentato appunto dalla carta di circolazione e, di conseguenza, quanto previsto dall'articolo 180, comma 4, del Codice della strada si ritiene applicabile, ad ogni effetto di legge, anche ai veicoli muniti di DU.

ALLEGATO 10

5-07882 Baldelli: Emanazione del decreto sulle modalità di utilizzo dei dispositivi per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità (autovelox).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'adozione del decreto sulle modalità di utilizzo dei dispositivi per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità – previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 – rappresento che la Direzione generale per la sicurezza stradale del MIMS, congiuntamente ai competenti uffici del Ministero dell'interno, sta proseguendo nell'attività di finalizzazione della bozza di decreto in

parola, che sarà auspicabilmente esaminata dalla Conferenza Stato – città e autonomie locali entro il prossimo mese di giugno.

In particolare, gli uffici stanno provvedendo all'adeguamento del predetto schema di decreto in funzione del quadro di riferimento normativo primario e delle recenti sentenze in materia di rilevamento della velocità dei veicoli.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	247
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	253
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	247
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	255
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 379 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.10.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2022.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531 Gadda.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jari COLLA (LEGA), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

Il testo in esame come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione competente in sede referente, reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA).

L'ippicoltura è al momento attività disciplinata da diverse fonti normative, alcune riferite all'ambito agricolo, altre rientranti nella disciplina sportiva ed agonistica, altre ancora che esulano da entrambi i settori e si trovano senza un riferimento normativo specifico. Come è dato leggere nella relazione illustrativa al provvedimento, l'intervento legislativo in esame intende proprio fornire un supporto legislativo univoco al settore. La proposta di legge stabilisce, all'articolo 1, che l'allevamento e le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria del ciclo stesso, sono attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 1, del codice civile.

Vengono poi elencate, al medesimo articolo 1, le attività esercitate dall'imprenditore agricolo, che costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e, qualora svolte a favore di terzi, ai redditi delle stesse derivanti si applica l'articolo 56-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione alla produzione del seme; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e la promozione delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso le manifestazioni ludiche, nonché l'impiego per scuole di equitazione, in raduni di turismo equestre, per scopi, sociali e ippoterapia con personale qualificato; la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi,

anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere; la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e gli allevamenti presenti sul territorio e le cliniche veterinarie universitarie; la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia.

La formazione in materia di discipline equestri, nonché l'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono considerate attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e della intera filiera della ippicoltura. Si applicano, inoltre, le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Per la cessione e la vendita degli equidi, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l'aliquota IVA è allineata allo scaglione di imposta agevolata al 10 per cento. Agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano una delle attività sopra citate. È vietato destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

L'articolo 2 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano mentre l'articolo 3 si riferisce alle disposizioni di carattere finanziario.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Atto n. 379.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Martina NARDI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Bonomo, impossibilitata a partecipare, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto ministeriale (AG 379), trasmesso dal Governo alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001).

L'articolo 148 dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, facendo salvo quanto disposto dal successivo comma 2.

Il comma 2, primo periodo, specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo – per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

L'atto in esame è costituito da 9 articoli e un Allegato (Allegato A).

Si rammenta preliminarmente che la Commissione X (Attività produttive) della Camera, sul precedente schema di riparto relativo all'anno 2020-2022 –, ha formulato (nella seduta del 15 luglio 2020) un

parere favorevole con le seguenti condizioni: adottare, per gli esercizi a venire, le necessarie iniziative finalizzate ad assicurare la piena attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (che dispone il compimento di iniziative a vantaggio dei consumatori); inserire ulteriori e più ampie iniziative a vantaggio del consumatore come previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, con particolare riguardo e dando priorità a quelle finalizzate: al contrasto e alla riduzione della povertà energetica; ad un'ampia informazione e diffusione degli strumenti messi a disposizione dalla L. n. 3/2012, in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento; all'informazione e sensibilizzazione sui temi della finanza etica con particolare riferimento alla possibilità che la stessa divenga strumento per affrontare i cambiamenti sociali ed ecologici.

Per ciò che concerne le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Antitrust, queste, come accennato nei presupposti normativi, risultano iscritte sul capitolo di entrata del bilancio statale 3592. Tali proventi vengono poi, in quota parte, riassegnati al capitolo di spesa 1650/MISE « Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori ».

La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), richiamata nelle premesse del decreto qui in esame, ha previsto per ciascun anno del triennio 2022-2024 lo stanziamento « stabilizzato » di 25 milioni 7175500457200 sul capitolo 1650/MISE.

L'articolo 23, comma *1-bis*, della legge di contabilità nazionale (legge 31 dicembre 2009, n. 196) consente infatti di iscrivere negli stati di previsione della spesa – e corrispondentemente in quello di entrata – gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività (cd. « stabilizzazione »).

Relativamente al triennio 2022-2024, oggetto della presente programmazione, risultano disponibili sul capitolo 1650 somme

per un totale di 57,7 milioni, di cui 11 milioni per l'anno 2022, 25 milioni per l'anno 2023 e 21,75 milioni per l'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto. Come sopra evidenziato, il D.M. 10 agosto 2020 ha già individuato iniziative il cui finanziamento grava – per 14 milioni – sulle risorse stabilizzate per il 2022.

Risultano dunque non impegnati per l'anno in corso 11 milioni.

Per quanto riguarda l'anno 2024 la relazione illustrativa invece evidenzia che « le restanti risorse » (si tratterebbe, dunque, di 2,25 milioni, la differenza tra i 25 milioni stabilizzati e 21,75 ora ammessi al riparto) potranno trovare strutturazione con un successivo decreto di riparto al fine di far fronte ad esigenze che dovessero emergere nel futuro, restando quindi fuori dal contenuto dello schema in esame.

Come si illustrerà meglio di seguito, né l'Allegato, né l'articolato dello schema ripartiscono, per ciascuna delle annualità del triennio, l'importo assegnato complessivamente a ciascuna iniziativa. Secondo la relazione illustrativa, che pure fornisce una qualche indicazione in merito, l'individuazione dell'importo per annualità, nell'ambito del limite assegnato all'azione e nei limiti delle somme effettivamente disponibili in bilancio, alla luce delle norme di contabilità recenti e dell'esperienza effettuata con l'ultimo decreto di riparto, avviene in relazione alle specificità delle iniziative e degli strumenti attuativi.

L'articolo 9 comma 3, peraltro, autorizza il direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MISE, a seguito della verifica sull'andamento delle attività e con riguardo agli obiettivi prefissati, nonché di speciali esigenze sopravvenute a riprogrammare e rimodulare le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del decreto con riguardo agli importi nei limiti del 10 per cento, ed all'anno di imputazione degli impegni esigibili.

La direzione generale, che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 9, è il soggetto competente ad attivare le iniziative, viene anche autorizzata ad utilizzare even-

tuali residui disimpegnati a seguito di rendicontazioni di iniziative chiuse o riprogrammate ad integrazione delle iniziative individuate a valere dei precedenti decreti di riparto, avendo riguardo alle finalità individuate dal provvedimento qui in esame. La direzione, ai sensi del comma 4, provvede all'impegno delle somme per la realizzazione degli interventi, secondo il sopra descritto principio di esigibilità della spesa ai sensi della normativa vigente, nonché, avuto riguardo all'articolo 1, alla riprogrammazione temporale degli stessi in casi di necessità sopravvenute.

L'articolo 2 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma complessiva di 17,16 milioni di euro per il triennio 2022-2024, per la realizzazione delle iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti (compresi gli strumenti di misura) e dei servizi, allo scopo di dare piena attuazione alla normativa nazionale ed europea in materia, inclusa l'attuazione di misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di digitalizzazione delle attività di vigilanza, per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi basato su open data a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché ai fini del potenziamento delle attività che fanno capo alla stessa Direzione generale.

La relazione illustrativa prevede che le risorse complessivamente destinate alla linea di attività di cui all'articolo 2, pari ad euro 17,16 milioni, siano ripartite, in relazione all'esigibilità, maggiormente negli anni 2023 e 2024. Il periodo di realizzazione è riferito agli anni 2022-2023-2024 e i possibili soggetti partner indicati sono Unioncamere e sistema camerale, regioni, università, altri enti pubblici; soggetti privati quali fornitori di servizi.

L'articolo 3 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 4,5 milioni di euro per il triennio 2022-2024, per la realizzazione di iniziative volte a favorire e rafforzare l'in-

formazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile, con particolare riferimento all'ambito del sistema di educazione scolastica, nonché nel settore delle competenze digitali dei consumatori, anche mediante la collaborazione con enti istituzionali. La relazione illustrativa afferma che le risorse, pari ad euro 4,5 milioni di euro, saranno ripartite in modo tendenzialmente uniforme sul triennio 2022-2023-2024. I possibili soggetti partner indicati sono Ministero dell'istruzione, regioni, altri enti pubblici ed *in-house*.

L'articolo 4 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 11,69 milioni di euro per il triennio 2022-2024, per la realizzazione di studi ed iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, anche in merito alle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini pubblicitari e all'anti-contraffazione, nonché per assicurare la più ampia diffusione e sensibilizzazione alle tematiche consumeristiche, per promuovere i diritti dei consumatori (anche in ambito europeo – *European Consumer Centres network* – ECC-Net), e garantire il supporto e l'assistenza tecnica necessari al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) per assicurare il monitoraggio delle attività a tutela dei consumatori, comprese quelle del CNCU. Secondo la relazione, le risorse di cui all'articolo 4, pari a 11,69 milioni di euro, saranno ripartite in modo tendenzialmente uniforme sul triennio 2022-2023-2024 e i possibili soggetti partner sono la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento informazione ed editoria, altri enti pubblici ed *in house*; soggetti privati affidatari di servizi.

L'articolo 5 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 5 milioni di euro per il triennio 2022-2024, per la realizzazione di

iniziative mirate all'assistenza, all'informazione, alla formazione, all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal « codice del consumo » (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206) e dalle altre disposizioni nazionali ed europee. Si tratta di interventi riferiti all'intero territorio nazionale da realizzare da parte di Associazioni iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del codice del consumo. Secondo la relazione, le risorse di cui all'articolo 5, pari a 5 milioni di euro, saranno ripartite in modo tendenzialmente uniforme sul triennio 2022-2023-2024 e i soggetti attuatori sono le Associazioni dei consumatori sopra indicate.

L'articolo 6 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 2,9 milioni per il triennio 2022-2024 per favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, assicurando la piena attuazione delle previsioni normative europee e nazionali in materia, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Secondo la relazione, le risorse di cui all'articolo 6, pari a 2,9 milioni di euro, saranno ripartite in modo tendenzialmente uniforme sul triennio 2022-2023-2024 e i possibili soggetti partner sono Unioncamere e sistema camerale, enti pubblici e privati, università.

L'articolo 7 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 10 milioni di euro per il triennio 2022-2024 per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante sportelli aperti ai consumatori (comma 1). La somma è

ripartita fra le regioni in base ai seguenti criteri: il 57 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione, in base agli ultimi dati ISTAT disponibili in fase di adozione del presente decreto; il 13 per cento in proporzioni uguali tra tutte le regioni; il restante 30 per cento in proporzione al numero delle province di ogni singola regione rispetto al totale complessivo delle Province stesse.

La relazione illustrativa afferma che le risorse di cui all'articolo 7, pari a 10 milioni di euro, saranno ripartite in modo uniforme tra le due annualità 2022-2023, considerato che sono in corso le attività nel 2022 finanziate a valere sulle risorse destinate nell'ambito del precedente decreto D.M. 10 agosto 2020 (articolo 8, che ha stanziato 10 milioni complessivi).

L'articolo 8 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 6,5 milioni di euro per il biennio 2022-2024 per la realizzazione ed il proseguimento di iniziative a favore dei consumatori ed utenti in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe RC-auto, di antifrode assicurativa, avuto anche riguardo alle novità introdotte dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (« legge Concorrenza ») e dal decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68, nonché per favorire una restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze prescritte e nel limite delle relative somme versate all'entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette « polizze dormienti », tenuto conto delle successive modifiche delle norme in materia di prescrizione e delle possibili conseguenti carenze di informazione agli interessati.

La relazione illustrativa afferma che le risorse di cui all'articolo 8, pari a 6,5 milioni di euro, saranno ripartite in modo prevalente rispetto all'annualità 2022 al fine di avviare tempestivamente l'avviso per il rimborso almeno parziale delle polizze dormienti prescritte. Con l'espressione « po-

lizze dormienti » ci si riferisce alle polizze assicurative liquidabili ma non riscosse dai beneficiari. Si tratta, per lo più, di polizze vita per il caso morte in cui l'assicurato è deceduto senza che la compagnia ne abbia avuto notizia, ad esempio perché i beneficiari non erano a conoscenza della esistenza della polizza, o di polizze di risparmio in cui l'assicurato o il beneficiario non si attivano alla scadenza del rapporto per riscuotere il capitale maturato negli anni. Il periodo di realizzazione riguarda gli anni 2022-2023-2024 e i possibili soggetti partner sono Consap e IVASS.

L'articolo 9 dispone, al comma 1, che per la copertura della spesa complessiva di 57,75 milioni di euro prevista per le iniziative descritte negli articoli precedenti, saranno utilizzate le somme di competenza disponibili sul capitolo n. 1650/MISE « Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori » secondo l'anno di esigibilità dell'impegno. In allegato allo scheda di decreto, viene trasmessa la Relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388/2000 « Utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per iniziative a vantaggio dei consumatori » – stato di avanzamento a marzo 2022.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2022.**Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5 e Annesso);

preso atto che lo scenario a legislazione vigente esposto nel Documento riflette un quadro economico fortemente condizionato dall'incertezza sull'evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina e dal conseguente aumento dei prezzi delle materie prime e dalle oscillazioni osservate nei mercati finanziari;

sottolineato che, se nel complesso l'economia italiana ha registrato una ripresa del PIL nel 2021 superiore alle aspettative, pari al 6,6 per cento, il testo in esame evidenzia, tuttavia, che si attende una contrazione del PIL dello 0,5 per cento nel primo trimestre di quest'anno, attribuibile principalmente a una contrazione del valore aggiunto dell'industria mentre per il secondo trimestre si prevede una moderata ripresa della crescita, trainata principalmente dai servizi che beneficerebbero delle riaperture a partire dalla primavera con la fine dello stato di emergenza;

rilevato inoltre che le prospettive di crescita dell'economia appaiono oggi più deboli a inizio anno e che la previsione tendenziale di crescita in termini reali del PIL per il 2022 viene rivista al 2,9 per cento, al ribasso di 1,8 punti percentuali rispetto al 4,7 per cento prospettato nello scenario programmatico della NADEF del settembre scorso; per il 2023 la previsione scende, al 2,3 per cento rispetto al 2,8 per cento previsto a settembre; per il 2024 dall'1,9 per cento all'1,8 per cento e per il 2025 viene posta all'1,5 per cento;

rilevate le azioni intraprese dal Governo e indicate dal Documento in risposta

alla salita del prezzo del gas e alla crisi ucraina quali l'accelerazione dell'installazione di capacità produttiva di energia elettrica da fonti rinnovabili, il rilancio della produzione nazionale di gas naturale e di biometano, la diversificazione delle fonti di importazione attraverso un maggior utilizzo dei gasdotti meridionali e un aumento delle importazioni di GNL anche tramite il potenziamento della capacità di rigassificazione, la riduzione dei consumi di gas attraverso l'efficientamento termico degli edifici e la promozione di una riduzione della temperatura negli ambienti interni nonché un maggior ricorso alle pompe di calore;

preso atto che sono stati destinati nuovi fondi al sostegno dell'industria dell'auto (sia dal lato delle vendite di veicoli che da quello del supporto all'innovazione e alla riconversione della filiera produttiva) e di sostegno agli investimenti dell'industria dei semiconduttori, fortemente penalizzate dal generale rialzo dei prezzi delle materie prime;

preso atto, altresì, che il documento ritiene che l'azione riformatrice in materia di concorrenza e appalti pubblici porterebbe ad un impatto sul PIL rispetto allo scenario di base pari a 1,7 punti percentuali nel lungo periodo e sottolineato, al riguardo, che una prima serie di misure in materia concorrenziale è stata inclusa nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (DDL) per il 2021 attualmente all'esame del Senato;

rilevato con riferimento al settore del turismo che la pandemia ha causato una riduzione del giro di affari del 51 per cento nel 2020, passando da 236 miliardi a 116 miliardi e che l'impatto sul Pil nazionale è

sceso al 7 per cento rispetto al 13,1 per cento del 2019;

evidenziato al riguardo che nel 2021 il turismo ha mostrato segni di ripresa, senza recuperare però i livelli del 2019 e che le misure di sostegno attuate, come ricordato dal Documento in esame, hanno un valore stimato di oltre 2 miliardi;

ricordato che in materia di ricerca e sviluppo uno strumento strategico per il rilancio delle politiche di settore è rappresentato dal PNRR che nella Missione 4 « Istruzione e ricerca » stanziava 11,4 miliardi di euro per investimenti da effettuare fra il 2022 e il 2026, con l'obiettivo di creare e rafforzare le connessioni funzionali fra ricerca e impresa, semplificare la gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca pubblico-private e attribuire agli Enti pubblici di ricerca (EPR) un ruolo baricentrico nel sistema;

sottolineata l'importanza assunta per le imprese operanti nel settore delle costruzioni dalle misure di agevolazione fiscale e di efficientamento energetico introdotte dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la cui efficacia è stata prorogata dalla legge di bilancio 2022;

ricordati, in particolare, il cosiddetto super bonus 110 per cento, la possibilità di optare per lo sconto in fattura, nonché la cedibilità del credito d'imposta anche alle banche per gli interventi incentivanti;

evidenziato, al riguardo, che l'aumento dei prezzi dei materiali ed alcune incertezze interpretative hanno rallentato l'applicazione delle predette misure con conseguenze negative sui cantieri aperti dalle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) la Commissione Bilancio segnali al Governo di valutare l'opportunità di pro-

rogare il termine previsto dal comma 28 lettera e) della legge di bilancio 2022, per consentire di utilizzare il super bonus per i lavori delle abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 e di prevedere che la percentuale indicata dalla norma sia riferita al complesso dei lavori da effettuarsi;

b) la Commissione Bilancio solleciti al Governo di valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di cedere i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 a soggetti diversi dalle banche, istituti finanziari assicurazioni, consentendo la cessione non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni attualmente previste ma anche prima;

c) la Commissione Bilancio segnali al Governo di valutare l'opportunità di prevedere il frazionamento del credito da parte delle banche qualora esso sia ceduto ai propri correntisti anche in maniera frazionata per importo e annualità;

d) la Commissione Bilancio segnali al Governo di valutare l'opportunità di adottare un approccio organico, sostenibile e strutturale, al contrasto del « caro energia », volto ad implementare politiche pubbliche che tutelino e mettano al riparo da oscillazioni eccessive del prezzo dell'energia elettrica microimprese e clienti finali, soprattutto civili vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, anche mediante investimenti per l'efficienza energetica nell'edilizia residenziale e popolare, il ricorso a contratti di acquisto di energia rinnovabile di lungo periodo, la promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF 2022, nonché migliorando i meccanismi di funzionamento e la trasparenza dei mercati dell'energia;

e) la Commissione Bilancio segnali al Governo di valutare l'opportunità di prevedere ulteriori sostegni al settore del turismo per rafforzare il sistema imprenditoriale e per rilanciare l'offerta turistica nazionale.

ALLEGATO 2

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore » (nuovo testo C. 2531 Gadda ed altri),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	257
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	269

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	257
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	262

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	266
Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani e C. 3426 Costanzo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3076 Gribaudo</i>)	266
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	267
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	272
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	268

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti	268
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza
della vicepresidente Renata POLVERINI. —

Interviene la sottosegretaria di Stato per il
lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.35.

Documento di economia e finanza 2022.**Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2022.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 118-*bis* del Regolamento, sul Documento di economia e finanza 2022.

Chiede, quindi, al relatore, onorevole Lacarra, di illustrare la sua proposta di parere.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, che riguardano: l'opportunità di adottare misure per l'eliminazione definitiva dell'amianto da spazi pubblici e privati e dai contesti di lavoro e per la cura e la prevenzione delle patologie asbesto-correlate; il rafforzamento del percorso della condivisione dei carichi di lavoro familiari; l'estensione dell'applicabilità del programma nazionale denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL); la detassazione degli incrementi retributivi a seguito dei rinnovi contrattuali; l'ulteriore incremento della dotazione del Fondo nuove competenze; l'adozione di misure pensionistiche per i giovani e le donne; la riduzione della tipologia dei contratti flessibili; il contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno degli infortuni sul lavoro (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.40.**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà l'11 maggio 2022.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Viscomi, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo è volto al recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Tale direttiva, sostituendo e abrogando la direttiva 91/533/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 152 del 1997, aggiorna gli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro e stabilisce tutele minime per tutte le tipologie di lavoratori, garantendo loro maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto e sulle condizioni di lavoro.

La direttiva che si intende recepire introduce modifiche migliorative nei seguenti ambiti: l'accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro; le condizioni di lavoro, con particolare riferimento ai lavori nuovi e non *standard*; la salvaguardia dell'adattabilità e dell'innovazione del mercato del lavoro; il

rafforzamento delle misure di tutela delle condizioni di lavoro; la trasparenza del mercato del lavoro; la limitazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1 e dall'Allegato 1 (n. 25) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), novella il citato decreto legislativo n. 152 del 1997 e ne estende il campo di applicazione ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non *standard*.

Venendo al merito, segnala che lo schema di decreto legislativo consta di diciassette articoli, suddivisi in quattro Capi. In particolare, al Capo I, l'articolo 1 delinea il campo di applicazione del provvedimento che, come si legge al comma 1, disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. Esso si applica: ai contratti di lavoro subordinato, compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale; ai contratti di lavoro somministrato; ai contratti di lavoro intermittente; ai rapporti di lavoro con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015; ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, ad eccezione dei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; ai contratti di prestazione occasionale, di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 (comma 1); ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (comma 2); ai lavoratori marittimi, ai lavoratori della pesca (fatta salva la disciplina speciale vigente) e ai lavoratori domestici (comma 3).

Al contrario, la disciplina in esame non si applica: ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del libro V del codice civile e a quelli di lavoro sportivo auto-

no, purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; ai rapporti di lavoro di durata predeterminata ed effettiva pari o inferiore a una media di tre ore a settimana nell'arco di quattro settimane consecutive (i cosiddetti « contratti a zero ore »); ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; ai rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, con lui conviventi; ai rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero; ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, tra i quali rientrano i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze di polizia (comma 4).

L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel testo. L'articolo 3 disciplina le modalità di comunicazione a ciascun lavoratore delle informazioni, disponendo che il datore di lavoro comunica in modo trasparente, chiaro, completo, conforme agli *standard* di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e a titolo gratuito, in formato cartaceo o elettronico, conservando la prova della trasmissione o della ricezione. Le informazioni sono conservate e rese accessibili in qualsiasi momento su richiesta del lavoratore.

Al Capo II, l'articolo 4 introduce modificazioni al decreto legislativo n. 152 del 1997. In particolare, al comma 1, la lettera a) sostituisce l'articolo 1 vigente, introducendo una più dettagliata serie di informazioni che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, in primo luogo, l'identità delle parti, compresa quella dei co-datori (in caso di distacco tra aziende facenti parte di una rete di imprese). Come si legge nella relazione introduttiva, tale novità riflette sia l'evoluzione normativa sia la necessità di rendere noto al lavoratore quale sia la corretta imputazione del rapporto di lavoro nelle ipotesi in cui esso sia dipendente non soltanto dal datore di lavoro che lo ha formalmente assunto, ma anche delle altre parti datoriali che, in qualche modo, traggono vantaggio dalla sua prestazione. Le ulteriori tipologie di informazioni da co-

municare obbligatoriamente, rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente ed esplicitamente previste dalla direttiva europea, riguardano, in particolare: la tipologia di rapporto di lavoro; il diritto di ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro; il diritto di conoscere anche gli altri congedi retribuiti oltre le ferie; il diritto di essere informato della programmazione dell'orario normale di lavoro e delle condizioni relative al lavoro straordinario, in caso di organizzazione prevedibile; il diritto di essere informato che il lavoro si svolge secondo modalità organizzative imprevedibili, della variabilità della programmazione del lavoro, dell'eventualità della garanzia di un numero minimo di ore lavorate e dell'ammontare della retribuzione, delle ore e dei giorni in cui rendere la prestazione lavorativa e del periodo minimo di preavviso; il contratto collettivo, anche aziendale, applicabile; gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi.

La norma, inoltre, disciplina i tempi e le modalità con le quali il lavoratore deve essere informato, prevede l'obbligo di integrazione delle informazioni nel caso di comunicazione incompleta, estende l'obbligo informativo, compatibilmente con la natura e la tipologia del rapporto di lavoro, anche al committente di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni di lavoro occasionale, disciplina le modalità per rendere pubbliche le tipologie di informazione oggetto di obbligo, esclude i lavoratori marittimi e del settore della pesca dall'applicazione delle disposizioni relative alle modalità organizzative imprevedibili e agli enti previdenziali destinatari dei contributi.

La lettera *b)* introduce nel decreto legislativo n. 152 del 1997 l'articolo 1-*bis*, che elenca ulteriori tipologie di informazioni da comunicare al lavoratore nelle ipotesi in cui le modalità decisionali di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di decisione o di monitoraggio. Esse riguardano: le caratteristiche di tali sistemi (gli aspetti del rapporto di lavoro su cui incidono, i loro scopi e finalità, la loro logica e

il loro funzionamento); i dati e i parametri principali utilizzati per programmarli, inclusi i meccanismi di valutazione; le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate; gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità; il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza di tali sistemi; le metriche utilizzate per la misurazione di tali parametri e i loro potenziali impatti discriminatori. Come si legge nella relazione illustrativa, lo scopo delle disposizioni è di ridurre le asimmetrie informative, qualora i committenti o i datori di lavoro utilizzino sistemi algoritmici per coordinare, gestire e monitorare il rapporto di lavoro. Il diritto alla trasparenza garantito da tali previsioni è in linea, sempre secondo la relazione illustrativa, con quanto già disposto in materia di protezione dei dati personali e si ribadisce esplicitamente il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, come già previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation* – GDPR). In linea con la normativa europea, inoltre, la norma prevede il diritto del lavoratore di accedere, direttamente o tramite le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi informativi e il contestuale dovere del datore di lavoro o del committente a trasmettere i dati richiesti entro trenta giorni.

La lettera *c)* sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo n. 152 del 1997, in materia di prestazioni di lavoro all'estero. Tra le novità introdotte rispetto alla disciplina vigente, si segnala, in primo luogo, l'esplicitazione dell'obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare al lavoratore distaccato nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi in uno Stato membro o in uno Stato terzo, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica del rapporto di lavoro e le ulteriori informazioni supplementari. Tra queste, oltre a quelle già previste relative alla durata della missione all'estero, alla valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione, alle eventuali

ulteriori prestazioni in denaro o in natura spettanti, nonché alle condizioni del rimpatrio, la norma prevede, inoltre, l'obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla retribuzione, conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante, alle eventuali indennità specifiche per il distacco e alle modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché all'indirizzo del sito *internet* istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco. L'obbligo informativo non sussiste nelle ipotesi in cui il distacco abbia una durata inferiore a quattro settimane. Infine, la disciplina in esame non si applica né al personale dipendente di amministrazioni pubbliche né ai lavoratori marittimi e del settore della pesca.

La lettera *d*) sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1997, che disciplina gli obblighi informativi in caso di modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione, riducendo in maniera sostanziale i tempi entro i quali il datore di lavoro è tenuto a fare la sua comunicazione.

La lettera *e*) sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997, introducendo nuove disposizioni di carattere sanzionatorio, che fanno riferimento all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e prevedendo che l'indempimento da parte delle pubbliche amministrazioni sia valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e della misurazione della *performance*.

L'articolo 5 reca modificazioni a ulteriori disposizioni legislative, allo scopo di armonizzarle e renderle coerenti con quelle introdotte dallo schema di decreto in esame. Tra tali modifiche si segnalano, in particolare, quelle riguardanti le modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di prestazioni di lavoro occasionale (comma 1), nonché di lavoro intermittente, di somministrazione di lavoro e di lavoro tramite piattaforme digitali (comma 2).

L'articolo 6 dispone l'applicazione delle disposizioni in esame al personale in regime di diritto pubblico, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.

Il Capo III reca disposizioni in materia di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, recependo le norme della direttiva (UE) 2019/1152 che, come si legge nella relazione illustrativa, riconoscono una serie di nuovi diritti materiali finalizzati a offrire una più ampia tutela in materia di condizioni di lavoro a tutti i lavoratori e, in particolare, a quelli con posti di lavoro non *standard*.

Venendo al merito, l'articolo 7, che recepisce l'articolo 8 della direttiva, reca disposizioni riguardanti il periodo di prova. Si segnala, a tale proposito, che la direttiva afferma il principio della tutela del lavoratore al momento dell'ingresso nel mercato del lavoro e del passaggio a una nuova posizione lavorativa, evitando una prolungata situazione di incertezza e prevedendo la durata ragionevole dei periodi di prova, come stabilito anche nel pilastro europeo dei diritti sociali. Pertanto, conformemente alla direttiva nonché alla normativa nazionale attualmente vigente e agli orientamenti giurisprudenziali, l'articolo 7 dispone che il periodo di prova non può essere superiore a sei mesi, salva diversa previsione dei contratti collettivi (comma 1), che abbia una durata proporzionata nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato (comma 2) e che possa essere prolungato nel caso di interruzioni dovute all'assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedo maternità o paternità obbligatori (comma 3). Infine, la norma riafferma l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 per le pubbliche amministrazioni (comma 4).

L'articolo 8 recepisce l'articolo 9 della direttiva, disponendo che il datore di lavoro non deve vietare al lavoratore lo svolgimento di un'altra attività lavorativa al di fuori dell'orario stabilito e sancendo, conseguentemente, il divieto di introdurre clausole di tale tenore e di riservare un trattamento sfavorevole se il lavoratore accetta una seconda occupazione (comma 1). Anche in questo caso, come si legge nella relazione introduttiva, le disposizioni introdotte risultano in linea con il complessivo quadro giuridico nazionale, poiché la norma

fa salvo quanto previsto dall'articolo 2105 del codice civile in materia di dovere di fedeltà del lavoratore e dei conseguenti divieto di concorrenza e obbligo di riservatezza. Il divieto può essere derogato al ricorrere di una delle condizioni espressamente elencate, ovvero un pregiudizio per la salute e la sicurezza, compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi; la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico; il conflitto di interessi tra le due attività (comma 2). La norma, infine, dispone l'applicazione della disciplina anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 3) e, al contrario, la esclude per i lavoratori marittimi e del settore della pesca (commi 3 e 5). Per il settore delle pubbliche amministrazioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 9, recependo l'articolo 10 della direttiva, impone al datore di lavoro di garantire un livello minimo di prevedibilità ai lavoratori il cui rapporto di lavoro, subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, si svolga secondo modalità in tutto o in gran parte imprevedibili. Come risulta dalla relazione introduttiva, che fa riferimento al *considerando* n. 30 della direttiva, si tratta di rapporti di lavoro il cui orario e la cui collocazione temporale non sono predeterminati e il cui programma di lavoro è determinato principalmente dal datore di lavoro sia direttamente, mediante, ad esempio, l'assegnazione di incarichi, sia indirettamente, ad esempio richiedendo al lavoratore di rispondere alle richieste dei clienti. Anche in questo caso, il divieto al datore di lavoro di imporre al lavoratore di svolgere l'attività lavorativa può essere derogato al ricorrere contestuale di due condizioni: la preventiva indicazione delle ore e dei giorni di riferimento durante i quali il lavoro può avere luogo e un ragionevole preavviso sull'incarico o la prestazione da eseguire (comma 1). In mancanza anche di una di tali condizioni, il lavoratore può rifiutare di assumere un incarico di lavoro o di rendere la prestazione senza subire pregiudizi anche di natura disciplinare (comma 2). Il comma

3 elenca le informazioni da dare al lavoratore da parte del datore di lavoro, che, conformemente ai criteri individuati dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, abbia stabilito il numero minimo delle ore retribuite garantite. Il comma 4 prevede l'obbligo, per il datore di lavoro che revochi un incarico o una prestazione programmata senza un ragionevole periodo di preavviso, di riconoscere al lavoratore la retribuzione inizialmente prevista o una somma a titolo di compensazione, la cui misura non può essere inferiore al 50 per cento del compenso previsto per la prestazione annullata. La disciplina in esame non si applica ai lavoratori marittimi e del settore della pesca, mentre, al contrario, si applica anche al committente nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (commi 5 e 6).

Con l'intento di promuovere forme di lavoro maggiormente prevedibili, l'articolo 10, che recepisce l'articolo 12 della direttiva, introduce il diritto del lavoratore, con almeno sei mesi, anche non continuativi, di anzianità contributiva, di richiedere al datore di lavoro, che ne abbia la possibilità, condizioni di lavoro più prevedibili, sicure e stabili. A tale richiesta, che può essere ripetuta dopo sei mesi, il datore di lavoro, su cui non grava un obbligo di concedere la transizione ad altra forma di lavoro, deve fornire entro un mese una risposta scritta motivata. Il diritto può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la sua volontà entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del medesimo rapporto. La disciplina in esame non si applica ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, ai lavoratori marittimi e del settore della pesca e ai lavoratori domestici.

L'articolo 11 dispone che la formazione che il datore di lavoro è tenuto a erogare, sulla base di disposizioni legislative o contrattuali, è gratuita e va considerata orario di lavoro. Tale previsione non si applica alla formazione professionale o a quella

necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare la qualifica professionale, salvo che non rientri negli obblighi del datore di lavoro, sulla base di disposizioni legislative o contrattuali.

Al Capo IV, l'articolo 12 riconosce ai lavoratori, in caso di violazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame e dal decreto legislativo n. 152 del 1997, il diritto di utilizzare modalità di risoluzione rapida delle controversie, promuovendo il tentativo di conciliazione presso gli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro o ricorrendo ai collegi di conciliazione e arbitrato o rivolgendosi alle camere arbitrali istituite presso gli organi di certificazione, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria e amministrativa e salvo specifiche procedure previste dai contratti collettivi di lavoro.

L'articolo 13 introduce disposizioni per la tutela da ritorsioni e trattamenti sfavorevoli del lavoratore che abbia presentato un reclamo al datore di lavoro o che abbia promosso un procedimento, anche non giudiziario, per ottenere il rispetto dei diritti garantiti dal provvedimento in esame e dal decreto legislativo n. 152 del 1997. In particolare, la norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'articolo 14 vieta il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore in conseguenza dell'esercizio dei diritti previsti dal provvedimento in esame e dal decreto legislativo n. 152 del 1997. Fatta salva la disciplina di cui all'articolo 2 della legge n. 604 del 1966, la norma prevede il diritto dei lavoratori licenziati di richiedere al datore di lavoro la motivazione delle decisioni adottate e l'obbligo di quest'ultimo di rispondere per iscritto entro sette giorni. Nel caso in cui il lavoratore faccia ricorso all'autorità giudiziaria competente, l'onere di provare che il licenziamento non è dovuto alla violazione lamentata dal lavoratore incombe sul datore di lavoro.

L'articolo 15 dispone che per le violazioni dei diritti previsti dal provvedimento in esame e dal decreto legislativo n. 152 del 1997 riguardanti il personale in regime di

diritto pubblico si applicano le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.

L'articolo 16 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data della sua entrata in vigore e prevede l'obbligo per i datori di lavoro e dei committenti di fornire, aggiornare o integrare, entro trenta giorni da tale data, le informazioni richieste dalla nuova disciplina.

L'articolo 17, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Renata POLVERINI, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE.

Atto n. 378.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà l'11 maggio 2022.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Gribaudo, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, procede a illustrare il contenuto del provvedimento, segnalando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, introduce le conseguenti modifiche alla legislazione vigente in materia conciliazione tra vita familiare e attività professionale. Esso dà attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 1 e dall'allegato A, numero 27, della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), da esercitarsi entro il 2 luglio 2022, a fronte del termine per il recepimento della direttiva,

fissato il 2 agosto 2022. Per l'esercizio della delega, non sono previsti principi e criteri direttivi specifici e, pertanto, si fa riferimento a quelli generali indicati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Il provvedimento, che consta di otto articoli, è volto, come recita l'articolo 1, a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Si compiace di sottolineare che la Commissione Lavoro si è molto impegnata su tale argomento sia nella passata legislatura sia in quella in corso, dimostrando una particolare unità di intenti, che ha favorito il raggiungimento di risultati significativi, il più importante dei quali è senz'altro la legge n. 162 del 2021, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Ricorda che l'approvazione di tale legge si deve all'iniziativa e alla volontà della Commissione, con la quale il Governo ha proficuamente collaborato, proponendo soluzioni concrete per il superamento delle criticità che si sono presentate nel corso dell'*iter* legislativo. Ritiene, comunque, che tale risultato sia anche l'effetto di una rinnovata sensibilità in materia, messa alla prova dalla recente difficile esperienza della pandemia da COVID-19, che ha mostrato con ogni evidenza, da una parte, che le difficoltà delle donne sul mercato del lavoro dipendono essenzialmente dallo squilibrio delle responsabilità di cura in ambito familiare e, dall'altra, che gli uomini, soprattutto i più giovani, non si tirerebbero indietro di fronte agli impegni se la legislazione fornisse gli strumenti adeguati, anche nell'ottica della promozione di una nuova mentalità. Anche il PNRR risulta innervato dall'assunto che la promozione delle pari opportunità non è solo un fatto di civiltà e di progresso ma è anche il presupposto di una crescita economica robusta e duratura.

Tornando, quindi, al merito dello schema di decreto, rileva che l'articolo 2 introduce

modificazioni al decreto legislativo n. 151 del 2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). La principale novità è costituita dal congedo di paternità – la cui disciplina è recata dall'articolo 27-*bis* introdotto dallo schema di decreto nel testo unico. Esso prevede, in particolare, l'astensione dal lavoro del padre lavoratore, dai due mesi precedenti al parto ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni, non frazionabili in ore, da utilizzare anche in via non continuativa e fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio. La durata del congedo è raddoppiata in caso di parto plurimo. Il congedo è fruibile anche in concomitanza della fruizione del congedo da parte della madre e si applica anche in caso di adozione o affidamento (comma 1, lettera *c*). Il periodo di congedo obbligatorio è retribuito con un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione, è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie, ed è considerato, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa (comma 1, lettera *e*). La norma, inoltre, prevede specifiche sanzioni per il datore di lavoro che rifiuti, si opponga o ostacoli l'esercizio del diritto a godere del congedo obbligatorio (comma 1, lettera *g*).

Come risulta dalla sintetica descrizione delle disposizioni, la disciplina introdotta dallo schema di decreto conferma, in sostanza, quanto già previsto dalla legge di bilancio per il 2022, che, rendendo strutturale una disciplina sperimentalmente introdotta dall'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge n. 92 del 2012 e più volte prorogata, ne ha confermata la durata di dieci giorni lavorativi. La disciplina conferma anche l'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 in merito al congedo di paternità alternativo, trattandosi di istituto che concerne, a differenza del congedo di paternità, l'utilizzo in via alternativa di parte del congedo obbligatorio per maternità per le fattispecie ivi disciplinate. Infine si evidenzia che, per l'effetto combinato della disciplina di cui al

nuovo articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001 e dell'articolo 2, comma 1, lettera *e*), dello stesso decreto legislativo, il congedo di paternità obbligatorio risulta esteso anche al pubblico impiego, settore nel quale, a normativa vigente, tale applicazione è prevista solo in via programmatica, in quanto demandata all'adozione di successivi atti di recepimento, che non risultano essere stati adottati.

L'articolo 2 dello schema di decreto introduce modifiche anche alla disciplina del congedo parentale. In particolare, ne aumenta la durata, da dieci a undici mesi, nel caso di nucleo familiare monoparentale (comma 1, lettera *h*)) e introduce modifiche alla disciplina riguardante l'indennità (comma 1, lettera *i*)). In particolare, a legislazione vigente, ai genitori lavoratori dipendenti è corrisposta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione – per i dipendenti pubblici, per i primi trenta giorni, l'indennità è pari al 100 per cento della retribuzione in base ai contratti collettivi – fino al sesto anno di vita del figlio per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi (articolo 34, comma 1, del testo unico). A tale riguardo, la norma dello schema di decreto in esame prevede che i genitori, oltre a un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per tre mesi non trasferibili fino al dodicesimo anno del figlio, hanno diritto anche, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo, della durata complessiva di tre mesi, e a un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione (comma 1, lettera *i*), n. 1). Pertanto, rispetto al quadro normativo vigente, fermo restando il limite di 10 mesi, o 11 mesi se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, la norma, in primo luogo, estende da sei anni a dodici anni di età del bambino – la direttiva, all'articolo 5, comma 1, fissa il limite di età del bambino a otto anni – la possibilità di usufruire del congedo parentale con percezione dell'indennità del 30 per cento della retribuzione per la generalità dei lavoratori e da otto anni a dodici anni per i lavoratori con reddito individuale dell'interessato inferiore a 2,5

volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (TM). In secondo luogo, la norma in esame, in parziale difformità rispetto alla direttiva, che, all'articolo 5, comma 1, indica un numero di mesi pari a quattro e una non trasferibilità pari a due mesi, elimina l'alternatività del godimento del diritto nei primi sei mesi (coperti da indennità) e introduce la previsione di un'indennità a copertura dei successivi tre mesi di congedo, da usufruire in alternativa tra i genitori, aumentando, di fatto, da sei a nove il numero dei mesi coperti dall'indennità.

Nel dettaglio, fermo restando il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo di congedo, la norma aumenta a nove mesi per la generalità di lavoratori il periodo massimo di congedo parentale con indennità al 30 per cento fino a dodici anni – tre mesi per ciascun genitore non trasferibile più ulteriori tre mesi da utilizzare in via alternativa – e, per i lavoratori con reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS conferma il periodo massimo pari a 10 o 11 mesi portandolo fino a dodici anni di età, rispetto agli otto anni di vita del bambino.

La norma, infine, introduce modifiche alla disciplina dei congedi parentali riguardanti adozioni, affidamenti e congedi per figli con *handicap* (comma 1, lettera *i*), n. 2, 3 e 4, e *l*)). Si segnala, alla lettera *m*) del comma 1, l'estensione a una delle parti di un'unione civile e al convivente di fatto della disciplina in materia di congedo straordinario per l'assistenza a parenti affetti da disabilità grave, recata dall'articolo 42 del testo unico, e riduce da sessanta a trenta giorni il termine dilatorio minimo – decorrente dalla richiesta – per l'inizio della fruizione del congedo, anche nel caso in cui la convivenza con il soggetto da assistere sia iniziata successivamente alla richiesta di usufruire del congedo, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2018.

Ulteriori novità recate dal comma 1, che non costituiscono recepimenti di disposizioni recate dalla direttiva, riguardano: il

divieto di licenziamento nel caso in cui il lavoratore stia usufruendo sia del congedo di paternità obbligatorio sia di quello alternativo (lettera *n*)); l'estensione del diritto all'indennità di maternità ai due mesi antecedenti la data del parto, limitatamente all'ipotesi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre ed imprenditrici agricole professionali, le artigiane, le esercenti attività commerciali, nonché le libere professioniste iscritte a una forma obbligatoria di previdenza gestita da un ente di diritto privato (lettere *o*) e *q*)); l'estensione del diritto al congedo parentale ai padri lavoratori autonomi iscritti all'INPS (lettera *p*)).

Passando all'articolo 3, che modifica la legge n. 104 del 1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), si rileva che il comma 1, lettera *a*), recependo l'articolo 11 della direttiva, introduce il divieto di discriminazione dei lavoratori per ragioni connesse alla fruizione dei benefici connessi al proprio stato di disabilità o a quello di coloro a cui prestano assistenza e rinvia, per la regolazione delle controversie in sede civile, all'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, relativo al rito sommario di cognizione. La norma, inoltre, per coloro che non ritengono di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, prevede la possibilità di promuovere il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, e fa salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di diritto pubblico.

La lettera *b*) introduce modifiche alla disciplina del permesso mensile retribuito per l'assistenza di persone con disabilità grave, tra le quali si segnalano: l'estensione della platea dei beneficiari alla parte dell'unione civile e al convivente di fatto e la possibilità che i permessi siano fruiti, con riferimento alla stessa persona assistita, da più soggetti aventi diritto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese (n. 2); per i lavoratori che usufruiscono dei

permessi per assistere disabili, il diritto di priorità nelle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile, con riferimento ai casi in cui il datore di lavoro, pubblico o privato, stipuli accordi individuali per l'applicazione di tale istituto (n. 4).

L'articolo 4 modifica la legge n. 81 del 2017 (che reca misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato). In particolare, il comma 1, lettera *a*), aumenta da sei a nove mesi il periodo di congedo parentale complessivo coperto da indennità per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS, di cui tre mesi per ciascuno dei genitori (per un totale di sei mesi) e tre mesi trasferibili tra i genitori. La norma, inoltre, estende dai primi tre anni di vita ai primi dodici anni di vita del figlio il periodo entro il quale usufruire del congedo parentale. La lettera *b*), in tema di accoglimento delle richieste di esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, estende il diritto di priorità alle richieste formulate da genitori con figli fino a dodici anni (in aumento rispetto ai tre anni attualmente previsti) nonché a quelle dei lavoratori con responsabilità di cura (*caregivers*). La norma, inoltre, introduce il divieto di discriminazione per i soggetti richiedenti e dispone la nullità qualunque misura adottata in violazione di tale divieto.

L'articolo 5, che modifica il decreto legislativo n. 81 del 2015, dispone, con riguardo alla disciplina della trasformazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 8: l'estensione alla parte dell'unione civile e al convivente di fatto che assistano familiari affetti da gravi patologie oncologiche della priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attualmente prevista per il coniuge lavoratore (comma 1, lettera *a*)); il divieto di discriminazione per coloro che richiedono la trasformazione del contratto e la nullità di qualunque misura adottata in violazione del divieto (comma 1, lettera *b*)).

L'articolo 6 prevede il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, sulla base della predi-

sposizione, con cadenza annuale, di una relazione da parte dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), che si avvale dei dati forniti dall'INPS.

Infine, gli articoli 7 e 8 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento e le abrogazioni.

Renata POLVERINI, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che, nella giornata di ieri, si è concluso un ampio ciclo di audizioni, che ha consentito alla Commissione di evidenziare le maggiori criticità in materia e di raccogliere dati e spunti utili ai fini del prosieguo dell'esame delle abbinare proposte di legge.

Come deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 6 aprile, la Commissione nella seduta odierna potrebbe procedere alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'approfondimento istruttorio sulle proposte di legge.

Pertanto, in sostituzione del relatore, onorevole Rizzetto, propone la nomina di un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame sulle proposte di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza.

C. 1823 Serracchiani e C. 3426 Costanzo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3076 Gribaudo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2022.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3076 Gribaudo, recante disposizioni concernenti il regime previdenziale dei farmacisti.

Come deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 6 aprile, trattandosi di una proposta di legge che presenta profili riconducibili a quelle in esame, la Commissione potrebbe procedere all'abbinamento.

Chiede, pertanto, al relatore, onorevole Viscomi, di illustrare il contenuto della proposta di legge C. 3076 Gribaudo e di formulare la sua proposta in merito all'abbinamento.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, segnala che la proposta di legge C. 3076 Gribaudo è volta, come si legge nella relazione illustrativa, a sanare l'attuale disparità di trattamento a danno dei farmacisti dipendenti, che sono tenuti a versare i contributi previdenziali sia all'INPS sia all'ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (EN-PAF). Si tratta di un obbligo che, oltre a essere ingiusto, incide pesantemente sul

reddito di tali soggetti, prevalentemente composta da lavoratori a reddito medio-basso, spesso donne con rapporto di lavoro precario. Infatti, a differenza degli altri enti previdenziali privati, l'ENPAF applica aliquote contributive fisse a prestazione definita e non variabili in base al reddito, pur se si prevede la possibilità del riconoscimento di aliquote contributive ridotte, ma a domanda e per un periodo circoscritto. Inoltre, i contributi versati all'ENPAF in concomitanza con quelli versati all'INPS per la medesima attività con rapporto di lavoro dipendente non è utilizzabile mediante cumulo o totalizzazione e si perde in casi di mancato raggiungimento dell'anzianità minima contributiva richiesta dall'Ente.

Venendo, quindi, al merito della proposta di legge, rileva che essa consta di cinque articoli e che l'articolo 1 limita l'obbligatorietà dell'iscrizione all'ENPAF ai soli farmacisti che esercitano la libera professione, consentendone l'annullamento ai farmacisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, disoccupati, inoccupati o in formazione. L'articolo 2 prevede l'adeguamento dei regolamenti dell'ENPAF ed esclude l'imposizione di contributi di solidarietà ai farmacisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, disoccupati, inoccupati o in formazione.

L'articolo 3 modifica la disciplina riguardante il cumulo dei periodi assicurativi, mentre l'articolo 4 consente il cumulo di quelli coincidenti, ai fini del solo montante contributivo.

L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria.

Trattandosi di una proposta di legge che presenta profili riconducibili a quelle in esame, concorda quindi sull'opportunità che la Commissione proceda al suo abbinamento alle proposte di legge C. 1823 Serracchiani e C. 3426 Costanzo. Sottolinea, tuttavia, che le tre proposte di legge, pur vertendo tutte sulla materia previdenziale, incidono in realtà su ambiti in parte diversi. La proposta di legge C. 1823 Serracchiani, infatti, riguarda i liberi professionisti già iscritti alle proprie casse di previdenza ma tenuti anche all'iscrizione alla

Gestione separata presso l'INPS; la proposta di legge C. 3426 Costanzo riguarda in generale la disciplina degli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza; infine, la proposta di legge C. 3076 Gribaudo, testé abbinata, riguarda i farmacisti dipendenti, assicurati presso l'INPS e tenuti a iscriversi anche all'ENPAF. Ricorda, inoltre, che sono in corso approfondimenti e interlocuzioni con il Governo e l'INPS allo scopo di superare le criticità emerse nel corso dell'esame della proposta di legge C. 1823 Serracchiani. Pertanto, se tali nodi dovessero essere sciolti, il prosieguo delle proposte di legge abbinata potrebbe prendere direzioni diverse.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di abbinamento della proposta di legge C. 3076 Gribaudo.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2021.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto, nominato per la predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge in esame, ha terminato i suoi lavori lo scorso 5 aprile. Chiede, pertanto, al relatore, onorevole Giaccone, di illustrare le risultanze dei lavori del Comitato ristretto e di formulare la sua proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame delle proposte di legge.

Andrea GIACCONE (Lega), *relatore*, illustra il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*), che presenta, tuttavia, ancora un aspetto problematico, per quanto limitato, su cui ritiene opportuno condurre un ulteriore approfondimento, con un'audizione specifica dei rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale e dei medici specialisti in medicina del lavoro. Propone, quindi, che tale testo unificato sia adottato dalla Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal relatore (*vedi allegato 2*).

Renata POLVERINI, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 13 aprile 2022.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.

C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2022.**Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) e i relativi Annesso e Allegati;

considerato che il DEF reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che prospetta uno scostamento rispetto ai precedenti obiettivi, nei termini riportati nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, annessa al Documento;

tenuto conto che il Documento tiene conto del peggioramento del quadro economico determinato da diversi fattori, in particolare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, l'andamento dei tassi d'interesse e la minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia;

considerato che tali fattori concorrono al peggioramento dello scenario macroeconomico che era alla base della Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) presentata lo scorso settembre, ma che permangono margini finanziari che saranno utilizzati dal Governo per ripristinare alcuni fondi che erano stati utilizzati a copertura del recente decreto-legge n. 17 del 2022, integrare le risorse destinate a compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche a fronte della dinamica del prezzo dell'energia e delle materie prime, intervenire ancora per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, sostenere le imprese più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia e fornire assistenza ai profughi ucraini;

preso atto che, nonostante il peggioramento del quadro congiunturale, il Go-

verno ha deciso di confermare gli obiettivi programmatici di disavanzo precedentemente fissati, dimostrando la sua attenzione verso la sostenibilità della finanza pubblica e, al contempo, la sua intenzione di continuare a operare per promuovere una crescita economica più elevata e sostenibile;

rilevato che gli obiettivi programmatici del Documento si fondano su uno scenario in cui l'economia rallenta fortemente ma registra comunque una crescita annua significativa e che i margini di bilancio derivanti dalla conferma degli obiettivi fissati nella NADEF saranno utilizzati per sostenere ulteriormente il sistema produttivo, le famiglie e per realizzare gli investimenti programmati;

ricordato che, nel corso del 2021, il Governo ha adottato misure in materia di lavoro per fronteggiare la crisi conseguente alla pandemia da COVID-19, in linea, in particolare, con la Raccomandazione n. 3 del Consiglio dell'Unione europea del 18 giugno 2021 e con il *considerando* n. 3 ad essa collegato, in base al quale, quando le condizioni epidemiologiche ed economiche lo avessero consentito, le misure di emergenza avrebbero dovuto essere gradualmente eliminate, contrastando, al contempo, l'impatto della crisi sul mercato del lavoro;

osservato che tali misure hanno riguardato in particolare: la diminuzione del ricorso ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 e l'eliminazione dal 1° luglio 2021 del divieto di licenziamento per le grandi imprese del settore manifatturiero e delle costruzioni (tranne per il comparto tessile, dell'abbigliamento e della pelletteria), rimasto tuttavia in vigore, da novembre 2021 al 31

dicembre 2021, solo per le imprese utilizzatrici dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19;

considerato che nel 2021 è proseguita la crescita degli occupati, soprattutto della componente dei contratti a termine (365.000 su circa 597.000); il numero di contratti attivati ha quasi raggiunto il livello di crescita che ci sarebbe stato se l'evoluzione della domanda di lavoro si fosse mantenuta, anche durante l'emergenza sanitaria, sugli stessi ritmi del periodo 2018-2019; si è registrato un aumento delle assunzioni a tempo indeterminato e delle trasformazioni, fino a superare i livelli del 2019;

tenuto conto dei numerosi interventi recati dalla legge di bilancio per il 2022 volti a rafforzare tali tendenze;

ricordato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) reca diverse misure per il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e per promuovere l'accesso al mercato del lavoro delle donne, dei giovani e, in particolare, dei NEET, nonché il rifinanziamento fino al 2029 del Reddito di cittadinanza, in relazione al quale sono state anche approvate modifiche volte a eliminare alcune delle criticità applicative che ne hanno fortemente limitato il ruolo di politica attiva del lavoro;

preso atto che, in tale cornice normativa, il quadro tendenziale esposto nel DEF prevede una prosecuzione della crescita dell'occupazione nel quadriennio 2022-2025, che alla fine del 2022 si attesterebbe sui valori pre-pandemici, e una riduzione del tasso di disoccupazione dal 9,5 per cento del 2021, all'8,7 nel 2022, fino all'8,0 per cento a fine periodo;

considerato che, rispetto allo scenario tendenziale determinato a legislazione vigente, lo scenario programmatico evidenzia un maggior numero di occupati e un minor tasso di disoccupazione, che si attesta all'8,1 per cento nel 2023, per poi ridursi ulteriormente all'8,0 per cento nel 2024 e al 7,9 per cento nel 2025;

tenuto conto delle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico ita-

liano esposte nel DEF, che evidenziano un rapido invecchiamento della popolazione, cui conseguono maggiori costi per la finanza pubblica legati ai sistemi pensionistici e alle tendenze relative alle spese per l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine;

rilevato che, anche in ossequio a quanto prescritto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sul programma di stabilità 2021 dell'Italia, resa il 18 giugno 2021, in premessa nel DEF si afferma, preliminarmente e in linea generale che, « nel pieno rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici, della sostenibilità del debito e dell'impianto contributivo del sistema, occorrerà trovare soluzioni che consentano forme di flessibilità in uscita ed un rafforzamento della previdenza complementare. Occorrerà, altresì, approfondire le prospettive pensionistiche delle giovani generazioni »;

osservato che, tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2023-2025 rilevano, per le materie di interesse della Commissione il disegno di legge per l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il disegno di legge di adeguamento delle pensioni di invalidità, nonché, per più limitati profili, il provvedimento recante delega al Governo per il coordinamento e il graduale aggiornamento della fascia anagrafica di riferimento delle politiche giovanili nonché misure per la promozione dell'autonomia e dell'emancipazione dei giovani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in considerazione della risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL)) il Governo valuti l'opportunità di prevedere l'implementazione di piani e risorse per l'eliminazione definitiva dell'amianto da spazi pubblici e privati e dai contesti di lavoro, politiche più

incisive per la cura e la prevenzione delle patologie asbesto-correlate, l'implementazione in termini di risorse ed efficientamento del Fondo per le vittime dell'amianto in modo da garantire un adeguato indennizzo alle vittime;

b) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare e accelerare il percorso della condivisione dei carichi di lavoro familiari attraverso la retribuzione al 100 per cento dei congedi obbligatori e incremento al 50 per cento di quelli facoltativi, l'ampliamento del congedo obbligatorio per il padre, il *bonus babysitter* per lavoratori e lavoratrici che lavorano su turni e prestazioni di *welfare* aziendale che non sia considerato reddito;

c) in materia di formazione, valuti il Governo l'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 249, della legge di bilancio 2022, che, nell'ambito del programma nazionale denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), istituisce i progetti formativi e di inserimento lavorativo per la formazione nei settori della transizione ecologica e digitale, estendendolo anche ad altri settori, tenendo conto delle esigenze occupazionali dei territori e delle imprese interessate;

d) valuti inoltre il Governo, al fine di un rafforzamento della contrattazione col-

lettiva, l'opportunità di prevedere una detassazione degli incrementi retributivi a seguito dei rinnovi contrattuali;

e) si valuti l'opportunità di predisporre un puntuale e costante monitoraggio delle azioni previste dal programma « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL) e dal Piano nazionale nuove competenze, nonché l'ulteriore incremento della dotazione del Fondo nuove competenze;

f) si consideri l'opportunità di introdurre, compatibilmente con i vincoli di bilancio, il riscatto della laurea gratuito, la pensione di garanzia per i giovani, la flessibilità in uscita con modifiche alla legge Fornero, prevedendo anche interventi mirati per le lavoratrici, in quanto soggette a lavori spesso discontinui e a bassi salari, l'allargamento delle categorie dei lavori usuranti e di implementare la staffetta generazionale;

g) per quanto riguarda i contratti a termine, andrebbe valutata l'opportunità di una riduzione delle tipologie contrattuali flessibili;

h) si valuti l'opportunità di adottare misure più incisive, non solamente sul piano repressivo, per un più efficace contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno degli infortuni sul lavoro, incentivando iniziative di diffusione della cultura della legalità e del lavoro dignitoso.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1

(Conservazione del posto di lavoro)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o da malattie croniche, individuate ai sensi dell'articolo 3, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.

2. La certificazione della malattia di cui al comma 1 è rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o dal medico specialista che ha in cura il lavoratore.

3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si

applica per un periodo non superiore a duecentocinquanta giorni per anno solare.

Art. 2

(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

1. Al fine di tutelare la salute dei dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3 che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore, fino ad un massimo di 10 ore annue.

2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. In caso di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.

Art. 3.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro della salute è predisposto l'elenco delle malattie al cui sussistere si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è fissata la disciplina attuativa dell'articolo 2, prevedendo in particolare: i requisiti ed i presupposti per la fruizione delle ore di permesso, la

non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione, i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche, gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione, le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Alla modificazione o integrazione dei predetti decreti si applica la medesima procedura di cui al precedente periodo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	274
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	275
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	279

SEDE REFERENTE:

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	275
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	281
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 12 aprile 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri ha avuto luogo la pronuncia di inammissibilità in relazione alle proposte emendative presentate al provvedimento in oggetto, a fronte della quale sono stati presentati alcuni ricorsi.

Al riguardo avverte che, preso atto per le vie brevi del consenso unanime manifestato dai gruppi sui temi oggetto di talune delle predette proposte emendative, anche tenuto conto delle loro finalità riconducibili a quelle del decreto-legge in esame, ritiene che possano essere riammesse le seguenti proposte: Provenza 2.02, in materia di contrasto alle patologie oncologiche nella fase post-pandemica; Mandelli 3.11, in materia di semplificazione delle procedure per l'accesso ai farmaci antivirali contro il COVID-19; Panizzut 3.02, che consente l'utilizzo delle risorse stanziati durante l'emergenza epidemiologica in favore

delle persone con disturbo dello spettro autistico; Trizzino 4.15, volto a istituire un piano triennale per l'attuazione dell'uniforme erogazione dei livelli di assistenza, in particolare per quanto riguarda le prestazioni in ambito domiciliare e residenziale; Noja 9.04 (e gli identici Villani 9.01, Novelli 9.05, Carnevali 9.06, Bologna 9.08, Ferro 9.09, Sutto 9.010), volto a consentire che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa svolgersi con modalità a distanza, in determinate circostanze; Bellucci 9.013, in materia di deducibilità delle spese per il potenziamento dei sistemi di teleassistenza e di telemedicina; Carnevali 10.010, che consente le prestazioni in telemedicina relative all'attività di donazione del sangue, al fine di ridurre il rischio di contagio per gli operatori sanitari e per gli assistiti; Bologna 12.05, volto a garantire continuità alle terapie domiciliari per i soggetti affetti da malattie rare dopo la cessazione dello stato di emergenza.

La presidenza ritiene di poter confermare la declaratoria di inammissibilità pronunciata nella seduta di ieri per quanto riguarda le restanti proposte emendative.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 15.45.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 aprile 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore, deputato De Filippo, a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), precisando che quest'ultima è stata predisposta sulla base di quanto emerso nel corso della discussione svolta nella seduta precedente.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 15.50.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 6 aprile 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nelle sedute precedenti sono stati accantonati gli emendamenti Gemmato 1.54 e D'Arrando 1.66.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, chiede di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Gemmato 1.54 e D'Arrando 1.66.

In relazione alle altre proposte emendative riferite all'articolo 1 ancora ad esaminare, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Siani 1.01, Bagnasco 1.03, Bologna 1.04 e Boldi 1.05, a condizione che siano riformulati negli identici termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Siani 1.02 e sugli emendamenti Bagnasco 4.22, Novelli 4.23, riferiti alla stessa materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 1.02, a condizione che siano riformulati negli identici termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione concorda sulla proposta di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Gemmato 1.54 e D'Arrando 1.66.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che gli articoli aggiuntivi Siani 1.01, Bagnasco 1.03, Bologna 1.04 e Boldi 1.05 sono stati riformulati in termini identici dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva l'identica proposta di riformulazione degli articoli aggiuntivi Siani 1.01, Bagnasco 1.03, Bologna 1.04 e Boldi 1.05 (*vedi allegato 2*).

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo Siani 1.02 e gli emendamenti Bagnasco 4.22 e Novelli 4.23 sono stati riformulati in termini identici dai rispettivi presentatori. Avverte, inoltre, che questi ultimi assumono la nuova numerazione, rispettivamente, 1.07 e 1.08.

La Commissione approva l'identica proposta di riformulazione degli articoli aggiuntivi Siani 1.02, Bagnasco 1.07 (ex 4.22) e Novelli 1.08 (ex 4.23) (*vedi allegato 2*).

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rizzo Nervo 2.1, Stumpo 2.2, Bologna 2.4 e Panizzut 2.5, soppressivi di tale articolo, e parere favorevole sull'emendamento Versace 2.3, a condizione che sia riformulato come i precedenti. Invita, quindi, i presentatori al ritiro degli emendamenti D'Arrando 2.6, 2.7 e 2.8.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che è stata accettata la proposta di riformulazione dell'emendamento Versace 2.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rizzo Nervo 2.1, Stumpo 2.2, Bologna 2.4, Panizzut 2.5 e Versace 2.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che, a seguito della votazione appena svolta, risultano preclusi gli emendamenti D'Arrando 2.6, 2.7 e 2.8, che pertanto non saranno posti in votazione.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, illustra, in primo luogo, il proprio emendamento 3.50 (*vedi allegato 2*), avente finalità di coordinamento delle disposizioni dell'articolo 3 con il contenuto di alcune proposte emendative approvate in precedenza, raccomandandone l'approvazione.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Bagnasco 3.4, Bologna 3.8, gli identici Rizzo Nervo 3.1 e Stumpo 3.3, nonché sugli emendamenti D'Arrando 3.12 e 3.13, a condizione che siano riformulati negli identici termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime, quindi, parere favorevole Ruggiero 3.14, e invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Versace 3.11, degli identici Bagnasco 3.5 e Bologna 3.10, e degli emendamenti Bologna 3.9 e Bagnasco 3.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Stumpo 3.2.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.50 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Rossana BOLDI, *presidente*, anche in considerazione della natura dell'emendamento presentato dal relatore, prende atto che tutti i gruppi rinunciano alla presen-

tazione di subemendamenti all'emendamento 3.50 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.50 del relatore (*vedi allegato 2*).

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che gli emendamenti Bagnasco 3.4, Bologna 3.8, Rizzo Nervo 3.1, Stumpo 3.3 e D'Arrando 3.12 e 3.13 sono stati riformulati in termini identici dai rispettivi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ruggiero 3.14 e l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Bagnasco 3.4, Bologna 3.8, Rizzo Nervo 3.1, Stumpo 3.3 e D'Arrando 3.12 e 3.13 (*vedi allegato 2*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che, a seguito della votazione appena svolta, risultano preclusi gli emendamenti Versace 3.11, Bagnasco 3.5, Bologna 3.10 e 3.9 e Bagnasco 3.7, che pertanto non saranno posti in votazione.

La Commissione approva l'emendamento Stumpo 3.2 (*vedi allegato 2*).

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Versace 4.15, sugli identici Novelli 4.14, Bologna 4.17 e Foscolo 4.18, sugli identici Rizzo Nervo 4.1 e Stumpo 4.8, sull'emendamento Magi 4.16, sugli identici Rizzo Nervo 4.2 e Stumpo 4.9, sugli identici Rizzo Nervo 4.3 e Stumpo 4.10, nonché sugli identici Rizzo Nervo 4.4 e Stumpo 4.11 e sull'emendamento Ruggiero 4.20, a condizione che siano riformulati negli identici termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*)

Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Noja 4.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ruggiero 4.21, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*), ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rizzo Nervo 4.5 e Stumpo 4.12, a condizione che siano riformulati negli iden-

tici termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita, quindi, al ritiro i presentatori dell'emendamento Ianaro 4.6 e degli identici emendamenti Stumpo 4.13 e Novelli 4.19.

Angela IANARO (PD) chiede chiarimenti in merito all'invito al ritiro dell'emendamento a sua prima firma 4.6.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, nel rilevare che il contenuto dell'emendamento 4.6 potrebbe ritenersi assorbito da altri emendamenti sui quali ha espresso parere favorevole, ne prospetta una riformulazione analoga a quella proposta per gli identici emendamenti Rizzo Nervo 4.5 e Stumpo 4.12.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che gli emendamenti Versace 4.15, Novelli 4.14, Bologna 4.17, Foscolo 4.18, Rizzo Nervo 4.1, Stumpo 4.8, Magi 4.16, Rizzo Nervo 4.2, Stumpo 4.9, Rizzo Nervo 4.3, Stumpo 4.10, Rizzo Nervo 4.4, Stumpo 4.11 e Ruggiero 4.20 sono stati riformulati in termini identici dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Versace 4.15, Novelli 4.14, Bologna 4.17, Foscolo 4.18, Rizzo Nervo 4.1, Stumpo 4.8, Magi 4.16, Rizzo Nervo 4.2, Stumpo 4.9, Rizzo Nervo 4.3, Stumpo 4.10, Rizzo Nervo 4.4, Stumpo 4.11 e Ruggiero 4.20 (*vedi allegato 2*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che l'emendamento Noja 4.7 è stato ritirato dalla presentatrice.

Comunica che la riformulazione proposta dell'emendamento Ruggiero 4.21 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Ruggiero 4.21 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che gli emendamenti Rizzo Nervo 4.5, Stumpo 4.12 e Ianaro 4.6 sono stati riformulati in termini identici dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Rizzo Nervo 4.5, Stumpo 4.12 e Ianaro 4.6 (*vedi allegato 2*).

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che gli identici emendamenti Stumpo 4.13 e Novelli 4.19 sono stati ritirati dai presentatori.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, propone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 al fine di poter svolgere un ulteriore approfondimento sul loro contenuto.

La Commissione concorda sulla proposta di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rizzo Nervo 6.1, Stumpo 6.4, Magi 6.6, nonché sugli identici emendamenti Novelli 6.5, Bologna 6.7 e Panizzut 6.8, a condizione che siano riformulati negli identici termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Ruggiero 6.11, Bagnasco 6.9, Noja 6.2, D'Arrando 6.10 e Noja 6.3 e dell'articolo aggiuntivo Bagnasco 6.01.

Lisa NOJA (IV) chiede di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento a sua prima firma 6.3 in quanto appare compreso nella riformulazione proposta dal relatore per altri emendamenti riferiti all'articolo 6.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Noja 6.3 in termini identici a quella degli altri emendamenti riferiti all'articolo 6 di cui ha proposto una riformulazione (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che gli emendamenti Rizzo Nervo 6.1, Stumpo 6.4, Magi 6.6, Novelli 6.5, Bologna 6.7, Panizzut 6.8 e Noja 6.3 sono stati riformulati in termini identici dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Rizzo Nervo 6.1, Stumpo 6.4, Magi 6.6, Novelli 6.5, Bologna 6.7, Panizzut 6.8 e Noja 6.3 (*vedi allegato 2*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ruggiero 6.11, Bagnasco 6.9, Noja 6.2 e D'Arrando 6.10 risultano preclusi della votazione appena svolta e che pertanto non saranno posti in votazione.

Avverte, altresì, che è stato ritirato dai presentatori l'articolo aggiuntivo Bagnasco 6.01.

Essendo terminato l'esame delle proposte emendative sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.45.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2022 (DOC. LVII, n. 5, Annesso e Allegati);

premesso che:

il documento indica che nel triennio 2023-2025 la spesa sanitaria è prevista decrescere a un tasso medio annuo dello 0,6 per cento, determinando un'incidenza di tale spesa sul PIL a un livello decisamente inferiore a quello attuale, pari al 7 per cento;

lo stanziamento di oltre 600 milioni di euro indirizzati alle regioni del Mezzogiorno, grazie al Programma nazionale « Equità nella salute », rappresenta un importante strumento per riequilibrare il livello delle prestazioni sanitarie nelle varie aree del Paese;

nel documento è assente un riferimento al rinnovo dei contratti del personale sanitario non dirigenziale, necessità che invece, dopo gli anni della pandemia, appare assolutamente urgente;

nel quadro economico attuale si ritiene ancor più urgente garantire risorse aggiuntive per l'assistenza alle persone non autosufficienti;

il forte aumento del prezzo dell'energia ha determinato l'insorgere di un nuovo pericolo, quello della « povertà energetica », caratterizzato dalla difficoltà delle famiglie a soddisfare bisogni primari come il riscaldamento e l'utilizzo di computer ed elettrodomestici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di:

proseguire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica indicati dal DEF 2022, nell'azione di incremento delle risorse finanziarie e professionali disponibili per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, ivi incluse la domiciliarità e la medicina territoriale, per il rafforzamento della *governance* dei distretti socio-sanitari, e per il finanziamento dei cicli di specializzazione;

fare il possibile per mantenere costante, negli anni successivi al 2022, il livello della spesa sanitaria in rapporto al Pil, tendo conto anche delle attuali dinamiche inflazionistiche che incidono sul costo di beni e servizi;

assicurare l'organizzazione di una nuova rete territoriale di assistenza che comporti un ripensamento di tutta l'offerta sanitaria e socio-sanitaria, ponendo il paziente al centro, facilitando allo stesso l'accesso ai servizi sanitari territoriali e l'*iter* assistenziale complessivo, mettendo in relazione professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e socio-sanitari di tipologia e livelli diversi, attraverso modelli organizzativi integrati;

prevedere, nell'ambito della riforma della medicina territoriale avviata mediante la prossima adozione del cosiddetto « DM 71 », con specifico riferimento alle case di comunità ovvero ai consultori familiari, ad individuare come obbligatori, anziché raccomandati, i Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza,

assicurando ai predetti servizi risorse strumentali e di organico idonee anche per l'assistenza psicologica di base;

tenere conto, nello stanziamento delle risorse, della necessità di rinnovare i contratti del personale sanitario non dirigenziale;

al fine di rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale, migliorare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e superare le disparità territoriali nell'erogazione dei servizi, soprattutto in termini di prevenzione e assistenza sul territorio, tempi di attesa e grado di integrazione tra servizi ospedalieri, servizi territoriali e sociali, favorire procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che già operino nell'ambito del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza

medica e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, un numero congruo di anni di anzianità di servizio;

prevedere di raggiungere gli obiettivi nella realizzazione di un'integrazione tra le politiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali, volta a favorire un'effettiva integrazione dei servizi offerti e un maggior sostegno alla domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute;

prevedere finanziamenti aggiuntivi da destinare al Fondo per la non autosufficienza;

adottare interventi di sostegno alle famiglie, in particolare quelle numerose e che si trovano già in una situazione di difficoltà economica, che consentano di ridurre i disagi derivanti dal forte aumento dei costi energetici in atto.

ALLEGATO 2

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Interventi di screening e prevenzione contro l'HPV – Human Papilloma Virus) – 1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da *Human Papilloma Virus* (HPV) mediante attività di prevenzione e cura sono garantiti programmi di screening oncologici gratuiti, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale anti-HPV definiti nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale, pari al 95 per cento di copertura per i ragazzi e le ragazze nel dodicesimo anno di vita sono promosse campagne di informazione e di sensibilizzazione sul Papillomavirus e sulle opportunità di prevenzione dei tumori HPV-correlati.

4. In attuazione di quanto previsto dal comma 3, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e nel rispetto dell'autonomia scolastica, favorisce l'inserimento tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado dei progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessual-

mente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori.

* **1.01.** (Nuova formulazione) Siani, Carnovali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Ianaro, Schirò.

* **1.03.** (Nuova formulazione) Bagnasco, Magi, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

* **1.04.** (Nuova formulazione) Bologna.

* **1.05.** (Nuova formulazione) Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Paniz-zut, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis (Presa in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie) – 1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV e dell'AIDS tra i minorenni e tra le loro famiglie, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, anche in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, adottato il 6 agosto 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presso ogni regione e provincia autonoma è individuato un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i requisiti delle strutture dedicate alla cura

dei minorenni affetti da HIV e da AIDS di cui al comma 1 e i criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico, sia medico sia infermieristico, ad esse assegnato, assicurando la presenza di un'*équipe* multidisciplinare in ambito pediatrico che comprende anche uno psicologo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate.

4. Nel trattamento a domicilio del minorenne affetto da HIV o da AIDS il pediatra di libera scelta collabora e si coordina con il centro regionale pediatrico di riferimento che ha in cura il paziente nonché con i servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

5. Il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV e da AIDS nei minorenni. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito l'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche e ne sono definiti i compiti. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie

e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Presso il Ministero della salute è istituito il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i dati che possono essere raccolti nel registro, le modalità relative al loro trattamento nonché le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.

8. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate, adatte all'assistenza specifica e ai bisogni del minore e dotate di personale medico e infermieristico pediatrico con specifiche competenze infettivologiche.

** **1.02.** *(Nuova formulazione)* Siani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Rizzo Nervo, Pini, Ianaro, Schirò.

** **1.07.** *(ex 4.22) (Nuova formulazione)* Bagnasco, Magi, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

** **1.08.** *(ex 4.23) (Nuova formulazione)* Novelli, Magi, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2.1.** Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Pini, Ianaro.

* **2.2.** Stumpo.

* **2.4.** Bologna.

* **2.5.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

* **2.3.** (Nuova formulazione) Versace, Magi, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per il mantenimento con le seguenti: Per il potenziamento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) sostituire le parole: personale medico e laureato aggiungere le seguenti: personale sanitario e socio-sanitario;

b) dopo le parole: malattie infettive, aggiungere le seguenti: nelle strutture ambulatoriali,;

c) aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3.50. Il Relatore.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pubbliche selezioni per titoli con le seguenti: le procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3.14. Ruggiero, D'Arrando, Penna, Villani.

Sostituire il comma 2 con i seguenti: 2. Le aziende sanitarie locali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i professionisti sanitari sui temi oggetto della presente legge nell'ambito del Programma nazionale ECM. I corsi di formazione e di aggiornamento sono altresì garantiti al personale sanitario e socio sanitario, ospedaliero e territoriale anche se non operante nei reparti ospedalieri per malattie infettive o per il trattamento di pazienti con HIV o AIDS.

2-bis). Le regioni predispongono corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del Terzo settore non apparte-

menti alle professioni sanitarie, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, con le università e con gli stessi enti del Terzo settore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **3.4.** (Nuova formulazione) Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

* **3.8.** (Nuova formulazione) Bologna.

* **3.1.** (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Pini, Ianaro.

* **3.3.** (Nuova formulazione) Stumpo.

* **3.12.** (Nuova formulazione) D'Arrando, Penna, Villani.

* **3.13.** (Nuova formulazione) D'Arrando, Penna, Villani.

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Norme in materia di personale, di formazione e di aggiornamento.

3.2. Stumpo.

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente: 01. Il Ministero della salute e le regioni assicurano che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV.

Conseguentemente:

a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: 1. Gli operatori sanitari che, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di un caso di infezione da HIV, con o senza AIDS, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita così come previsto per le altre patologie croniche.

2. Il sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS è unificato mantenendo le

garanzie di tutela della riservatezza dei dati personali;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sedicesimo con la seguente: quattordicesimo; al secondo periodo, sostituire la parola: minore con la seguente: minorenni; al terzo periodo, sostituire le parole: Ove possibile e ritenuto opportuno con le seguenti: Nel superiore interesse del minore;

- * **4.15.** (Nuova formulazione) Versace, Magi, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.
- * **4.14.** (Nuova formulazione) Novelli, Magi, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.
- * **4.17.** (Nuova formulazione) Bologna.
- * **4.18.** (Nuova formulazione) Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
- * **4.1.** (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini, Ianaro.
- * **4.8.** (Nuova formulazione) Stumpo.
- * **4.16.** (Nuova formulazione) Magi.
- * **4.2.** (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Ianaro.
- * **4.9.** (Nuova formulazione) Stumpo.
- * **4.3.** (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Lepri, De Filippo, Pini, Ianaro.
- * **4.10.** (Nuova formulazione) Stumpo.
- * **4.4.** (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Ianaro, Lepri
- * **4.11.** (Nuova formulazione) Stumpo.
- * **4.20.** (Nuova formulazione) Ruggiero, D'Arrando, Penna, Villani.

Al comma 6, sostituire le parole: non può costituire motivo di discriminazione con le seguenti: in nessun caso può costituire motivo di discriminazione.

- * **4.21.** (Nuova formulazione) Ruggiero, D'Arrando, Penna, Villani.

Al comma 6, sostituire le parole: per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive o per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro con le seguenti: per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative.

- * **4.5.** (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Ianaro.
- * **4.12.** (Nuova formulazione) Stumpo.
- * **4.6.** (Nuova formulazione) Ianaro, Siani, Rizzo Nervo.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente: Art. 6 (Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale) – 1. È istituita presso il Ministero della salute la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, composta da rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbidità, e rappresentanti degli enti di terzo settore, o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, screening, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio. Il numero dei componenti e i criteri di composizione sono stabiliti dal Ministro della salute garantendo equa rappresentanza a tutte le parti interessate, e la presenza di almeno due rappresentanti del Ministero della salute, di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, di un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e di un rappresentante delle regioni.

2. La sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanita-

rio di cui al precedente comma 1 collabora all'attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, di cui all'articolo 1, comma 2, e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV, anche attraverso il raccordo costante con le Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la migliore attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale nel territorio nazionale, le regioni istituiscono a livello regionale Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale costituite in modo analogo alla sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario.

4. Il Governo presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attua-

zione della presente legge e del Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale di cui all'articolo 1. Nella relazione il Governo dà altresì conto della diffusione da HIV, da AIDS e da infezioni e malattie a trasmissione sessuale tra i minori e della loro presa in carico da parte delle strutture sociosanitarie preposte.

* **6.1.** *(Nuova formulazione)* Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Iannaro, Lepri.

* **6.4.** *(Nuova formulazione)* Stumpo.

* **6.6.** *(Nuova formulazione)* Magi.

* **6.5.** *(Nuova formulazione)* Novelli, Magi, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

* **6.7.** *(Nuova formulazione)* Bologna.

* **6.8.** *(Nuova formulazione)* Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

* **6.3.** Noja, Baldini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O**

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	286
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	286
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice)</i>	290
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	293
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	287
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	287
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative)</i>	296
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	288
7-00810 Caretta: Iniziative a sostegno del comparto ittico a seguito dell'incremento del costo dell'energia e delle materie prime (<i>Discussione e rinvio</i>)	288
Sui lavori della Commissione	289
AVVERTENZA	289

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Documento di economia e finanza 2022.**Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Gagnarli, ha illustrato il documento in esame, sul quale la Commissione esprimerà il parere nella seduta odierna. Al riguardo, ricorda che la relatrice ha fatto

pervenire, per le vie brevi, ai commissari una proposta di con osservazioni.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, ringrazia i colleghi per le sollecitazioni pervenute, che hanno certamente arricchito i contenuti della proposta di parere che la Commissione si accinge a votare. Nell'illustrare la proposta di parere (*vedi allegato 1*), ribadisce quanto già evidenziato nella sua relazione introduttiva rispetto alle forti criticità relative alle dinamiche dei prezzi di alcune materie prime e dell'energia. Nell'attuale contesto congiunturale, ulteriormente aggravato dal conflitto russo-ucraino, ritiene non più rinviabili interventi concreti volti alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ivi compreso il comparto dell'agri-solare. Ritiene, altresì, urgenti ulteriori misure a sostegno della liquidità delle imprese, interventi in termini di agevolazioni fiscali, così come misure volte ad affrontare la grave indigenza alimentare, al fine di sostenere le famiglie più in difficoltà e ridurre il cd *food social gap*.

Lorenzo VIVIANI (Lega), nel ringraziare la relatrice per aver voluto accogliere alcune delle proposte avanzate dal suo gruppo, chiede di integrare la lettera *p*) del dispositivo della proposta di parere inserendo anche l'acquacoltura tra i settori interessati dai *carbon credits*.

Antonella INCERTI (PD) si associa ai ringraziamenti alla relatrice per il prezioso lavoro di sintesi svolto nell'elaborazione della proposta di parere, che evidenzia le principali criticità del comparto agricolo. Tali criticità, a suo giudizio, richiedono misure urgenti, a cominciare dalla questione dell'approvvigionamento alimentare, al fine di sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà.

Raffaele NEVI (FI) ringrazia la relatrice per aver voluto accogliere le sollecitazioni avanzate dal suo gruppo, auspicando che il Governo, nella prossima manovra finanziaria, possa tradurre in interventi concreti le

questioni che vengono sollevate nella proposta di parere che, a suo giudizio, rappresenta un ottimo lavoro della Commissione.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, dichiara di accogliere la proposta di modifica della proposta di parere avanzata dal collega Viviani.

La Commissione approva la proposta di parere elaborata dalla relatrice come riformulata. (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 marzo scorso il relatore, onorevole Parentela, ha illustrato il provvedimento. È stato quindi fissato alle ore 12 dell'8 aprile scorso il termine per la presentazione di proposte emendative.

Avverte, quindi, che sono state presentate tre proposte emendative, in relazione a nessuna delle quali sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari (*vedi allegato 3*). Avverte, inoltre, che l'emendamento Spena 4.1 è stato ritirato dalla presentatrice.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale avrà luogo l'esame delle proposte emendative.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00810 Caretta: Iniziative a sostegno del comparto ittico a seguito dell'incremento del costo dell'energia e delle materie prime.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maria Cristina CARETTA (FDI) illustra la risoluzione a sua prima firma volta a sostenere il comparto ittico duramente colpito dall'incremento dei prezzi dell'energia e dalle misure adottate in sede europea volte a ridurre le giornate di pesca e lo sforzo di pesca, giudicando ancora insufficienti le misure fin qui adottate dal Governo.

In particolare, rileva che l'atto di indirizzo è finalizzato ad impegnare il Governo ad adottare iniziative per stanziare un contributo di almeno 40 milioni di euro a tutela del comparto ittico a compensazione dei danni conseguenti al COVID-19; ad adottare iniziative volte a sostenere un ulteriore scostamento di bilancio per compensare il rincaro di energia e materie prime e fornire ulteriori misure che garantiscano la sostenibilità economica del comparto ittico nazionale e ne permettano il rilancio; a permettere il ricorso alla cassa integrazione in deroga a tutela degli operatori del comparto della pesca, conseguentemente al ridotto e minore margine di attività; ad adottare iniziative normative per incrementare le percentuali di sgravio contributivo a favore degli operatori del comparto pesca, in modo da incrementarne la sostenibilità economica; ad adottare, con riguardo al comparto ittico, iniziative normative per disporre una ulteriore sospensione e dilazione nel pagamento delle rate di mutui e finanziamenti a sostegno delle crescenti difficoltà economiche conseguenti a conflitto bellico e alla pandemia anche tramite lo strumento della garanzia statale; ad adottare iniziative per porre in essere immediate misure di sgravio sul costo del gasolio e dei carburanti utilizzati dal comparto ittico per lo svolgimento delle proprie attività, anche mediante temporanee riduzioni delle accise in vigore; a richiedere, anche nell'ambito del programma «REPowerEU», nonché nell'ambito di altri strumenti e dispositivi di finanziamento europei, ulteriori risorse comunitarie a sostegno del comparto ittico in ragione della necessità di rilancio della competitività economica del settore; ad adottare iniziative per anticipare, nelle more dell'attuazione di altre misure di sostegno di carattere più strutturale, le somme dovute agli operatori del comparto ittico nel quadro del fermo pesca, in modo da fornire la adeguata liquidità di breve periodo per continuare a garantire la sostenibilità economica delle proprie attività.

Lorenzo VIVIANI (Lega) preannuncia la presentazione di una risoluzione del suo gruppo sulle medesime tematiche affrontate.

tate dalla risoluzione in esame della collega Caretta. Nel giudicare opportuno lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, segnala l'importanza di individuare misure urgenti a sostegno del settore della pesca diverse da quelle di natura strettamente fiscale che, a suo giudizio, non risulterebbero efficaci nel contrastare gli effetti dell'aumento dei prezzi del gasolio e dell'energia in generale. Ritiene altresì necessario intervenire anche nell'ambito delle misure previste dalla nuova PAC e nell'utilizzo delle risorse europee già stanziare.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Martina LOSS (Lega), con riferimento alle recenti notizie relative al Piano strategico nazionale sulla nuova PAC, che non avrebbe ricevuto una valutazione favorevole presso le istituzioni europee competenti, chiede alla presidenza di valutare la possibilità di procedere all'audizione del Ministro Stefano Patuanelli, anche in con-

giunta con l'omologa Commissione del Senato, al fine di acquisire i necessari elementi informativi.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, informa la Commissione che sono già in corso contatti con il Ministro Patuanelli al fine di prevedere, in una sede congiunta con l'altro ramo del Parlamento, un'audizione per la quale il Ministro stesso ha già dato ampia disponibilità.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della missione svolta nella Valle della Loira, in occasione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dei 27 Stati membri e del Parlamento europeo sulle politiche europee a favore dei cittadini (PAC, fondi regionali e turismo sostenibile nel nuovo contesto del Green Deal) (20-21 marzo 2022).

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il documento in oggetto;

premesso che:

nel corso del 2021, l'economia italiana abbia fatto registrare una crescita del prodotto interno lordo, in termini reali, pari al 6,6 per cento;

nel corso degli ultimi mesi dell'anno, tuttavia, le prospettive di crescita sono sensibilmente peggiorate, in ragione sia dell'aumento dei contagi da Covid-19 dovuto al diffondersi della variante Omicron, sia delle rilevanti spinte inflazionistiche determinate dall'incremento del prezzo del gas naturale;

a partire da febbraio di quest'anno, a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, la tendenza al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, alimentari, dei metalli e delle altre materie prime si è ulteriormente accentuata, con l'inflazione al consumo che ha raggiunto livelli del 6,7 per cento;

L'Esecutivo, nel mettere in atto interventi diretti a fornire risposta ampia e strutturale alla crisi energetica, si è impegnato a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas e a ridurre rapidamente la dipendenza dalle fonti fossili di energia attraverso misure dirette a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nell'ottica della transizione ecologica delineata dal PNRR;

rilevato che:

la manovra di finanza pubblica è orientata a sostenere la ripresa economica nella fase di uscita dall'emergenza pandemica, prevedendo interventi con un orizzonte di medio e lungo termine che inte-

grano le risorse previste con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tramite il potenziamento degli investimenti pubblici e privati;

a tali misure si aggiungono quelle per la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, quelle per la tutela dell'occupazione, per il sociale e per il finanziamento della sanità, dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

a sostegno delle imprese viene incrementato il fondo di garanzia per le PMI e sono previste nuove risorse per gli operatori del settore agricolo; sono, inoltre, finanziati gli interventi per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

in continuità con analoghi interventi già intrapresi nel corso dell'anno 2021, per il primo trimestre 2022, sono stati attuati interventi diretti a contenere gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

in particolare, a beneficio delle imprese esercenti attività agricola e della pesca è stato riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti nel primo trimestre del 2022;

considerato che:

coerentemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile declinati nel PNRR, il documento segnala come siano previste azioni specifiche per il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico, per il miglioramento della gestione delle risorse idriche e delle relative infrastrutture, per promuovere l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile;

con specifico riferimento all'agricoltura sostenibile, sono contemplate azioni

mirate all'innovazione e alla competitività del sistema agricolo con un approccio di sostenibilità, garantendo la diversificazione energetica tramite una maggiore e più rapida diffusione degli impianti ad energia rinnovabile;

considerato altresì che:

una parte delle risorse del Fondo complementare al PNRR sono state destinate a favore dei contratti di filiera (1,2 miliardi di euro) e in particolare alle coltivazioni biologiche;

il Piano strategico nazionale assicura un ulteriore impulso al settore biologico, con l'obiettivo di convertire almeno il 25 per cento delle superfici agricole, prevedendo risorse complessive per 2,5 miliardi;

attraverso l'attuazione della Strategia forestale nazionale viene attuata l'attività di promozione e tutela della biodiversità degli ecosistemi nonché di contrasto al dissesto idrogeologico; a tale scopo, con la legge di bilancio per il 2022, sono state stanziare risorse pari a 420 milioni fino al 2032;

ritenuto che:

il documento richiama l'attenzione sullo specifico percorso dell'Italia verso la realizzazione dell'Agenda 2030, che contempla, tra gli altri l'obiettivo di sconfiggere la fame e garantire l'accesso a un'alimentazione sana e nutriente;

in tale contesto, il Governo è già intervenuto con diversi provvedimenti volti sia a supportare le famiglie in indigenza alimentare – incrementando ad esempio il Fondo Nazionale per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti- sia a sostenere le aziende agricole;

altri interventi sono finalizzati a sostenere il reddito degli operatori del settore agricolo e potenziare la competitività delle imprese, migliorare la sostenibilità ambientale del settore limitando le esternalità negative e favorendo l'economia circolare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di prevedere, nel documento in esame, specifiche linee di intervento dirette a:

a) incrementare le risorse dirette al potenziamento e all'efficientamento delle infrastrutture irrigue, con particolare riferimento alla realizzazione di nuovi piccoli invasi, al fine di rendere le superfici agricole maggiormente resilienti rispetto ad eventi calamitosi come siccità o crisi idriche;

b) sempre in riferimento alle esigenze di gestione sostenibile della risorsa idrica, destinare maggiori risorse agli enti locali, al fine di sostenerne la capacità progettuale;

c) allo scopo di favorire il ricambio generazionale, confermare nella prossima manovra di finanza pubblica l'esonero contributivo riconosciuto ai giovani imprenditori agricoli dalla legge di bilancio per il 2022;

d) confermare, nella prossima manovra di bilancio, la misura della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari;

e) prevedere specifiche misure a sostegno della liquidità delle imprese del settore agricolo maggiormente esposte agli effetti della crisi, favorendone l'accesso al credito e ai finanziamenti;

f) confermare, anche per il 2023, la riduzione delle accise applicabili ai comparti della birra;

g) incrementare ulteriormente le risorse destinate allo sviluppo delle agroenergie, con particolare riferimento all'agrisolare, prevedendo rigorose condizioni per l'installazione dei relativi impianti, in modo da limitare il rischio di fenomeni speculativi e un eccessivo consumo del suolo agricolo;

h) incentivare lo sviluppo della funzione energetica dell'agricoltura, stanziando risorse per la produzione di energia elet-

trica da fiumi e canali, ove l'acqua non sia destinata ad uso potabile;

i) riconoscere un ruolo centrale alla ricerca scientifica e, correlativamente, potenziare il sistema di formazione dei giovani agricoltori, al fine di agevolare l'introduzione di nuove tecnologie e favorire il processo di transizione ecologica e digitale delle imprese agricole;

j) a fronte dell'aumento generalizzato dei costi delle materie prime agricole, potenziare e rendere più efficiente il sistema di stoccaggio dei prodotti agricoli;

k) in riferimento agli interventi per l'innovazione e meccanizzazione del settore agricolo previsti dal PNRR, introdurre specifiche misure dirette a favorire la diffusione di mezzi agricoli alimentati a metano;

l) adottare misure di sgravio o di calmieramento e contenimento dei prezzi del gasolio agricolo utilizzato dal comparto ittico, prevedendo altresì necessari controlli capillari sui prezzi applicati dai distributori di gasolio agricolo;

m) al fine di supportare la capacità produttiva del comparto agricolo, estendere alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle imprese e alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, le mi-

sure e gli interventi straordinari previsti per le imprese « energivore »;

n) prevedere interventi di carattere fiscale per favorire l'ammodernamento, la sostituzione e il rinnovo delle imbarcazioni adibite alla pesca e acquacoltura che consentano di incrementare la sostenibilità ambientale e climatica dei processi produttivi;

o) prevedere una rimodulazione dei canoni demaniali per le attività di pesca ed acquacoltura, affinché sia ristabilita una tassazione equa e proporzionale, in quanto la disposizione attualmente in vigore sortisce rilevanti ricadute economiche sul settore;

p) investire nella ricerca per dare vita a progetti che utilizzino il sistema del *Carbon Sink*, generando dei *carbon credits* certificati che possono essere monetizzati e venduti per un rilancio del settore agricolo;

q) in riferimento all'indigenza alimentare, prevedere specifiche misure in favore dei nuclei familiari economicamente svantaggiati, in modo da ridurre il cosiddetto *food social gap*;

r) introdurre misure in grado di favorire in modo rapido, trasparente e semplificato, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro agricolo, anche attraverso la realizzazione di apposite piattaforme.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il documento in oggetto;

premesso che:

nel corso del 2021, l'economia italiana abbia fatto registrare una crescita del prodotto interno lordo, in termini reali, pari al 6,6 per cento;

nel corso degli ultimi mesi dell'anno, tuttavia, le prospettive di crescita sono sensibilmente peggiorate, in ragione sia dell'aumento dei contagi da Covid-19 dovuto al diffondersi della variante Omicron, sia delle rilevanti spinte inflazionistiche determinate dall'incremento del prezzo del gas naturale;

a partire da febbraio di quest'anno, a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, la tendenza al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, alimentari, dei metalli e delle altre materie prime si è ulteriormente accentuata, con l'inflazione al consumo che ha raggiunto livelli del 6,7 per cento;

L'Esecutivo, nel mettere in atto interventi diretti a fornire risposta ampia e strutturale alla crisi energetica, si è impegnato a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas e a ridurre rapidamente la dipendenza dalle fonti fossili di energia attraverso misure dirette a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nell'ottica della transizione ecologica delineata dal PNRR;

rilevato che:

la manovra di finanza pubblica è orientata a sostenere la ripresa economica nella fase di uscita dall'emergenza pandemica, prevedendo interventi con un orizzonte di medio e lungo termine che inte-

grano le risorse previste con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tramite il potenziamento degli investimenti pubblici e privati;

a tali misure si aggiungono quelle per la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, quelle per la tutela dell'occupazione, per il sociale e per il finanziamento della sanità, dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

a sostegno delle imprese viene incrementato il fondo di garanzia per le PMI e sono previste nuove risorse per gli operatori del settore agricolo; sono, inoltre, finanziati gli interventi per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

in continuità con analoghi interventi già intrapresi nel corso dell'anno 2021, per il primo trimestre 2022, sono stati attuati interventi diretti a contenere gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

in particolare, a beneficio delle imprese esercenti attività agricola e della pesca è stato riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti nel primo trimestre del 2022;

considerato che:

coerentemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile declinati nel PNRR, il documento segnala come siano previste azioni specifiche per il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico, per il miglioramento della gestione delle risorse idriche e delle relative infrastrutture, per promuovere l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile;

con specifico riferimento all'agricoltura sostenibile, sono contemplate azioni

mirate all'innovazione e alla competitività del sistema agricolo con un approccio di sostenibilità, garantendo la diversificazione energetica tramite una maggiore e più rapida diffusione degli impianti ad energia rinnovabile;

considerato altresì che:

una parte delle risorse del Fondo complementare al PNRR sono state destinate a favore dei contratti di filiera (1,2 miliardi di euro) e in particolare alle coltivazioni biologiche;

il Piano strategico nazionale assicura un ulteriore impulso al settore biologico, con l'obiettivo di convertire almeno il 25 per cento delle superfici agricole, prevedendo risorse complessive per 2,5 miliardi;

attraverso l'attuazione della Strategia forestale nazionale viene attuata l'attività di promozione e tutela della biodiversità degli ecosistemi nonché di contrasto al dissesto idrogeologico; a tale scopo, con la legge di bilancio per il 2022, sono state stanziare risorse pari a 420 milioni fino al 2032;

ritenuto che:

il documento richiama l'attenzione sullo specifico percorso dell'Italia verso la realizzazione dell'Agenda 2030, che contempla, tra gli altri l'obiettivo di sconfiggere la fame e garantire l'accesso a un'alimentazione sana e nutriente;

in tale contesto, il Governo è già intervenuto con diversi provvedimenti volti sia a supportare le famiglie in indigenza alimentare – incrementando ad esempio il Fondo Nazionale per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti- sia a sostenere le aziende agricole;

altri interventi sono finalizzati a sostenere il reddito degli operatori del settore agricolo e potenziare la competitività delle imprese, migliorare la sostenibilità ambientale del settore limitando le esternalità negative e favorendo l'economia circolare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di prevedere, nel documento in esame, specifiche linee di intervento dirette a:

a) incrementare le risorse dirette al potenziamento e all'efficientamento delle infrastrutture irrigue, con particolare riferimento alla realizzazione di nuovi piccoli invasi, al fine di rendere le superfici agricole maggiormente resilienti rispetto ad eventi calamitosi come siccità o crisi idriche;

b) sempre in riferimento alle esigenze di gestione sostenibile della risorsa idrica, destinare maggiori risorse agli enti locali, al fine di sostenerne la capacità progettuale;

c) allo scopo di favorire il ricambio generazionale, confermare nella prossima manovra di finanza pubblica l'esonero contributivo riconosciuto ai giovani imprenditori agricoli dalla legge di bilancio per il 2022;

d) confermare, nella prossima manovra di bilancio, la misura della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari;

e) prevedere specifiche misure a sostegno della liquidità delle imprese del settore agricolo maggiormente esposte agli effetti della crisi, favorendone l'accesso al credito e ai finanziamenti;

f) confermare, anche per il 2023, la riduzione delle accise applicabili ai comparti della birra;

g) incrementare ulteriormente le risorse destinate allo sviluppo delle agroenergie, con particolare riferimento all'agrisolare, prevedendo rigorose condizioni per l'installazione dei relativi impianti, in modo da limitare il rischio di fenomeni speculativi e un eccessivo consumo del suolo agricolo;

h) incentivare lo sviluppo della funzione energetica dell'agricoltura, stanziando risorse per la produzione di energia elet-

trica da fiumi e canali, ove l'acqua non sia destinata ad uso potabile;

i) riconoscere un ruolo centrale alla ricerca scientifica e, correlativamente, potenziare il sistema di formazione dei giovani agricoltori, al fine di agevolare l'introduzione di nuove tecnologie e favorire il processo di transizione ecologica e digitale delle imprese agricole;

j) a fronte dell'aumento generalizzato dei costi delle materie prime agricole, potenziare e rendere più efficiente il sistema di stoccaggio dei prodotti agricoli;

k) in riferimento agli interventi per l'innovazione e meccanizzazione del settore agricolo previsti dal PNRR, introdurre specifiche misure dirette a favorire la diffusione di mezzi agricoli alimentati a metano;

l) adottare misure di sgravio o di calmieramento e contenimento dei prezzi del gasolio agricolo utilizzato dal comparto ittico, prevedendo altresì necessari controlli capillari sui prezzi applicati dai distributori di gasolio agricolo;

m) al fine di supportare la capacità produttiva del comparto agricolo, estendere alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle imprese e alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, le mi-

sure e gli interventi straordinari previsti per le imprese « energivore »;

n) prevedere interventi di carattere fiscale per favorire l'ammodernamento, la sostituzione e il rinnovo delle imbarcazioni adibite alla pesca e acquacoltura che consentano di incrementare la sostenibilità ambientale e climatica dei processi produttivi;

o) prevedere una rimodulazione dei canoni demaniali per le attività di pesca ed acquacoltura, affinché sia ristabilita una tassazione equa e proporzionale, in quanto la disposizione attualmente in vigore sortisce rilevanti ricadute economiche sul settore;

p) investire nella ricerca per dare vita a progetti che utilizzino il sistema del *Carbon Sink*, generando dei *carbon credits* certificati che possono essere monetizzati e venduti per un rilancio del settore agricolo e dell'acquacoltura;

q) in riferimento all'indigenza alimentare, prevedere specifiche misure in favore dei nuclei familiari economicamente svantaggiati, in modo da ridurre il cosiddetto *food social gap*;

r) introdurre misure in grado di favorire in modo rapido, trasparente e semplificato, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro agricolo, anche attraverso la realizzazione di apposite piattaforme.

ALLEGATO 3

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: nazionali inserire le seguenti: , trasformati all'interno dell'azienda agricola,

2.1. Ciaburro, Caretta.

ART. 4.

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Per la realizzazione delle piattaforme informatiche di cui al comma 2 dell'articolo 5 gli imprenditori agricoli e le aggregazioni individuate dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 131

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4.1. Spena.

(ritirato)

ART. 7.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.

7.1. Caretta, Ciaburro.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori	298
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	298
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	300

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione. Atto n. 361 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	305
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	307
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	311
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	307
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	318

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	307
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	319
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	307
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	320
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa	

nell'ambito dell'Unione. Atto n. 361 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	308
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	321
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione). COM(2021)802 <i>final</i> (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	308
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione della LXVII COSAC, svolta a Parigi dal 3 al 5 marzo 2022	310
ALLEGATO 6 (<i>Relazione del presidente, on. Sergio Battelli</i>)	322
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	310

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone di anticipare il secondo punto all'ordine del giorno, concernente l'esame del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante « Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza », per poi procedere all'esame del Documento di economia e finanza 2022.

La Commissione concorda.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi, al fine di rendere il parere alla XII Commissione

affari sociali, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante « Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ». Il provvedimento in esame è volto principalmente ad allentare, fatte salve le esigenze di tutela sanitaria, le restrizioni introdotte nel corso della pandemia attraverso i numerosi provvedimenti che si sono succeduti, la cui esigenza viene meno in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e poi successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022. Sono altresì prorogate alcune misure, in particolare quelle concernenti il rafforzamento del servizio sanitario, necessarie a fronteggiare sia la diffusione del COVID-19 tuttora in corso, sia le esigenze inerenti ad altre patologie.

Il decreto-legge, che si compone di 15 articoli e due allegati, utilizza la tecnica della novella, apportando modifiche e integrazioni alle disposizioni recate da altri provvedimenti (principalmente, ai decreti-legge n. 44 e n. 52 del 2021). Le modifiche introdotte sono volte a regolare le conseguenze della cessazione dello stato di emergenza in merito alle seguenti materie: alla possibilità di adottare ordinanze di protezione civile con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022 (articolo 1); alla cessazione del Commissario straordinario dalle proprie funzioni (articolo 2); al potere di ordinanza del Ministro

della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e in materia di adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia (articolo 3); agli obblighi di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi (articolo 4); all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (articolo 5); alla graduale eliminazione del *green pass* base e rafforzato (articoli 6 e 7); alla permanenza degli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori studenti e alle relative sanzioni (articolo 8); alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (articolo 9); alla proroga di alcuni termini correlati alla pandemia da COVID-19, in particolare quelli connessi al conferimento di incarichi in ambito sanitario e della sicurezza (articolo 10); alla normativa in materia di sanzione e controlli (articolo 11); alla conferma della proroga dell'operatività delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e dei contratti in favore di medici specializzandi (articolo 12); al prosieguo della raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica (articolo 13); alle necessarie abrogazioni (articolo 14) e, infine, all'entrata in vigore (articolo 15). I due allegati A e B elencano le disposizioni già contenute in altri provvedimenti di cui vengono prorogati i termini, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2022.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un dettagliato esame del provvedimento, avverte che si limiterà a descrivere brevemente, nei termini di seguito riportati, le disposizioni di interesse per la Commissione, che appaiono circoscritte agli articoli 1 e 13.

L'articolo 1 prevede che possano essere adottate ordinanze con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018, allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in am-

bito organizzativo, operativo e logistico, preservando, fino al predetto termine del 31 dicembre 2022, la capacità operativa delle strutture emergenziali. Le nuove ordinanze, da adottare su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie nei predetti ambiti, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2. Per tale finalità, il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la piattaforma Sistema di sorveglianza integrata COVID-19, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini. Prosegue inoltre la trasmissione, mediante il Sistema Tessera sanitaria, dei dati relativi ai tamponi antigenici effettuati, con l'indicazione dei relativi esiti, con modalità di trattamento dei dati funzionali agli scopi di collaborazione scientifica e di sanità pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, in materia di riservatezza e sicurezza dei dati personali. Il mantenimento del sistema di sorveglianza integrata, con le modalità descritte, permette altresì di ottemperare agli obblighi di notifica europei ai fini della sorveglianza epidemiologica sul SARS-CoV-2, consentendo il confronto settimanale della situazione epidemiologica italiana con quella in altri Paesi europei, realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Documento di economia e finanza 2022.**Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il Documento di economia e finanza 2022 (DEF 2021) e l'annessa Relazione al Parlamento volta a ottenere dal Parlamento l'autorizzazione a una maggiore gradualità nel percorso verso l'obiettivo di medio termine (OMT) di finanza pubblica rispetto a quanto previsto nella Nota di aggiornamento al DEF 2021 (NA-DEF 2021).

Premette che, come illustrerà oltre con maggiore dettaglio, la variazione del percorso di rientro per la quale viene chiesta l'autorizzazione è limitata al solo saldo dell'indebitamento netto strutturale, mentre gli obiettivi della NADEF 2021 vengono confermati per quanto riguarda il deficit nominale e migliorati per quanto riguarda il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo (PIL). È altresì richiesta l'autorizzazione a utilizzare lo spazio di bilancio derivante dalla differenza tra andamento tendenziale, migliore delle attese, e andamento programmatico, pari a 0,5 punti percentuali di PIL quest'anno, 0,2 nel 2023 e 0,1 nel 2024 e 2025, per finanziare un provvedimento di prossima emanazione.

Fa presente che il documento programmatico in esame, prima di analizzare i quadri macroeconomico e di finanza pubblica, illustra sinteticamente le informazioni di contesto alla base delle previsioni. Con riferimento agli ultimi mesi del 2021, viene ricordato, oltre alla risalita dei contagi da Covid-19, l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha determinato la crescita del tasso di inflazione, portando le principali banche centrali ad attuare o preannunciare un'inversione di tendenza in chiave restrittiva del proprio orientamento della politica monetaria. Conseguentemente, i tassi di interesse sono

saliti ed è aumentato il differenziale di rendimento sui titoli di Stato italiani rispetto al Bund tedesco (*spread*). A inizio 2022, all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e alle successive sanzioni dell'Unione Europea (UE) e di numerosi altri Paesi, è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, dei beni alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie.

La risposta attuata dal Governo già dallo scorso anno a fronte di tali tendenze ha riguardato l'introduzione o il rafforzamento di misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica – in misura pari, in termini di indebitamento della PA, a 5,3 miliardi nel 2021 e a 14,7 miliardi per il primo semestre di quest'anno, con effetti di riduzione della bolletta stimabili a un quarto rispetto a uno scenario senza interventi del Governo – cui si sono aggiunte altre misure a sostegno delle piccole come delle grandi imprese, incluse le « energivore », nonché interventi per specifici settori economici particolarmente colpiti, come quello dell'autotrasporto. Per quanto riguarda il supporto alle amministrazioni pubbliche, sono stati disposti interventi a ristoro dei costi di Regioni ed enti locali, a supporto del settore della sanità e altri interventi connessi alle attuali emergenze, inclusa l'accoglienza dei profughi ucraini.

La risposta attuata dall'Unione europea, a fronte delle evoluzioni degli ultimi mesi del 2021 e dei primi mesi del 2022, include la Comunicazione adottata il 2 marzo 2022 con cui la Commissione europea orienta la politica fiscale degli Stati Membri per il 2023 e definisce i criteri che guideranno la valutazione dei Programmi di stabilità e convergenza. Tra i principi enunciati, volti a un migliore coordinamento delle politiche fiscali a livello europeo, sono incluse raccomandazioni specifiche per i paesi ad alto debito, il cui aggiustamento di bilancio non dovrebbe gravare sugli investimenti ma essere piuttosto realizzato limitando la crescita della spesa corrente finanziata a livello nazionale. È inoltre specificato che gli Stati membri con un debito pubblico ele-

vato dovranno iniziare una graduale riduzione del debito, realizzando un aggiustamento di bilancio già nel 2023.

La Commissione si esprimerà sulla possibile disattivazione della clausola generale di salvaguardia per il 2023 a maggio, nel suo pacchetto di primavera del Semestre Europeo, sulla base delle previsioni macroeconomiche e fiscali aggiornate, che incorporeranno una più informata valutazione sugli effetti della crisi ucraina.

Nella medesima Comunicazione della Commissione al Consiglio del 2 marzo 2022 è stato anche fatto il punto sullo stato di avanzamento della revisione della *governance* economica europea che sarà attuata in tempo utile a raggiungere un ampio consenso entro il 2023.

Passando a descrivere il quadro macroeconomico tendenziale presentato nel DEF 2022 – validato dall’Ufficio parlamentare di bilancio – fa presente che esso, dato il contesto macroeconomico descritto, presenta prospettive di crescita dell’economia più deboli e incerte rispetto al precedente documento di programmazione (NADEF 2021). La previsione tendenziale di crescita del PIL per il 2022 scende dal 4,7 per cento al 2,9 per cento; quella per il 2023 dal 2,8 per cento al 2,3 per cento, mentre per il 2024 si ha solo una lieve flessione, dall’1,9 per cento all’1,8 per cento. La previsione per il 2025 viene posta all’1,5 per cento, seguendo l’approccio secondo cui il tasso di crescita su un orizzonte a tre anni converge verso il tasso di crescita potenziale (attualmente cifrato, secondo la Relazione al Parlamento, all’1,4 per cento, sebbene il DEF 2021, alla tavola III.8 del primo volume, indichi un valore leggermente più contenuto, pari all’1,3 per cento). Osserva che tale approccio appare maggiormente prudentiale rispetto a quello seguito dalla NadeF 2021, che poneva le previsioni di crescita per l’ultimo anno di previsione a un livello superiore di 4 decimi di punto rispetto alla crescita del PIL potenziale allora stimato.

Marcata, ma solo per l’anno in corso, appare anche la revisione, rispetto alla NADEF 2021, delle previsioni dell’inflazione al consumo che sale per il 2022 dall’1,6 al 5,8,

con una revisione al rialzo di 4,2 punti. Per gli anni successivi la revisione al rialzo è assai più contenuta, passando dal 1,3 al 2,1 nel 2023 e dall’1,5 all’1,8 nel 2024, valore a cui si colloca anche nel 2025. Osserva quindi che il DEF appare attribuire carattere transitorio alla fiammata dei prezzi attualmente in corso, causata in larga misura dalle attuali tensioni sui mercati internazionali del gas, del petrolio, delle materie prime e dei prodotti alimentari. Tali tensioni si riverberano in primo luogo sui prezzi delle importazioni, la cui crescita, attualmente in corso, viene reputata, nello scenario di base, di carattere transitorio (il deflatore delle importazioni, stimato al 7,6 per cento per l’anno in corso, è previsto infatti scendere all’1,4 per cento già nel 2023). Nel medesimo scenario di base, l’inflazione di fondo (che non considera i prezzi dei prodotti energetici e alimentari freschi), sebbene rivista anch’essa al rialzo, è stimata, già per l’anno in corso, su valori assai più contenuti rispetto all’inflazione (2 per cento).

Il DEF 2021 avverte peraltro del rischio che si realizzino scenari alternativi, come l’eventuale blocco parziale o totale delle importazioni di gas e petrolio russi, che determinerebbero una dinamica dell’inflazione assai più marcata e ripercussioni negative sulla crescita reale che, nello scenario peggiore risulterebbe contenuta allo 0,6 per cento nell’anno in corso (nonostante un effetto di trascinamento positivo dal 2021 ben più marcato) e allo 0,4 nel 2023.

Passando a illustrare il quadro tendenziale di finanza pubblica, osserva che, nonostante la crescita dell’economia sia sensibilmente rivista al ribasso, come sopra descritto, la previsione di deficit tendenziale della PA risulta migliore rispetto alle previsioni programmatiche della NADEF 2021, scendendo dal 5,6 al 5,1 per cento del PIL quest’anno, dal 3,9 al 3,7 nel 2023 e dal 3,3 al 3,1 nel 2024 e situandosi al 2,7 per cento nel 2025.

L’andamento migliore delle attese del deficit tendenziale, a fronte di una crescita rivista in peggioramento (sebbene la revisione sia molto più contenuta in termini

nominali rispetto alla revisione della crescita reale), può essere spiegato da una pluralità di fattori. In primo luogo la spinta inflazionistica determina una crescita delle entrate superiore a quella delle spese, risentendo, ad esempio, di una dinamica dei prezzi delle importazioni che si riflette sul gettito delle corrispondenti imposte indirette. Le spese, inoltre, risentono di un tiraggio delle misure urgenti introdotte a sostegno dell'economia inferiore alle attese. Incide infine, per quanto riguarda la spesa in conto capitale, il riallineamento delle ipotesi sottostanti il profilo temporale di utilizzo dei fondi del PNRR.

Per quanto riguarda la pressione fiscale, evidenzia una sensibile revisione al rialzo rispetto alle previsioni della NADEF 2021, con un aumento di 1,6 punti nel 2021 (dal 41,9 al 43,5 per cento), di circa 1,1 punti all'anno per il biennio successivo (dal 42 al 43,1 per cento nel 2022, dal 41,7 al 42,8 per cento nel 2023) e di 0,8 punti nel 2024 (dal 41,5 al 42,3 per cento), per poi attestarsi al 42,2 per cento nel 2025. Fa presente che concorrono a tale innalzamento sia il già ricordato riflesso della maggiore inflazione sul gettito delle imposte indirette, sia un effetto meramente contabile, quantificabile in circa 0,5 punti percentuali annui, inerente all'eliminazione delle detrazioni per figli a carico, ora inglobate nell'ambito dell'assegno unico universale, classificato come prestazione di spesa e non come minore entrata. Il documento ricorda che computando sul lato dell'entrata tale misura e altre analoghe – parimenti classificate sul lato della spesa pur essendo erogate sotto forma di minore prelievo fiscale – il valore della pressione fiscale risulterebbe più basso, pari a 41,7 punti nel 2021, 41,2 punti nel 2022.

Ricorda che sia nel DEF 2021 che nella NADEF 2021 si prevede comunque un percorso di riduzione della pressione fiscale, cui concorrono numerosi interventi introdotti in tal senso, come la rimodulazione delle aliquote e dei corrispondenti scaglioni IRPEF, l'abrogazione dell'IRAP per le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni, nonché alcune misure transitorie per il 2022, volte a ridurre

il carico fiscale sui consumi energetici, parzialmente compensate con un intervento fiscale straordinario a carico dei produttori di energia.

Passando a descrivere il quadro programmatico di finanza pubblica, evidenzia che il DEF 2022 informa che il Governo ritiene necessario fissare obiettivi programmatici in termini di deficit nominale conformi a quelli definiti nel quadro programmatico della NADEF 2021, ovvero un disavanzo di 5,6 punti di PIL nel 2022, 3,9 nel 2023 e 3,3 nel 2024, prevedendo il rientro al di sotto della soglia del 3 per cento per il 2025, quando è previsto un obiettivo di deficit pari al 2,8 per cento. Essendo gli attuali andamenti tendenziali di finanza pubblica migliori, come sopra evidenziato, rispetto a tali obiettivi programmatici, si determina conseguentemente uno spazio di bilancio, pari alla differenza tra andamento tendenziale e programmatico, ovvero pari a 0,5 punti percentuali di PIL quest'anno, 0,2 nel 2023 e 0,1 nel 2024 e 2025, utilizzabile – previa autorizzazione in tal senso dal Parlamento – per finanziare nuove misure.

Osserva che il DEF 2022 sembra indicare che tale spazio verrà interamente utilizzato per finanziare un prossimo decreto-legge, la cui emanazione è prevista entro il corrente mese di aprile, che conterrà misure a sostegno di famiglie e imprese, nonché a ristoro di capitoli di bilancio utilizzati a copertura di precedenti provvedimenti. Il provvedimento provvederà in primo luogo al ripristino di tali fondi, necessario per realizzare gli investimenti programmati, per un ammontare pari a 4,5 miliardi per il 2022. Le restanti risorse saranno destinate a incrementare i fondi per le garanzie sul credito, per coprire l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche, per contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell'energia, per assistere i profughi ucraini e per alleviare l'impatto economico del conflitto in corso in Ucraina sulle aziende italiane, nonché per continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario alla pandemia e i settori maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica.

Il Documento evidenzia che tali misure sono allineate con gli orientamenti espressi dalla Commissione Europea, che riconoscono da un lato la necessità di attutire l'impatto sull'economia dei rialzi di prezzo del gas naturale e del petrolio causati dalla guerra in Ucraina, dall'altro l'importanza di sostenere filiere industriali strategiche a fronte di una concorrenza extra-europea che si basa anche su ingenti aiuti di Stato.

Osserva che, ove sia confermato che tutto lo spazio fiscale derivante dalla differenza tra andamento tendenziale e programmatico di finanza pubblica sia utilizzato dal decreto-legge di prossima emanazione sopra descritto, ne consegue che il DEF non individua nessuno spazio fiscale disponibile per finanziare in deficit la legge di bilancio per il prossimo anno, i cui interventi espansivi andranno pertanto finanziati ridefinendo le priorità allocative della spesa o individuando misure di prelievo fiscale attualmente vigenti.

Per quanto riguarda le risorse che potranno derivare dai processi di *spending review* e dall'aumento della *compliance fiscale*, il documento in esame ricorda che esse sono già destinate a specifiche finalità. Più in dettaglio: a) le risorse che si renderanno disponibili per effetto della *spending review*, quantificate dal DEF 2022 in 800 milioni per il 2023, 1.200 milioni per il 2024 e 1.500 milioni per il 2025 – il cui riparto tra le amministrazioni centrali verrà definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il prossimo 31 maggio – sono già destinate al finanziamento delle politiche invariate, non incluse negli andamenti tendenziali di finanza pubblica (costituite principalmente dal necessario finanziamento dei rinnovi contrattuali per il pubblico impiego e delle missioni internazionali di pace); b) le maggiori risorse eventualmente derivanti dal miglioramento della *compliance* fiscale sono invece destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2021, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale per restituirle – nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica –, in tutto o in parte, ai contribuenti sotto forma di riduzione del prelievo (come già avvenuto per il parziale

finanziamento della riforma dell'IRPEF attuata con la stessa legge di bilancio 2021). Ricorda in proposito che, secondo quanto affermato nella NADEF 2021, a partire dal 2024, le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione dovranno concorrere, non più alla riduzione della pressione fiscale, bensì al conseguimento di avanzi primari finalizzati alla riduzione del deficit strutturale e al rientro del rapporto debito pubblico/PIL al di sotto dei livelli pre-pandemici.

Con riferimento all'assenza di spazi finanziari per finanziare la prossima legge di bilancio, ricorda che nella NADEF 2021, veniva evidenziata l'intenzione di mantenere un orientamento di bilancio (*stance*) espansivo fino al 2023 compreso, per poi iniziare ad attuare una politica restrittiva di bilancio dal 2024. Il DEF 2022 prefigura invece un orientamento neutrale di bilancio già a decorrere dal 2023, fissando un obiettivo programmatico di finanza pubblica identico a quello tendenziale a partire da tale anno per tutto l'arco di previsione (sempre nell'ipotesi che il prossimo decreto-legge assorba anche per gli anni successivi a quello in corso tutto lo spazio fiscale derivante dalla differenza tra deficit tendenziale e programmatico).

Evidenzia che tale previsione programmatica, che conferma la riduzione del deficit di bilancio per il 2023 già prevista negli andamenti programmatici della NADEF 2021, appare coerente con la citata Comunicazione della Commissione europea del 2 marzo 2022 che impone agli Stati membri con un debito pubblico elevato di realizzare un aggiustamento di bilancio già nel 2023.

Sottolinea inoltre che occorre comunque ricordare che l'intento espansivo indicato nella NADEF 2021 è stato attuato con un orizzonte pluriennale con la manovra per il 2022, per cui, sebbene il DEF 2022 non preveda ulteriori deficit di bilancio per finanziare interventi aggiuntivi a sostegno della crescita, gli andamenti programmatici incorporano comunque l'attuazione delle misure di stimolo disposte dalla precedente legge di bilancio, prime tra tutte quelle inerenti all'attuazione del PNRR.

Per quanto riguarda gli andamenti di finanza pubblica corretti per il ciclo, evidenza che, a fronte della conferma del deficit nominale già programmato nella NADEF 2021, varia invece l'andamento programmatico del deficit strutturale, ragione per cui si rende necessaria la relazione al Parlamento annessa al DEF 2022. Concorre infatti al raggiungimento del deficit nominale una misura di entrata *una tantum* non prevista nella NADEF 2021, relativa al prelievo straordinario per il 2022 sui produttori di energia. Essendo le misure *una tantum* escluse dal saldo strutturale, questo risulta leggermente inferiore, in tale anno, rispetto al saldo strutturale programmatico della NADEF 2021, sebbene con un percorso di rientro più marcato. L'indebitamento netto strutturale si attesterebbe infatti al 5,9 per cento del PIL nel 2022, al 4,5 per cento nel 2023, al 4 per cento nel 2024 e al 3,6 per cento nel 2025.

Passando a descrivere il quadro macroeconomico programmatico, evidenza che, considerando l'effetto dell'emanazione del prossimo decreto-legge, il DEF 2022 stima un andamento programmatico della crescita lievemente migliore di quello tendenziale sopra descritto: il decreto-legge produce infatti uno stimolo sulla crescita quantificabile in 2 decimi di punto percentuale di PIL nel 2022 e 1 decimo di punto nel 2023. Pertanto lo scenario programmatico si caratterizza per una crescita del PIL pari al 3,1 per cento nel 2022 e al 2,4 per cento nel 2023, e invariata rispetto agli andamenti tendenziali nei due anni successivi.

Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, nel 2021 esso si è ridotto di circa 4,4 punti percentuali di PIL, scendendo al 150,8 per cento (dal picco di 155,3 per cento raggiunto nel 2020), con un risultato migliore di 3,5 punti rispetto a quanto atteso dalla NADEF 2021, che prevedeva in tale anno un rapporto debito/PIL del 153,5 per cento. Una sensibile riduzione è prevista anche per l'anno in corso (-3,8 punti) e, in misura più contenuta, nei tre esercizi successivi, fino a raggiungere al termine del periodo di previsione a un rapporto debito/PIL del 141,4 per cento del PIL nel 2025, livello di poco superiore a quello della fine

del 2019, ossia al valore antecedente l'inizio della crisi pandemica.

Concorre a tale risultato, in particolare nel biennio 2021-2022, la componente cosiddetta *snow-ball*, che quantifica l'impatto automatico sul rapporto debito/PIL della differenza tra gli interessi passivi e la crescita nominale del PIL, risultando quest'ultima influenzata dalla dinamica inflazionistica, oltre che dalla crescita reale del PIL.

Evidenza che vale la pena ricordare che il rapporto debito/PIL considera anche l'esposizione debitoria dell'Italia nei confronti della Commissione europea per effetto dei prestiti inclusi nel pacchetto NGEU, esposizione che non compromette l'andamento decrescente del rapporto.

Tra i profili di competenza della Commissione, sottolinea che il Documento reca, in ottemperanza al contenuto obbligatorio aggiuntivo richiesto dalla Commissione Europea per il Programma di Stabilità 2022, l'indicazione delle voci che si prevede di finanziare con le sovvenzioni e i prestiti del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, espresse in termini di incidenza percentuale sul PIL. Esaminando in particolare la voce degli investimenti fissi lordi, osserva che nel biennio 2024-2025, quelli finanziati dal dispositivo europeo (pari a 1,7 punti di PIL all'anno) finanziano circa la metà degli investimenti pubblici complessivi (pari, rispettivamente, nel biennio 2024-2025 a 3,5 e a 3,6 punti di PIL). Osserva altresì che, al netto della componente finanziata dal dispositivo europeo, gli investimenti fissi lordi finanziati con risorse nazionali nel biennio in questione (pari rispettivamente a 1,8 e 1,9 punti di PIL) risultano inferiori alla media degli investimenti fissi lordi del triennio 2017-2019, antecedente allo scoppio della pandemia (pari a 2,2 punti di PIL). Tale constatazione sembrerebbe non del tutto in linea con il principio di addizionalità in base al quale, a fronte degli investimenti finanziati con il PNRR, non dovrebbe corrispondere una flessione di quelli finanziati con risorse nazionali.

Sempre in merito all'attuazione del PNRR, ricorda che il documento affronta il tema dell'incremento dei prezzi delle opere pubbliche, rispetto a quelli considerati al

momento della predisposizione del Piano e dell'emanazione dei relativi bandi, evidenziando che tale incremento sarà finanziato nel decreto-legge di prossima emanazione, quindi a valere su risorse nazionali e non in sede di rinegoziazione dei finanziamenti europei.

Come più volte sollecitato da questa Commissione, fa presente che il DEF dà conto, nell'ambito del Programma nazionale di riforma (PNR), del percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030 e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e del contributo a tale processo fornito dall'attuazione del PNRR. È altresì descritto lo stato di utilizzo dei Fondi europei, evidenziando i profili di complementarità tra le priorità sostenute dai Fondi di coesione e il PNRR.

Nel ricordare, in ultimo, che il Documento elenca 20 provvedimenti che il Governo dichiara collegati alla manovra di bilancio 2023-2025, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.

Atto n. 361.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 – che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise – avente lo scopo di allineare il trattamento dell'IVA e delle accise relative allo sforzo comune di difesa nell'ambito dell'Unione europea, con l'analoga disciplina fiscale già in vigore nell'ambito della partecipazione alla NATO.

La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, legge n. 53 del 2021, all'articolo 1, che rinvia all'Allegato A, il quale, al punto 36, menziona la direttiva in esame, senza previsione di specifici criteri di delega.

Il termine per l'espressione del parere è fissato al 9 aprile 2022. Poiché tale data è successiva al termine per l'esercizio della delega del 28 febbraio 2022 (termine corrispondente, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, a 4 mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva, fissato dalla direttiva stessa al 30 giugno 2022), detto termine per l'esercizio della delega è prorogato di tre mesi, al 31 maggio 2022.

Ricorda che la direttiva (UE) 2019/2235 introduce, a decorrere dal 1° luglio 2022, alcune limitate esenzioni al regime dell'IVA e delle accise, applicabili esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate di uno Stato membro svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) al di fuori dello Stato membro cui appartengono. La direttiva è volta ad allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione con il quadro già applicabile all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord – NATO.

La direttiva precisa che si configura uno « sforzo di difesa svolto ai fini della realiz-

zazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC » nelle seguenti situazioni: missioni e operazioni militari; attività dei gruppi tattici; assistenza reciproca; progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (*Permanent Structured Cooperation* –PESCO); attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED). Non rientrano invece nell'ambito di applicazione delle esenzioni i casi di: azione congiunta degli Stati membri a seguito di un attacco terroristico o di una calamità in uno Stato membro; acquisto di beni o servizi da parte delle forze armate per l'uso all'interno del proprio Stato; missioni civili.

Passando a descrivere lo schema di decreto in esame, evidenzia che esso si compone di 4 articoli e prevede, agli articoli 1 e 2, rispettivamente, un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di esenzione dalle accise in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate alla realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

In particolare, l'articolo 1, al comma 1 introduce due nuove ipotesi di operazioni non imponibili ai fini IVA: *a)* le cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate alle forze armate di altri Stati membri, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, qualora tali forze partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della sicurezza e di difesa comune: ai sensi dell'articolo 68, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 consegue che non si applichi l'IVA neanche alle importazioni di tali beni; *b)* le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro a favore delle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di destinazione. Il successivo comma 2 dell'articolo è volto ad assimilare a un acquisto intracomunitario l'introduzione, da parte delle forze armate dello Stato che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della

PSDC, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, nel caso in cui l'importazione di tali beni non possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 68, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'articolo 2, con una novella al Testo unico delle accise, prevede un'ulteriore ipotesi in cui, in ragione della destinazione, i prodotti ordinariamente soggetti ad accisa sono esentati dal medesimo tributo. In particolare, si dispone l'esenzione da accisa anche a favore delle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione, per gli usi consentiti e nella misura in cui queste ultime partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali. La relazione illustrativa precisa, a tale ultimo proposito, che, in conformità al dettato unionale e coerentemente con quanto già previsto dal citato Testo unico delle accise relativamente all'agevolazione esistente a favore delle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato dell'Atlantico del Nord, l'esenzione concessa dalla direttiva (UE) 2019/2235 per gli sforzi di difesa svolti nell'ambito della suddetta politica non può essere fruita dalle Forze armate nazionali.

L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce, in linea con quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/2235, che le disposizioni contenute nella direttiva oggetto di attuazione si applichino a partire dal 1° luglio 2022.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATELLI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 14.40.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.

Atto n. 360.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 marzo 2022.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole formulata *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Atto n. 362.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 marzo 2022.

Sergio BATELLI, presidente, sostituendo il relatore Maggioni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore *(vedi allegato 4)*.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.

Atto n. 361.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 5*).

Francesco BERTI (M5S) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere formulata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione).

COM(2021)802 final.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo il relatore Giglio Vigna, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la revisione della direttiva sulla prestazione energetica negli edifici rientra tra le

iniziative del pacchetto « Pronti per il 55% », con il quale sono stati fissati nuovi e più ambiziosi obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea.

In tale ambito, la proposta della Commissione europea si prefigge l'obiettivo di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra degli edifici al fine di conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Gli edifici, infatti, secondo i dati della Commissione, sono responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all'energia.

La proposta in esame rappresenta una rifusione della direttiva 2010/31/CE, in quanto comporta modifiche sostanziali di tale direttiva, già modificata nel 2018, che viene conseguentemente abrogata.

In conseguenza dell'adeguamento del quadro normativo vigente ai nuovi obiettivi la rifusione estende l'oggetto della direttiva esistente introducendo una serie di innovazioni, al fine di aumentare il tasso e la profondità delle ristrutturazioni degli edifici.

Osserva che si tratta di innovazioni importanti, che andranno a suo avviso valutate attentamente tenendo conto delle specificità nazionali del patrimonio immobiliare, contraddistinte, per un verso, da una certa vetustà degli edifici e, per l'altro, da una frammentazione della proprietà degli stessi.

Considerato che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione di merito nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni europee, passa a dare conto in sintesi delle principali novità introdotte dalla proposta di direttiva, rinviando per una disamina dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

Nella proposta vengono fissati dei limiti temporali in merito ai nuovi standard per gli edifici esistenti e i nuovi.

In particolare, i nuovi edifici dovranno essere « a emissioni zero », sulla base di una nuova definizione introdotta dalla proposta di direttiva. Il nuovo standard si applicherà agli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di proprietà di

questi ultimi, a partire dal 2027, e a tutti gli altri edifici di nuova costruzione a partire dal 2030. Fino all'applicazione dei requisiti prescritti per gli edifici a emissioni zero, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere «almeno a energia quasi zero», come già previsto dalla disciplina vigente.

Per quanto riguarda invece gli edifici esistenti, si introducono norme minime di prestazione energetica indirizzate agli Stati membri che devono provvedere affinché gli edifici e le unità immobiliari pubblici o non residenziali conseguano un miglioramento delle classi di prestazione energetica, almeno la classe di prestazione energetica F al più tardi dopo il 1° gennaio 2027 e almeno la classe di prestazione energetica E dopo il 1° gennaio del 2030, e affinché gli edifici e le unità immobiliari residenziali raggiungano almeno la classe F dopo il 1° gennaio 2030 e almeno la classe E dopo il 1° gennaio 2033.

Segnala che gli Stati membri possono decidere di esentare dall'obbligo di applicazione delle norme minime di prestazione energetica alcuni immobili tra cui gli edifici di culto e gli edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico. Si tratta di una disposizione rilevante per un Paese come l'Italia caratterizzato da un patrimonio immobiliare di particolare valore architettonico e collocato all'interno di borghi storici, la cui portata deve essere considerata anche ai fini di una valutazione complessiva dell'impatto della nuova disciplina.

Fa altresì presente che la proposta rende più operativi gli strumenti di pianificazione nazionali, che andranno a sostituire le strategie di ristrutturazione a lungo termine e per i quali si dispone un rafforzamento del quadro di monitoraggio attraverso l'introduzione di una valutazione dei progetti dei piani da parte della Commissione europea e della facoltà di formulare raccomandazioni agli Stati membri.

La pianificazione della ristrutturazione edilizia a livello degli Stati membri e il rispetto delle norme minime di prestazione energetica si incrociano con l'adozione di

politiche per il conseguimento degli obiettivi, in cui rientrano le misure di sostegno finanziario che potranno avvalersi anche delle risorse disponibili a livello europeo nell'ambito dei vari strumenti, ma che si baseranno anche sulla promozione e sull'introduzione di strumenti di investimento, quali i mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici e sistemi di detrazioni fiscali.

A questo proposito, ricorda le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica che sono state varate nel corso degli anni in Italia, tra le quali da ultimo il Superbonus del 110%, che hanno consentito di migliorare la prestazione energetica degli edifici e che occorrerà monitorare per valutare le misure che saranno necessarie nell'implementazione di una ristrutturazione del parco edilizio su vasta scala.

Segnala che sia la relazione di accompagnamento della proposta di direttiva predisposta dalla Commissione europea, sia la relazione trasmessa dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, non sollevano rilievi in ordine alla conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Quanto al rispetto di tale ultimo principio, la Commissione segnala di essere intervenuta dopo aver esaminato attentamente i pareri negativi resi dal comitato per il controllo normativo sul progetto di valutazione d'impatto della proposta, per renderla meglio proporzionata agli scopi perseguiti. Secondo quanto riportato nella relazione, con motivazioni che vengono addotte anche dal Governo nella sua relazione, le modifiche in questo senso apportate alla proposta hanno, dunque, condotto a un inasprimento graduale e limitato nel tempo delle norme minime di prestazione energetica a livello UE per determinati tipi di edifici, attribuendo poi agli Stati membri la facoltà di stabilire norme minime di prestazione energetica nazionali per tutti gli altri edifici, nonché dandogli un maggior grado di flessibilità nell'elaborazione dei loro piani per adattare le proprie politiche di regolamentazione e finanziamento dell'edilizia alle circostanze nazionali. A questo proposito crede che nel corso dell'esame dell'atto

presso le istituzioni europee sia opportuno introdurre una maggiore flessibilità nel perseguimento degli obiettivi a motivo delle specificità nazionali, al fine di assicurare una maggiore efficacia nel perseguimento degli obiettivi stessi.

Da ultimo, segnala che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati – per disciplinare taluni aspetti della direttiva – per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva medesima, fatto salvo, in ogni caso, il potere del Parlamento europeo e del Consiglio di revocare la delega in ogni momento. L'attribuzione alla Commissione della competenza di adottare atti delegati andrebbe valutata alla luce di quanto dispone l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati « elementi non essenziali dell'atto legislativo », specie con riferimento alle prescrizioni di cui all'allegato III che gli edifici devono soddisfare affinché possano considerarsi a emissioni zero. Anche il conferimento alla Commissione del potere di adottare gli atti delegati a tempo indeterminato andrebbe valutata alla luce del disposto del citato articolo 290 del TFUE, laddove stabilisce che gli atti legislativi deleganti debbano delimitare anche la durata della delega.

In conclusione, ritiene che la proposta in esame introduca novità di assoluta rile-

vanza che andranno approfondite nel corso dell'istruttoria. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere in esito all'esame che si svolgerà in Commissione, anche tenuto conto dei tempi di esame presso la Commissione di merito.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.

Sulla riunione della LXVII COSAC, svolta a Parigi dal 3 al 5 marzo 2022.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che dal 3 al 5 marzo scorsi si è svolta a Parigi la LXVII riunione della COSAC, alla quale ha partecipato insieme ai deputati Mantovani e Giglio Vigna, in merito alla quale ha predisposto una relazione (*vedi allegato 6*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2022.**Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il « Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII n. 5, Annesso e Allegati) »;

premessi che:

negli ultimi mesi del 2021, oltre alla risalita dei contagi da Covid-19, si è registrato un eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha determinato la crescita del tasso di inflazione, portando le principali banche centrali ad attuare o preannunciare un'inversione di tendenza in chiave restrittiva del proprio orientamento della politica monetaria. Conseguentemente, i tassi di interesse sono saliti ed è aumentato il differenziale di rendimento sui titoli di Stato italiani rispetto al *Bund* tedesco. A inizio 2022, all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e alle successive sanzioni disposte dall'Unione Europea (UE) e da numerosi altri Paesi, è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, dei beni alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie;

nel suddetto contesto, il quadro macroeconomico tendenziale presentato nel DEF 2022 presenta prospettive di crescita dell'economia più deboli e incerte rispetto alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (NADEF 2021). La previsione tendenziale di crescita del PIL per il 2022 scende dal 4,7 per cento al 2,9 per cento; quella per il 2023 dal 2,8 per cento al 2,3 per cento, mentre per il 2024 si ha solo una lieve flessione, dall'1,9 per cento all'1,8 per cento. La previsione per il 2025 viene posta all'1,5 per cento, seguendo l'approccio secondo cui il tasso di crescita su un orizzonte a tre anni converge verso il

tasso di crescita potenziale. Marcata, ancorché limitatamente all'anno in corso, appare anche la revisione, rispetto alla NADEF 2021, delle previsioni dell'inflazione al consumo, che sale per il 2022 dall'1,6 al 5,8, con una revisione al rialzo di 4,2 punti. Per gli anni successivi la revisione al rialzo è più contenuta, passando dall'1,3 al 2,1 per cento nel 2023 e dall'1,5 all'1,8 nel 2024, valore a cui si colloca anche nel 2025. Il Documento avverte peraltro del rischio che si realizzino scenari alternativi, come l'eventuale blocco parziale o totale delle importazioni di gas e petrolio russi, che determinerebbero una dinamica dell'inflazione assai più intensa e ripercussioni negative sulla crescita reale che, nello scenario peggiore, risulterebbe contenuta allo 0,6 per cento nell'anno in corso e allo 0,4 nel 2023;

per quanto riguarda il quadro tendenziale di finanza pubblica, nonostante la crescita dell'economia sia sensibilmente rivista al ribasso, la previsione di deficit tendenziale della PA risulta migliore rispetto alle previsioni programmatiche della NADEF 2021, scendendo dal 5,6 al 5,1 per cento del PIL per l'anno in corso, dal 3,9 al 3,7 nel 2023 e dal 3,3 al 3,1 nel 2024 e situandosi al 2,7 per cento nel 2025;

con riguardo al quadro programmatico di finanza pubblica, il DEF 2022 evidenzia come il Governo ritenga necessario fissare obiettivi programmatici in termini di deficit nominale conformi a quelli definiti nel quadro programmatico della NADEF 2021, ovvero un disavanzo di 5, 6 punti di PIL nel 2022, 3,9 nel 2023 e 3,3 nel 2024, fissando il rientro al di sotto della soglia del 3 per cento per il 2025, quando è previsto un obiettivo di deficit pari al 2,8 per cento. Essendo gli attuali andamenti

tendenziali di finanza pubblica migliori, come sopra evidenziato, rispetto a tali obiettivi programmatici, si determina conseguentemente uno spazio di bilancio pari a 0,5 punti percentuali di PIL per l'anno in corso, 0,2 per cento nel 2023 e 0,1 nel 2024 e 2025, utilizzabile – previa autorizzazione in tal senso dal Parlamento – per finanziare nuove misure espansive. Il Documento sembra indicare che tale spazio verrà interamente utilizzato per finanziare un prossimo decreto-legge, la cui emanazione è prevista entro il corrente mese di aprile, che conterrà misure a sostegno di famiglie e imprese, nonché a ristoro di capitoli di bilancio utilizzati a copertura di precedenti provvedimenti. Il provvedimento provvederà in primo luogo al ripristino di tali fondi, necessario per realizzare gli investimenti programmati, per un ammontare pari a 4,5 miliardi per il 2022. Le restanti risorse saranno destinate a incrementare i fondi per le garanzie sul credito, per coprire l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche, per contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell'energia, per assistere i profughi ucraini e per alleviare l'impatto economico del conflitto in corso in Ucraina sulle aziende italiane, nonché per continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario alla pandemia e i settori maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica;

le previsioni programmatiche, che confermano la riduzione del deficit di bilancio per il 2023 già prevista nella NADEF 2021, appaiono coerenti con gli orientamenti di politica di bilancio per il 2023 espressi nella Comunicazione della Commissione europea del 2 marzo 2022 (COM (2022) 85 final), i quali impongono agli Stati membri con un debito pubblico elevato di realizzare un aggiustamento di bilancio già nel 2023;

considerando l'effetto dell'emanazione del suddetto provvedimento d'urgenza, il DEF 2022 stima uno stimolo sulla crescita quantificabile in 2 decimi di punto percentuale di PIL nel 2022 e 1 decimo di punto nel 2023. Pertanto, lo scenario programmatico si caratterizza per una crescita del PIL pari al 3,1 per cento nel 2022 e al 2,4 per cento nel 2023, restando invariata

rispetto agli andamenti tendenziali nei due anni successivi;

con riferimento al rapporto debito/PIL, il Documento evidenzia che esso si è ridotto di circa 4,4 punti percentuali, scendendo al 150,8 per cento (dal picco di 155,3 per cento raggiunto nel 2020), con un risultato migliore di 3,5 punti rispetto a quanto atteso dalla NADEF 2021, che prevedeva in tale anno un rapporto debito/PIL del 153,5 per cento. Una sensibile riduzione è prevista anche per l'anno in corso (-3,8 punti) e, in misura più contenuta, nei tre esercizi successivi, fino a raggiungere al termine del periodo di previsione a un rapporto debito/PIL del 141,4 per cento del PIL nel 2025, livello di poco superiore a quello della fine del 2019, ossia al valore antecedente l'inizio della crisi pandemica;

rilevato che:

il documento in esame risulta corredato, diversamente dallo scorso anno, del Programma Nazionale di Riforma (PNR); sebbene il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato meno di un anno fa, rappresenti il programma più ampio e strutturato di riforma, innovazione e rilancio degli investimenti degli ultimi decenni, in presenza di un quadro economico, tecnologico e geopolitico in costante evoluzione a livello europeo e mondiale, il Governo ha ritenuto opportuno aggiornare la strategia di riforma alla luce delle mutate condizioni di contesto; la situazione europea e mondiale ha infatti registrato cambiamenti di tale portata da imporre una riflessione sulla strategia complessiva di riforma, sicché il PNR illustrato nel DEF 2022 non rappresenta un mero adempimento del Semestre Europeo e della normativa nazionale, ma un'occasione anche per rivedere le stime dell'effetto delle misure di spesa e delle riforme economiche contenute nel PNRR;

tra i principali ambiti su cui si concentrano riforme e investimenti del PNRR su cui si stanno registrando nuove iniziative regolamentari figura anzitutto il settore dell'energia, che rappresenta il settore in cui a partire dall'estate scorsa si sono

verificati i cambiamenti più rilevanti della situazione europea e globale; a fronte di tali circostanze, aggravate dal conflitto in corso in Ucraina, il Documento evidenzia come l'accelerazione del passaggio alle fonti rinnovabili sia l'iniziativa più importante in un'ottica di medio e lungo periodo, alla quale occorre affiancare azioni più immediate per coordinare l'approvvigionamento di gas dei Paesi UE, l'efficiente circolazione del gas disponibile e la politica di stoccaggio del gas, come evidenziato anche dalla Commissione europea nella Comunicazione «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» dell'8 marzo 2022;

ai fini di un maggiore impulso alle fonti rinnovabili di energia e per lo sviluppo delle filiere produttive connesse alla transizione ecologica, assumono particolare rilievo gli *Important projects of common European interest (IPCEI)*, che costituiscono importanti leve per promuovere la crescita produttiva nelle rinnovabili e nella produzione e utilizzo dell'idrogeno a livello industriale e di mobilità;

tra i fattori di criticità emersi nell'ultimo anno vi è anche quello della carenza di semiconduttori e, più in generale, della dipendenza dell'Europa da componenti e prodotti importati prevalentemente dall'Asia; per far fronte a tale criticità l'Europa ha assunto iniziative che oltre a preservare concorrenza e integrità del mercato unico, prevedono la possibilità che gli Stati membri sostengano gli investimenti del settore privato in ricerca e nuova capacità produttiva; è questo il caso del recente *European Chips Act*, che prevede ad esempio la possibilità di sovvenzioni pubbliche per impianti innovativi *first of a kind*, cui il Governo ha dato seguito stanziando risorse per sostenere investimenti nell'industria dei microprocessori e in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative;

in merito all'attuazione del PNRR, il Documento affronta anche il tema dell'incremento dei prezzi delle opere pubbliche, rispetto a quelli considerati al mo-

mento della predisposizione del Piano e dell'emanazione dei relativi bandi, evidenziando che tale incremento sarà finanziato nel decreto-legge di prossima emanazione, quindi a valere su risorse nazionali e non in sede di rinegoziazione dei finanziamenti europei;

rilevato altresì che:

il Documento reca, in ottemperanza al contenuto obbligatorio aggiuntivo richiesto dalla Commissione Europea per il Programma di Stabilità 2022, l'indicazione delle voci che si prevede di finanziare con le sovvenzioni e i prestiti del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, espresse in termini di incidenza percentuale sul PIL;

il DEF dà altresì conto, nell'ambito del PNR, del percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030 e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e del contributo a tale processo fornito dall'attuazione del PNRR;

in appendice al PNR sono inoltre esposte informazioni di dettaglio in merito all'aggiornamento, rispetto all'aprile 2021, delle stime dell'impatto macroeconomico complessivo delle misure di spesa del PNRR, che utilizza le prime informazioni disponibili in merito agli esborsi sostenuti negli anni 2020 e 2021. In aggiunta alle risorse della *Recovery and Resilience Facility (RRF)* e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, nella simulazione presentata si tiene conto anche dei fondi di REACT-EU2;

i risultati del predetto aggiornamento delle stime evidenziano che nel 2026, anno finale del Piano, il PIL risulta più alto di 3,2 punti percentuali rispetto allo scenario di base. Confrontando i risultati con le simulazioni condotte ad aprile 2021, emerge che l'impatto sul livello del PIL è ora leggermente più basso, con un differenziale medio pari a 0,3 punti percentuali in termini di scostamento dallo scenario di base. Tale differenza è dovuta principalmente a due fattori: da un lato, ad aprile 2021 si era ipotizzata una dinamica temporale di spesa per le misure finanziate attraverso il Fondo complementare simile

al resto del Piano, ovvero compresa tra il 2021 ed il 2026, mentre invece parte delle misure di spesa (pari a circa 9,5 miliardi) avverrà tra il 2027 ed il 2030; dall'altro lato, un fattore che influisce sui risultati della simulazione è la più debole dinamica degli investimenti finanziati attraverso fondi NGEU nei primi anni del piano rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. I due fattori citati rallenteranno pertanto l'impatto degli investimenti sul PIL sia nei primi anni del Piano, riducendo l'effetto sulla domanda, sia negli anni finali, a causa della più lenta accumulazione di capitale pubblico;

la predetta appendice al PNR reca altresì la valutazione dell'impatto macroeconomico delle riforme nei seguenti ambiti: tassazione e trasferimenti alle famiglie, sistema bancario e mercato dei capitali, istruzione e ricerca, politiche attive del mercato del lavoro, Pubblica Amministrazione (PA), giustizia, concorrenza ed appalti;

considerato, in particolare, che:

il coordinamento delle politiche fiscali a livello europeo nel corso degli ultimi due anni ha consentito di affrontare la grave recessione innescata dalla pandemia in modo risoluto, ponendo le premesse per una ripresa dell'attività economica, grazie anche all'attivazione della clausola generale di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita (PSC) che ha consentito di creare spazi di manovra fiscale per fronteggiare l'emergenza sanitaria e i suoi effetti senza compromettere la sostenibilità delle finanze pubbliche;

la Commissione europea ha chiarito il suo orientamento sulla politica di bilancio per il 2023, con la citata Comunicazione del 2 marzo 2022, la quale definisce i criteri che guideranno la valutazione dei Programmi di stabilità e convergenza come previsto dal processo di sorveglianza fiscale europea. In tale ambito la Commissione ha enunciato cinque principi che dovranno ispirare la politica fiscale a livello europeo: i) assicurare il coordinamento a livello europeo e realizzare un *mix* coerente di politiche tale da rispettare le esigenze di so-

stenibilità e quelle di stabilizzazione ii) garantire la sostenibilità del debito pubblico attraverso un aggiustamento di bilancio graduale, attento alla qualità della finanza pubblica ed alla crescita economica; iii) promuovere gli investimenti e la crescita sostenibile, dando priorità alla transizione verde e digitale – in particolare, l'aggiustamento di bilancio da parte degli Stati ad alto debito non dovrebbe gravare sugli investimenti ma essere piuttosto realizzato limitando la crescita della spesa corrente finanziata a livello nazionale; iv) promuovere strategie di bilancio coerenti con un approccio di medio termine volto al consolidamento tenendo conto degli impegni di riforma e investimento concordati nel PNRR e dei relativi stanziamenti assicurati dal RRF; infine, v) differenziare le strategie di bilancio e tenere conto della dimensione della zona euro;

la Commissione europea, nell'affermare l'esigenza di adottare strategie di bilancio nazionali opportunamente differenziate, evidenzia come gli Stati membri con un debito pubblico elevato debbano iniziare una graduale riduzione del debito, realizzando un aggiustamento di bilancio già nel 2023, al netto dei contributi del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) e di altre sovvenzioni dall'UE; ii) gli Stati membri a basso e medio debito pubblico dovranno, invece, rafforzare gli investimenti necessari ad attuare la doppia transizioni verde e digitale, con l'obiettivo di raggiungere un orientamento di politica fiscale neutro a livello aggregato;

sebbene la Commissione europea abbia invocato, a livello dei singoli Stati, un graduale consolidamento fiscale già a partire dal 2023 per i paesi caratterizzati da un debito elevato – tra cui rientra l'Italia – essa riconosce tuttavia che un aggiustamento troppo brusco potrebbe avere un impatto negativo sulla crescita economica e, di conseguenza, sulla sostenibilità fiscale; la raccomandazione si traduce dunque nella richiesta di comprimere, mantenendola sotto controllo, la tendenza alla crescita della spesa corrente; al contempo, si invita a continuare lo stimolo degli investimenti pub-

blici, inclusa la componente finanziata con risorse nazionali;

circa la possibile disattivazione della citata clausola di salvaguardia per il 2023, la Commissione europea si esprimerà nel suo pacchetto di primavera del Semestre Europeo, tenendo conto delle previsioni macroeconomiche e fiscali aggiornate, che incorporeranno anche una più informata valutazione sugli effetti della crisi ucraina; il permanere della clausola non sospende il processo di sorveglianza multilaterale del Semestre Europeo e la Commissione si appresta dunque a valutare i Programmi di Stabilità e Convergenza presentati dagli Stati Membri; nella citata comunicazione del 2 marzo la Commissione ha tuttavia ribadito l'inopportunità di assumere decisioni in merito all'apertura di procedure per i disavanzi eccessivi, poiché la pandemia di Covid-19 continua ad avere un impatto macroeconomico e di bilancio eccezionale, a cui si aggiunge la delicata situazione geopolitica; per tali ragioni, la Commissione si riserva di effettuare una nuova valutazione del rispetto delle regole del PSC in occasione dei documenti programmatici di bilancio che gli Stati Membri dovranno sottomettere entro il prossimo mese di ottobre;

nel predetto quadro, la Commissione europea ha dichiarato che esplicherà i suoi orientamenti sulla riforma della *governance* economica europea in tempo utile a raggiungere un ampio consenso entro il 2023;

evidenziato che, con riferimento alla regola europea sulla convergenza all'obiettivo di bilancio di medio termine, il Governo attesta che a partire dal 2023 le variazioni del saldo strutturale programmatico sono nel loro insieme sostanzialmente in linea con le correzioni richieste dal PSC. Nel 2023 si prevede un rilevante miglioramento strutturale di bilancio, mentre negli anni successivi si attende un aggiustamento prossimo a 0,6 punti percentuali del PIL, un valore che rappresenta la piena *compliance* con la regola europea. In termini di regola della spesa emerge, a partire dal 2023, un quadro di modera-

zione in quanto la variazione dell'aggregato di spesa rilevante non si scosterebbe di molto dal *benchmark* di spesa;

richiamata la necessità di procedere, prima della disattivazione della citata CGS, a una ambiziosa revisione delle regole di bilancio europee al fine di assicurare margini di azione più ampi alla politica fiscale nella sua funzione di stabilizzazione anticiclica, come peraltro già indicato in diverse risoluzioni del Parlamento che hanno impegnato il Governo a promuovere una revisione del PSC che tenga conto delle conseguenze della pandemia e delle esigenze di ripresa socio-economica in ciascuno Stato membro, affiancando alle regole di stabilità di bilancio criteri di sostenibilità ambientale e sociale per favorire una crescita duratura, sostenibile e inclusiva;

sottolineata, altresì, l'opportunità di estendere la riflessione sulle regole fiscali alla necessità di individuare strumenti di gestione comune almeno del maggior debito dovuto alla pandemia che ne favoriscano, a livello europeo, il progressivo riassorbimento, al fine di evitare il rischio che il relativo peso, distribuito peraltro in modo diseguale tra gli Stati membri, possa minare la sostenibilità della finanza pubblica dei singoli Paesi, rendere più complessa l'applicazione di regole fiscali comuni, aumentare le divergenze economiche tra i diversi territori o persino compromettere la tenuta stessa del sistema europeo nel suo complesso;

rimarcata l'esigenza di adottare, in coerenza con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea, ulteriori misure volte ad attutire l'impatto sull'economia dei rialzi di prezzo del gas naturale e del petrolio causati dalla guerra in Ucraina e a sostenere filiere industriali strategiche a fronte di una concorrenza extra-europea che si basa anche su ingenti aiuti di Stato, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo di

adoperarsi nelle competenti sedi europee affinché si pervenga quanto prima ad una riforma del Patto di Stabilità e Crescita e, più in generale, della *governance* economica della UE, che: 1) valorizzi gli elementi positivi emersi nell'ambito dell'attuazione del Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza in termini di orientamento ai risultati della spesa, monitoraggio e controllo, onde definire un nuovo *framework* di bilancio idoneo ad assicurare la sostenibilità del debito e al contempo promuovere la crescita attraverso il sostegno agli investimenti e alle riforme; 2) preveda nelle regole fiscali una forma di « *golden rule* » per gli investimenti pubblici mirati con elevato moltiplicatore, che consenta il ricorso al disavanzo per finanziare spese con ricadute positive nel lungo periodo in termini di crescita e sostenibilità del debito, quali quelle per la transizione energetica, ambientale e digitale; 3) superi l'utilizzo di indicatori non osservabili e che necessitano di essere stimati, quali l'*output gap* e l'elasticità delle componenti cicliche del bilancio rispetto alle basi imponibili, semplificando le regole rendendole più trasparenti e prevedibili, eliminando pertanto margini di incertezza senza tuttavia andare a discapito della flessibilità e delle necessarie valutazioni specifiche per ciascun Paese; 4) riveda il livello dell'obiettivo per il rapporto tra il debito e il PIL previsto dal Trattato di Maastricht, ad esempio innalzandolo all'attuale valore medio della UE, prossimo al 100 per cento oppure, in alternativa, rimoduli la dinamica di avvicinamento a tale obiettivo sia definendo percorsi di aggiustamento differenziati sulla base delle condizioni specifiche di ogni singolo paese, sia consentendo una maggiore gradualità per il raggiungimento dell'obiettivo, almeno con riguardo alla quota di debito generata da eventi esogeni quali, ad esempio, la pandemia o condizioni macroeconomiche particolarmente sfavorevoli; 5) preveda un rafforzamento del coordinamento tra politica di bilancio e politica monetaria, accompagnando la revisione del PSC con un completamento dell'Unione economica e monetaria che abbia anche l'obiettivo di ampliare lo spazio fiscale comune, sia per fini

di stabilizzazione macroeconomica e convergenza nell'eurozona, sia per finanziare i beni pubblici europei, ad esempio nei settori della ricerca e dell'innovazione, della sicurezza e dell'autonomia energetica, in relazione ai quali l'esperienza dei programmi Next Generation EU e SURE può rappresentare un valido modello di riferimento;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di: 1) intraprendere ogni iniziativa utile, in sede europea, finalizzata a valutare il mantenimento dell'attivazione della clausola generale di salvaguardia (CGS) del Patto di stabilità e crescita anche nel corso del 2023, per consentire agli Stati membri di continuare ad adottare le necessarie misure di flessibilità di bilancio finalizzate a ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della grave crisi in corso, preservando gli investimenti pubblici e utilizzando al meglio i finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza per dare impulso alla crescita; 2) concentrare gli sforzi per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ormai pienamente integrati nel ciclo di programmazione del Semestre europeo, il cui percorso di attuazione risulti in posizione ancora arretrata rispetto alla media dei paesi dell'Unione europea o sui quali incide maggiormente in senso negativo il conflitto in corso in Ucraina, tra cui gli obiettivi 1 e 2, sui quali si riflette il sensibile aumento dei prezzi dei beni alimentari e, in generale, l'impennata dell'inflazione; 3) incrementare le risorse dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo, al fine di allineare l'Italia agli standard internazionali in materia attraverso la definizione di un percorso di avvicinamento all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, mediante la previsione pluriennale di incrementi dei relativi stanziamenti per interventi di cooperazione allo sviluppo;

c) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di raccomandare al Governo di affrontare in sede europea il tema dell'incremento dei prezzi delle opere pub-

bliche finanziate dal PNRR, rispetto a quelli considerati al momento della predisposizione del Piano e dell'emanazione dei relativi bandi, tema che, in base alle indicazioni del DEF 2022 sarà comunque affrontato anche in sede nazionale, in occasione del decreto-legge di prossima emanazione, a valere su risorse nazionali. Ove tali risorse nazionali non risultino sufficienti al pieno finanziamento dei maggiori oneri di realizzazione degli interventi previsti nel

Piano, non risulterebbe infatti soddisfacente una soluzione che ne rivedesse al ribasso gli obiettivi, concordandone di meno ambiziosi in sede europea. Sarebbe invece necessario il coinvolgimento delle istituzioni comunitarie, al pari di quelle nazionali, nell'individuare una soluzione concordata che consenta la piena realizzazione degli interventi intrapresi con il programma NGEU.

ALLEGATO 2

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (C. 3533 Governo);

rilevato che l'articolo 1 prevede, allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la capacità operativa delle strutture emergenziali, che possano essere adottate ordinanze con efficacia limitata fino al predetto termine, le quali possono contenere misure derogatorie nei predetti ambiti, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea;

preso atto che l'articolo 13, nel dettare disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, prevede la prosecuzione della trasmissione dei dati funzionali agli scopi di collaborazione scientifica e di sanità pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, in materia di riservatezza e sicurezza dei dati personali e al fine di ottemperare agli obblighi di notifica europei ai fini della sorveglianza epidemiologica sul SARS-CoV-2, consentendo il confronto settimanale della situazione epidemiologica italiana con quella in altri Paesi europei, realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (atto n. 360);

preso atto dei chiarimenti emersi nel corso dell'istruttoria svolta presso la 14^o Commissione del Senato in merito all'applicabilità, agli scambi di informazioni oggetto dello schema in esame, della vigente normativa a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali, tra cui, in particolare:

il divieto di utilizzo dei dati personali per fini diversi dal procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per fini e limiti diversi da quelli indicati nella richiesta, come stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, e dall'articolo 28 del testo unico del casellario giudiziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle

autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680;

le norme del regolamento generale sulla *privacy*, regolamento (UE) 2016/679, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali al di fuori dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali;

rilevato, quindi, che lo scambio delle informazioni iscritte nel casellario giudiziario europeo riguarda le informazioni stabilite all'articolo 5-*ter* del testo unico del casellario giudiziario (DPR n. 313 del 2002), come introdotto dal decreto legislativo n. 74 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, inerenti ai dati sull'identità del condannato, sul reato e sulla pena inflitta, con esclusione degli elementi di contenuto relativi al reato e quindi dei dati sensibili relativi alle persone coinvolte;

sottolineata l'urgenza di dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/884, il cui termine di recepimento è fissato dalla stessa direttiva stessa al 28 giugno 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (atto n. 362), predisposto in base alla delega conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, legge di delegazione europea 2019-2020;

evidenziato che i requisiti di accessibilità oggetto della direttiva (UE) 2019/882 sono finalizzati ad agevolare l'uso di particolari prodotti e servizi destinati alle persone con disabilità e ad altre persone con limitazioni funzionali permanenti o transitorie;

apprezzata la finalità dello schema in esame, volto a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti e servizi in questione, derivanti dall'eterogeneità delle normative nazionali sull'accessibilità, evitando al contempo eccessivi aggravii per i produttori dei beni e i prestatori dei servizi;

apprezzata in particolare la previsione, per le PMI, di una clausola di salvaguardia che esenta dall'obbligo di rispetto dei requisiti di accessibilità, qualora esso richieda una modifica sostanziale del

prodotto o servizio tale da modificarne la natura, o qualora comporti un onere sproporzionato all'operatore interessato, salvo che quest'ultimo sia beneficiario di finanziamenti pubblici volti al miglioramento dell'accessibilità;

rilevata l'urgenza di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/882, il cui termine per il recepimento negli Stati membri è fissato dalla stessa direttiva al 28 giugno 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo le seguenti modifiche formali al fine di meglio chiarire la formulazione del testo: *a)* all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, si valuti di sostituire il riferimento alla « autorità di vigilanza dello Stato membro », con quello alla « autorità di vigilanza italiana », ovvero il Ministero dello sviluppo economico; *b)* l'articolo 23, comma 1, si valuti di sostituire il riferimento all'articolo 14 dello schema di decreto, con quello all'articolo 15 della direttiva in recepimento.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione. Atto n. 361.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione;

considerato che la direttiva in recepimento ha lo scopo di allineare il trattamento dell'IVA e delle accise relative allo sforzo comune di difesa nell'ambito dell'Unione europea, con l'analogia disciplina fi-

scale già in vigore nell'ambito della partecipazione alla NATO;

considerato, in particolare, che lo schema di decreto legislativo, prevede, rispettivamente agli articoli 1 e 2, un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di esenzione dalle accise, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate alla realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Sulla riunione della LXVII COSAC, svolta a Parigi dal 3 al 5 marzo 2022.**RELAZIONE DEL PRESIDENTE, ON. SERGIO BATTELLI**

Dal 3 al 5 marzo 2022 si è svolta la LXVII riunione degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione europea dei Parlamenti dell'Unione stessa (COSAC) a Parigi, a cui ho partecipato con i deputati Alessandro Giglio Vigna e Lucrezia Mantovani.

Si è trattato della prima riunione in presenza dall'inizio della pandemia e quindi ha rappresentato un'occasione molto importante di confronto con tutte le altre delegazioni, occasione che comunque è stata contrassegnata, e non poteva essere altrimenti, dalle discussioni sulla situazione in Ucraina.

I lavori della conferenza si sono articolati in sei sessioni dedicate a diverse tematiche.

I sessione: Prima valutazione della Presidenza francese del Consiglio dell'UE

Nella I sessione si è svolta una discussione su una prima valutazione delle priorità della Presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea, con l'intervento del Primo ministro francese Jean Castex, il quale ha preliminarmente affermato l'importanza per l'Unione europea di adottare le misure necessarie per affrontare l'attuale momento storico. Nel sottolineare che l'UE ha agito con fermezza, unità e determinazione, ha espresso la sua ammirazione per il coraggio e la dignità del popolo ucraino e del suo Presidente e ha ricordato la rapidità con cui l'UE ha adottato misure senza precedenti contro la Federazione Russa, in particolare in campo economico e finanziario, a dimostrazione di una risposta di un attore internazionale che si è schierato per la libertà e contro la guerra e l'oppressione. Nel segnalare che le sanzioni hanno avranno conseguenze per l'econo-

mia europea, ha rilevato che uno degli effetti della crisi sarà il rafforzamento della coesione e dell'unità dell'UE, che si basano sui valori comuni di democrazia, libertà e diritto dei popoli all'autodeterminazione. Ha sottolineato che la Presidenza francese del Consiglio dell'UE ha sempre cercato di preservare l'unità dell'Unione, indicando che il Presidente Macron si è impegnato a garantire che la Francia agisse con i suoi partner nell'UE e nella NATO. Ad avviso del Primo ministro, la crisi in Ucraina ha confermato l'esigenza di rafforzare la sovranità dell'Unione europea, la cui priorità era stata giudicata come necessaria dal Presidente Macron ben prima della situazione attuale; in tale contesto, riveste una cruciale importanza il progetto della difesa europea. Inoltre, il rafforzamento della sovranità dell'Unione Europea significa anche costruire un'Europa più indipendente dal punto di vista energetico ed economico. Il Primo ministro ha concluso il suo intervento indicando che l'Unione Europea deve rimanere mobilitata e agire, attraverso la diplomazia, le sanzioni e la solidarietà con il popolo ucraino e i suoi leader, e sottolineando che il dialogo deve essere mantenuto, a qualunque costo, fino al raggiungimento di un cessate il fuoco. Ha infine osservato che gli scambi nell'ambito della COSAC mostrano la coesione delle istituzioni europee, che sono basate sulla democrazia parlamentare, di cui i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo sono i pilastri principali.

I deputati intervenuti nel dibattito hanno espresso solidarietà nei confronti dell'Ucraina e sostegno nei confronti delle misure adottate dall'UE e del ruolo della Presidenza francese riguardante il rafforzamento dell'autonomia strategica europea reputata necessaria nei settori dell'energia,

della difesa e dell'economia. Diversi interventi hanno inoltre evidenziato la necessità di affrontare le conseguenze economiche e sociali della guerra in Ucraina.

Nel mio intervento ho ribadito l'importanza dell'unità e della solidarietà di cui l'UE sta dando prova: la pandemia prima e questa crisi ora dimostrano come il progetto europeo sia una assoluta necessità, per dare organicità ed unità a decisioni e misure da assumere per fronteggiare eventi e dinamiche che nessuno degli Stati membri, anche i più grandi, potrebbe gestire da solo. Ho dunque rilevato che la decisione della Francia di dare priorità nel corso del suo semestre al concetto di una maggiore sovranità ed autonomia strategica dell'UE sia stata una intuizione fondamentale e con la quale occorrerà confrontarsi non solo ora, ma anche sempre più in futuro. In tal senso, ho ritenuto cruciale per la Presidenza francese portare a conclusione i lavori per lo *strategic compass* nell'ambito della difesa europea, e porre le basi per una strategia di crescita che punti a rendere l'Unione un attore maggiormente autonomo sul piano globale. Sono necessari strumenti per dare maggiore coerenza, unità e forza alla politica estera dell'UE, promuovendo una difesa europea comune a tutela della pace e della stabilità del continente europeo e del suo vicinato, rendendo l'Europa autonoma dal punto di vista energetico, industriale, tecnologico e alimentare. Ho altresì evidenziato come l'attuale situazione confermi l'urgenza di far progredire i negoziati relativi al pacchetto normativo sull'asilo e la migrazione e l'esigenza di strumenti comuni per gestire i flussi di rifugiati e migranti, non solo in momenti straordinari e inaspettati, ma anche quando si fa fronte a numeri prevedibili di persone fuggite per cercare condizioni di vita migliori. Per questo occorre cercare tutte le soluzioni possibili in grado di coniugare i principi di responsabilità e solidarietà previsti dal Trattato ed è necessario investire adeguate risorse nella cooperazione con gli Stati terzi.

Il sessione: Il Piano europeo per la ripresa e l'uscita dalla crisi

La sessione è stata introdotta dal Presidente della Commissione affari europei del Senato francese Rapin, il quale ha sottolineato l'importanza di introdurre nuove risorse proprie nel bilancio europeo, in linea con la *roadmap* stabilita nell'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, e di andare oltre il *Next generation EU* (NGEU) per affrontare le sfide di questa nuova crisi e per consentire all'intera UE di intraprendere gli investimenti necessari.

Il Vicepresidente del Parlamento europeo Karas ha rilevato che i piani di resilienza non hanno perso la loro importanza e dovrebbero essere attuati pienamente, pertanto, non dovrebbero essere indeboliti dalla crisi attuale, poiché rafforzerebbero la posizione dell'UE nel mondo. Il programma NGEU ha segnato una svolta in risposta al cambiamento climatico e alla pandemia, ma sarebbe necessario lo sviluppo di progetti sempre più ambiziosi. A questo proposito, ha espresso l'auspicio che la Conferenza sul futuro dell'Europa ponga le basi per un'ulteriore integrazione: l'UE ha bisogno di nuove risorse proprie, di un'attuazione corretta delle norme per il rispetto dello Stato di diritto, nonché della legittimità democratica delle decisioni.

Il Presidente di SME Europe (*Small and medium sized enterprises Europe*) ha segnalato che gli anni 2020-2021 sono stati molto impegnativi per le PMI, con un aumento al 90% delle PMI in difficoltà. Ha affermato che le PMI hanno bisogno di un più agevole accesso ai finanziamenti, della rimozione degli oneri burocratici e del miglioramento dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda le tecnologie digitali. È necessario completare il mercato unico digitale e migliorare le capacità digitali delle PMI.

Daniel Gros (*Centre for European Policy Studies*), nel segnalare la necessità di diminuire la dipendenza energetica dalla Russia, ha sottolineato tra l'altro che le riforme strutturali nell'ambito dei Piani per la ripresa e la resilienza potrebbero rafforzare l'economia europea tutta.

Nel corso del dibattito taluni interventi hanno menzionato la necessità di moder-

nizzare le economie dei paesi dell'UE e di assicurare finanze pubbliche solide (rappresentanti dei Parlamenti finlandese, lituano e lettone). Molti interventi hanno sottolineato la necessità dell'autonomia strategica dell'Europa (rappresentanti del Parlamento europeo, del Bundestag tedesco e dei Parlamenti spagnolo e belga).

Per la delegazione italiana, il deputato Giglio Vigna ha segnalato che la pandemia prima, la crisi energetica successivamente e ora la guerra in Ucraina hanno segnato un cambiamento di direzione nelle politiche europee attraverso l'adozione di misure straordinarie, tra le quali un più largo utilizzo degli aiuti di Stato e lo stanziamento di maggiori risorse per investimenti. Si tratta di politiche che hanno segnato la fine dell'*austerità* in Europa, anche attraverso l'attivazione per la prima volta della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita e una riflessione sulla necessità di revisione delle regole di *governance* macroeconomica. Occorrerà vedere se queste misure diverranno strutturali e apriranno la strada a una nuova fase della storia europea, in quanto sono necessari maggiori investimenti affinché l'Europa possa affermare la sua autonomia strategica e la sua indipendenza energetica e nell'utilizzo delle risorse, conseguentemente affermandosi come attore a livello globale.

III sessione: Cambiamento climatico e transizione energetica

La sessione è stata introdotta dalla Presidente della Commissione affari europei dell'Assemblea nazionale francese Thillaye, che ha affermato che la guerra in Ucraina ha inevitabilmente un impatto sulle discussioni su clima ed energia. Ha ricordato l'obiettivo dell'UE di diventare climaticamente neutrale entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, il che richiederebbe di reinventare l'economia e cambiare le abitudini dei consumatori. Ha fatto riferimento in particolare al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e alla sua importanza per le imprese europee nel rimanere competitive, nonché alla necessità di elevati

investimenti pubblici e privati nella neutralità climatica.

Il Presidente della Banca europea per gli investimenti HOYER ha evidenziato che la transizione verde dovrebbe essere vista come una soluzione e non come un problema, ad esempio il modo in cui le energie rinnovabili aumenterebbero l'indipendenza dell'UE. La BEI potrebbe aiutare a coordinare gli investimenti nel quadro delle priorità dell'UE; in proposito, ha fatto riferimento a esempi come l'alleanza europea della batteria, i parchi eolici galleggianti o l'idrogeno verde.

Il Presidente di *Business Europe* GATTAZ ha sottolineato che il dibattito in futuro si concentrerà sull'energia e sulle sfide in tale settore, ad es. l'indipendenza energetica, la sicurezza del gas, l'accelerazione delle energie rinnovabili, il rafforzamento del mercato energetico europeo. Ha parlato di un'opportunità di combinare ambizione climatica e transizione energetica, in particolare l'opportunità per l'industria di produrre le energie di domani come idrogeno, batterie elettriche, biocarburanti. GATTAZ ha osservato che *Business Europe* condivide le ambizioni del *Green Deal* europeo e ha insistito sul fatto che il suo successo dipende da molti fattori, compresa la prosperità delle imprese. Ha sottolineato tre priorità per raggiungere gli obiettivi climatici europei: coniugare transizione verde e competitività industriale senza limitare l'innovazione; adottare misure nel contesto energetico globale, tra cui misure nazionali, a medio termine per investire massicciamente in energie rinnovabili e in attività di transizione come gas e nucleare e, a lungo termine, per investire in innovazioni tecnologiche; infine rafforzare la base industriale europea, avere imprese innovative e competitive.

Nel corso del dibattito è stato segnalato che l'unità mostrata per la guerra in Ucraina deve essere affermata anche nella lotta contro i cambiamenti climatici. Si è discusso dell'importanza dell'indipendenza energetica, dell'utilizzo dell'idrogeno per tale finalità, della necessità di diversificare le fonti energetiche, dell'importanza della sicurezza energetica, nonché della necessità

di implementare correttamente in futuro il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

Per la delegazione italiana la deputata Mantovani ha affermato che l'attuale situazione geopolitica impone ancora più attenzione al tema della transizione verde, pertanto un *energy mix* equilibrato e resiliente rispetto ai rischi esogeni all'Unione Europea appare oggi di primaria importanza, così come la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. La riduzione degli impatti ambientali deve procedere in parallelo con la crescita e la sostenibilità sociale del percorso di transizione. Occorre coniugare la salvaguardia ambientale e le politiche climatiche con il minore impatto possibile, sociale ed economico, sui cittadini, ed in particolare sui più vulnerabili. Ha poi sottolineato che una buona transizione deve considerare la tutela dei posti di lavoro nei settori interessati dalle politiche verdi; questo deve avvenire attraverso la riqualificazione dei lavoratori verso nuove e più attuali competenze ponendosi obiettivi ambiziosi ma pur sempre realistici. La sfida ambientale resta una priorità, l'Europa è leader in questo ambito e i singoli Stati avranno grande responsabilità in questa sfida, tuttavia il perseguimento degli obiettivi non può ignorare le esternalità della transizione.

IV sessione: Conferenza sul futuro dell'Europa

Il Co-presidente del Comitato esecutivo e membro del Parlamento europeo, Guy Verhofstadt, ha sottolineato che la Conferenza sul futuro dell'Europa deve reagire a quanto sta accadendo e pervenire a concrete ed ambiziose conclusioni, non a una vaga dichiarazione da presentare il 9 maggio. Il risultato dovrebbe essere un atto politico forte, una Convenzione o un Congresso di rifondazione del progetto europeo, basato sulle raccomandazioni della Conferenza. Ha rilevato che le raccomandazioni dei cittadini dovrebbero essere prese seriamente in considerazione per risolvere le debolezze dell'Europa, affinché possa diventare un attore globale. A suo avviso, il

Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali dovrebbero agire come forza trainante di questo processo.

La Co-presidente del Comitato esecutivo Commissaria Šuica ha fatto presente che la Conferenza intende avvicinare l'Europa ai cittadini, che sono al centro di questo progetto, non mirando a sostituire la democrazia rappresentativa, ma al contrario rafforzandola. Le sue conclusioni dovrebbero essere prese molto sul serio da tutte le parti coinvolte e includere rapide azioni di *follow-up*.

I deputati intervenuti nel dibattito hanno espresso il loro supporto all'Ucraina e condannato l'aggressione russa, molti interventi hanno anche fatto riferimento alla richiesta di adesione all'UE rilevando la necessità di attribuire all'Ucraina lo status di paese candidato (rappresentanti dei Parlamenti slovacco, bulgaro, croato e irlandese). Nel contempo, è stata però anche richiamata l'esigenza di procedere con l'allargamento dell'UE in generale e non solo verso alcuni paesi terzi.

Quanto al progetto della stessa Conferenza, alcuni interventi hanno sottolineato che le sfide da affrontare sono cambiate radicalmente, dovendo ormai focalizzare l'attenzione su importanti questioni, come l'autonomia strategica, l'energia, l'industria, la sicurezza, l'indipendenza negli approvvigionamenti alimentari. Il rappresentante del Parlamento rumeno TÎLVĂR ha raccomandato un approccio più pragmatico e focalizzato sui progressi nelle diverse politiche, anziché sugli aspetti istituzionali. Il rappresentante del Parlamento estone POOLAMETS si è dichiarato contrario a ogni possibile modifica dei Trattati, mentre il rappresentante del Parlamento austriaco LOPATKA ha richiamato l'esigenza di definire un meccanismo permanente per la partecipazione dei cittadini nel processo decisionale. Per quanto attiene al ruolo dei Parlamenti nazionali, il deputato del Parlamento europeo SÁNCHEZ AMOR ha osservato che dovrebbe focalizzarsi più sul merito delle questioni, anziché sui meccanismi su cui finora si è fondata la verifica di sussidiarietà, mentre un rappresentante del Parlamento danese VALENTIN ha sug-

gerito che i Parlamenti potrebbero già essere attivamente coinvolti nella fase preparatoria delle proposte della Commissione europea, sotto forma di consultazioni preliminari e che le loro posizioni potrebbero essere poi riassunte nella relazione esplicativa della relativa proposta.

Nel mio intervento, oltre a esprimere apprezzamento per l'iniziativa di un raccordo tra la componente del Parlamento europeo e quella dei Parlamenti nazionali per rafforzare le istanze parlamentari nel processo decisionale europeo, ho auspicato che gli esiti della Conferenza conducano a un rilancio ambizioso del progetto europeo in quanto il momento storico che stiamo vivendo ci richiama all'esigenza di definire con coraggio e urgenza una Unione protagonista nella comunità internazionale. È necessario sviluppare strumenti per dare maggiore coerenza, unità e forza alla politica estera dell'UE, promuovere una difesa comune a tutela della pace e della stabilità del continente europeo e del suo vicinato, rendere l'Europa autonoma dal punto di vista energetico, industriale, tecnologico e alimentare.

V sessione: stato di avanzamento dei gruppi di lavoro

I Presidenti delle Commissioni per gli affari europei dell'Assemblea nazionale e del Senato francesi hanno fornito elementi di informazione circa lo stato di avanzamento dei gruppi di lavoro costituiti nell'ambito della COSAC dedicati rispettivamente ai valori al centro del sentimento di appartenenza all'UE e al ruolo dei Parlamenti nazionali. Entrambi i gruppi si stanno riunendo in questi mesi, anche per svolgere audizioni di esperti, e terranno una riunione conclusiva il 14 giugno in presenza a Parigi.

Con riguardo al gruppo sui valori, sono stati sottolineati due aspetti: l'importanza di una comprensione comune di valori come la democrazia e/o lo stato di diritto e il loro rispetto all'interno dell'Unione Europea.

Quanto invece al gruppo sul ruolo dei Parlamenti nazionali, sono state evidenziate tre priorità basate sulle discussioni

inizialmente svolte: migliorare il monitoraggio delle politiche europee da parte dei Parlamenti nazionali; rendere più efficace la cooperazione interparlamentare; il ruolo che i Parlamenti nazionali possono giocare a livello europeo. Al riguardo, è stata segnalata l'opportunità di un dibattito più intenso con la Commissione europea e di un'evoluzione del meccanismo di conformità al principio di sussidiarietà. Nell'ambito del lavoro dei gruppi si sta discutendo circa l'opportunità di introdurre una sorta di diritto di iniziativa per i Parlamenti nazionali e la possibilità di indirizzare questioni scritte alla Commissione europea.

VI sessione: Dibattito sull'Ucraina

Il dibattito è stato introdotto dalla Presidente Thillaye, che ha accolto con favore il fatto che la guerra in Ucraina sia stata unanimemente condannata da tutti gli Stati membri dell'UE. Ha chiesto un sostegno continuo all'Ucraina per difendere la sua sovranità e integrità territoriale. Nel prendere atto della rapida risposta istituzionale dell'UE alla crisi, in coordinamento con i suoi alleati e partner, e ha individuato l'attuazione delle sanzioni e la protezione dei rifugiati come le due principali sfide che attendono l'Europa. A questo proposito, ha anche sottolineato la necessità di prolungare le misure già esistenti che erano state adottate in occasione dell'annessione della Crimea. L'aggressione dell'Ucraina richiede una nuova strategia europea e riferita al ruolo dello *Strategic Compass*. Infine, ha affermato che questa crisi colpisce profondamente i cittadini dell'UE e quindi anche i Parlamenti nazionali, motivo per cui il loro coinvolgimento diretto nel processo decisionale per gestire questa crisi è di fondamentale importanza. Ha anche ringraziato tutte le delegazioni per aver sottoscritto la Dichiarazione a sostegno dell'Ucraina predisposta dalla Troika dei Presidenti.

Tutti i deputati intervenuti nel dibattito hanno condannato l'invasione russa in Ucraina e hanno sostenuto la risposta dell'UE e l'imposizione di severe sanzioni alla Federazione russa e alla Bielorussia. La

stragrande maggioranza ha sottolineato che l'Ucraina non sta solo combattendo per la sua libertà e sovranità ma anche per i valori e la sicurezza dell'Europa. La maggioranza dei deputati intervenuti nel dibattito ha inoltre espresso sostegno per ulteriori sanzioni contro la Federazione Russa e la Bielorussia.

Nel mio intervento, nel ricordare la risoluzione adottata dall'Assemblea della Camera il 1° marzo, ho sottolineato la necessità di esigere dalle autorità russe l'immediata cessazione delle operazioni belliche e di sostenere ogni iniziativa multilaterale e bilaterale utile ad una de-escalation militare e a un percorso negoziale tra l'Ucraina e la Russia che possa condurre ad una tregua prima e ad un accordo sostenibile nel tempo. Ho segnalato che l'Unione europea dovrebbe promuovere una grande conferenza di pace. Nell'esprimere sostegno e solidarietà al popolo ucraino, che

deve tradursi in un programma straordinario di accoglienza dei profughi, ho ribadito che la situazione attuale rende urgente un netto rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

Da ultimo, il deputato Giglio Vigna ha espresso sostegno e solidarietà al popolo ucraino, ma ha anche affermato che occorre esprimere solidarietà a quella parte del popolo russo che sta protestando contro l'aggressione all'Ucraina. È necessario che l'Europa agisca con la Nato, con il G7, con gli Stati Uniti, il Regno Unito, e anche con la Santa Sede, come attore principale nella ricerca della pace, in quanto è il continente più esposto in questa situazione, ed è necessario che l'Unione europea ritrovi la sua sovranità produttiva ed energetica, perché in questo modo potrà affermare il suo ruolo a livello globale di « casa della democrazia ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	328
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	332
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	330
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	333
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	331

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5 e Annesso e Allegati).

Inoltre, unitamente al DEF, il Governo presenta una Relazione al Parlamento (ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, Doc. LVII, n. 4 – Annesso) con la quale dà conto delle modifiche – su cui mi soffermerò più avanti – nel sentiero di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine (OMT) per i prossimi anni e richiede la necessaria autorizzazione alle Camere, che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta.

Il DEF registra in primo luogo una crescita del PIL nel 2021 al 6,6 per cento superiore alle attese (la nota di aggiornamento al DEF, NADEF, di settembre 2021 prevedeva una crescita del 6 per cento). Anche i dati di finanza pubblica sono risultati nel 2021 migliori del previsto: il rapporto deficit/PIL è stato del 7,2 per cento invece che del 9,6 per cento previsto e il rapporto debito/PIL del 150,8 invece del 153,5 previsto. Il documento registra quindi un peggioramento del quadro macroeconomico in conseguenza dell'aumento dei prezzi energetici e del ritorno dell'inflazione già registrati alla fine dello scorso

anno e quindi della guerra in Ucraina. Per questo motivo la crescita tendenziale – al netto cioè degli interventi di politica economica – del PIL nel 2022 è prevista al 2,9 per cento rispetto al 4,7 previsto dalla NADEF; la crescita del PIL tendenziale è poi prevista al 2,3 per cento nel 2023 (rispetto al 2,8 della NADEF) e all'1,8 per cento nel 2024 (rispetto al 1,9 per cento della NADEF). In termini programmatici (cioè considerando gli effetti degli interventi di politica economica) viene però fissato l'obiettivo di una crescita al 3,1 per cento nel 2022 (+0,2 per cento rispetto al tendenziale quindi), al 2,4 nel 2023 (+0,1 per cento rispetto al tendenziale) e all'1,8 per cento nel 2024 (pari al tendenziale). Si conferma quindi una politica economica espansiva per il 2022 e per il 2023. Il carattere espansivo della politica economica è confermato anche dagli obiettivi di finanza pubblica. Infatti il rapporto deficit/PIL tendenziale nel 2022 è previsto al 5,1 per cento, in discesa rispetto all'obiettivo previsto dalla NADEF del 5,6 per cento, ma in termini programmatici si conferma l'obiettivo del 5,6 per cento, creando pertanto spazio per una manovra espansiva di bilancio di mezzo punto di PIL. Il dato tendenziale del rapporto deficit/PIL è del 3,7 per cento nel 2023 e del 3,2 per cento nel 2024 ma anche per questi anni sono confermati gli obiettivi programmatici della NADEF (3,9 per cento nel 2023 e 3,3 per cento nel 2024) e si crea quindi uno spazio per una manovra espansiva di 0,2 punti di PIL nel 2023 e di 0,1 punti di PIL nel 2024. Gli obiettivi programmatici del rapporto debito/PIL sono del 147 per cento nel 2022 (a fronte del 146,8 tendenziale) del 145,2 per cento del 2023 (a fronte del 145 tendenziale) e del 143,4 per cento nel 2024 (a fronte del 143,2 tendenziale).

Nell'ambito di questa politica economica espansiva, il documento annuncia nell'immediato un nuovo decreto-legge per ripristinare alcuni fondi che erano stati utilizzati a copertura del decreto-legge n. 17 in materia energetica, integrare le risorse destinate a compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche a causa dell'aumento dei prezzi energetici e delle materie prime

e intervenire ancora per contenere il costo dei carburanti e dell'energia.

Il documento dichiara poi collegati alla manovra di bilancio alcuni provvedimenti connessi con le competenze della Commissione: in primo luogo il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; da segnalare anche il disegno di legge di revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali, la « legge sulla montagna » e il disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori.

Nella parte del DEF relativa al programma nazionale di riforma si sottolinea anche l'importanza del coinvolgimento degli enti territoriali per l'attuazione del PNRR. Questo coinvolgimento è garantito in primo luogo attraverso il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale che svolge una funzione consultiva e può segnalare alla cabina di regia ogni profilo ritenuto utile per la realizzazione del piano. Il documento sottolinea anche che circa il 36 per cento delle risorse del PNRR (66,4 miliardi di euro per quanto riguarda il PNRR in senso stretto, circa 80 miliardi se si considera anche il piano nazionale complementare) saranno affidate a regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali; in particolare, gli enti territoriali sono coinvolti in numerosi investimenti e progetti su asili nido, progetti di rigenerazione urbana, edilizia scolastica e ospedaliera, economia circolare, digitalizzazione della pubblica amministrazione, disabilità, servizi pubblici locali e turismo.

Sul DEF sono stati auditi dalle Commissioni bilancio di Senato e Camera i soggetti rappresentativi del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, la Conferenza delle regioni e delle province autonome segnala l'impatto che avranno sui bilanci regionali l'assistenza ai profughi ucraini, l'aumento dei costi per gli investimenti di cui le regioni sono soggetti attuatori causato dall'aumento dei prezzi energetici e delle materie prime, l'aumento delle spese correnti per i rincari energetici anche per

gli enti strumentali regionali, le aziende ospedaliere e sanitarie, le aziende di trasporto pubblico locale. La Conferenza delle regioni ribadisce anche la necessità di una leale collaborazione con il Governo per definire le priorità di utilizzo delle risorse del PNRR e di una gestione coordinata delle risorse del PNRR con quelle della programmazione UE 2021-2027. L'UPI sottolinea l'esigenza di un ristoro per le province a fronte delle maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi energetici e delle materie prime, che avrà effetti gravi anche sull'attuazione del PNRR. Viene anche segnalata la necessità di incrementare il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane istituito durante l'emergenza pandemica. In proposito, segnala come queste istanze siano pienamente condivise dalla Commissione.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel corso della sua audizione, è tornata a sottolineare anche, come già fatto nella scorsa sessione di bilancio, l'esigenza di una «istituzionalizzazione» della Conferenza. Come già osservato in quella occasione, si tratta di un tema che merita una riflessione apposita e approfondita, nel quadro di un nuovo complessivo disegno della concertazione tra i diversi livelli di governo territoriale.

Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva la necessità di fare riferimento nella proposta di parere anche alle istanze avanzate dall'ANCI, in particolare con riferimento alla necessità di incrementare anche gli stanziamenti necessari per l'esercizio delle funzioni fondamentali anche dei comuni.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, segnala che non risulta ancora pervenuta la memoria relativa all'audizione dell'ANCI svoltasi ieri; per questo non ha potuto fare riferimento nella sua relazione alle posizioni dell'associazione. Non ha comunque difficoltà a recepire l'indicazione del collega Pella. Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento, rileva come questo, pur attenendo all'ippicoltura, ne reca la disciplina ai fini civilistici, fiscali e previdenziali ed appare pertanto riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato, previdenza sociale e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) della Costituzione).

In particolare, l'articolo 1 definisce cosa debba intendersi per ippicoltura. Più nel dettaglio, si intende tale l'attività che interessa tutti gli equidi e che riguarda la riproduzione, la gestazione, la nascita e lo svezzamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ad esse si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Inoltre, sono considerate connesse all'attività agricola le seguenti attività: esercizio e gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione della produzione del seme; la doma, l'addestramento, l'allevamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone; la gestione e il mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi; la promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e allevamenti e le cliniche veterinarie; la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia.

Alla cessione e vendita degli equidi si applica l'IVA al 10 per cento.

Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai fini previdenziali, lavoratori agricoli dipendenti.

Infine, si fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quello che attiene all'ambito di competenza della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

ALLEGATO 1

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati. Documento di economia e finanza 2022.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza (DEF) 2022 (Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati);

rilevato che:

il DEF registra in primo luogo una crescita del PIL nel 2021 al 6,6 per cento superiore alle attese; al tempo stesso, il documento segnala un peggioramento del quadro macroeconomico in conseguenza dell'aumento dei prezzi energetici e del ritorno dell'inflazione già registrati alla fine dello scorso anno e quindi della guerra in Ucraina; in questo quadro l'obiettivo di crescita del PIL è fissato al 3,1 per cento nel 2022, al 2,4 nel 2023, all'1,8 per cento nel 2024; si prevede il raggiungimento di tale obiettivo attraverso una politica economica espansiva pari a mezzo punto di PIL nel 2022, a 0,2 punti di PIL nel 2023 e a 0,1 punti di PIL nel 2024;

merita apprezzamento l'inserimento tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; del disegno di legge di revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali, della « legge sulla montagna » e del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori;

sul DEF sono stati auditi presso le Commissioni riunite bilancio di Senato e Camera i soggetti rappresentativi del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la Conferenza delle regioni e delle

province autonome ha segnalato l'impatto che avranno sui bilanci regionali l'assistenza ai profughi ucraini, l'aumento dei costi per gli investimenti di cui le regioni sono soggetti attuato causato dall'aumento dei prezzi energetici e delle materie prime, l'aumento delle spese correnti per i rincari energetici anche per gli enti strumentali regionali, le aziende ospedaliere e sanitarie, le aziende di trasporto pubblico locale; la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha ribadito anche la necessità di una leale collaborazione con il Governo per definire le priorità di utilizzo delle risorse del PNRR e di una gestione coordinata delle risorse del PNRR con quelle della programmazione UE 2021-2027; l'UPI ha sottolineato invece l'esigenza di un ristoro per le province a fronte delle maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi energetici e delle materie prime, che avrà effetti gravi anche sull'attuazione del PNRR, e la necessità di incrementare gli stanziamenti per l'esercizio delle funzioni fondamentali di province, città metropolitane e dei comuni, come segnalato anche dall'ANCI, previsti durante l'emergenza pandemica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito, nel riferire sul documento alle Assemblee di Senato e Camera, a tenere nella massima considerazione le proposte avanzate dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali richiamate in premessa.

ALLEGATO 2

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. (C. 2531).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2531 recante disciplina dell'ippicoltura nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente e rilevato che:

il provvedimento, pur attenendo all'ippicoltura, ne reca la disciplina ai fini

civilistici, fiscali e previdenziali ed appare pertanto riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato, previdenza sociale e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *l*), *o*) della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ, Adriano Giannola, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	334
---	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ, Adriano Giannola, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Adriano GIANNOLA, *Presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel*

Mezzogiorno – SVIMEZ, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Marco PEROSINO (FIBP-UDC), Roberta FERRERO (L-SP-Psd'Az) e da remoto Vincenzo PRESUTTO (M5S).

Adriano GIANNOLA, *Presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Giannola, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XXIII – INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E NEI COLLEGI AMMINISTRATIVI, MISURE DI SCIoglIMENTO E COMMISSARIAMENTO E PROCEDIMENTI ELETTORALI SUCCESSIVI ALLE GESTIONI COMMISSARIALI	335
Sulla pubblicità dei lavori	335
Sull'ordine dei lavori	335
Audizione del prefetto di Napoli, dottor Claudio Palomba	335
Esame di una proposta di relazione sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia	336
Sulla pubblicità dei lavori	336
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia	336
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	336

COMITATO XXIII – INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E NEI COLLEGI AMMINISTRATIVI, MISURE DI SCIoglIMENTO E COMMISSARIAMENTO E PROCEDIMENTI ELETTORALI SUCCESSIVI ALLE GESTIONI COMMISSARIALI

Mercoledì 13 aprile 2022. – Coordinatore: MIGLIORE (IV).

Il Comitato si è riunito dalle 13.37 alle 13.46.

Mercoledì 13 aprile 2022. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.36.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Sull'ordine dei lavori.

La deputata Piera AIELLO (Misto), in seduta segreta, interviene sull'ordine dei lavori.

Audizione del prefetto di Napoli, dottor Claudio Palomba.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del prefetto Palomba.

Il prefetto PALOMBA svolge una relazione, parzialmente secretata, su alcuni aspetti dell'attività di contrasto della criminalità organizzata in provincia di Napoli, con particolare riferimento ai problemi delle infiltrazioni camorristiche nelle amministrazioni degli enti territoriali e all'esigenza di intensificare l'attività delle istituzioni

preposte all'erogazione dei servizi sociali, educativi e culturali.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati CANTALAMESSA (Lega), MIGLIORE (IV), PAOLINI (Lega), Piera AIELLO (Misto) e FERRO (FDI) nonché i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco), CORRADO (Misto) e LANNUTTI (Misto-IdV).

Il prefetto PALOMBA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

Esame di una proposta di relazione sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta delle ore 19 e comunica che la seduta prevista per domani alle ore 14 è sconvocata.

La seduta termina alle 16.25.

Mercoledì 13 aprile 2022. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 19.04.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra il testo della proposta, nel contesto dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione, con il contributo dei consulenti, in merito ai problemi posti dalle carenze e dalle disapplicazioni della normativa sullo scioglimento delle amministrazioni infiltrate dalla criminalità organizzata.

Intervengono, per svolgere considerazioni e proporre ulteriori approfondimenti istruttori, i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) e MIRABELLI (PD).

Il PRESIDENTE ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito per il contributo offerto e propone di fissare per mercoledì 20 aprile 2022 il termine per la presentazione delle eventuali proposte di emendamento

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle 19.51.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 13 aprile 2022. – Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.59 alle 20.14.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame di uno schema di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007 ..	337
Sui lavori del Comitato	337

Mercoledì 13 aprile 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 10.05.

Esame di uno schema di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'esame dello schema di regolamento in titolo.

Il relatore, senatore CASTIELLO (M5S), illustra lo schema di Regolamento.

Prendono la parola per alcune osservazioni il PRESIDENTE e il deputato VITO (FI).

Il senatore CASTIELLO (M5S) propone quindi di esprimere un parere favorevole con una osservazione.

Posto ai voti, tale proposta viene quindi approvata all'unanimità.

Sui lavori del Comitato.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i senatori ARRIGONI (L-SP-PSd'Az), CASTIELLO (M5S) e FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

La seduta termina alle 11.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per l'infanzia e l'adolescenza****S O M M A R I O**

Sulla pubblicità dei lavori	338
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizioni del Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto e di rappresentanti dell'ANCI in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto	338
Sui lavori della Commissione	339

Mercoledì 13 aprile 2022. – Presidenza del vicepresidente SIANI. – Intervengono, in relazione all'Affare assegnato n. 1122, la prefetta Francesca Ferrandino, Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto e l'avvocato Matteo Biffoni, delegato all'immigrazione dell'ANCI.

La seduta comincia alle 18.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere

quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla web TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni del Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto e di rappresentanti dell'ANCI in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto.

Il PRESIDENTE avverte che prosegue con l'audizione odierna il ciclo di audizioni in merito all'affare assegnato n. 1122 concernente le iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto. Dopo aver ringraziato gli auditi li invita a

contenere la durata degli interventi, così da consentire anche ai commissari di porre domande.

La prefetto FERRANDINO riferisce alla Commissione sulle tematiche oggetto dell'affare con particolare riguardo alla condizione dei minori ucraini non accompagnati.

Intervengono per porre quesiti i deputati Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Carmela GRIPPA (M5S) e LATTANZIO (PD), nonché il presidente SIANI (PD).

La prefetto FERRANDINO prende la parola per fornire elementi di risposta ai quesiti posti.

Riferisce quindi alla Commissione sulle iniziative adottate dai comuni a favore dei minori ucraini giunti in Italia a causa degli eventi bellici l'avvocato BIFFONI.

Dopo un breve intervento del nonché il presidente SIANI (PD), pongono quesiti i deputati LATTANZIO (PD) e Maria Teresa BELLUCCI (FDI).

Dopo che l'avvocato BIFFONI ha fornito alcuni elementi di risposta alle domande poste, il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di lunedì 11 aprile, è stata inoltrata, da parte della relatrice onorevole Maria Spena, a tutti i Commissari una proposta di documento conclusivo della indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fa presente che è stato fissato per martedì 19 aprile il termine entro il quale far pervenire eventuali rilievi o proposte di modifica così da consentire alla Commissione di votare il documento entro la fine della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	340
Audizione di Stefano Passiatore, sindaco del comune di Dicomano	340
Deliberazione di acquisizione della documentazione (adottata nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 30 marzo 2022)	340
Sulla pubblicità dei lavori	341
Audizione di Franca Maria Selvatici, ex giornalista del quotidiano «La Repubblica»	341
Audizione di Gigi Paoli, cronista del quotidiano «La Nazione»	341

Mercoledì 13 aprile 2022. – Presidenza del vicepresidente VESCOVI. – Interviene Stefano Passiatore, sindaco del comune di Dicomano.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'auditore, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'auditore di rappresentare in ogni momento dell'audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione di Stefano Passiatore, sindaco del comune di Dicomano.

Il signor PASSIATORE svolge una relazione ricostruendo la vicenda inerente al Forteto a partire dall'anno 2014, momento dal quale ha ricoperto l'incarico di sindaco del comune di Dicomano. Fornisce, altresì, elementi in ordine ai progetti «Oltre» e «Ancora oltre» di sostegno alle vittime del Forteto.

Pongono quesiti il PRESIDENTE e le senatrici Laura BOTTICI (M5S) e Caterina BITI (PD).

Il signor PASSIATORE risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

Deliberazione di acquisizione della documentazione (adottata nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 30 marzo 2022).

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti

dei gruppi, preso atto della prassi seguita da altre Commissioni parlamentari d'inchiesta nel corso dell'attuale legislatura in ordine alle modalità di informatizzazione della documentazione, ha deliberato di dare mandato al personale del nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita dal consulente della Commissione, capitano Leonardo Bernardi, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.25.

Mercoledì 13 aprile 2022. – Presidenza della presidente PIARULLI. – Intervengono Franca Maria Selvatici, ex giornalista del quotidiano «La Repubblica», e Gigi Paoli, cronista del quotidiano «La Nazione».

La seduta inizia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappresentare in ogni momento dell'audizione eventuali ragioni ostantive alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione di Franca Maria Selvatici, ex giornalista del quotidiano «La Repubblica».

La dottoressa SELVATICI svolge una relazione ricostruendo le vicende del Forteto

nel contesto storico in cui si svolsero e che furono da lei seguite come giornalista, soffermandosi anche sulle diverse posizioni ideologiche che si registrarono in relazione alla realtà del Forteto nonché sulla cronaca giudiziaria di quegli anni e sui diversi soggetti coinvolti nelle vicende stesse.

Pongono quesiti la senatrice Laura BOTTICI (M5S), il deputato DONZELLI (FDI) e la PRESIDENTE.

La dottoressa SELVATICI risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE, dopo aver chiesto all'audita di poter fornire eventuale documentazione inerente la ricostruzione emersa nel corso dell'audizione, anche con riguardo alle pubblicazioni citate, ringrazia l'audita per gli importanti elementi forniti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Gigi Paoli, cronista del quotidiano «La Nazione».

Il dottor PAOLI svolge una relazione in cui si sofferma sulla cronaca delle vicende giudiziarie che hanno interessato la realtà del Forteto a partire dal 2011 e dall'arresto di Rodolfo Fiesoli. Ricostruisce altresì i profili inerenti la precedente condanna del 1985, che fu da molti non pienamente considerata, mentre avrebbe dovuto imporre già ai tempi un'attenta lettura degli atti.

Pongono quesiti la PRESIDENTE, la senatrice BOTTICI (M5S) e il deputato DONZELLI (FDI).

Il dottor PAOLI risponde ai quesiti posti ricostruendo il clima di forte tensione che caratterizzò la trattazione giudiziaria dei fatti accaduti al Forteto, sottolineando anche il fenomeno del cosiddetto trascinamento di credito che ha caratterizzato la realtà del Forteto negli assetti istituzionali e che è emerso in tutta la sua ampiezza solo a seguito di una piena ed adeguata ricostruzione dei fatti.

La PRESIDENTE, dopo aver evidenziato l'importanza che la Commissione nei suoi lavori ha inteso dedicare proprio all'accertamento e alla ricostruzione dei fatti, in modo condiviso e al di là delle apparte-

nenze politiche, ringrazia sentitamente l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	343
Audizione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS), Gianmario Gazzi (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	343
AVVERTENZA	344

AUDIZIONI

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS), Gianmario Gazzi.

(Svolgimento e rinvio).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, sottolineando l'importanza del ruolo degli assistenti sociali nel sistema di tutela dei minori e ricordando che il Presidente Gazzi ha fatto pervenire alla segreteria della Commissione una relazione scritta, che sarà acquisita agli atti dell'inchiesta come documento libero. In vita, quindi, Gianmario Gazzi, Presidente

del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS), a svolgere la sua relazione.

Gianmario GAZZI, *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS)*, illustra le funzioni degli assistenti sociali, soffermandosi in particolare sulle criticità del sistema di tutela dei minori fuori famiglia, derivanti dalle politiche di contenimento della spesa e dalle forti asimmetrie regionali.

Intervengono per porre quesiti le deputate Veronica GIANNONE (FI), Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Stefania ASCARI (M5S), Lisa NOJA (IV) e la senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSD'AZ).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che la Commissione dovrà interrompere i lavori a causa delle votazioni in corso presso l'Assemblea della Camera, informa che il Presidente Gazzi risponderà ai quesiti posti e agli ulteriori quesiti che perverranno in una successiva audizione,

che sarà calendarizzata nel mese di maggio.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Comunicazioni della Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	345
Seguito dell'audizione di Riccardo Cesari, membro del Consiglio dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (<i>Seguito e conclusione</i>)	345

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*, nonché sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione di Riccardo Cesari, membro del Consiglio dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni.

(Seguito e conclusione).

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del professor Riccardo Cesari, membro del Consiglio del-

l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, la cui prima parte ha avuto luogo nella seduta del 3 marzo scorso.

Riccardo CESARI, *membro del Consiglio dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni*, fornisce alla Commissione le risposte ai quesiti posti nella seduta del 3 marzo.

Intervengono per porre ulteriori quesiti e formulare brevi osservazioni la deputata Tiziana PICCOLO (Lega) e Simone BALDELLI, *presidente*, cui risponde Riccardo Cesari, *membro del Consiglio dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni*.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

Audizione, in videoconferenza, del Capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sulle tematiche relative all'accoglienza dei profughi ucraini	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale con osservazioni</i>)	4
<i>ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)</i>	7

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	5
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059-A (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	15
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	42
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
---	----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio</i>)	21
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)</i>	45

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di nuovo testo della proposta di legge c. 1854 da adottare come testo base</i>)	47
AVVERTENZA	41

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	48
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Filomena Gallo, avvocato esperto in diritto di famiglia e biodiritto, di Francesca Re, avvocato penalista, di Cinzia Ammirati, avvocatessa esperta in diritto di famiglia e di Massimo Clara, avvocato esperto in diritto di famiglia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano	52
--	----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
ERRATA CORRIGE	91

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, Anatolie Urecheanu, sugli sviluppi del conflitto russo-ucraino	121
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	121
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	122
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione per i diritti umani, la de-occupazione e reintegrazione dei territori temporaneamente occupati delle regioni del Donetsk, Luhansk e della Repubblica autonoma di Crimea e per le relazioni interetniche della *Verkhovna Rada*, guidata dal Presidente Dmytro Lubinets (*Svolgimento e conclusione*) 129

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 134

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 134

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 136

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 136

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 139

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 136

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 140

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 136

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori. Atto n. 371 (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 137

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 142

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della *Multinational Division South* (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito Italiano. Atto n. 372 (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 137

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 144

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 138

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa (*Deliberazione di una proroga del termine*) 138

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del

disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 Melilli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	157
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 370 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	150
SEDE CONSULTIVA:	
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	154
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	154
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	154
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
AVVERTENZA	156
VI Finanze	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	172
5-07733 Ribolla: Erogazione di indennizzi in favore di titolari di partite IVA	172
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	182
5-07491 Gallo: Iniziative per la revisione della disciplina dell'istituto del <i>Trust</i> finanziario e la tutela dei risparmiatori che investono in società quotate	172
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	184

5-07808 Fragomeli: Iniziative per ridurre gli oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia	172
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	186
5-07813 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefici fiscali del <i>Superbonus</i>	173
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	189
5-07819 Angiola: Requisiti per l'accesso ai <i>bonus</i> edilizi	173
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	173
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	173
ALLEGATO 6 (Proposta di parere formulata dal relatore)	194
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)	195
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)	196
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	178
ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)	197
AVVERTENZA	181
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'avvocato Licia Mattioli a presidente della Fondazione Ordine Maurizioano. Nomina n. 110 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
RISOLUZIONI:	
7-00803 Frassinetti: Sul Santuario di San Francesco di Paola (<i>Seguito della discussione e approvazione della risoluzione 8-00163</i>)	201
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)	214
7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	201
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	204
ALLEGATO 2 (Proposta di parere della relatrice)	215
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213
AVVERTENZA	213

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	221
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	223

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio. Atto n. 376 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	221
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	224

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	226
--	-----

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	226
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	233
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 109 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	227
---	-----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	228
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore nuova proposta di risoluzione della relatrice</i>)	235
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-07417 Andrea Romano: Rischi connessi alla delocalizzazione dei depositi petrolchimici del porto di Genova dal quartiere Miltedo a quello di Sampierdarena	229
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	239
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo. C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio, C. 3239 Ficara (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	230
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	230
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	230
-----------------------------------	-----

5-07876 Casu: Linee guida adottate dal Ministero della salute il 1° aprile 2022, con riferimento ai limiti di capienza per gli autoservizi pubblici non di linea	230
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	240
--	-----

5-07879 Tasso: Potenziamento a tutela della sicurezza stradale del tratto Manfredonia-Foggia della strada statale 89 (Garganica)	230
--	-----

ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	241
--	-----

5-07878 Tombolato: Emanazione del decreto dirigenziale sulle modalità di reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico	231
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	242
5-07877 Serritella: Riconoscimento giuridico della figura dell'istruttore marittimo	231
ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)	243
5-07880 Rotelli: Tutela degli operatori autorizzati alla revisione dei veicoli pesanti rispetto alla disciplina restrittiva prevista dal decreto 15 novembre 2021 del MIMS	231
ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)	244
5-07881 Nobili: Sostituzione del Documento unico di circolazione (DUC) con fotocopia autenticata, anche con riferimento al locatore in <i>leasing</i>	231
ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)	245
5-07882 Baldelli: Emanazione del decreto sulle modalità di utilizzo dei dispositivi per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità (autovelox)	232
ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)	246

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	247
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	253
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	247
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	255

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 379 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	257
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	269

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	257
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	262

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	266
---	-----

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani e C. 3426 Costanzo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3076 Gribaudo</i>)	266
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	267
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	272
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	268
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti	268
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	274
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	275
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	279
SEDE REFERENTE:	
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	275
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	281
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	286
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	286
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	290
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	293
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	287
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	287
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	296
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	288

7-00810 Caretta: Iniziative a sostegno del comparto ittico a seguito dell'incremento del costo dell'energia e delle materie prime (<i>Discussione e rinvio</i>)	288
Sui lavori della Commissione	289
AVVERTENZA	289
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	298
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	298
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	300
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione. Atto n. 361 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	305
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	307
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	311
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	307
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	318
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	307
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	319
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	307
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	320
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione. Atto n. 361 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	308
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	321
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione). COM(2021)802 <i>final</i> (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	308

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione della LXVII COSAC, svolta a Parigi dal 3 al 5 marzo 2022	310
ALLEGATO 6 (<i>Relazione del presidente, on. Sergio Battelli</i>)	322
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	310

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	328
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	332
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	330
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	333
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	331

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ, Adriano Giannola, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	334
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XXIII – INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E NEI COLLEGI AMMINISTRATIVI, MISURE DI SCIoglIMENTO E COMMISSARIAMENTO E PROCEDIMENTI ELETTORALI SUCCESSIVI ALLE GESTIONI COMMISSARIALI	335
Sulla pubblicità dei lavori	335
Sull'ordine dei lavori	335
Audizione del prefetto di Napoli, dottor Claudio Palomba	335
Esame di una proposta di relazione sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia	336
Sulla pubblicità dei lavori	336
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia	336
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	336

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame di uno schema di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007 ..	337
Sui lavori del Comitato	337

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	338
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizioni del Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto e di rappresentanti dell'ANCI in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto	338
Sui lavori della Commissione	339

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

Sulla pubblicità dei lavori	340
Audizione di Stefano Passiatore, sindaco del comune di Dicomano	340
Deliberazione di acquisizione della documentazione (adottata nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 30 marzo 2022)	340
Sulla pubblicità dei lavori	341
Audizione di Franca Maria Selvatici, ex giornalista del quotidiano « La Repubblica »	341
Audizione di Gigi Paoli, cronista del quotidiano « La Nazione »	341

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI**AUDIZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori	343
Audizione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS), Gianmario Gazzi (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	343
AVVERTENZA	344

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Sulla pubblicità dei lavori	345
Seguito dell'audizione di Riccardo Cesari, membro del Consiglio dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (<i>Seguito e conclusione</i>)	345

PAGINA BIANCA



18SMC0181910